SERIE GENERALE

Spediz. abb. post. - art. 1, comma 1
Legge 27-02-2004, n. 46 - Filiale di Roma

Anno 153° - Numero 142

GAZZETTA UFFICIALE

DELLA REPUBBLICA ITALIANA

PARTE PRIMA   Roma - Mercoledì, 20 giugno 2012   SI PUBBLICA TUTTI I GIORNI NON FESTIVI

DIREZIONE E REDAZIONE PRESSO IL MINISTERO DELLA GIUSTIZIA - UFFICIO PUBBLICAZIONE LEGGI E DECRETI - VIA ARENULA, 70 - 00186 ROMA
AMMINISTRAZIONE PRESSO L'ISTITUTO POLIGRAFICO E ZECCA DELLO STATO - VIA SALARIA, 1027 - 00138 ROMA - CENTRALINO 06-85081 - LIBRERIA DELLO STATO PIAZZA G. VERDI, 1 - 00198 ROMA

La **Gazzetta Ufficiale, Parte Prima,** *oltre alla* **Serie Generale***, pubblica cinque Serie speciali, ciascuna contraddistinta da autonoma numerazione:*
1ª Serie speciale: *Corte costituzionale (pubblicata il mercoledì)*
2ª Serie speciale: *Comunità europee (pubblicata il lunedì e il giovedì)*
3ª Serie speciale: *Regioni (pubblicata il sabato)*
4ª Serie speciale: *Concorsi ed esami (pubblicata il martedì e il venerdì)*
5ª Serie speciale: *Contratti pubblici (pubblicata il lunedì, il mercoledì e il venerdì)*
La **Gazzetta Ufficiale, Parte Seconda,** "Foglio delle inserzioni", *è pubblicata il martedì, il giovedì e il sabato*

AVVISO AL PUBBLICO

Si comunica che il punto vendita Gazzetta Ufficiale sito in via Principe Umberto, 4 è stato trasferito nella nuova sede di Piazza G. Verdi, 1 - 00198 Roma

AVVISO ALLE AMMINISTRAZIONI

Al fine di ottimizzare la procedura di pubblicazione degli atti in *Gazzetta Ufficiale,* le Amministrazioni sono pregate di inviare, contemporaneamente e parallelamente alla trasmissione su carta, come da norma, anche copia telematica dei medesimi (in formato word) al seguente indirizzo di posta elettronica certificata: gazzettaufficiale@giustiziacert.it, curando che, nella nota cartacea di trasmissione, siano chiaramente riportati gli estremi dell'invio telematico (mittente, oggetto e data).

Nel caso non si disponga ancora di PEC, e fino all'adozione della stessa, sarà possibile trasmettere gli atti a: gazzettaufficiale@giustizia.it

SOMMARIO

DECRETI, DELIBERE E ORDINANZE MINISTERIALI

SUPPLEMENTO ORDINARIO N. 124

LEGGI ED ALTRI ATTI NORMATIVI

DECRETO-LEGGE 20 giugno 2012, n. **79**.

Misure urgenti per garantire la sicurezza dei cittadini, per assicurare la funzionalità del Corpo nazionale dei vigili del fuoco e di altre strutture dell'Amministrazione dell'interno, nonché in materia di Fondo nazionale per il Servizio civile.

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Visti gli articoli 77 e 87 della Costituzione;

Ritenuta la straordinaria necessità ed urgenza di emanare disposizioni in materia di sicurezza dei cittadini e di funzionalità del Corpo nazionale dei vigili del fuoco e di altri uffici dell'Amministrazione dell'interno, nonché in materia di Fondo nazionale per il Servizio civile, al fine di introdurre misure indispensabili, da un lato, a garantire livelli incrementali di sicurezza e, dall'altro, ad assicurare la piena efficienza operativa delle articolazioni del soccorso tecnico urgente e di quelle impegnate nel settore dell'immigrazione, nonché la continuità dell'attività del Servizio civile nazionale;

Vista la deliberazione del Consiglio dei Ministri, adottata nella riunione del 15 giugno 2012;

Sulla proposta del Presidente del Consiglio dei Ministri e del Ministro dell'interno, di concerto con i Ministri per la cooperazione internazionale e l'integrazione, dell'economia e delle finanze e per gli affari regionali, il turismo e lo sport;

EMANA

il seguente decreto-legge:

Capo I
DISPOSIZIONI IN MATERIA DI SICUREZZA

Art. 1.
Disposizioni in materia di armi

1. Al fine di potenziare l'azione di prevenzione e contrasto alla criminalità organizzata e al terrorismo e rafforzare l'attività di prevenzione delle condotte illecite connesse all'uso delle armi:

a) all'articolo 11, secondo comma, della legge 18 aprile 1975, n. 110, sono aggiunti, in fine, i seguenti periodi: «Ai fini di quanto previsto dal primo periodo del presente comma, il Banco Nazionale di prova verifica, altresì, la qualità di arma comune da sparo, compresa quella destinata all'uso sportivo, ai sensi della vigente normativa, anche in relazione alla dichiarazione del possesso di tale qualità resa dall'interessato, contenente anche la categoria di appartenenza dell'arma, di cui alla normativa comunitaria. Quando sussistano dubbi sull'appartenenza delle armi presentate alla categoria delle armi comuni da sparo o sulla loro destinazione all'uso sportivo, il medesimo Banco Nazionale può chiedere un parere non vincolante alla Commissione consultiva centrale per il controllo delle armi, di cui all'articolo 6. Il Banco Nazionale pubblica, in forma telematica, la scheda tecnica che contiene le caratteristiche dell'esemplare d'arma riconosciuto ed il relativo codice identificativo.»;

b) l'articolo 2 della legge 25 marzo 1986, n. 85, è sostituito dal seguente:

«Art. 2 – 1. Ai sensi e per gli effetti della presente legge, sono armi sportive le armi comuni da sparo somiglianti ad un'arma da fuoco automatica, ovvero le armi demilitarizzate.

2. Oltre a quanto previsto dal comma 1, può essere riconosciuta, a richiesta del fabbricante o dell'importatore, la qualifica di arma per uso sportivo dal Banco nazionale di prova, ai sensi di quanto previsto dall'articolo 11, secondo comma, della legge 18 aprile 1975, n. 110, sentite le federazioni sportive interessate affiliate al CONI, alle armi sportive, sia lunghe che corte, che, per le loro caratteristiche strutturali e meccaniche, si prestano esclusivamente allo specifico impiego nelle attività sportive.».

2. Le armi prodotte, assemblate o introdotte nello Stato ed autorizzate dalle competenti autorità di pubblica sicurezza ai sensi della vigente normativa nel periodo compreso dal 1° gennaio 2012 alla data di entrata in vigore del presente decreto sono riconosciute come armi comuni da sparo. Conseguentemente, le medesime autorità trasmettono al Banco nazionale di prova i dati identificativi dell'arma ai fini dell'inserimento nel registro di cui all'articolo 11, secondo comma, della legge 18 aprile 1975, n. 110.

Art. 2.
Comunicazione della cessione di fabbricati

1. La registrazione dei contratti di locazione e dei contratti di comodato di fabbricato o di porzioni di esso, soggetti all'obbligo di registrazione in termine fisso, ai sensi del Testo unico delle disposizioni concernenti l'imposta di registro, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 26 aprile 1986, n. 131, assorbe l'obbligo di comunicazione di cui all'articolo 12 del decreto-legge 21 marzo 1978, n. 59, convertito, con modificazioni, dalla legge 18 maggio 1978, n. 191.

2. L'Agenzia delle entrate, sulla base di apposite intese con il Ministero dell'interno, individua, nel quadro delle informazioni acquisite per la registrazione nel sistema informativo dei contratti di cui al comma 1, nonché dei contratti di trasferimento aventi ad oggetto immobili o comunque diritti immobiliari di cui all'articolo 5, commi 1, lettera *d)*, e 4 del decreto-legge 13 maggio 2011, n. 70, convertito, con modificazioni, dalla legge 12 luglio 2011, n. 106, quelle rilevanti ai fini di cui all'articolo 12 del decreto-legge n. 59 del 1978, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 191 del 1978, e le trasmette in via telematica, al Ministero dell'interno.
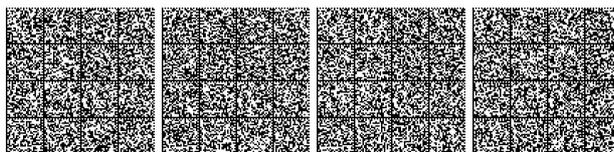
3. Nel caso in cui venga concesso il godimento del fabbricato o di porzione di esso sulla base di un contratto, anche verbale, non soggetto a registrazione in termine fisso, l'obbligo di comunicazione all'autorità locale di pubblica sicurezza, ai sensi dell'articolo 12 del decreto-legge 21 marzo 1978, n. 59, convertito, con modificazioni, dalla legge 18 maggio 1978, n. 191, può essere assolto anche attraverso l'invio di un modello informatico approvato con decreto del Ministero dell'interno, adottato entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto, che ne stabilisce altresì le modalità di trasmissione.

4. Le disposizioni di cui al presente articolo non si applicano per la comunicazione all'autorità di pubblica sicurezza, di cui all'articolo 7 del testo unico delle disposizioni concernenti la disciplina dell'immigrazione e norme sulla condizione dello straniero di cui al decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286, per la quale resta fermo quanto ivi previsto. Con il decreto di cui al comma 3 sono definite le modalità di trasmissione della predetta comunicazione anche attraverso l'utilizzo di un modello informatico approvato con il medesimo decreto.

5. L'articolo 3, comma 3, primo periodo, del decreto legislativo 14 marzo 2011, n. 23, è soppresso. Al medesimo articolo 3, comma 6, primo periodo, le parole: «ai commi da 1 a 5» sono sostituite dalle seguenti: «ai commi 1, 2, 4 e 5».

6. Dall'attuazione del presente articolo non devono derivare nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica.

Capo II

DISPOSIZIONI PER LA FUNZIONALITÀ DEL CORPO NAZIONALE DEI VIGILI DEL FUOCO

E DI ALTRE STRUTTURE DELL'AMMINISTRAZIONE DELL'INTERNO

Art. 3.

Procedure straordinarie per l'accesso alle qualifiche di capo squadra e di capo reparto del Corpo nazionale dei vigili del fuoco

1. Alla copertura dei posti di capo squadra nel ruolo dei capi squadra e dei capi reparto del Corpo nazionale dei vigili del fuoco, disponibili al 31 dicembre di ciascuno degli anni dal 2008 al 2013, si provvede esclusivamente con le procedure di cui all'articolo 12, comma 1, lettera *a)*, del decreto legislativo 13 ottobre 2005, n. 217. La decorrenza giuridica dei posti messi a concorso è fissata al 1° gennaio dell'anno successivo a quello in cui si è verificata la disponibilità e la decorrenza economica al giorno successivo alla data di conclusione del corso di formazione previsto dall'articolo 12 del decreto legislativo 13 ottobre 2005, n. 217.

2. Alla copertura dei posti di capo reparto nel ruolo dei capi squadra e dei capi reparto del Corpo nazionale dei vigili del fuoco, disponibili al 31 dicembre di ciascuno degli anni dal 2006 al 2013, si provvede esclusivamente con le procedure di cui all'articolo 16, comma 1, lettera *a)*, del decreto legislativo 13 ottobre 2005, n. 217. La decorrenza giuridica dei posti messi a concorso è fissata al 1° gennaio dell'anno successivo a quello in cui si è verificata la disponibilità e la decorrenza economica al giorno successivo alla data di conclusione del corso di formazione previsto dall'articolo 16 del decreto legislativo 13 ottobre 2005, n. 217.

3. A seguito dell'avvio delle procedure concorsuali per l'attribuzione della qualifica di capo reparto, un numero corrispondente di posti nella qualifica di capo squadra è conferito per risulta, ai sensi dell'articolo 14, comma 9, della legge 5 dicembre 1988, n. 521, con decorrenza giuridica dal 1° gennaio dell'anno successivo a quello di decorrenza giuridica del concorso per capo reparto. La decorrenza economica è fissata al giorno successivo alla data di conclusione del previsto corso di formazione.

4. In sede di prima applicazione, i posti nella qualifica di capo squadra derivanti per risulta dall'espletamento del concorso per l'attribuzione della qualifica di capo reparto con decorrenza giuridica dal 1° gennaio 2007, sono conferiti nella qualifica di capo squadra, con decorrenza giuridica dal 1° gennaio 2009.

5. I requisiti di ammissione e i titoli per la valutazione nelle procedure concorsuali di cui al presente articolo debbono essere posseduti alla data del 31 dicembre dell'anno precedente a quello di decorrenza giuridica dei posti, a qualsiasi titolo, messi a concorso. Resta fermo il disposto di cui agli articoli 149, comma 6, e 150, comma 7, del decreto legislativo 13 ottobre 2005, n. 217.

6. Limitatamente alle procedure concorsuali di cui al presente articolo, la durata dei corsi di formazione previsti dagli articoli 12, comma 1, lettera *a)*, e 16, comma 1, lettera *a)*, del decreto legislativo 13 ottobre 2005, n. 217, è ridotta a cinque settimane.

7. Sono abrogati i commi 8 e 9 dell'articolo 10 del decreto-legge 13 maggio 2011, n. 70, convertito, con modificazioni, dalla legge 12 luglio 2011, n. 106, e il comma 15 dell'articolo 4 della legge 12 novembre 2011, n. 183.

Art. 4.

Personale volontario del Corpo nazionale dei vigili del fuoco

1. All'articolo 4 della legge 12 novembre 2011, n. 183, il comma 10 è sostituito dal seguente: «10. La spesa per la retribuzione del personale volontario del Corpo nazionale dei vigili del fuoco è ridotta in misura pari a euro 30.010.352 a decorrere dall'anno 2012.».

2. Agli oneri derivanti dal comma 1, pari ad euro 27.438.036, per l'anno 2012, si provvede mediante utilizzo del fondo di cui all'articolo 33, comma 8, della legge 12 novembre 2011, n. 183, per la quota parte destinata al Corpo nazionale dei vigili del fuoco.

Art. 5.

Disposizioni in materia di Fondo nazionale per il servizio civile e di sportelli unici per l'immigrazione

1. Le somme del Fondo di rotazione per la solidarietà alle vittime dei reati di tipo mafioso, delle richieste estorsive e dell'usura di cui all'articolo 2, comma 6-*sexies*, del decreto-legge 29 dicembre 2010, n. 225, convertito, con modificazioni, dalla legge 26 febbraio 2011, n. 10, resesi disponibili al termine di ogni esercizio finanziario ed accertate, con decreto del Ministro dell'interno, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, sono riassegnate, previo versamento all'entrata del bilancio dello Stato, al Fondo di cui all'articolo 7-*quinquies*, comma 1, del decreto-legge 10 febbraio 2009, n. 5, convertito, con modificazioni, dalla legge 9 aprile 2009, n. 33, per essere destinate alle esigenze dei Ministeri.

2. Una quota delle risorse resesi disponibili al termine dell'anno 2011, non superiore a 30 milioni di euro, accertate con le procedure di cui al comma 1, e determinate con decreto del Ministro dell'interno, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore della presente disposizione, sono versate all'entrata del bilancio dello Stato per essere riassegnate, nell'anno 2012, ad apposito programma dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze relativo al Fondo nazionale per il Servizio civile di cui all'articolo 19, della legge 8 luglio 1998, n. 230. Per assicurare l'operatività degli sportelli unici per l'immigrazione delle Prefetture-uffici territoriali del Governo e degli Uffici immigrazione delle Questure, il termine di cui al comma 1 dell'articolo 15 del decreto-legge 29 dicembre 2011, n. 216, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 febbraio 2012, n. 14, è prorogato fino al 31 dicembre 2012, fermo restando quanto disposto dall'articolo 2, comma 6, del decreto-legge 29 dicembre 2010, n. 225, convertito, con modificazioni, dalla legge 26 febbraio 2011, n. 10, e a tale fine, con le medesime procedure di cui al primo periodo del presente comma, una quota ulteriore di euro 10.073.944 per l'anno 2012 è assegnata ad apposito programma dello stato di previsione del Ministero dell'interno.

3. Il Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.

Art. 6.

Fondazione Gerolamo Gaslini

1. Al fine di continuare a perseguire gli originari scopi contenuti nell'atto costitutivo, l'ente pubblico «Fondazione Gerolamo Gaslini», con sede in Genova, è trasformato in fondazione con personalità giuridica di diritto privato secondo le disposizioni di cui al decreto del Presidente della Repubblica 10 febbraio 2000, n. 361. A decorrere dalla data di iscrizione nel registro delle persone giuridiche di cui all'articolo 1 del medesimo decreto del Presidente della Repubblica n. 361 del 2000, cessano di avere efficacia le disposizioni della legge 21 novembre 1950, n. 897, con particolare riferimento a quelle che attribuiscono al Ministro dell'interno l'esercizio di funzioni di alta vigilanza nei confronti della predetta fondazione.

Art. 7.

Entrata in vigore

1. Il presente decreto entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana e sarà presentato alle Camere per la conversione in legge.

Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserito nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica italiana. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 20 giugno 2012

NAPOLITANO

MONTI, *Presidente del Consiglio dei Ministri e Ministro dell'economia e delle finanze*

CANCELLIERI, *Ministro dell'interno*

RICCARDI, *Ministro per la cooperazione internazionale e l'integrazione*

GNUDI, *Ministro per gli affari regionali, il turismo e lo sport*

Visto, *il Guardasigilli:* SEVERINO

12G0105

MINISTERO DELL'INTERNO

DECRETO 16 aprile 2012, n. **80**.

Regolamento recante «Modalità di accesso attraverso concorso pubblico alla qualifica iniziale del ruolo dei direttivi del Corpo nazionale dei vigili del fuoco, ai sensi dell'articolo 41 del decreto legislativo 13 ottobre 2005, n. 217».

IL MINISTRO DELL'INTERNO

Visto il decreto legislativo 13 ottobre 2005, n. 217, recante «Ordinamento del personale del Corpo nazionale dei vigili del fuoco a norma dell'articolo 2 della legge 30 settembre 2004, n. 252», e in particolare l'articolo 41, relativo all'accesso al ruolo dei direttivi;

Visto l'articolo 17, comma 3, della legge 23 agosto 1988, n. 400, recante «Disciplina dell'attività di Governo e ordinamento della Presidenza del Consiglio dei Ministri»;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 9 maggio 1994, n. 487, «Regolamento recante norme sull'accesso agli impieghi nelle pubbliche amministrazioni e le modalità di svolgimento dei concorsi, dei concorsi unici e delle altre forme di assunzione nei pubblici impieghi», e successive modificazioni;

Visto il decreto del Ministro dell'interno 11 marzo 2008, n. 78, recante «Regolamento concernente i requisiti di idoneità fisica, psichica e attitudinale per l'ammissione ai concorsi pubblici per l'accesso ai ruoli del personale del Corpo nazionale dei vigili del fuoco. Articoli 5, 22, 41, 53, 62, 88, 98, 109, 119 e 126 del decreto legislativo 13 ottobre 2005, n. 217»;

Effettuata l'informazione alle organizzazioni sindacali ai sensi del decreto del Presidente della Repubblica 7 maggio 2008, recante «Recepimento dell'accordo sindacale integrativo per il personale direttivo e dirigente del Corpo nazionale dei vigili del fuoco»;

Udito il parere del Consiglio di Stato espresso dalla sezione consultiva per gli atti normativi nell'adunanza di sezione del 26 gennaio 2012;

Data comunicazione alla Presidenza del Consiglio dei Ministri a norma del citato articolo 17 della legge 23 agosto 1988, n. 400;

Vista la nota della Presidenza del Consiglio dei Ministri - Dipartimento per gli affari giuridici e legislativi n. 2898 del 27 marzo 2012;

ADOTTA
il seguente regolamento:

Art. 1.

Campo di applicazione

1. Il presente regolamento disciplina le modalità di svolgimento del concorso pubblico, per esami, per l'accesso alla qualifica di vice direttore del ruolo dei direttivi del Corpo nazionale dei vigili del fuoco, ai sensi dell'articolo 41 del decreto legislativo 13 ottobre 2005, n. 217.

2. Il bando di concorso è emanato con decreto del Capo del Dipartimento dei Vigili del Fuoco, del Soccorso Pubblico e della Difesa Civile e pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana. Il decreto indica le modalità di svolgimento del concorso, i requisiti di ammissione, il diario della eventuale prova preselettiva e delle prove di esame, le modalità di presentazione dei titoli valutabili ai fini della formazione della graduatoria nonché eventuali particolari modalità di presentazione delle domande al concorso medesimo.

3. Nel bando di concorso è altresì indicata la percentuale dei posti riservati, ai sensi dell'articolo 41, comma 4, del decreto legislativo 13 ottobre 2005, n. 217. La riserva di posti di cui all'articolo 41, comma 4, del decreto legislativo 13 ottobre 2005, n. 217, non si aggiunge a quella di cui all'articolo 5 del decreto del Presidente della Repubblica 9 maggio 1994, n. 487.

4. In relazione a particolari esigenze dell'amministrazione, il bando di concorso può disporre la ripartizione dei posti tra diversi indirizzi di laurea magistrale. Sono fatti salvi i titoli di laurea magistrale equipollenti.

Art. 2.

Requisiti di ammissione

1. Per l'ammissione al concorso pubblico di accesso alla qualifica iniziale del ruolo dei direttivi del Corpo nazionale dei vigili del fuoco, i candidati debbono risultare in possesso, alla data di scadenza del termine stabilito per la presentazione delle domande, dei seguenti requisiti:

a) requisiti generali per la partecipazione ai pubblici concorsi per l'accesso ai pubblici impieghi previsti dal decreto del Presidente della Repubblica 9 maggio 1994, n. 487;

b) età non superiore a quella stabilita dal regolamento adottato ai sensi dell'articolo 3, comma 6, della legge 15 maggio 1997, n. 127, e successive modificazioni;

c) idoneità fisica, psichica e attitudinale al servizio, secondo i requisiti stabiliti con il regolamento del Ministro dell'interno 11 marzo 2008, n. 78;

d) qualità morali e di condotta di cui all'articolo 26 della legge 1° febbraio 1989, n. 53;

e) gli altri requisiti previsti dall'articolo 41 del decreto legislativo 13 ottobre 2005, n. 217.

Art. 3.

Prova preselettiva

1. Qualora il numero delle domande presentate superi di venti volte il numero dei posti messi a concorso, l'ammissione dei candidati alle prove d'esame può essere subordinata al superamento di una prova preselettiva.

2. La prova preselettiva consiste nella risoluzione di quesiti a risposta multipla vertenti sulle materie oggetto delle prove di esame.

3. Per la formulazione dei quesiti e l'organizzazione della preselezione si applica la disposizione dell'articolo 7, comma 2-*bis*, del decreto del Presidente della Repubblica 9 maggio 1994, n. 487, introdotto dall'articolo 7 del decreto del Presidente della Repubblica 30 ottobre 1996, n. 693.

4. La correzione degli elaborati è effettuata anche mediante procedimenti automatizzati.

5. La prova si intende superata se il candidato riporta una votazione non inferiore a 6/10 (sei/decimi). Il numero di candidati da ammettere alle prove di esame, secondo l'ordine della graduatoria della prova preselettiva, è stabilito nel bando di concorso, sino ad un numero non superiore a dieci volte quello dei posti messi a concorso. Sono ammessi alle prove di esame anche i concorrenti che abbiano riportato un punteggio pari all'ultimo degli ammessi.

6. La commissione redige la graduatoria secondo l'ordine della votazione riportata dai candidati. La graduatoria della prova preselettiva è approvata con decreto del capo del Dipartimento dei Vigili del Fuoco, del Soccorso Pubblico e della Difesa Civile. Mediante avviso nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana è data notizia, con valore di notifica a tutti gli effetti, della pubblicazione sul sito internet www.vigilfuoco.it dell'elenco dei candidati ammessi a sostenere le prove di esame.

7. Il punteggio della prova preselettiva non concorre alla formazione del voto finale di merito.

Art. 4.

Prove di esame

1. Le prove di esame sono costituite da due prove scritte e da una prova orale.

2. La prima prova scritta consiste nello svolgimento di un elaborato su un argomento di scienza e/o tecnica delle costruzioni. La seconda prova scritta verte, a scelta del candidato, su una delle tre tracce proposte dalla commissione, tra le seguenti materie:

a) elettrotecnica, impianti di distribuzione e di utilizzazione;

b) ingegneria chimica, chimica industriale e impianti chimici;

c) macchine e meccanica applicata alle macchine;

d) idraulica e costruzioni idrauliche;

e) costruzioni civili e industriali;

f) fisica nucleare e impianti nucleari.

3. Nel bando di concorso sono specificati gli argomenti relativi alle suddette materie, sui quali vertono le prove stesse.

4. Sono ammessi alla successiva prova orale i candidati che abbiano riportato in ciascuna delle prove scritte una votazione non inferiore a 21/30 (ventuno/trentesimi).

5. La prova orale verte, oltre che sulle materie oggetto delle prove scritte, sulle seguenti materie:

a) fisica tecnica;

b) chimica;

c) meccanica;

d) elementi di legislazione sociale e norme sulla tutela della salute e della sicurezza nei luoghi di lavoro;

e) elementi di diritto amministrativo, costituzionale e comunitario;

f) lingua straniera, a scelta del candidato, tra quelle indicate nel bando di concorso;

g) conoscenza dell'uso delle apparecchiature e delle applicazioni informatiche più diffuse;

h) ordinamento del Ministero dell'interno, con particolare riferimento al Dipartimento dei Vigili del Fuoco, del Soccorso Pubblico e della Difesa Civile.

6. Nel bando di concorso sono specificati gli argomenti relativi alle suddette materie, sui quali verte la prova stessa.

7. La prova orale si intende superata se il candidato ottiene una votazione non inferiore a 21/30 (ventuno/trentesimi).

Art. 5.

Commissione esaminatrice

1. La commissione esaminatrice, che sovrintende anche alle operazioni relative alla prova preselettiva di cui all'articolo 3, è nominata con decreto del Capo del Dipartimento dei Vigili del Fuoco, del Soccorso Pubblico e della Difesa Civile. Essa è presieduta da un dirigente generale del Corpo nazionale dei vigili del fuoco ed è composta inoltre da un numero di componenti esperti nelle materie oggetto delle prove di esame, non inferiore a quattro. La commissione esaminatrice è integrata da uno o più esperti nelle lingue straniere comprese nel programma di esame e da un esperto di informatica. Almeno un terzo dei posti di componente delle commissioni di concorso, salvo motivata impossibilità, è riservato alle donne, ai sensi dell'articolo 9, comma 2, del decreto del Presidente della Repubblica 9 maggio 1994, n. 487. Ove non sia disponibile personale in servizio nel Dipartimento dei Vigili del Fuoco, del Soccorso Pubblico e della Difesa Civile si applicano le disposizioni di cui all'articolo 9, comma 4, del decreto del Presidente della Repubblica 9 maggio 1994, n. 487.

2. Le funzioni di segretario della commissione sono svolte da un appartenente al ruolo dei funzionari amministrativo-contabili direttori o al ruolo dei collaboratori e dei sostituiti direttori amministrativo-contabili del Corpo nazionale dei vigili del fuoco ovvero da un appartenente ai ruoli dell'amministrazione civile dell'interno di equivalente qualifica in servizio presso il Dipartimento dei Vigili del Fuoco, del Soccorso Pubblico e della Difesa Civile.

3. In relazione al numero dei candidati, la commissione, unico restando il presidente, può essere suddivisa in sottocommissioni, con l'integrazione di un numero di componenti pari a quello della commissione originaria. Il presidente ha il compito di coordinamento delle sottocommissioni e non è tenuto a parteciparvi.

4. Per le ipotesi di assenza o impedimento del presidente, di uno o più componenti e del segretario della commissione, i relativi supplenti sono nominati con il decreto di nomina della commissione medesima o con successivo provvedimento.

Art. 6.

Titoli

1. I titoli ammessi alla valutazione, a parità di punteggio, sono, in ordine di preferenza:

a) dottorato di ricerca in ingegneria o architettura;

b) diploma di specializzazione post-universitario in ingegneria o architettura;

c) altra laurea magistrale di cui all'articolo 41, comma 1, lettera *d)*, del decreto legislativo 13 ottobre 2005, n. 217;

d) laurea magistrale non attinente alle funzioni del ruolo.

2. Non sono valutati i titoli la cui documentazione non sia conforme a quanto prescritto dal bando di concorso ovvero che siano pervenuti all'amministrazione dopo la scadenza del termine stabilito nel bando stesso, salvo i casi di regolarizzazione formale da effettuarsi entro il termine assegnato dall'amministrazione stessa. La commissione, prima dello svolgimento delle prove scritte, determina i criteri per la valutazione dei titoli di cui al comma 1. I titoli sono valutati esclusivamente per i candidati che abbiano conseguito pari punteggio nelle prove di esame.

Art. 7.

Approvazione della graduatoria finale e dichiarazione dei vincitori del concorso

1. La commissione forma la graduatoria di merito sulla base delle risultanze delle prove di esame, sommando la media dei voti conseguiti nelle prove scritte al voto conseguito nella prova orale, e della valutazione dei titoli di cui all'articolo 6. L'amministrazione redige la graduatoria finale del concorso tenendo conto, in caso di parità nella graduatoria di merito, dei titoli di preferenza di cui al decreto del Presidente della Repubblica 9 maggio 1994, n. 487. Con decreto del Capo del Dipartimento dei Vigili del Fuoco, del Soccorso Pubblico e della Difesa Civile, è approvata la graduatoria finale del concorso ovvero le graduatorie per ciascuna specializzazione e sono dichiarati vincitori i candidati utilmente collocati in graduatoria, ivi compresi quelli appartenenti alle categorie riservatarie. Detto decreto è pubblicato sul Bollettino Ufficiale del personale del Ministero dell'interno, con avviso della pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana, nonché sul sito internet www.vigilfuoco.it

2. Non sono valutati i titoli di preferenza e di precedenza la cui documentazione non sia conforme a quanto prescritto dal bando di concorso ovvero che siano pervenuti all'amministrazione dopo la scadenza del termine stabilito nel bando stesso, salvo i casi di regolarizzazione formale da effettuarsi entro il termine assegnato dall'amministrazione stessa.

Art. 8.

Accertamento dei requisiti psico-fisici e attitudinali

1. Secondo l'ordine della graduatoria finale di cui all'articolo 7, i candidati sono sottoposti, ai sensi del D.M. 11 marzo 2008, n. 78, agli accertamenti per l'idoneità psico-fisica e attitudinale, sino alla copertura dei posti messi a concorso. Qualora durante il periodo di validità della graduatoria si rendano disponibili ulteriori posti nella qualifica a concorso, l'assunzione dei candidati idonei è subordinata all'accertamento dei requisiti di idoneità psico-fisica e attitudinale, secondo le modalità del presente articolo.

2. I candidati sono sottoposti, ai fini dell'accertamento dei requisiti psico-fisici e attitudinali, a un esame clinico generale, a prove strumentali e di laboratorio, anche di tipo tossicologico, e a un colloquio integrato con eventuali esami o test neuro-psico-diagnostici. È facoltà dell'amministrazione richiedere che i candidati esibiscano, al momento della visita di accertamento, l'esito di visite mediche preventive corredate degli accertamenti strumentali e di laboratorio necessari.

3. Gli accertamenti psico-fisici e attitudinali sono effettuati da una commissione nominata con decreto del Capo del Dipartimento dei Vigili del Fuoco, del Soccorso Pubblico e della Difesa Civile e composta da un appartenente al ruolo dei dirigenti medici del Corpo nazionale dei vigili del fuoco, che la presiede, nonché da quattro medici. La commissione può essere integrata da un numero massimo di altri due componenti per accertamenti sanitari di natura specialistica. È in facoltà dell'amministrazione stipulare convenzioni ai sensi dell'articolo 51, comma 3, del decreto legislativo 13 ottobre 2005, n. 217.

4. Le funzioni di segretario della commissione sono svolte da un appartenente al ruolo dei collaboratori e dei sostituti direttori del Corpo nazionale dei vigili del fuoco ovvero da un appartenente ai ruoli dell'amministrazione civile dell'interno con qualifica equiparata in servizio presso il Dipartimento dei Vigili del Fuoco, del Soccorso Pubblico e della Difesa Civile.

5. In relazione al numero dei candidati, la commissione, unico restando il presidente, può essere suddivisa in sottocommissioni, con l'integrazione di un numero di componenti pari a quello della commissione originaria. Il presidente ha il compito di coordinamento delle sottocommissioni e non è tenuto a parteciparvi.

6. Per le ipotesi di assenza o impedimento del presidente, di uno o più componenti e del segretario della commissione, i relativi supplenti sono nominati con il decreto di nomina della commissione medesima o con successivo provvedimento.

7. Il giudizio di non idoneità comporta l'esclusione dalla graduatoria.

Art. 9.

Norme di rinvio

1. Per quanto non previsto dal presente decreto, si applicano le disposizioni del decreto legislativo 13 ottobre 2005, n. 217, e, in quanto compatibili, quelle del decreto del Presidente della Repubblica 9 maggio 1994, n. 487, e successive modificazioni.

Il presente regolamento, munito del sigillo dello Stato e sottoposto al visto e alla registrazione della Corte dei conti, sarà inserito nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica italiana. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Roma, 16 aprile 2012

Il Ministro: CANCELLIERI

Visto, *il Guardasigilli:* SEVERINO

Registrato alla Corte dei conti il 12 giugno 2012
Interno, registro n. 5, foglio n. 26

NOTE

AVVERTENZA:

Il testo delle note qui pubblicato è stato redatto dall'Amministrazione competente per materia, ai sensi dell'articolo 10, comma 3, del testo unico delle disposizioni sulla promulgazione delle leggi, sull'emanazione dei decreti del Presidente della Repubblica e sulle pubblicazioni ufficiali della Repubblica italiana, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 1985, n. 1092, al solo fine di facilitare la lettura delle disposizioni di legge modificate o alle quali è operato il rinvio. Restano invariati il valore e l'efficacia degli atti legislativi qui trascritti.

Note alle premesse:

— Il decreto legislativo 13 ottobre 2005, n. 217 (Ordinamento del personale del Corpo nazionale dei vigili del fuoco a norma dell'articolo 2 della legge 30 settembre 2004, n. 252), è pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* 25 ottobre 2005, n. 249, S.O.

— Il testo dell'art. 41 del citato decreto legislativo n. 217 del 2005, è il seguente:

«Art. 41 *(Accesso al ruolo dei direttivi)*. — 1. L'accesso alla qualifica iniziale del ruolo dei direttivi avviene mediante pubblico concorso per esami, con facoltà di far precedere le prove di esame da forme di preselezione, il cui superamento costituisce requisito essenziale per la successiva partecipazione al concorso medesimo. Al concorso possono partecipare i cittadini italiani in possesso dei seguenti requisiti:

a) godimento dei diritti politici;

b) età stabilita dal regolamento adottato ai sensi dell'articolo 3, comma 6, della legge 15 maggio 1997, n. 127;

c) idoneità fisica, psichica e attitudinale al servizio operativo, secondo i requisiti stabiliti con regolamento del Ministro dell'interno, da adottare ai sensi dell'articolo 17, comma 3, della legge 23 agosto 1988, n. 400;

d) laurea magistrale in ingegneria o architettura, fatta salva l'eventuale diversa denominazione in sede di applicazione del regolamento concernente l'autonomia didattica degli atenei adottato con D.M. 22 ottobre 2004, n. 270 del Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca, in attuazione dell'articolo 17, comma 95, della legge 15 maggio 1997, n. 127; abilitazione all'esercizio della professione. In relazione a particolari esigenze dell'amministrazione, può essere richiesto nel bando di concorso anche il possesso di diplomi di specializzazione;

e) qualità morali e di condotta previste dalle disposizioni dell'articolo 26 della legge 1° febbraio 1989, n. 53;

f) gli altri requisiti generali per la partecipazione ai pubblici concorsi per l'accesso ai pubblici impieghi.

2. Sono fatti salvi, ai fini dell'ammissione al concorso di cui al comma 1, i diplomi di laurea specialistica in ingegneria e architettura rilasciati in sede di attuazione del D.M. 3 novembre 1999, n. 509 del Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca, ovvero secondo l'ordinamento didattico vigente prima del suo adeguamento ai sensi dell'articolo 17, comma 95, della legge 15 maggio 1997, n. 127, e delle relative disposizioni attuative.

3. Con regolamento del Ministro dell'interno, da adottare ai sensi dell'articolo 17, comma 3, della legge 23 agosto 1988, n. 400, sono previste le forme dell'eventuale preselezione per la partecipazione al concorso di cui al comma 1, le modalità di svolgimento del concorso medesimo, le prove di esame, scritte e orali, le prime in numero non inferiore a due, la composizione della commissione esaminatrice e i criteri di formazione della graduatoria finale e sono individuati i diplomi di specializzazione, i titoli di dottorato di ricerca e gli altri titoli valutabili, a parità di punteggio, ai fini della formazione della graduatoria.

4. Nel concorso il venti per cento dei posti è riservato al personale dei ruoli tecnico-operativi del Corpo nazionale dei vigili del fuoco in possesso della laurea magistrale e dei titoli abilitativi prescritti, dei requisiti attitudinali richiesti e che, alla data del bando di indizione del concorso, abbia compiuto tre anni di effettivo servizio nel ruolo degli ispettori e dei sostituti direttori antincendi, oltre al periodo di frequenza del corso di formazione di cui agli articoli 23 e 25. Per il personale dei ruoli tecnico-operativi con qualifica inferiore a ispettore antincendi è richiesta un'anzianità di servizio di almeno sette anni alla data del bando di indizione del concorso. È ammesso a fruire della riserva il personale che, nell'ultimo triennio, non abbia riportato una sanzione disciplinare più grave della sanzione pecuniaria. I posti riservati, non coperti per mancanza di vincitori, sono conferiti, secondo l'ordine della graduatoria, ai partecipanti al concorso risultati idonei.

5. Al concorso non sono ammessi coloro che sono stati destituiti da pubblici uffici o espulsi dalle Forze armate e dai corpi militarmente organizzati o che hanno riportato condanna a pena detentiva per reati non colposi o sono stati sottoposti a misura di prevenzione.».

— La legge 23 agosto 1988, n. 400 (Disciplina dell'attività di Governo e ordinamento della Presidenza del Consiglio dei Ministri), è pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* 12 settembre 1988, n. 214, S.O.

— Il testo dell'articolo 17, comma 3, della citata legge n. 400 del 1988, è il seguente:

«Art. 17 *(Regolamenti)*. — (*Omissis*).

3. Con decreto ministeriale possono essere adottati regolamenti nelle materie di competenza del ministro o di autorità sottordinate al ministro, quando la legge espressamente conferisca tale potere. Tali regolamenti, per materie di competenza di più ministri, possono essere adottati con decreti interministeriali, ferma restando la necessità di apposita autorizzazione da parte della legge. I regolamenti ministeriali ed interministeriali non possono dettare norme contrarie a quelle dei regolamenti emanati dal Governo. Essi debbono essere comunicati al Presidente del Consiglio dei ministri prima della loro emanazione.».

— Il decreto del Presidente della Repubblica 9 maggio 1994, n. 487 (Regolamento recante norme sull'accesso agli impieghi nelle pubbliche amministrazioni e le modalità di svolgimento dei concorsi, dei concorsi unici e delle altre forme di assunzione nei pubblici impieghi), è pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* 9 agosto 1994, n. 185, S.O.

— Il decreto del Ministro dell'interno 11 marzo 2008, n. 788 (Regolamento concernente i requisiti di idoneità fisica, psichica e attitudinale per l'ammissione ai concorsi pubblici per l'accesso ai ruoli del personale del Corpo nazionale dei vigili del fuoco. Articoli 5, 22, 41, 53, 62, 88, 98, 109, 119 e 126 del decreto legislativo 13 ottobre 2005, n. 217), è pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* 19 aprile 2008, n. 93.

— Il decreto del Presidente della Repubblica 7 maggio 2008 (Recepimento dell'accordo sindacale integrativo per il personale direttivo e dirigente del Corpo nazionale dei vigili del fuoco), è pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* 19 luglio 2008, n. 168, S.O.

Note all'art. 1:

— Per il testo dell'articolo 41 del citato decreto legislativo n. 217 del 2005, si vedano le note alle premesse.

— Il testo dell'articolo 5 del decreto del Presidente della Repubblica n. 487 del 1994, è il seguente:

«Art. 5 *(Categorie riservatarie e preferenze)*. — 1. Nei pubblici concorsi, le riserve di posti, di cui al successivo comma 3 del presente articolo, già previste da leggi speciali in favore di particolari categorie di cittadini, non possono complessivamente superare la metà dei posti messi a concorso.

2. Se, in relazione a tale limite, sia necessaria una riduzione dei posti da riservare secondo legge, essa si attua in misura proporzionale per ciascuna categoria di aventi diritto a riserva.

3. Qualora tra i concorrenti dichiarati idonei nella graduatoria di merito ve ne siano alcuni che appartengono a più categorie che danno titolo a differenti riserve di posti, si tiene conto prima del titolo che dà diritto ad una maggiore riserva nel seguente ordine:

1) riserva di posti a favore di coloro che appartengono alle categorie di cui alla legge 2 aprile 1968, n. 482 , e successive modifiche ed integrazioni, o equiparate, calcolata sulle dotazioni organiche dei singoli profili professionali o categorie nella percentuale del 15%, senza computare gli appartenenti alle categorie stesse vincitori del concorso;

2) riserva di posti ai sensi dell'articolo 3, comma 65, della legge 24 dicembre 1993, n. 537, a favore dei militari in ferma di leva prolungata e di volontari specializzati delle tre Forze armate congedati senza demerito al termine della ferma o rafferma contrattuale nel limite del 20 per cento delle vacanze annuali dei posti messi a concorso;

3) riserva del 2 per cento dei posti destinati a ciascun concorso, ai sensi dell'articolo 40, secondo comma, della legge 20 settembre 1980, n. 574, per gli ufficiali di complemento dell'Esercito, della Marina e dell'Aeronautica che hanno terminato senza demerito la ferma biennale.

4. Le categorie di cittadini che nei pubblici concorsi hanno preferenza a parità di merito e a parità di titoli sono appresso elencate. A parità di merito i titoli di preferenza sono:

1) gli insigniti di medaglia al valor militare;

2) i mutilati ed invalidi di guerra ex combattenti;

3) i mutilati ed invalidi per fatto di guerra;

4) i mutilati ed invalidi per servizio nel settore pubblico e privato;

5) gli orfani di guerra;

6) gli orfani dei caduti per fatto di guerra;

7) gli orfani dei caduti per servizio nel settore pubblico e privato;

8) i feriti in combattimento;

9) gli insigniti di croce di guerra o di altra attestazione speciale di merito di guerra, nonché i capi di famiglia numerosa;

10) i figli dei mutilati e degli invalidi di guerra ex combattenti;

11) i figli dei mutilati e degli invalidi per fatto di guerra;

12) i figli dei mutilati e degli invalidi per servizio nel settore pubblico e privato;

13) i genitori vedovi non risposati, i coniugi non risposati e le sorelle ed i fratelli vedovi o non sposati dei caduti di guerra;

14) i genitori vedovi non risposati, i coniugi non risposati e le sorelle ed i fratelli vedovi o non sposati dei caduti per fatto di guerra;

15) i genitori vedovi non risposati, i coniugi non risposati e le sorelle ed i fratelli vedovi o non sposati dei caduti per servizio nel settore pubblico o privato;

16) coloro che abbiano prestato servizio militare come combattenti;

17) coloro che abbiano prestato lodevole servizio a qualunque titolo, per non meno di un anno nell'amministrazione che ha indetto il concorso;

18) i coniugati e i non coniugati con riguardo al numero dei figli a carico;

19) gli invalidi ed i mutilati civili;

20) militari volontari delle Forze armate congedati senza demerito al termine della ferma o rafferma.

5. A parità di merito e di titoli la preferenza è determinata:

a) dal numero dei figli a carico, indipendentemente dal fatto che il candidato sia coniugato o meno;

b) dall'aver prestato lodevole servizio nelle amministrazioni pubbliche;

c) dalla maggiore età.».

Note all'art. 2:

— Per il riferimento al decreto del Presidente della Repubblica n. 487 del 1994, si vedano le note alle premesse.

— La legge 15 maggio 1997, n. 127 (Misure urgenti per lo snellimento dell'attività amministrativa e dei procedimenti di decisione e di controllo), è pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* 17 maggio 1997, n. 113, S.O.

— Il testo dell'articolo 3, comma 6, della citata legge n. 127 del 1997, è il seguente:

«Art. 3 *(Disposizioni in materia di dichiarazioni sostitutive e di semplificazione delle domande di ammissione agli impieghi).* — (*Omissis*).

6. La partecipazione ai concorsi indetti da pubbliche amministrazioni non è soggetta a limiti di età, salvo deroghe dettate da regolamenti delle singole amministrazioni connesse alla natura del servizio o ad oggettive necessità dell'amministrazione.».

— Per il riferimento al decreto del Ministro dell'interno n. 78 del 2008, si vedano le note alle premesse.

— La legge 1° febbraio 1989, n. 53 (Modifiche alle norme sullo stato giuridico degli appartenenti ai ruoli ispettori e appuntati e finanzieri del Corpo della Guardia di finanza nonché disposizioni relative alla Polizia di Stato, alla Polizia penitenziaria e al Corpo forestale dello Stato), è pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* 21 febbraio 1989, n. 43, S.O.

— Il testo dell'articolo 26 della citata legge n. 53 del 1989, è il seguente:

«Art. 26. — 1. Per l'accesso ai ruoli del personale della polizia di Stato e delle altre forze di polizia indicate dall'articolo 16 della legge 1° aprile 1981, n. 121 , è richiesto il possesso delle qualità morali e di condotta stabilite per l'ammissione ai concorsi della magistratura ordinaria.».

— Per il testo dell'articolo 41 del decreto legislativo n. 217 del 2005, si vedano le note alle premesse.

Note all'art. 3:

— Il testo dell'articolo 7, comma 2-*bis*, del citato decreto del Presidente della Repubblica n. 487, è il seguente del 1994:

«Art. 7 *(Concorso per esame).* — (*Omissis*).

2-*bis*. Le prove di esame possono essere precedute da forme di preselezione predisposte anche da aziende specializzate in selezione di personale. I contenuti di ciascuna prova sono disciplinati dalle singole amministrazioni le quali possono prevedere che le prove stesse siano predisposte anche sulla base di programmi elaborati da esperti in selezione.».

Note all'art. 5:

— Si riporta il testo dell'articolo 9, commi 2 e 4, del citato decreto del Presidente della Repubblica n. 487 del 1994:

«Art. 9 *(Commissioni esaminatrici).* — (*Omissis*).

2. Le commissioni esaminatrici di concorso sono composte da tecnici esperti nelle materie oggetto del concorso, scelti tra funzionari delle amministrazioni, docenti ed estranei alle medesime e non possono farne parte, ai sensi dell'art. 6 del decreto legislativo 23 dicembre 1993, n. 546, i componenti dell'organo di direzione politica dell'amministrazione interessata, coloro che ricoprano cariche politiche o che siano rappresentanti sindacali o designati dalle confederazioni ed organizzazioni sindacali o dalle associazioni professionali. Almeno un terzo dei posti di componente delle commissioni di concorso, salva motivata impossibilità, è riservato alle donne, in conformità all'art. 29 del sopra citato decreto legislativo. Nel rispetto di tali princìpi, esse, in particolare, sono così composte:

a) per i concorsi ai profili professionali di categoria o qualifica settima e superiori: da un consigliere di Stato, o da un magistrato o avvocato dello Stato di corrispondente qualifica, o da un dirigente generale od equiparato, con funzioni di presidente, e da due esperti nelle materie oggetto del concorso; le funzioni di segretario sono svolte da un funzionario appartenente alla ottava qualifica funzionale o, in carenza, da un impiegato di settima qualifica. Per gli enti locali territoriali la presidenza delle commissioni di concorsi può essere assunta anche da un dirigente della stessa amministrazione o di altro ente territoriale;

b) per i concorsi per la quinta e la sesta qualifica o categoria: da un dirigente o equiparato, con funzioni di presidente, e da due esperti nelle materie oggetto del concorso; le funzioni di segretario sono svolte da un impiegato appartenente alla settima qualifica o categoria;

c) per le prove selettive previste dal capo terzo del presente regolamento, relative a quei profili per il cui accesso si fa ricorso all'art. 16 della legge 28 febbraio 1987, n. 56 , e successive modifiche ed integrazioni: da un dirigente con funzioni di presidente e da due esperti nelle materie oggetto della selezione; le funzioni di segretario sono svolte da un impiegato appartenente alla sesta qualifica o categoria.».

«4. Il presidente ed i membri delle commissioni esaminatrici possono essere scelti anche tra il personale in quiescenza che abbia posseduto, durante il servizio attivo, la qualifica richiesta per i concorsi sopra indicati. L'utilizzazione del personale in quiescenza non è consentita se il rapporto di servizio sia stato risolto per motivi disciplinari, per ragioni di salute o per decadenza dall'impiego comunque determinata e, in ogni caso, qualora la decorrenza del collocamento a riposo risalga ad oltre un triennio dalla data di pubblicazione del bando di concorso.».

Note all'art. 6:

— Per il testo dell'articolo 41 del decreto legislativo n. 217 del 2005, si vedano le note alle premesse.

Note all'art. 7:

— Per il riferimento al decreto del Presidente della Repubblica n. 487 del 1994, si vedano le note alle premesse.

Note all'art. 8:

— Per il riferimento al decreto del Ministro dell'interno n. 78 del 2008, si vedano le note alle premesse.

— Il testo dell'articolo 51, comma 3, del decreto legislativo n. 217 del 2005, è il seguente:

«Art. 51 *(Funzioni dei direttivi e dei dirigenti medici).* — (*Omissis*).

3. Ai fini dell'espletamento delle attività previste dal comma 1, il Dipartimento dei vigili del fuoco, del soccorso pubblico e della difesa civile può stipulare particolari convenzioni con strutture sanitarie senza oneri aggiuntivi per il bilancio dello Stato. In tale caso al personale medico del Corpo nazionale dei vigili del fuoco competono il coordinamento e i servizi ispettivi dell'attività affidata in convenzione.».

Note all'art. 9:

— Per il riferimento al decreto legislativo n. 217 del 2005, si vedano le note alle premesse.

— Per il riferimento al decreto del Presidente della Repubblica n. 487 del 1994, si vedano le note alle premesse.

12G0100

DECRETO 16 aprile 2012, n. **81**.

Regolamento recante «Modalità di accesso attraverso concorso pubblico alla qualifica iniziale del ruolo dei direttivi ginnico-sportivi del Corpo nazionale dei vigili del fuoco, ai sensi dell'articolo 62 del decreto legislativo 13 ottobre 2005, n. 217».

IL MINISTRO DELL'INTERNO

Visto il decreto legislativo 13 ottobre 2005, n. 217, recante «Ordinamento del personale del Corpo nazionale dei vigili del fuoco a norma dell'articolo 2 della legge 30 settembre 2004, n. 252», e in particolare l'articolo 62, relativo all'accesso al ruolo dei direttivi ginnico-sportivi;

Visto l'articolo 17, comma 3, della legge 23 agosto 1988, n. 400, recante «Disciplina dell'attività di Governo e ordinamento della Presidenza del Consiglio dei Ministri»;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 9 maggio 1994, n. 487, «Regolamento recante norme sull'accesso agli impieghi nelle pubbliche amministrazioni e le modalità di svolgimento dei concorsi, dei concorsi unici e delle altre forme di assunzione nei pubblici impieghi», e successive modificazioni;

Visto il decreto del Ministro dell'interno 11 marzo 2008, n. 78, recante «Regolamento concernente i requisiti di idoneità fisica, psichica e attitudinale per l'ammissione ai concorsi pubblici per l'accesso ai ruoli del personale del Corpo nazionale dei vigili del fuoco. Articoli 5, 22, 41, 53, 62, 88, 98, 109, 119 e 126 del decreto legislativo 13 ottobre 2005, n. 217»;

Effettuata l'informazione alle organizzazioni sindacali ai sensi del decreto del Presidente della Repubblica 7 maggio 2008, recante «Recepimento dell'accordo sindacale integrativo per il personale direttivo e dirigente del Corpo nazionale dei vigili del fuoco»;

Udito il parere del Consiglio di Stato espresso dalla sezione consultiva per gli atti normativi nell'adunanza di sezione del 26 gennaio 2012;

Data comunicazione alla Presidenza del Consiglio dei Ministri a norma del citato articolo 17 della legge 23 agosto 1988, n. 400;

Vista la nota della Presidenza del Consiglio dei Ministri - Dipartimento per gli Affari Giuridici e Legislativi n. 2898 del 27 marzo 2012;

ADOTTA
il seguente regolamento:

Art. 1.

Campo di applicazione

1. Il presente regolamento disciplina le modalità di svolgimento del concorso pubblico, per titoli ed esami, per l'accesso alla qualifica di vice direttore ginnico-sportivo del ruolo dei direttivi ginnico-sportivi del Corpo nazionale dei vigili del fuoco, ai sensi dell'articolo 62 del decreto legislativo 13 ottobre 2005, n. 217.

2. Il bando di concorso è emanato con decreto del Capo del Dipartimento dei Vigili del Fuoco, del Soccorso Pubblico e della Difesa Civile e pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana. Il decreto indica le modalità di svolgimento del concorso, i requisiti di ammissione, il diario dell'eventuale prova preselettiva e delle prove di esame, le modalità di presentazione dei titoli valutabili ai fini della formazione della graduatoria nonché eventuali particolari modalità di presentazione delle domande al concorso medesimo.

3. Nel bando di concorso è altresì indicata la percentuale dei posti riservati, ai sensi dell'articolo 62, comma 4, del decreto legislativo 13 ottobre 2005, n. 217. La riserva di posti di cui all'articolo 62, comma 4, del decreto legislativo 13 ottobre 2005, n. 217, non si aggiunge a quella di cui all'articolo 5 del decreto del Presidente della Repubblica 9 maggio 1994, n. 487.

Art. 2.

Requisiti di ammissione

1. Per l'ammissione al concorso pubblico di accesso alla qualifica iniziale del ruolo dei direttivi ginnico-sportivi del Corpo nazionale dei vigili del fuoco, i candidati debbono risultare in possesso, alla data di scadenza del termine stabilito per la presentazione delle domande, dei seguenti requisiti:

a) requisiti generali per la partecipazione ai pubblici concorsi per l'accesso ai pubblici impieghi previsti dal decreto del Presidente della Repubblica 9 maggio 1994, n. 487;

b) età non superiore a quella stabilita dal regolamento adottato ai sensi dell'articolo 3, comma 6, della legge 15 maggio 1997, n. 127, e successive modificazioni;

c) idoneità fisica, psichica e attitudinale al servizio, secondo i requisiti stabiliti con il regolamento del Ministro dell'interno 11 marzo 2008, n. 78;

d) qualità morali e di condotta di cui all'articolo 26 della legge 1° febbraio 1989, n. 53;

e) gli altri requisiti previsti dall'articolo 62 del decreto legislativo 13 ottobre 2005, n. 217.

Art. 3.

Prova preselettiva

1. Qualora il numero delle domande presentate superi di venti volte il numero dei posti messi a concorso, l'ammissione dei candidati alle prove d'esame può essere subordinata al superamento di una prova preselettiva.

2. La prova preselettiva consiste nella risoluzione di quesiti a risposta multipla vertenti sulle materie oggetto delle prove di esame.

3. Per la formulazione dei quesiti e l'organizzazione della preselezione si applica la disposizione dell'articolo 7, comma 2-*bis*, del decreto del Presidente della Repubblica 9 maggio 1994, n. 487, introdotto dall'articolo 7 del decreto del Presidente della Repubblica 30 ottobre 1996, n. 693.

4. La correzione degli elaborati è effettuata anche mediante procedimenti automatizzati.

5. La prova si intende superata se il candidato riporta una votazione non inferiore a 6/10 (sei/decimi). Il numero di candidati da ammettere alle prove di esame, secondo l'ordine della graduatoria della prova preselettiva, è stabilito nel bando di concorso, sino ad un numero non superiore a cinque volte quello dei posti messi a concorso. Sono ammessi alle prove di esame anche i concorrenti che abbiano riportato un punteggio pari all'ultimo degli ammessi.

6. La commissione redige la graduatoria della prova preselettiva secondo l'ordine della votazione riportata dai candidati. La graduatoria è approvata con decreto del Capo del Dipartimento dei Vigili del Fuoco, del Soccorso Pubblico e della Difesa Civile. Mediante avviso nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana è data notizia, con valore di notifica a tutti gli effetti, della pubblicazione sul sito internet www.vigilfuoco.it dell'elenco dei candidati ammessi a sostenere le prove di esame.

7. Il punteggio della prova preselettiva non concorre alla formazione del voto finale di merito.

Art. 4.

Prove di esame

1. Le prove di esame sono costituite da due prove scritte e da una prova orale.

2. La prima prova scritta consiste nello svolgimento di un elaborato su una delle seguenti materie:

a) anatomia (apparato locomotore, sistema nervoso centrale e periferico, sistema cardiovascolare, sistema respiratorio);

b) biologia (aspetti relativi prevalentemente alla bioenergetica muscolare);

c) fisiologia dell'esercizio fisico;

d) teoria e metodologia dell'allenamento;

e) valutazione antropometrica in funzione della pratica motoria;

f) tecnica dell'educazione fisica;

g) progressioni didattiche di esercitazioni finalizzate all'incremento delle capacità motorie;

h) impiego strategico di attività tecnico-sportive per finalità motorie educative;

i) aspetti di igiene della pratica motoria;

l) aspetti psicologici e relazionali nell'insegnamento dell'educazione fisica (comunicazione, relazione docente-discente, ruolo leader del gruppo, comunicazione tra componenti del gruppo con riferimento alle situazioni di consistente stress psico-motorio);

m) alimentazione e dietetica per la pratica motoria;

n) tecnica e didattica delle attività natatorie;

o) tecniche di primo soccorso e traumatologia.

3. La seconda prova scritta, di natura teorico-pratica, consiste nello svolgimento di un elaborato finalizzato a verificare la conoscenza di argomenti relativi alla tecnica di progettazione didattica.

4. Sono ammessi alla successiva prova orale i candidati che abbiano riportato in ciascuna delle prove scritte una votazione non inferiore a 21/30 (ventuno/trentesimi).

5. La prova orale verte, oltre che sulle materie oggetto delle prove scritte, sulle seguenti materie:

a) conoscenza di specifiche problematiche correlate alla sicurezza in particolari attività di carattere operativo:

effetti dello stress psico-fisico in situazioni di rilevante impegno motorio;

metodologia per la valutazione funzionale;

sequenze addestrative in ambienti comportanti notevole difficoltà di adattamento al lavoro (ad esempio precarie condizioni di equilibrio), per l'incremento di specifiche abilità motorie, anche in ambiente acquatico;

b) conoscenza di argomenti di rilevanza tecnico-sportiva:

legislazione sportiva correlata all'organizzazione del C.O.N.I., delle Federazioni Sportive Nazionali, degli Organismi internazionali; principi generali di organizzazione delle associazioni sportive (aspetti costitutivi, statuti e normativa tributaria correlata);

gestione degli impianti sportivi (normative correlate alla sicurezza nella pratica motoria e all'impiantistica sportiva);

c) elementi di diritto costituzionale, amministrativo e comunitario;

d) lingua straniera, a scelta del candidato, tra quelle indicate nel bando di concorso;

e) conoscenza dell'uso delle apparecchiature e delle applicazioni informatiche più diffuse;

f) ordinamento del Ministero dell'interno, con particolare riferimento al Dipartimento dei Vigili del Fuoco, del Soccorso Pubblico e della Difesa Civile.

6. La prova orale si intende superata se il candidato ottiene una votazione non inferiore a 21/30 (ventuno/trentesimi).

Art. 5.

Commissione esaminatrice

1. La commissione esaminatrice, che sovrintende anche alle operazioni relative all'eventuale prova preselettiva di cui all'articolo 3, è nominata con decreto del Capo del Dipartimento dei Vigili del Fuoco, del Soccorso Pubblico e della Difesa Civile. Essa è presieduta da un dirigente generale del Corpo nazionale dei vigili del fuoco ed è composta inoltre da un numero di componenti esperti nelle materie oggetto delle prove di esame, non inferiore a quattro. La commissione esaminatrice è integrata da uno o più esperti nelle lingue straniere comprese nel programma di esame e da un esperto di informatica. Almeno un terzo dei posti di componente delle commissioni di concorso, salvo motivata impossibilità, è riservato alle donne, ai sensi dell'articolo 9, comma 2, del decreto del Presidente della Repubblica 9 maggio 1994, n. 487. Ove non sia disponibile personale in servizio nel Dipartimento dei Vigili del Fuoco, del Soccorso Pubblico e della Difesa Civile, si applicano le disposizioni di cui all'articolo 9, comma 4, del decreto del Presidente della Repubblica 9 maggio 1994, n. 487.

2. Le funzioni di segretario della commissione sono svolte da un appartenente al ruolo dei funzionari amministrativo-contabili direttori o al ruolo dei collaboratori e dei sostituiti direttori amministrativo-contabili del Corpo nazionale dei vigili del fuoco ovvero da un appartenente ai ruoli dell'amministrazione civile dell'interno di equivalente qualifica in servizio presso il Dipartimento dei Vigili del Fuoco, del Soccorso Pubblico e della Difesa Civile.

3. In relazione al numero dei candidati, la commissione, unico restando il presidente, può essere suddivisa in sottocommissioni, con l'integrazione di un numero di componenti pari a quello della commissione originaria. Il presidente ha il compito di coordinamento delle sottocommissioni e non è tenuto a parteciparvi.

4. Per le ipotesi di assenza o impedimento del presidente, di uno o più componenti e del segretario della commissione, i relativi supplenti sono nominati con il decreto di nomina della commissione medesima o con successivo provvedimento.

Art. 6.

Titoli

1. I titoli ammessi alla valutazione, con a fianco il punteggio attribuito, sono:

A) *Titoli di studio*

A1) Titoli di studio attinenti alle funzioni del personale appartenente al ruolo dei direttivi ginnico sportivi, con esclusione di quelli richiesti per l'ammissione al concorso:

1. Dottorato di ricerca punti 3,5

2. Diploma di specializzazione o abilitazione all'insegnamento punti 1,5

3. Master universitario di II livello punti 0,5

A2) Titoli di studio non attinenti alle funzioni del personale appartenente al ruolo dei direttivi ginnico sportivi:

1. Laurea magistrale o equiparata punti 0,5

I punteggi sono cumulabili tra loro fino ad un massimo di punti 5,0.

B) *Qualificazioni*

B) Qualifica di tecnico di federazioni sportive nazionali, relativa a specialità sportive di interesse del Corpo nazionale dei vigili del fuoco, individuate dal bando di concorso punti 0,50

Il punteggio massimo di 0,50 viene graduato in proporzione ai livelli specifici individuati da ciascuna Federazione, secondo i seguenti criteri:

1. Livello base punti 0,10

2. Livello intermedio punti 0,15

3. Livello avanzato punti 0,25

I punteggi attribuiti alle diverse qualifiche di tecnico di federazioni sportive nazionali sono cumulabili fino a un massimo di punti 1,0.

2. Non sono valutati i titoli la cui documentazione non sia conforme a quanto prescritto dal bando di concorso ovvero che siano pervenuti all'amministrazione dopo la scadenza del termine stabilito nel bando stesso, salvo i casi di regolarizzazione formale da effettuarsi entro il termine assegnato dall'amministrazione stessa.

Art. 7.

Approvazione della graduatoria finale e dichiarazione dei vincitori del concorso

1. La commissione forma la graduatoria di merito sulla base delle risultanze delle prove di esame, sommando la media dei voti conseguiti nelle prove scritte al voto conseguito nella prova orale, e della valutazione dei titoli di cui all'articolo 6. L'amministrazione redige la graduatoria finale del concorso tenendo conto, in caso di parità nella graduatoria di merito, dei titoli di preferenza di cui al decreto del Presidente della Repubblica 9 maggio 1994, n. 487. Con decreto del Capo del Dipartimento dei Vigili del Fuoco, del Soccorso Pubblico e della Difesa Civile, è approvata la graduatoria finale del concorso e sono dichiarati vincitori i candidati utilmente collocati in graduatoria, ivi compresi quelli appartenenti alle categorie riservatarie. Detto decreto è pubblicato sul Bollettino Ufficiale del personale del Ministero dell'interno, con avviso della pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana, nonché sul sito internet www.vigilfuoco.it.

2. Non sono valutati i titoli di preferenza e di precedenza la cui documentazione non sia conforme a quanto prescritto dal bando di concorso ovvero che siano pervenuti all'amministrazione dopo la scadenza del termine stabilito nel bando stesso, salvo i casi di regolarizzazione formale da effettuarsi entro il termine assegnato dall'amministrazione stessa.

Art. 8.

Accertamento dei requisiti psico-fisici e attitudinali

1. Secondo l'ordine della graduatoria finale di cui all'articolo 7, i candidati sono sottoposti, ai sensi del D.M. 11 marzo 2008, n. 78, agli accertamenti per l'idoneità psico-fisica e attitudinale, sino alla copertura dei posti messi a concorso. Qualora durante il periodo di validità della graduatoria si rendano disponibili ulteriori posti nella qualifica a concorso, l'assunzione dei candidati idonei è subordinata all'accertamento dei requisiti di idoneità psico-fisica e attitudinale, secondo le modalità del presente articolo.

2. I candidati sono sottoposti, ai fini dell'accertamento dei requisiti psico-fisici e attitudinali, a un esame clinico generale, a prove strumentali e di laboratorio, anche di tipo tossicologico, e a un colloquio integrato con eventuali esami o test neuro-psico-diagnostici. E' facoltà dell'amministrazione richiedere che i candidati esibiscano, al momento della visita di accertamento, l'esito di visite mediche preventive corredate degli accertamenti strumentali e di laboratorio necessari.

3. Gli accertamenti psico-fisici e attitudinali sono effettuati da una commissione nominata con decreto del Capo del Dipartimento dei Vigili del Fuoco, del Soccorso Pubblico e della Difesa Civile e composta da un appartenente al ruolo dei dirigenti medici del Corpo nazionale dei vigili del fuoco, che la presiede, nonché da quattro medici. La commissione può essere integrata da un numero massimo di altri due componenti per accertamenti sanitari di natura specialistica. È in facoltà dell'amministrazione stipulare convenzioni ai sensi dell'articolo 51, comma 3, del decreto legislativo 13 ottobre 2005, n. 217.

4. Le funzioni di segretario della commissione sono svolte da un appartenente al ruolo dei collaboratori e dei sostituti direttori del Corpo nazionale dei vigili del fuoco ovvero da un appartenente ai ruoli dell'amministrazione civile dell'interno con qualifica equiparata in servizio presso il Dipartimento dei Vigili del Fuoco, del Soccorso Pubblico e della Difesa Civile.

5. In relazione al numero dei candidati, la commissione, unico restando il presidente, può essere suddivisa in sottocommissioni, con l'integrazione di un numero di componenti pari a quello della commissione originaria. Il presidente ha il compito di coordinamento delle sottocommissioni e non è tenuto a parteciparvi.

6. Per le ipotesi di assenza o impedimento del presidente, di uno o più componenti e del segretario della commissione, i relativi supplenti sono nominati con il decreto di nomina della commissione medesima o con successivo provvedimento.

7. Il giudizio di non idoneità comporta l'esclusione dalla graduatoria.

Art. 9.

Norme di rinvio

1. Per quanto non previsto dal presente decreto, si applicano le disposizioni del decreto legislativo 13 ottobre 2005, n. 217, e, in quanto compatibili, quelle del decreto del Presidente della Repubblica 9 maggio 1994, n. 487, e successive modificazioni.

Il presente regolamento, munito del sigillo dello Stato e sottoposto al visto e alla registrazione della Corte dei conti, sarà inserito nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica italiana. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Roma, 16 aprile 2012

Il Ministro: CANCELLIERI

Visto, *il Guardasigilli:* SEVERINO

Registrato alla Corte dei conti il 12 giugno 2012
Interno, registro n. 5, foglio n. 25

NOTE

AVVERTENZA:

Il testo delle note qui pubblicato è stato redatto dall'Amministrazione competente per materia, ai sensi dell'articolo 10, comma 3, del testo unico delle disposizioni sulla promulgazione delle leggi, sull'emanazione dei decreti del Presidente della Repubblica e sulle pubblicazioni ufficiali della Repubblica italiana, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 1985, n. 1092, al solo fine di facilitare la lettura delle disposizioni di legge modificate o alle quali è operato il rinvio. Restano invariati il valore e l'efficacia degli atti legislativi qui trascritti.

Note alle premesse:

— Il decreto legislativo 13 ottobre 2005, n. 217 (Ordinamento del personale del Corpo nazionale dei vigili del fuoco a norma dell'articolo 2 della legge 30 settembre 2004, n. 252), è pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* 25 ottobre 2005, n. 249, S.O.

Il testo dell'art. 62 del citato decreto legislativo n. 217 del 2005, è il seguente:

«Art. 62 *(Accesso al ruolo dei direttivi ginnico-sportivi).* — 1. L'accesso alla qualifica iniziale del ruolo dei direttivi ginnico-sportivi avviene mediante concorso pubblico per titoli ed esami, con facoltà di far precedere le prove di esame da forme di preselezione, il cui superamento costituisce requisito essenziale per la successiva partecipazione al concorso medesimo. Al concorso possono partecipare i cittadini italiani in possesso dei seguenti requisiti:

a) godimento dei diritti politici;

b) età stabilita dal regolamento adottato ai sensi dell'articolo 3, comma 6, della legge 15 maggio 1997, n. 127;

c) idoneità fisica, psichica e attitudinale al servizio, secondo i requisiti stabiliti con regolamento del Ministro dell'interno, da adottare ai sensi dell'articolo 17, comma 3, della legge 23 agosto 1988, n. 400;

d) laurea magistrale in scienze motorie o sportive, fatta salva l'eventuale diversa denominazione in sede di applicazione del regolamento concernente l'autonomia didattica degli atenei adottato con D.M. 22 ottobre 2004, n. 270 del Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca, in attuazione dell'articolo 17, comma 95, della legge 15 maggio 1997, n. 127;

e) qualità morali e di condotta previste dalle disposizioni dell'articolo 26 della legge 1° febbraio 1989, n. 53;

f) gli altri requisiti generali per la partecipazione ai pubblici concorsi per l'accesso ai pubblici impieghi.

2. Sono fatti salvi, ai fini dell'ammissione al concorso di cui al comma 1, i diplomi di laurea specialistica ad indirizzo motorio o sportivo rilasciati in sede di attuazione del D.M. 3 novembre 1999, n. 509 del Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca, nonché i diplomi di laurea in scienze motorie, e i titoli di studio ad essi equiparati, rilasciati secondo l'ordinamento didattico vigente prima del suo adeguamento ai sensi dell'articolo 17, comma 95, della legge 15 maggio 1997, n. 127, e delle relative disposizioni attuative.

3. Con regolamento del Ministro dell'interno, da adottare ai sensi dell'articolo 17, comma 3, della legge 23 agosto 1988, n. 400, sono previste le forme dell'eventuale preselezione per la partecipazione al concorso di cui al comma 1, le modalità di svolgimento del concorso medesimo, le prove di esame, scritte e orali, le prime in numero non inferiore a due, la composizione della commissione esaminatrice, i criteri di formazione della graduatoria finale, le categorie dei titoli da ammettere a valutazione e il punteggio da attribuire a ciascuna di esse.

4. Nel concorso il venti per cento dei posti è riservato al personale dei ruoli del Corpo nazionale dei vigili del fuoco in possesso dei titoli di cui al comma 1, lettera *d)*, e degli altri requisiti anche attitudinali prescritti, con un'anzianità di servizio effettivo di almeno sette anni alla data del bando di indizione del concorso. È ammesso a fruire della riserva il personale che, nel triennio precedente, non abbia riportato una sanzione disciplinare più grave della sanzione pecuniaria. I posti riservati, non coperti per mancanza di vincitori, sono conferiti, secondo l'ordine della graduatoria, ai partecipanti al concorso risultati idonei.

5. Al concorso non sono ammessi coloro che sono stati destituiti da pubblici uffici o espulsi dalle Forze armate, dai corpi militarmente organizzati o che hanno riportato condanna a pena detentiva per reati non colposi o che sono stati sottoposti a misura di prevenzione.

6. I vincitori del concorso sono nominati vice direttori ginnico-sportivi in prova.».

— La legge 23 agosto 1988, n. 400 (Disciplina dell'attività di Governo e ordinamento della Presidenza del Consiglio dei Ministri), è pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* 12 settembre 1988, n. 214, S.O.

— Il testo dell'articolo 17, comma 3, della citata legge n. 400 del 1988, è il seguente:

«Art. 17 *(Regolamenti)*. — (*Omissis*).

3. Con decreto ministeriale possono essere adottati regolamenti nelle materie di competenza del ministro o di autorità sottordinate al ministro, quando la legge espressamente conferisca tale potere. Tali regolamenti, per materie di competenza di più ministri, possono essere adottati con decreti interministeriali, ferma restando la necessità di apposita autorizzazione da parte della legge. I regolamenti ministeriali ed interministeriali non possono dettare norme contrarie a quelle dei regolamenti emanati dal Governo. Essi debbono essere comunicati al Presidente del Consiglio dei ministri prima della loro emanazione.».

— Il decreto del Presidente della Repubblica 9 maggio 1994, n. 487 (Regolamento recante norme sull'accesso agli impieghi nelle pubbliche amministrazioni e le modalità di svolgimento dei concorsi, dei concorsi unici e delle altre forme di assunzione nei pubblici impieghi), è pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* 9 agosto 1994, n. 185, S.O.

— Il decreto del Ministro dell'interno 11 marzo 2008, n. 78, recante «Regolamento concernente i requisiti di idoneità fisica, psichica e attitudinale per l'ammissione ai concorsi pubblici per l'accesso ai ruoli del personale del Corpo nazionale dei vigili del fuoco. Articoli 5, 22, 41, 53, 62, 88, 98, 109, 119 e 126 del decreto legislativo 13 ottobre 2005, n. 217.», è pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* 19 aprile 2008, n. 93.

— Il decreto del Presidente della Repubblica 7 maggio 2008 (Recepimento dell'accordo sindacale integrativo per il personale direttivo e dirigente del Corpo nazionale dei vigili del fuoco), è pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* 19 luglio 2008, n. 168, S.O.

Note all'art. 1:

— Per il testo dell'articolo 62 del decreto legislativo 13 ottobre 2005, n. 217, si vedano le note alle premesse.

— Il testo dell'articolo 5 del decreto del Presidente della Repubblica 9 maggio 1994, n. 487, è il seguente:

«Art. 5 *(Categorie riservatarie e preferenze)*. — 1. Nei pubblici concorsi, le riserve di posti, di cui al successivo comma 3 del presente articolo, già previste da leggi speciali in favore di particolari categorie di cittadini, non possono complessivamente superare la metà dei posti messi a concorso.

2. Se, in relazione a tale limite, sia necessaria una riduzione dei posti da riservare secondo legge, essa si attua in misura proporzionale per ciascuna categoria di aventi diritto a riserva.

3. Qualora tra i concorrenti dichiarati idonei nella graduatoria di merito ve ne siano alcuni che appartengono a più categorie che danno titolo a differenti riserve di posti, si tiene conto prima del titolo che dà diritto ad una maggiore riserva nel seguente ordine:

1) riserva di posti a favore di coloro che appartengono alle categorie di cui alla legge 2 aprile 1968, n. 482 , e successive modifiche ed integrazioni, o equiparate, calcolata sulle dotazioni organiche dei singoli profili professionali o categorie nella percentuale del 15%, senza computare gli appartenenti alle categorie stesse vincitori del concorso;

2) riserva di posti ai sensi dell'articolo 3, comma 65, della legge 24 dicembre 1993, n. 537, a favore dei militari in ferma di leva prolungata e di volontari specializzati delle tre Forze armate congedati senza demerito al termine della ferma o rafferma contrattuale nel limite del 20 per cento delle vacanze annuali dei posti messi a concorso;

3) riserva del 2 per cento dei posti destinati a ciascun concorso, ai sensi dell'articolo 40, secondo comma, della legge 20 settembre 1980, n. 574, per gli ufficiali di complemento dell'Esercito, della Marina e dell'Aeronautica che hanno terminato senza demerito la ferma biennale.

4. Le categorie di cittadini che nei pubblici concorsi hanno preferenza a parità di merito e a parità di titoli sono appresso elencate. A parità di merito i titoli di preferenza sono:

1) gli insigniti di medaglia al valor militare;

2) i mutilati ed invalidi di guerra ex combattenti;

3) i mutilati ed invalidi per fatto di guerra;

4) i mutilati ed invalidi per servizio nel settore pubblico e privato;

5) gli orfani di guerra;

6) gli orfani dei caduti per fatto di guerra;

7) gli orfani dei caduti per servizio nel settore pubblico e privato;

8) i feriti in combattimento;

9) gli insigniti di croce di guerra o di altra attestazione speciale di merito di guerra, nonché i capi di famiglia numerosa;

10) i figli dei mutilati e degli invalidi di guerra ex combattenti;

11) i figli dei mutilati e degli invalidi per fatto di guerra;

12) i figli dei mutilati e degli invalidi per servizio nel settore pubblico e privato;

13) i genitori vedovi non risposati, i coniugi non risposati e le sorelle ed i fratelli vedovi o non sposati dei caduti di guerra;

14) i genitori vedovi non risposati, i coniugi non risposati e le sorelle ed i fratelli vedovi o non sposati dei caduti per fatto di guerra;

15) i genitori vedovi non risposati, i coniugi non risposati e le sorelle ed i fratelli vedovi o non sposati dei caduti per servizio nel settore pubblico o privato;

16) coloro che abbiano prestato servizio militare come combattenti;

17) coloro che abbiano prestato lodevole servizio a qualunque titolo, per non meno di un anno nell'amministrazione che ha indetto il concorso;

18) i coniugati e i non coniugati con riguardo al numero dei figli a carico;

19) gli invalidi ed i mutilati civili;

20) militari volontari delle Forze armate congedati senza demerito al termine della ferma o rafferma.

5. A parità di merito e di titoli la preferenza è determinata:

a) dal numero dei figli a carico, indipendentemente dal fatto che il candidato sia coniugato o meno;

b) dall'aver prestato lodevole servizio nelle amministrazioni pubbliche;

c) dalla maggiore età.».

Note all'art. 2:

— Per il riferimento al decreto del Presidente della Repubblica 9 maggio 1994, n. 487, si vedano le note alle premesse.

— La legge 15 maggio 1997, n. 127 (Misure urgenti per lo snellimento dell'attività amministrativa e dei procedimenti di decisione e di controllo), è pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* 17 maggio 1997, n. 113, S.O.

— Il testo dell'articolo 3, comma 6, della citata legge n. 127 del 1997, è il seguente:

«Art. 3 *(Disposizioni in materia di dichiarazioni sostitutive e di semplificazione delle domande di ammissione agli impieghi)*. — (*Omissis*).

6. La partecipazione ai concorsi indetti da pubbliche amministrazioni non è soggetta a limiti di età, salvo deroghe dettate da regolamenti delle singole amministrazioni connesse alla natura del servizio o ad oggettive necessità dell'amministrazione.».

— Per il riferimento al decreto del Ministro dell'interno 11 marzo 2008, n. 78, si vedano le note alle premesse.

— La legge 1° febbraio 1989, n. 53 (Modifiche alle norme sullo stato giuridico degli appartenenti ai ruoli ispettori e appuntati e finanzieri del Corpo della Guardia di finanza nonché disposizioni relative alla Polizia di Stato, alla Polizia penitenziaria e al Corpo forestale dello Stato), è pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* 21 febbraio 1989, n. 43, S.O.

— Il testo dell'articolo 26 della citata legge 1° febbraio 1989, n. 53, è il seguente:

«Art. 26. — 1. Per l'accesso ai ruoli del personale della polizia di Stato e delle altre forze di polizia indicate dall'articolo 16 della legge 1° aprile 1981, n. 121 , è richiesto il possesso delle qualità morali e di condotta stabilite per l'ammissione ai concorsi della magistratura ordinaria.».

— Per il testo dell'articolo 62 del decreto legislativo 13 ottobre 2005, n. 217, si vedano le note alle premesse.

Note all'art. 3:

Il testo dell'articolo 7, comma 2-*bis*, del citato decreto del Presidente della Repubblica n. 487 del 1994, è il seguente:

«Art. 7 *(Concorso per esame)*. — (*Omissis*).

2-*bis*. Le prove di esame possono essere precedute da forme di preselezione predisposte anche da aziende specializzate in selezione di personale. I contenuti di ciascuna prova sono disciplinati dalle singole amministrazioni le quali possono prevedere che le prove stesse siano predisposte anche sulla base di programmi elaborati da esperti in selezione.».

Note all'art. 5:

— Il testo dell'articolo 9, comma 2, del citato decreto del Presidente della Repubblica n. 487 del 1994, è il seguente:

«Art. 9 *(Commissioni esaminatrici)*. — (*Omissis*).

2. Le commissioni esaminatrici di concorso sono composte da tecnici esperti nelle materie oggetto del concorso, scelti tra funzionari delle amministrazioni, docenti ed estranei alle medesime e non possono farne parte, ai sensi dell'art. 6 del D.Lgs. 23 dicembre 1993, n. 546, i componenti dell'organo di direzione politica dell'amministrazione interessata, coloro che ricoprano cariche politiche o che siano rappresentanti sindacali o designati dalle confederazioni ed organizzazioni sindacali o dalle associazioni professionali. Almeno un terzo dei posti di componente delle commissioni di concorso, salva motivata impossibilità, è riservato alle donne, in conformità all'art. 29 del sopra citato decreto legislativo. Nel rispetto di tali princìpi, esse, in particolare, sono così composte:

a) per i concorsi ai profili professionali di categoria o qualifica settima e superiori: da un consigliere di Stato, o da un magistrato o avvocato dello Stato di corrispondente qualifica, o da un dirigente generale od equiparato, con funzioni di presidente, e da due esperti nelle materie oggetto del concorso; le funzioni di segretario sono svolte da un funzionario appartenente alla ottava qualifica funzionale o, in carenza, da un impiegato di settima qualifica. Per gli enti locali territoriali la presidenza delle commissioni di concorsi può essere assunta anche da un dirigente della stessa amministrazione o di altro ente territoriale;

b) per i concorsi per la quinta e la sesta qualifica o categoria: da un dirigente o equiparato, con funzioni di presidente, e da due esperti nelle materie oggetto del concorso; le funzioni di segretario sono svolte da un impiegato appartenente alla settima qualifica o categoria;

c) per le prove selettive previste dal capo terzo del presente regolamento, relative a quei profili per il cui accesso si fa ricorso all'art. 16 della legge 28 febbraio 1987, n. 56 , e successive modifiche ed integrazioni: da un dirigente con funzioni di presidente e da due esperti nelle materie oggetto della selezione; le funzioni di segretario sono svolte da un impiegato appartenente alla sesta qualifica o categoria.».

— Il testo dell'articolo 9, comma 4, del citato decreto del Presidente della Repubblica n. 487 del 1994, è il seguente:

«Art. 9 *(Commissioni esaminatrici)*. — (*Omissis*).

4. Il presidente ed i membri delle commissioni esaminatrici possono essere scelti anche tra il personale in quiescenza che abbia posseduto, durante il servizio attivo, la qualifica richiesta per i concorsi sopra indicati. L'utilizzazione del personale in quiescenza non è consentita se il rapporto di servizio sia stato risolto per motivi disciplinari, per ragioni di salute o per decadenza dall'impiego comunque determinata e, in ogni caso, qualora la decorrenza del collocamento a riposo risalga ad oltre un triennio dalla data di pubblicazione del bando di concorso.».

Note all'art. 7:

— Per il riferimento al decreto del Presidente della Repubblica 9 maggio 1994, n. 487, si vedano le note alle premesse.

Note all'art. 8:

— Per il riferimento al decreto del Ministro dell'interno 11 marzo 2008, n. 78, si vedano le note alle premesse.

— Il testo dell'articolo 51, comma 3, del citato decreto legislativo n. 217 del 2005, è il seguente:

«Art. 51 *(Funzioni dei direttivi e dei dirigenti medici)*. — (*Omissis*).

3. Ai fini dell'espletamento delle attività previste dal comma 1, il Dipartimento dei vigili del fuoco, del soccorso pubblico e della difesa civile può stipulare particolari convenzioni con strutture sanitarie senza oneri aggiuntivi per il bilancio dello Stato. In tale caso al personale medico del Corpo nazionale dei vigili del fuoco competono il coordinamento e i servizi ispettivi dell'attività affidata in convenzione.».

Note all'art. 9:

— Per il riferimento al citato decreto legislativo n. 217 del 2005, si vedano le note alle premesse.

— Per il riferimento al citato decreto del Presidente della Repubblica n. 487 del 1994, si vedano le note alle premesse.

12G0101

DECRETO 16 aprile 2012, n. **82**.

Regolamento recante «Modalità di accesso attraverso concorso pubblico alla qualifica iniziale del ruolo dei direttivi medici del Corpo nazionale dei vigili del fuoco, ai sensi dell'articolo 53 del decreto legislativo 13 ottobre 2005, n. 217».

IL MINISTRO DELL'INTERNO

Visto il decreto legislativo 13 ottobre 2005, n. 217, recante «Ordinamento del personale del Corpo nazionale dei vigili del fuoco a norma dell'articolo 2 della legge 30 settembre 2004, n. 252», e in particolare l'articolo 53, relativo all'accesso al ruolo dei direttivi medici;

Visto l'articolo 17, comma 3, della legge 23 agosto 1988, n. 400, recante «Disciplina dell'attività di Governo e ordinamento della Presidenza del Consiglio dei Ministri»;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 9 maggio 1994, n. 487, «Regolamento recante norme sull'accesso agli impieghi nelle pubbliche amministrazioni e le modalità di svolgimento dei concorsi, dei concorsi unici e delle altre forme di assunzione nei pubblici impieghi», e successive modificazioni;

Visto il decreto del Ministro dell'interno 11 marzo 2008, n. 78, recante «Regolamento concernente i requisiti di idoneità fisica, psichica e attitudinale per l'ammissione ai concorsi pubblici per l'accesso ai ruoli del personale del Corpo nazionale dei vigili del fuoco. Articoli 5, 22, 41, 53, 62, 88, 98, 109, 119 e 126 del decreto legislativo 13 ottobre 2005, n. 217.»;

Effettuata l'informazione alle organizzazioni sindacali ai sensi del decreto del Presidente della Repubblica 7 maggio 2008, recante «Recepimento dell'accordo sindacale integrativo per il personale direttivo e dirigente del Corpo nazionale dei vigili del fuoco»;

Udito il parere del Consiglio di Stato espresso dalla sezione consultiva per gli atti normativi nell'adunanza di sezione del 26 gennaio 2012;

Data comunicazione alla Presidenza del Consiglio dei Ministri a norma del citato articolo 17 della legge 23 agosto1988, n. 400;

Vista la nota della Presidenza del Consiglio dei Ministri – Dipartimento per gli Affari Giuridici e Legislativi n. 2898 del 27 marzo 2012;

ADOTTA

il seguente regolamento:

Art. 1.

Campo di applicazione

1. Il presente regolamento disciplina le modalità di svolgimento del concorso pubblico, per titoli ed esami, per l'accesso alla qualifica di vice direttore medico del ruolo dei direttivi medici del Corpo nazionale dei vigili del fuoco, ai sensi dell'articolo 53 del decreto legislativo 13 ottobre 2005, n. 217.

2. Il bando di concorso è emanato con decreto del Capo del Dipartimento dei Vigili del Fuoco, del Soccorso Pubblico e della Difesa Civile e pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana. Il decreto indica le modalità di svolgimento del concorso, i requisiti di ammissione, il diario dell'eventuale prova preselettiva e delle prove di esame, le modalità di presentazione dei titoli valutabili ai fini della formazione della graduatoria nonché eventuali particolari modalità di presentazione delle domande al concorso medesimo.

3. Nel bando di concorso è altresì indicata la percentuale dei posti riservati, ai sensi dell'articolo 53, comma 4, del decreto legislativo 13 ottobre 2005, n. 217. La riserva di posti di cui all'articolo 53, comma 4, del decreto legislativo 13 ottobre 2005, n. 217, non si aggiunge a quella di cui all'articolo 5 del decreto del Presidente della Repubblica 9 maggio 1994, n. 487.

4. In relazione a particolari esigenze dell'amministrazione, il bando di concorso può disporre la ripartizione dei posti tra diverse specializzazioni. In tale ipotesi, i candidati devono possedere il diploma di specializzazione richiesto dal bando di concorso. Sono fatti salvi i titoli equipollenti o affini.

Art. 2.

Requisiti di ammissione

1. Per l'ammissione al concorso pubblico di accesso alla qualifica iniziale del ruolo dei direttivi medici del Corpo nazionale dei vigili del fuoco, i candidati debbono risultare in possesso, alla data di scadenza del termine stabilito per la presentazione delle domande, dei seguenti requisiti:

a) requisiti generali per la partecipazione ai pubblici concorsi per l'accesso ai pubblici impieghi previsti dal decreto del Presidente della Repubblica 9 maggio 1994, n. 487;

b) età non superiore a quella stabilita dal regolamento adottato ai sensi dell'articolo 3, comma 6, della legge 15 maggio 1997, n. 127, e successive modificazioni;

c) idoneità fisica, psichica e attitudinale al servizio, secondo i requisiti stabiliti con il regolamento del Ministro dell'interno 11 marzo 2008, n. 78;

d) qualità morali e di condotta di cui all'articolo 26 della legge 1° febbraio 1989, n. 53;

e) gli altri requisiti previsti dall'articolo 53 del decreto legislativo 13 ottobre 2005, n. 217.

Art. 3.

Prova preselettiva

1. Qualora il numero delle domande presentate superi di venti volte il numero dei posti messi a concorso, l'ammissione dei candidati alle prove d'esame può essere subordinata al superamento di una prova preselettiva.

2. La prova preselettiva consiste nella risoluzione di quesiti a risposta multipla vertenti sulle materie oggetto delle prove di esame.

3. Per la formulazione dei quesiti e l'organizzazione della preselezione, si applica la disposizione dell'articolo 7, comma 2-*bis*, del decreto del Presidente della Repubblica 9 maggio 1994, n. 487, introdotto dall'articolo 7 del decreto del Presidente della Repubblica 30 ottobre 1996, n. 693.

4. La correzione degli elaborati è effettuata anche mediante procedimenti automatizzati.

5. La prova si intende superata se il candidato riporta una votazione non inferiore a 6/10 (sei/decimi). Il numero di candidati da ammettere alle prove di esame, secondo l'ordine della graduatoria della prova preselettiva, è stabilito nel bando di concorso, sino ad un numero non superiore a dieci volte quello dei posti messi a concorso. Sono ammessi alle prove di esame anche i concorrenti che abbiano riportato un punteggio pari all'ultimo degli ammessi.

6. La commissione redige la graduatoria secondo l'ordine della votazione riportata dai candidati. La graduatoria della prova preselettiva è approvata con decreto del Capo del Dipartimento dei Vigili del Fuoco, del Soccorso Pubblico e della Difesa Civile. Mediante avviso nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana è data notizia, con valore di notifica a tutti gli effetti, della pubblicazione sul sito internet www.vigilfuoco.it dell'elenco dei candidati ammessi a sostenere le prove di esame.

7. Il punteggio della prova preselettiva non concorre alla formazione del voto finale di merito.

Art. 4.

Prove di esame

1. Le prove di esame sono costituite da due prove scritte e da una prova orale.

2. Le prove scritte consistono nello svolgimento di un elaborato su un argomento di patologia speciale medica e di un elaborato su un caso pratico, a scelta del candidato, tra tre casi clinici prospettati dalla commissione.

3. Sono ammessi alla successiva prova orale i candidati che abbiano riportato in ciascuna delle prove scritte una votazione non inferiore a 21/30 (ventuno/trentesimi).

4. La prova orale verte, oltre che sulle materie oggetto delle prove scritte, sulle seguenti materie:

a) patologia speciale chirurgica con particolare riferimento alla traumatologia e alla medicina di urgenza;

b) semeiotica medica e chirurgica;

c) igiene, medicina preventiva e salute pubblica;

d) elementi di medicina legale e delle assicurazioni;

e) norme sulla prevenzione degli infortuni sul lavoro e medicina del lavoro;

f) elementi di oculistica, otorinolaringoiatria, ortopedia, neuropsichiatria, psicologia sociale e del lavoro;

g) elementi di medicina delle grandi emergenze e delle catastrofi;

h) elementi di medicina dello sport;

i) soluzione di un caso pratico simulato desunto dagli argomenti oggetto della prova orale;

l) lingua straniera, a scelta del candidato, tra quelle indicate nel bando di concorso;

m) conoscenza dell'uso delle apparecchiature e delle applicazioni informatiche più diffuse;

n) ordinamento del Ministero dell'interno, con particolare riguardo al Dipartimento dei Vigili del Fuoco, del Soccorso Pubblico e della Difesa Civile.

5. Nel bando di concorso sono specificati gli argomenti relativi alle suddette materie, sui quali verte la prova stessa.

6. La prova orale si intende superata se il candidato ottiene una votazione non inferiore a 21/30 (ventuno/trentesimi).

Art. 5.

Commissione esaminatrice

1. La commissione esaminatrice, che sovrintende anche alle operazioni relative alla prova preselettiva di cui all'articolo 3, è nominata con decreto del Capo del Dipartimento dei Vigili del Fuoco, del Soccorso Pubblico e della Difesa Civile. Essa è presieduta da un dirigente generale del Corpo nazionale dei vigili del fuoco ed è composta inoltre da un numero di componenti esperti nelle materie oggetto delle prove di esame, non inferiore a quattro. La commissione esaminatrice è integrata da uno o più esperti nelle lingue straniere comprese nel programma di esame e da un esperto di informatica. Almeno un terzo dei posti di componente delle commissioni di concorso, salvo motivata impossibilità, è riservato alle donne, ai sensi dell'articolo 9, comma 2, del decreto del Presidente della Repubblica 9 maggio 1994, n. 487. Ove non sia disponibile personale in servizio nel Dipartimento dei Vigili del Fuoco, del Soccorso Pubblico e della Difesa Civile, si applicano le disposizioni di cui all'articolo 9, comma 4, del decreto del Presidente della Repubblica 9 maggio 1994, n. 487.

2. Le funzioni di segretario della commissione sono svolte da un appartenente al ruolo dei funzionari amministrativo-contabili direttori o al ruolo dei collaboratori e dei sostituiti direttori amministrativo-contabili del Corpo nazionale dei vigili del fuoco ovvero da un appartenente ai ruoli dell'amministrazione civile dell'interno di equivalente qualifica in servizio presso il Dipartimento dei Vigili del Fuoco, del Soccorso Pubblico e della Difesa Civile.

3. In relazione al numero dei candidati, la commissione, unico restando il presidente, può essere suddivisa in sottocommissioni, con l'integrazione di un numero di componenti pari a quello della commissione originaria. Il presidente ha il compito di coordinamento delle sottocommissioni e non è tenuto a parteciparvi.

4. Per le ipotesi di assenza o impedimento del presidente, di uno o più componenti e del segretario della commissione, i relativi supplenti sono nominati con il decreto di nomina della commissione medesima o con successivo provvedimento.

Art. 6.

Titoli

1. I titoli ammessi alla valutazione, con a fianco il punteggio attribuito, sono:

A1) Titoli di studio attinenti alle funzioni del personale appartenente al ruolo dei direttivi medici, con esclusione di quelli richiesti per l'ammissione al concorso:

1. Diploma di specializzazione - punti 3,00
2. Dottorato di ricerca - punti 1,50
3. Master universitario di II livello - punti 0,75

A2) Titoli di studio non attinenti alle funzioni del personale appartenente al ruolo dei direttivi medici:

1. Laurea magistrale o equiparata - punti 0,50

I punteggi sono cumulabili tra loro fino ad un massimo di punti 5,00.

2. Non sono valutati i titoli la cui documentazione non sia conforme a quanto prescritto dal bando di concorso ovvero che siano pervenuti all'amministrazione dopo la scadenza del termine stabilito nel bando stesso, salvo i casi di regolarizzazione formale da effettuarsi entro il termine assegnato dall'amministrazione stessa.

Art. 7.

Approvazione della graduatoria finale e dichiarazione dei vincitori del concorso

1. La commissione forma la graduatoria di merito sulla base delle risultanze delle prove di esame, sommando la media dei voti conseguiti nelle prove scritte al voto conseguito nella prova orale, e della valutazione dei titoli di cui all'articolo 6. L'amministrazione redige la graduatoria finale del concorso tenendo conto, in caso di parità nella graduatoria di merito, dei titoli di preferenza di cui al decreto del Presidente della Repubblica 9 maggio 1994, n. 487. Con decreto del Capo del Dipartimento dei Vigili del Fuoco, del Soccorso Pubblico e della Difesa Civile, è approvata la graduatoria finale del concorso, ovvero le graduatorie per ciascuna specializzazione, e sono dichiarati vincitori i candidati utilmente collocati in graduatoria, ivi compresi quelli appartenenti alle categorie riservatarie. Detto decreto è pubblicato sul Bollettino Ufficiale del personale del Ministero dell'interno, con avviso della pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana, nonché sul sito internet www.vigilfuoco.it.

2. Non sono valutati i titoli di preferenza e di precedenza la cui documentazione non sia conforme a quanto prescritto dal bando di concorso ovvero che siano pervenuti all'amministrazione dopo la scadenza del termine stabilito nel bando stesso, salvo i casi di regolarizzazione formale da effettuarsi entro il termine assegnato dall'amministrazione stessa.

Art. 8.

Accertamento dei requisiti psico-fisici e attitudinali

1. Secondo l'ordine della graduatoria finale di cui all'articolo 7, i candidati sono sottoposti, ai sensi del D.M. 11 marzo 2008, n. 78, agli accertamenti per l'idoneità psico-fisica e attitudinale, sino alla copertura dei posti messi a concorso. Qualora durante il periodo di validità della graduatoria si rendano disponibili ulteriori posti nella qualifica a concorso, l'assunzione dei candidati idonei è subordinata all'accertamento dei requisiti di idoneità psico-fisica e attitudinale, secondo le modalità del presente articolo.

2. I candidati sono sottoposti, ai fini dell'accertamento dei requisiti psico-fisici e attitudinali, a un esame clinico generale, a prove strumentali e di laboratorio, anche di tipo tossicologico, e a un colloquio integrato con eventuali esami o test neuro-psico-diagnostici. È facoltà dell'amministrazione richiedere che i candidati esibisca-

no, al momento della visita di accertamento, l'esito di visite mediche preventive corredate degli accertamenti strumentali e di laboratorio necessari.

3. Gli accertamenti psico-fisici e attitudinali sono effettuati da una commissione nominata con decreto del Capo del Dipartimento dei Vigili del Fuoco, del Soccorso Pubblico e della Difesa Civile e composta da un appartenente al ruolo dei dirigenti medici del Corpo nazionale dei vigili del fuoco, che la presiede, nonché da quattro medici. La commissione può essere integrata da un numero massimo di altri due componenti per accertamenti sanitari di natura specialistica. È in facoltà dell'amministrazione stipulare convenzioni ai sensi dell'articolo 51, comma 3, del decreto legislativo 13 ottobre 2005, n. 217.

4. Le funzioni di segretario della commissione sono svolte da un appartenente al ruolo dei collaboratori e dei sostituti direttori del Corpo nazionale dei vigili del fuoco ovvero da un appartenente ai ruoli dell'amministrazione civile dell'interno con qualifica equiparata in servizio presso il Dipartimento dei Vigili del Fuoco, del Soccorso Pubblico e della Difesa Civile.

5. In relazione al numero dei candidati, la commissione, unico restando il presidente, può essere suddivisa in sottocommissioni, con l'integrazione di un numero di componenti pari a quello della commissione originaria. Il presidente ha il compito di coordinamento delle sottocommissioni e non è tenuto a parteciparvi.

6. Per le ipotesi di assenza o impedimento del presidente, di uno o più componenti e del segretario della commissione, i relativi supplenti sono nominati con il decreto di nomina della commissione medesima o con successivo provvedimento.

7. Il giudizio di non idoneità comporta l'esclusione dalla graduatoria.

Art. 9.

Norme di rinvio

1. Per quanto non previsto dal presente decreto, si applicano le disposizioni del decreto legislativo 13 ottobre 2005, n. 217, e, in quanto compatibili, quelle del decreto del Presidente della Repubblica 9 maggio 1994, n. 487, e successive modificazioni.

Il presente regolamento, munito del sigillo dello Stato, e sottoposto al visto e alla registrazione della Corte dei Conti, sarà inserito nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica italiana. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Roma, 16 aprile 2012

Il Ministro: CANCELLIERI

Visto, *il Guardasigilli:* SEVERINO

Registrato alla Corte dei conti il 12 giugno 2012
Interno, registro n. 5, foglio n. 24

NOTE

AVVERTENZA:

Il testo delle note qui pubblicato è stato redatto dall'Amministrazione competente per materia, ai sensi dell'articolo 10, comma 3, del testo unico delle disposizioni sulla promulgazione delle leggi, sull'emanazione dei decreti del Presidente della Repubblica e sulle pubblicazioni ufficiali della Repubblica italiana, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 1985, n. 1092, al solo fine di facilitare la lettura delle disposizioni di legge modificate o alle quali è operato il rinvio. Restano invariati il valore e l'efficacia degli atti legislativi qui trascritti.

Note alle premesse:

Il decreto legislativo 13 ottobre 2005, n. 217 (Ordinamento del personale del Corpo nazionale dei vigili del fuoco a norma dell'articolo 2 della legge 30 settembre 2004, n. 252), è pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* 25 ottobre 2005, n. 249, S.O.

Il testo dell'art. 53 del citato decreto legislativo n. 217 del 2005, è il seguente:

"Art. 53. Accesso al ruolo dei direttivi medici.

1. L'accesso alla qualifica iniziale del ruolo dei direttivi medici avviene mediante concorso pubblico per titoli ed esami, con facoltà di far precedere le prove di esame da forme di preselezione, il cui superamento costituisce requisito essenziale per la successiva partecipazione al concorso medesimo. Al concorso possono partecipare i cittadini italiani in possesso dei seguenti requisiti:

a) godimento dei diritti politici;

b) età stabilita dal regolamento adottato ai sensi dell'articolo 3, comma 6, della legge 15 maggio 1997, n. 127;

c) idoneità fisica, psichica e attitudinale al servizio, secondo i requisiti stabiliti con regolamento del Ministro dell'interno, da adottare ai sensi dell'articolo 17, comma 3, della legge 23 agosto 1988, n. 400;

d) laurea magistrale in medicina e chirurgia, fatta salva l'eventuale diversa denominazione in sede di applicazione del regolamento concernente l'autonomia didattica degli atenei adottato con D.M. 22 ottobre 2004, n. 270 del Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca, in attuazione dell'articolo 17, comma 95, della legge 15 maggio 1997, n. 127; abilitazione all'esercizio professionale e iscrizione al relativo albo. In relazione a particolari esigenze dell'amministrazione, può essere richiesto nel bando di concorso anche il possesso di diplomi di specializzazione;

e) qualità morali e di condotta previste dalle disposizioni dell'articolo 26 della legge 1° febbraio 1989, n. 53;

f) gli altri requisiti generali per la partecipazione ai pubblici concorsi per l'accesso ai pubblici impieghi.

2. Sono fatti salvi, ai fini dell'ammissione al concorso di cui al comma 1, i diplomi di laurea specialistica in medicina e chirurgia rilasciati in sede di attuazione del D.M. 3 novembre 1999, n. 509 del Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca, ovvero secondo l'ordinamento didattico vigente prima del suo adeguamento ai sensi dell'articolo 17, comma 95, della legge 15 maggio 1997, n. 127, e delle relative disposizioni attuative.

3. Con regolamento del Ministro dell'interno, da adottare ai sensi dell'articolo 17, comma 3, della legge 23 agosto 1988, n. 400, sono previste le forme dell'eventuale preselezione per la partecipazione al concorso di cui al comma 1, le modalità di svolgimento del concorso medesimo, le prove di esame, scritte e orali, le prime in numero non inferiore a due, la composizione della commissione esaminatrice, i criteri di formazione della graduatoria finale, le categorie dei titoli da ammettere a valutazione e il punteggio da attribuire a ciascuna di esse.

4. Nel concorso il venti per cento dei posti è riservato al personale dei ruoli del Corpo nazionale dei vigili del fuoco in possesso dei titoli di cui al comma 1, lettera *d)*, e degli altri requisiti anche attitudinali prescritti, con un'anzianità di servizio effettivo di almeno sette anni alla data del bando di indizione del concorso. È ammesso a fruire della riserva il personale che, nel triennio precedente, non abbia riportato una sanzione disciplinare più grave della sanzione pecuniaria. I posti riservati, non coperti per mancanza di vincitori, sono conferiti, secondo l'ordine della graduatoria, ai partecipanti al concorso risultati idonei.

5. Al concorso non sono ammessi coloro che sono stati destituiti da pubblici uffici o espulsi dalle Forze armate, dai corpi militarmente organizzati o che hanno riportato condanna a pena detentiva per reati non colposi o che sono stati sottoposti a misura di prevenzione.

6. I vincitori del concorso sono nominati vice direttori medici in prova.".

La legge 23 agosto 1988, n. 400 (Disciplina dell'attività di Governo e ordinamento della Presidenza del Consiglio dei Ministri), è pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* 12 settembre 1988, n. 214, S.O.

Il testo dell'articolo 17, comma 3, della citata legge n. 400 del 1988, è il seguente:

"Art. 17. Regolamenti.

(*Omissis*).

3. Con decreto ministeriale possono essere adottati regolamenti nelle materie di competenza del ministro o di autorità sottordinate al ministro, quando la legge espressamente conferisca tale potere. Tali regolamenti, per materie di competenza di più ministri, possono essere adottati con decreti interministeriali, ferma restando la necessità di apposita autorizzazione da parte della legge. I regolamenti ministeriali ed interministeriali non possono dettare norme contrarie a quelle dei regolamenti emanati dal Governo. Essi debbono essere comunicati al Presidente del Consiglio dei ministri prima della loro emanazione.".

Il decreto del Presidente della Repubblica 9 maggio 1994, n. 487 (Regolamento recante norme sull'accesso agli impieghi nelle pubbliche amministrazioni e le modalità di svolgimento dei concorsi, dei concorsi unici e delle altre forme di assunzione nei pubblici impieghi), è pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* 9 agosto 1994, n. 185, S.O.

Il decreto del Ministro dell'interno 11 marzo 2008, n. 78 (Regolamento concernente i requisiti di idoneità fisica, psichica e attitudinale per l'ammissione ai concorsi pubblici per l'accesso ai ruoli del personale del Corpo nazionale dei vigili del fuoco. Articoli 5, 22, 41, 53, 62, 88, 98, 109, 119 e 126 del decreto legislativo 13 ottobre 2005, n. 217), è pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* 19 aprile 2008, n. 93.

Il decreto del Presidente della Repubblica 7 maggio 2008 (Recepimento dell'accordo sindacale integrativo per il personale direttivo e dirigente del Corpo nazionale dei vigili del fuoco), è pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* 19 luglio 2008, n. 168, S.O.

Note all'art. 1:

Per il testo dell'articolo 53 del decreto legislativo 13 ottobre 2005, n. 217, si vedano le note alle premesse.

Il testo dell'articolo 5 del citato decreto del Presidente della Repubblica n. 487 del 1994, è il seguente:

"Art. 5.Categorie riservatarie e preferenze.

1. Nei pubblici concorsi, le riserve di posti, di cui al successivo comma 3 del presente articolo, già previste da leggi speciali in favore di particolari categorie di cittadini, non possono complessivamente superare la metà dei posti messi a concorso.

2. Se, in relazione a tale limite, sia necessaria una riduzione dei posti da riservare secondo legge, essa si attua in misura proporzionale per ciascuna categoria di aventi diritto a riserva.

3. Qualora tra i concorrenti dichiarati idonei nella graduatoria di merito ve ne siano alcuni che appartengono a più categorie che danno titolo a differenti riserve di posti, si tiene conto prima del titolo che dà diritto ad una maggiore riserva nel seguente ordine:

1) riserva di posti a favore di coloro che appartengono alle categorie di cui alla legge 2 aprile 1968, n. 482 , e successive modifiche ed integrazioni, o equiparate, calcolata sulle dotazioni organiche dei singoli profili professionali o categorie nella percentuale del 15%, senza computare gli appartenenti alle categorie stesse vincitori del concorso;

2) riserva di posti ai sensi dell'articolo 3, comma 65, della legge 24 dicembre 1993, n. 537, a favore dei militari in ferma di leva prolungata e di volontari specializzati delle tre Forze armate congedati senza demerito al termine della ferma o rafferma contrattuale nel limite del 20 per cento delle vacanze annuali dei posti messi a concorso;

3) riserva del 2 per cento dei posti destinati a ciascun concorso, ai sensi dell'articolo 40, secondo comma, della legge 20 settembre 1980, n. 574, per gli ufficiali di complemento dell'Esercito, della Marina e dell'Aeronautica che hanno terminato senza demerito la ferma biennale.

4. Le categorie di cittadini che nei pubblici concorsi hanno preferenza a parità di merito e a parità di titoli sono appresso elencate. A parità di merito i titoli di preferenza sono:

1) gli insigniti di medaglia al valor militare;

2) i mutilati ed invalidi di guerra ex combattenti;

3) i mutilati ed invalidi per fatto di guerra;

4) i mutilati ed invalidi per servizio nel settore pubblico e privato;

5) gli orfani di guerra;

6) gli orfani dei caduti per fatto di guerra;

7) gli orfani dei caduti per servizio nel settore pubblico e privato;

8) i feriti in combattimento;

9) gli insigniti di croce di guerra o di altra attestazione speciale di merito di guerra, nonché i capi di famiglia numerosa;

10) i figli dei mutilati e degli invalidi di guerra ex combattenti;

11) i figli dei mutilati e degli invalidi per fatto di guerra;

12) i figli dei mutilati e degli invalidi per servizio nel settore pubblico e privato;

13) i genitori vedovi non risposati, i coniugi non risposati e le sorelle ed i fratelli vedovi o non sposati dei caduti di guerra;

14) i genitori vedovi non risposati, i coniugi non risposati e le sorelle ed i fratelli vedovi o non sposati dei caduti per fatto di guerra;

15) i genitori vedovi non risposati, i coniugi non risposati e le sorelle ed i fratelli vedovi o non sposati dei caduti per servizio nel settore pubblico o privato;

16) coloro che abbiano prestato servizio militare come combattenti;

17) coloro che abbiano prestato lodevole servizio a qualunque titolo, per non meno di un anno nell'amministrazione che ha indetto il concorso;

18) i coniugati e i non coniugati con riguardo al numero dei figli a carico;

19) gli invalidi ed i mutilati civili;

20) militari volontari delle Forze armate congedati senza demerito al termine della ferma o rafferma.

5. A parità di merito e di titoli la preferenza è determinata:

a) dal numero dei figli a carico, indipendentemente dal fatto che il candidato sia coniugato o meno;

b) dall'aver prestato lodevole servizio nelle amministrazioni pubbliche;

c) dalla maggiore età." .

Note all'art. 2:

Per il riferimento al citato decreto del Presidente della Repubblica n. 487 del 1994, si vedano le note alle premesse.

La legge 15 maggio 1997, n. 127 (Misure urgenti per lo snellimento dell'attività amministrativa e dei procedimenti di decisione e di controllo), è pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* 17 maggio 1997, n. 113, S.O.

Il testo dell'articolo 3, comma 6, della citata legge n. 127 del 1997, è il seguente:

"Art. 3. Disposizioni in materia di dichiarazioni sostitutive e di semplificazione delle domande di ammissione agli impieghi.

(*Omissis*).

6. La partecipazione ai concorsi indetti da pubbliche amministrazioni non è soggetta a limiti di età, salvo deroghe dettate da regolamenti delle singole amministrazioni connesse alla natura del servizio o ad oggettive necessità dell'amministrazione.".

Per il riferimento al decreto del Ministro dell'interno n. 78 del 2008, si vedano le note alle premesse.

La legge 1° febbraio 1989, n. 53 (Modifiche alle norme sullo stato giuridico degli appartenenti ai ruoli ispettori e appuntati e finanzieri del Corpo della Guardia di finanza nonché disposizioni relative alla Polizia di Stato, alla Polizia penitenziaria e al Corpo forestale dello Stato), è pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* 21 febbraio 1989, n. 43, S.O.

Il testo dell'articolo 26 della citata legge n. 53 del 1989, è il seguente:

"Art. 26. 1. Per l'accesso ai ruoli del personale della polizia di Stato e delle altre forze di polizia indicate dall'articolo 16 della legge 1° aprile 1981, n. 121 , è richiesto il possesso delle qualità morali e di condotta stabilite per l'ammissione ai concorsi della magistratura ordinaria".

Per il testo dell'articolo 53 del decreto legislativo n. 217 del 2005, si vedano le note alle premesse.

Note all'art. 3:

Il testo dell'articolo 7, comma 2-*bis*, del decreto del Presidente della Repubblica n. 487 del 1994, è il seguente:

"Art. 7.Concorso per esame.

(*Omissis*).

2-*bis*. Le prove di esame possono essere precedute da forme di preselezione predisposte anche da aziende specializzate in selezione di personale. I contenuti di ciascuna prova sono disciplinati dalle singole amministrazioni le quali possono prevedere che le prove stesse siano predisposte anche sulla base di programmi elaborati da esperti in selezione.".

Note all'art. 5:

Il testo dell'articolo 9, comma 2, del citato decreto del Presidente della Repubblica n. 487 del 1994 , è il seguente:

"Art. 9.Commissioni esaminatrici.

(*Omissis*).

2. Le commissioni esaminatrici di concorso sono composte da tecnici esperti nelle materie oggetto del concorso, scelti tra funzionari delle amministrazioni, docenti ed estranei alle medesime e non possono farne parte, ai sensi dell'art. 6 del D.Lgs. 23 dicembre 1993, n. 546, i componenti dell'organo di direzione politica dell'amministrazione interessata, coloro che ricoprano cariche politiche o che siano rappresentanti sindacali o designati dalle confederazioni ed organizzazioni sindacali o dalle associazioni professionali. Almeno un terzo dei posti di componente delle commissioni di concorso, salva motivata impossibilità, è riservato alle donne, in conformità all'art. 29 del sopra citato decreto legislativo. Nel rispetto di tali princìpi, esse, in particolare, sono così composte:

a) per i concorsi ai profili professionali di categoria o qualifica settima e superiori: da un consigliere di Stato, o da un magistrato o avvocato dello Stato di corrispondente qualifica, o da un dirigente generale od equiparato, con funzioni di presidente, e da due esperti nelle materie oggetto del concorso; le funzioni di segretario sono svolte da un funzionario appartenente alla ottava qualifica funzionale o, in carenza, da un impiegato di settima qualifica. Per gli enti locali territoriali la presidenza delle commissioni di concorsi può essere assunta anche da un dirigente della stessa amministrazione o di altro ente territoriale;

b) per i concorsi per la quinta e la sesta qualifica o categoria: da un dirigente o equiparato, con funzioni di presidente, e da due esperti nelle materie oggetto del concorso; le funzioni di segretario sono svolte da un impiegato appartenente alla settima qualifica o categoria;

c) per le prove selettive previste dal capo terzo del presente regolamento, relative a quei profili per il cui accesso si fa ricorso all'art. 16 della legge 28 febbraio 1987, n. 56 , e successive modifiche ed integrazioni: da un dirigente con funzioni di presidente e da due esperti nelle materie oggetto della selezione; le funzioni di segretario sono svolte da un impiegato appartenente alla sesta qualifica o categoria.".

Il testo dell'articolo 9, comma 4, del citato decreto del Presidente della Repubblica n. 487 del 1994, è il seguente:

"Art. 9.Commissioni esaminatrici.

(*Omissis*).

4. Il presidente ed i membri delle commissioni esaminatrici possono essere scelti anche tra il personale in quiescenza che abbia posseduto, durante il servizio attivo, la qualifica richiesta per i concorsi sopra indicati. L'utilizzazione del personale in quiescenza non è consentita se il rapporto di servizio sia stato risolto per motivi disciplinari, per ragioni di salute o per decadenza dall'impiego comunque determinata e, in ogni caso, qualora la decorrenza del collocamento a riposo risalga ad oltre un triennio dalla data di pubblicazione del bando di concorso.".

Note all'art. 7:

Per il riferimento al decreto del Presidente della Repubblica n. 487 del 1994, si vedano le note alle premesse.

Note all'art. 8:

Per il riferimento al decreto del Ministro dell'interno n. 78 del 2008, si vedano le note alle premesse.

Il testo dell'articolo 51, comma 3, del citato decreto legislativo n. 217 del 2005, è il seguente:

"Art. 51. Funzioni dei direttivi e dei dirigenti medici.

(*Omissis*).

3. Ai fini dell'espletamento delle attività previste dal comma 1, il Dipartimento dei vigili del fuoco, del soccorso pubblico e della difesa civile può stipulare particolari convenzioni con strutture sanitarie senza oneri aggiuntivi per il bilancio dello Stato. In tale caso al personale medico del Corpo nazionale dei vigili del fuoco competono il coordinamento e i servizi ispettivi dell'attività affidata in convenzione.".

Note all'art. 9:

Per il riferimento al decreto legislativo n. 217 del 2005, si vedano le note alle premesse.

Per il riferimento al decreto del Presidente della Repubblica n. 487 del 1994, si vedano le note alle premesse.

12G0102

DECRETI, DELIBERE E ORDINANZE MINISTERIALI

MINISTERO DELL'AMBIENTE E DELLA TUTELA DEL TERRITORIO E DEL MARE

DECRETO 24 maggio 2012.

Criteri ambientali minimi per l'affidamento del servizio di pulizia e per la fornitura di prodotti per l'igiene.

IL MINISTRO DELL'AMBIENTE
E DELLA TUTELA DEL TERRITORIO
E DEL MARE

Visto l'art. 1, comma 1126, della Legge 27 dicembre 2006, n. 296 che prevede la predisposizione da parte del Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, con il concerto dei Ministri dell'economia e delle finanze e dello sviluppo economico, e con l'intesa delle Regioni e le Province Autonome di Trento e di Bolzano, del "Piano d'azione per la sostenibilità ambientale dei consumi della pubblica amministrazione" (di seguito PAN *GPP)*;

Visti i commi 1126 e 1127 dell'articolo 1 della citata legge 296/2006 che stabiliscono che detto Piano adotti le misure volte all'integrazione delle esigenze di sostenibilità ambientale nelle procedure d'acquisto pubblico in determinate categorie merceologiche oggetto di procedure di acquisti pubblici;

Visto il decreto interministeriale del 11 aprile 2008 del Ministro dell'Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare, di concerto con i Ministri dello Sviluppo Economico e dell'Economia e delle Finanze che, ai sensi del citato articolo 1, comma 1126, della legge 296/2006, ha adottato il PAN GPP;

Visto il decreto del Ministro dell'Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare GAB/DEC/185/2007 del 18 ottobre 2007 e le successive modifiche ed integrazioni, con il quale ha istituito il comitato interministeriale (denominato Comitato di gestione), che secondo quanto indicato al punto 6 del citato PAN GPP, sovraintende alla gestione del piano stesso;

Visto quanto indicato dall'articolo 2 del citato decreto interministeriale del 11 aprile 2008 dove si prevede l'emanazione di "criteri ambientali minimi", per le diverse categorie merceologiche indicate al punto 3.6 PAN GPP, tramite decreto del Ministro dell'Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare, sentiti i Ministri dello Sviluppo Economico e dell'Economia e delle Finanze;

Preso atto che, in ottemperanza a quanto disposto dal citato articolo 2 del decreto interministeriale del 11 aprile 2008, con note del 20 gennaio 2012, prot. DVA-2012-0001471 e del 20 gennaio 2012, prot. DVA-2012-0001472 è stato chiesto ai Ministeri dello Sviluppo Economico e dell'Economia e delle Finanze di formulare eventuali osservazioni sul documento per l'" Affidamento del servizio di pulizia e per la fornitura di prodotti per l'igiene";

Tenuto conto delle osservazioni trasmesse con nota prot. 2626 del 24 febbraio 2012 da parte del Ministero dell'Economia e delle Finanze;

Preso atto che con note del 16/04/2012, prot. DVA-2012-8990 e prot. DVA-2012-8991 si è provveduto ad inviare nuovamente ai Ministeri dello Sviluppo Economico e dell'Economia e delle Finanze un documento per l'"Affidamento del servizio di pulizia e per la fornitura di prodotti per l'igiene" integrato con ulteriori elementi;

Considerato che entro il termine di "trenta giorni dalla ricezione della presente nota", così come indicato nelle predette note, non sono pervenute osservazioni dai Ministeri competenti;

Visto il documento allegato al presente decreto, relativo ai criteri ambientali minimi per l'"Affidamento del servizio di pulizia e per la fornitura di prodotti per l'igiene" elaborati nell'ambito del citato Comitato di gestione, con il contributo delle parti interessate attraverso le procedure di confronto previste dal Piano stesso;

Ritenuto necessario procedere all'adozione dei criteri ambientali minimi per l'" Affidamento del servizio di pulizia e per la fornitura di prodotti per l'igiene" ;

Decreta:

Art. 1.

Criteri ambientali minimi

Ai sensi dell'articolo 2 del decreto interministeriale del 11 aprile 2008, citato in premessa, dove si prevede l'emanazione di "criteri ambientali minimi" per la categoria merceologica "Servizi di gestione degli edifici (servizi di pulizia e materiali per l'igiene)" indicata al punto 3.6 del PAN GPP, sono adottati i criteri ambientali di cui all'allegato del presente decreto, facente parte integrante del decreto stesso: "Affidamento del servizio di pulizia e per la fornitura di prodotti per l'igiene"

Art. 2.

Modifiche

I criteri verranno aggiornati alla luce dell'evoluzione tecnologica del mercato e delle indicazioni della Commissione europea, con cadenza biennale.

Il presente decreto unitamente all'allegato è pubblicato sulla *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 24 maggio 2012

Il Ministro: CLINI
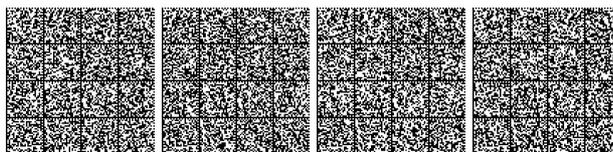
ALLEGATO

Piano d'azione per la sostenibilità ambientale dei consumi nel settore della Pubblica Amministrazione

ovvero

Piano d'Azione Nazionale sul *Green Public Procurement* (PANGPP)

CRITERI AMBIENTALI MINIMI PER L'AFFIDAMENTO DEL

SERVIZIO DI PULIZIA E PER LA FORNITURA DI PRODOTTI PER L'IGIENE.
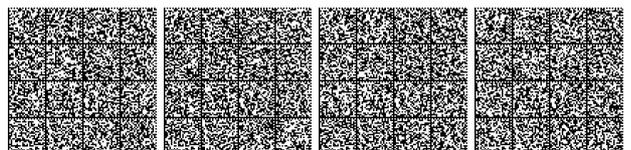
1 PREMESSA

Questo documento **è parte integrante** del ***Piano d'azione per la sostenibilità ambientale dei consumi della pubblica amministrazione***, di seguito PAN GPP[1]ed inoltre tiene conto di quanto proposto nelle Comunicazioni su Consumo e Produzione Sostenibile (COM (2008) 397) e sul GPP (COM (2008) 400), adottate dal Consiglio dei Ministri dell'Unione Europea.
In relazione a quanto indicato al punto 4.2 "obiettivo nazionale" del PAN GPP e nella Comunicazione (COM (2008) 400 par. 5.1), l'obiettivo proposto è di raggiungere entro l'anno 2013, la quota del 50% di appalti verdi sul totale degli appalti stipulati per queste categoria di affidamenti e forniture. Tale percentuale verrà valutata sia sulla base del numero che del valore totale degli stessi.
Così come previsto dal PAN GPP, l'introduzione dei Criteri Ambientali Minimi nelle gare d'appalto sarà monitorata dall'Autorità di Vigilanza dei Contratti Pubblici attraverso il Sistema informativo di Monitoraggio Gare (SIMOG).

2 OGGETTO E STRUTTURA DEL DOCUMENTO

Questo documento contiene i "**criteri ambientali minimi**" elaborati nell'ambito del PAN GPP per l'affidamento del "servizio di pulizia" e per le forniture di "prodotti per l'igiene", che rientrano nella categoria "Servizi di gestione degli edifici" prevista dal PAN GPP.
Il documento riporta altresì alcune indicazioni di carattere generale che consistono essenzialmente in richiami alla normativa ambientale e, ove opportuno, sociale di riferimento e in ulteriori suggerimenti proposti alle stazioni appaltanti in relazione all'espletamento della relativa gara d'appalto e all'esecuzione del contratto.
I criteri, selezionati in ossequio di quanto stabilito nel codice dei contratti pubblici, in relazione anche alla tutela della normativa sulla concorrenza e par condicio, si suddividono in criteri ambientali "di base" e "premianti". Le stazioni appaltanti che seguono le indicazioni per la razionalizzazione dei fabbisogni e che introducono i "criteri ambientali" indicati nel presente documento nelle proprie procedure d'appalto sono in linea con i principi del PAN GPP e contribuiscono a raggiungere gli obiettivi ambientali dallo stesso definiti.
Un appalto per l'affidamento di un servizio di pulizia o per la fornitura di prodotti per l'igiene è definito "verde" solo se include quanto riportato nella sezione "Oggetto dell'appalto", "Selezione dei candidati", "Specifiche tecniche" "Condizioni di esecuzione/clausole contrattuali" delle relative schede. Le stazioni appaltanti sono comunque invitate ad utilizzare anche i criteri "premianti" quando aggiudicano la gara con il criterio dell'offerta economicamente più vantaggiosa.
I criteri ambientali sono collegati alle singole fasi di definizione dell'appalto in modo da facilitare il compito della stazione appaltante, in particolare:

- Oggetto dell'appalto: è descritto l'oggetto dell'appalto evidenziandone la sostenibilità ambientale e, ove presente, sociale in modo da segnalare la presenza di requisiti ambientali ed eventualmente sociali, nella procedura di gara. Le stazioni appaltanti dovranno indicare nell'oggetto dell'appalto il decreto ministeriale di approvazione dei criteri ambientali utilizzati.
-**Selezione dei candidati**: sono riportati i requisiti di qualificazione soggettiva atti a provare la capacità tecnica del candidato ad eseguire l'appalto in modo di recare i minori danni possibili sull'ambiente.
-Specifiche tecniche: in questa parte del documento sono riportate le specifiche tecniche di carattere ambientale che costituiscono un riferimento per le stazioni appaltanti che vogliano ottemperare a quanto previsto dall'art. 68, c.1, del D.Lgs. 163/06 "Specifiche tecniche" che stabilisce che le specifiche tecniche, "Ogniqualvolta sia possibile, devono essere definite in modo da tenere conto …."omissis"…., della tutela ambientale".

[1] Il PAN GPP, adottato con decreto interministeriale del 11 aprile 2008 e pubblicato sulla GU n. 107 del 8 maggio 2008, è stato redatto ai sensi della legge 296/2006, articolo 1, commi 1126,1127,1128).

-**Specifiche tecniche premianti**: in questa parte del documento sono indicate le considerazioni ambientali atte a selezionare prodotti/servizi con prestazioni ambientali migliori di quelle garantite dal rispetto delle specifiche tecniche e delle clausole contrattuali. Tali criteri potranno essere utilizzati nei casi di aggiudicazione secondo il criterio dell'offerta "economicamente più vantaggiosa".
-**Condizioni di esecuzione/clausole contrattuali**: in questa parte del documento sono descritte le condizioni di esecuzione/clausole contrattuali dell'appalto di carattere ambientale da rispettare per l'intera durata del contratto.

Per ogni criterio ambientale sono indicate le "verifiche" ovvero:
a) la documentazione che l'offerente o il fornitore è tenuto a presentare per comprovare la conformità del prodotto o del servizio al requisito cui si riferisce
b) ove esistenti, i mezzi di presunzione di conformità che la stazione appaltante può accettare al posto delle prove dirette.
Laddove trattasi di impegni futuri, si fa riferimento alla "dichiarazione semplice del legale rappresentante" dell'offerente. In quest'ultimo caso, qualora non fosse già prassi contrattuale della stazione appaltante, si suggerisce di collegare sempre l'inadempimento di quanto dichiarato a sanzioni e/o se del caso, alla previsione di risoluzione del contratto.
In relazione al punto a) fra i "mezzi di prova", che, come previsto dall'art. 68 c. 10 del d.lgs. 163/2006, possono essere rappresentati "anche da una documentazione tecnica del fabbricante o da una relazione di prova di un organismo riconosciuto", si precisa che, per 'organismo riconosciuto' si intendono, secondo quanto previsto dal successivo c.11 del medesimo art 68 i "laboratori di prova, di calibratura e gli organismi di ispezione e certificazione conformi alle norme europee", quali i laboratori accreditati ISO 17025.

3 RELAZIONE DI ACCOMPAGNAMENTO (BACKGROUND DOCUMENT)

Per un approfondimento degli aspetti metodologici, tecnici e normativi seguiti per la redazione del presente documento, si rinvia alla relazione di accompagnamento (background document), disponibile sul sito www.minambiente.it, sezione "argomenti", link: GPP – acquisti verdi.
Nella relazione sono descritti gli aspetti e gli impatti ambientali della categoria di cui è oggetto, sono citati i riferimenti normativi, le altre fonti informative su cui si è basata la definizione dei criteri. Sono inoltre riportate alcune indicazioni relative ai metodi di prova e ai documenti di prova per la verifica di conformità ai criteri e sulla prevista evoluzione dei criteri ambientali della prossima versione di questo documento. Un capitolo della relazione è dedicato alle "considerazioni sociali", al fine di promuovere obiettivi di tutela sociale su profili critici di queste categorie di appalti.
Il background document può essere soggetto ad aggiornamenti qualora, in sede di applicazione dei Criteri ambientali minimi, si rendesse opportuno approfondire ulteriori aspetti.

4 INDICAZIONI DI CARATTERE GENERALE RELATIVE ALL'APPALTO

4.1 RIFERIMENTI NORMATIVI

I criteri ambientali, anche quelli "di base", corrispondono a caratteristiche e prestazioni superiori a quelle previste dalle leggi nazionali e regionali vigenti il cui rispetto deve comunque essere assicurato.
Le principali norme ambientali che disciplinano i prodotti/servizi oggetto dell'appalto sono riportate anche nella relazione di accompagnamento. E' opportuno che la stazione appaltante le richiami nel capitolato.
In particolare si segnalano:

- Regolamento (UE) N. 286/2011 della Commissione del 10 marzo 2011 recante modifica, ai fini dell'adeguamento al progresso tecnico e scientifico, del regolamento (CE) n. 1272/2008 del

Parlamento europeo e del Consiglio relativo alla classificazione, all'etichettatura e all'imballaggio delle sostanze e delle miscele

- Regolamento (CE) N. 790/2009 della Commissione del 10 agosto 2009 recante modifica, ai fini dell'adeguamento al progresso tecnico e scientifico, del regolamento (CE) n. 1272/2008 del Parlamento europeo e del Consiglio relativo alla classificazione, all'etichettatura e all'imballaggio delle sostanze e delle miscele
- Regolamento (CE) N. 1272/2008 del Parlamento Europeo e del Consiglio del 16 dicembre 2008 relativo alla classificazione, all'etichettatura e all'imballaggio delle sostanze e delle miscele che modifica e abroga le direttive 67/548/CEE e 1999/45/CE e che reca modifica al regolamento (CE) n. 1907/2006
- Regolamento (CE) n. 1907/2006 del Parlamento europeo e del Consiglio del 18 dicembre 2006 concernente la registrazione, la valutazione, l'autorizzazione e la restrizione delle sostanze chimiche (REACH)
- Regolamento (CE) n. 648/2004 del Parlamento europeo e del Consiglio del 31 marzo 2004 relativo ai detergenti e s.m.i.
- Decreto del Presidente della Repubblica 6 febbraio 2009 n.21 di esecuzione delle disposizioni di cui al Regolamento n. 648/2004
- D.P.R. 5 ottobre 2010, n. 207 Regolamento di esecuzione ed attuazione del 12 aprile 2006, n. 163 recante "codice dei contratti pubblici", art.286
- D. Lgs. 28 luglio 2008, n. 145 Attuazione della Direttiva 2006/121/CE in materia di classificazione, imballaggio ed etichettatura delle sostanze pericolose, e del regolamento (CE) n. 1907/2006 concernente la registrazione, la valutazione, l'autorizzazione e la restrizione delle sostanze chimiche (REACH)
- D. Lgs 14 marzo 2003, n. 65 Attuazione delle direttive 1999/45/CE e 2001/60/CE relative alla classificazione, all'imballaggio e all'etichettatura dei preparati pericolosi.

4.2 CRITERIO DELL'OFFERTA "ECONOMICAMENTE PIÙ VANTAGGIOSA"

In linea con le indicazioni del PAN GPP al fine di tenere nel massimo conto gli aspetti della sostenibilità (ambientali, economici e sociali) la forma di aggiudicazione preferibile è quella dell'offerta economicamente più vantaggiosa prevista dal codice dei contratti pubblici[2].
Tale sistema consente di qualificare ulteriormente l'offerta rispetto a quanto indicato come requisito base attribuendo un punteggio tecnico a prestazioni ambientali e, ove possibile, sociali più elevate, tipiche di prodotti meno diffusi o di servizi più innovativi, talvolta più costosi, senza compromettere l'esito della gara. In questo modo si favorisce e si premia l'ecoinnovazione del mercato.
Il criterio del prezzo più basso quale parametro con cui selezionare l'offerte tende ad annullare la propositività delle imprese e i loro percorsi di qualificazione. E' altresì opportuno riconoscere un prezzo equo agli operatori economici in modo da consentire un'adeguata remunerazione dei lavoratori coinvolti nella commessa pubblica e l'innalzamento del profilo qualitativo della stessa, fattori che andrebbero entrambi monitorati dall'amministrazione aggiudicatrice durante l'esecuzione contrattuale.

In particolare per tale categoria di appalti, ad alta intensità di lavoro, il legislatore ha promosso questo scopo, attraverso il DPCM n. 117/1999 successivamente modificato (art. 286 del DPR 207/2010 Regolamento attuativo del codice dei contratti pubblici). Si rileva, a tal proposito, la Determinazione n. 7 del 24 novembre 2011 "*Linee guida per l'applicazione dell'offerta economicamente più vantaggiosa nell'ambito dei contratti di servizi e forniture*" emanata dall'Autorità per la Vigilanza sui Contratti Pubblici[3].

---

[2] Si richiama in particolare l'art. 83 del D.Lgs. 163/2006 e s.m.i., sul "Criterio dell'offerta economicamente più vantaggiosa" che alla lettera e) individua, tra i criteri di valutazione dell'offerta, "le caratteristiche ambientali e il contenimento dei consumi energetici e delle risorse ambientali dell'opera o del prodotto".
[3] G.U. n. 291 del 15 dicembre 2011.

Sempre in via generale, secondo le indicazioni della Commissione europea, allo scopo di fornire al mercato un segnale adeguato, è opportuno che le stazioni appaltanti assegnino alle caratteristiche ambientali introdotte come elementi di valutazione quando la gara è aggiudicata con il criterio dell'offerta economicamente più vantaggiosa, punti in misura non inferiore al 15% del punteggio totale.

4.3 ANALISI E RIDUZIONE DEI FABBISOGNI

Prima della definizione di un appalto, la stazione appaltante deve fare un'attenta analisi delle proprie esigenze per valutare l'effettiva consistenza e le possibilità di razionalizzazione del fabbisogno tenendo in considerazione le indicazioni del PAN GPP[4].
In particolare, nel caso del servizio di pulizia, l'attenzione dovrà essere focalizzata:

- sulla frequenza del servizio, nel rispetto delle normative in relazione ad ambienti specifici (sanitari, scolastici, refettoriali)
- sul dosaggio dei prodotti per l'igiene utilizzati.

4.4 INDICAZIONI SPECIFICHE PER LA STAZIONE APPALTANTE

L'amministrazione aggiudicatrice dovrebbe impegnarsi ad effettuare monitoraggi periodici sulle prestazioni rese dall'appaltatore, che devono rispondere pienamente a quanto stabilito nel contratto d'appalto. In riferimento ai prodotti detergenti utilizzati, essi devono essere quelli dichiarati in sede di presentazione dell'offerta e, in ogni caso, conformi ai criteri ambientali minimi definiti in questo documento.
Tali "criteri ambientali minimi" sono in larga misura coincidenti con i criteri per l'assegnazione del marchio comunitario di qualità ecologica "Ecolabel Europeo" relativo ai prodotti multiuso e ai detergenti per servizi sanitari di cui alla Decisione (2005/344/CE) del 23 marzo 2005 e alla successiva Decisione (2011/383/UE) del 28 giugno 2011. Oltre ai criteri ambientali, l'Ecolabel Europeo prevede e verifica anche le caratteristiche prestazionali, che determinano l'efficacia pulente del prodotto.
Per i profili prestazionali, la stazione appaltante può pertanto far riferimento al medesimo documento disponibile al sito:
http://ec.europa.eu/environment/ecolabel/ecolabelled_products/categories/purpose_cleaners_en.htm.

[4] Capitolo 3.5 "Gli obiettivi ambientali strategici di riferimento per il GPP"
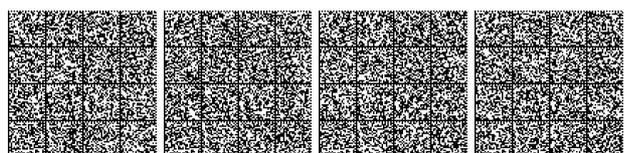
5 CRITERI AMBIENTALI PER IL SERVIZIO DI PULIZIA (ANCHE QUALORA RESO NELL'AMBITO DEL SERVIZIO "GLOBAL SERVICE O MULTIFUNZIONE)

5.1 OGGETTO DELL'APPALTO

Affidamento di un servizio di pulizia a ridotto impatto ambientale.

5.2 SELEZIONE DEI CANDIDATI

L'offerente deve dimostrare la propria capacità di applicare misure di gestione ambientale durante l'esecuzione del contratto in modo da arrecare il minore impatto possibile sull'ambiente, attraverso l'adozione di un sistema di gestione ambientale, conforme ad una norma tecnica riconosciuta (EMAS, ISO 14001).

Verifica: la registrazione EMAS (Regolamento n. 1221/2009 sull'adesione volontaria delle organizzazioni a un sistema comunitario di ecogestione e audit (EMAS)), o la certificazione ISO 14001, in corso di validità, rappresentano mezzi di presunzione di conformità.
Le stazioni appaltanti accettano parimenti altre prove, come una descrizione dettagliata del sistema di gestione ambientale attuato dall'offerente (politica ambientale, analisi ambientale iniziale, programma di miglioramento, attuazione del sistema di gestione ambientale, misurazioni e valutazioni, definizione delle responsabilità, sistema di documentazione).

5.3 SPECIFICHE TECNICHE

5.3.1 PRODOTTI PER L'IGIENE (DETERGENTI MULTIUSO, PER FINESTRE E PER SERVIZI SANITARI)

I prodotti per l'igiene quali i detergenti multiuso destinati alla pulizia di ambienti interni, detergenti per finestre e detergenti per servizi sanitari utilizzati dall'impresa appaltatrice per le pulizie ordinarie, devono essere conformi ai "Criteri ambientali minimi" individuati al capitolo 6, punto 6.1 "Specifiche tecniche".

Verifica: L'offerente deve fornire una lista completa dei detergenti che si impegna ad utilizzare riportando produttore, denominazione commerciale di ciascun prodotto e l'eventuale possesso dell'etichetta ambientale Ecolabel Europeo. Per i prodotti non in possesso dell'Ecolabel Europeo, presunti conformi, il legale rappresentante dell'impresa offerente, sulla base dei dati acquisiti dai produttori dei detergenti e/o riportati nelle etichette, nelle schede tecniche o di sicurezza dei prodotti, è tenuto a sottoscrivere la dichiarazione di cui all'Allegato A, con la quale attesta che i prodotti detergenti sono conformi ai criteri ambientali minimi[5].
L'aggiudicatario provvisorio, per i prodotti non in possesso dell'etichetta ecologica Ecolabel, dovrà presentare un rapporto di prova redatto da un laboratorio accreditato ISO 17025, che garantisca la conformità dei prodotti detergenti ai criteri ambientali minimi.

5.3.2 PRODOTTI DISINFETTANTI

I prodotti disinfettanti utilizzati devono essere autorizzati dal Ministero della salute:

[5] Possono essere accettati, come mezzi di presunzione di conformità, altre etichette ambientali ISO di tipo I (rispondenti alla norma ISO 14024), qualora i criteri dell'etichetta ambientale siano conformi ai criteri ambientali minimi. In tal caso l'offerente indica l'etichetta ambientale posseduta dal prodotto che si impegna ad utilizzare e l'aggiudicatario provvisorio presenta la documentazione tecnica ufficiale dell'etichetta ambientale, evidenziandone i criteri conformi ai Criteri ambientali minimi.

a) come presidi medico-chirurgici, ai sensi del DPR n. 392/1998; in tal caso devono riportare in etichetta le seguenti diciture: “Presidio medico-chirurgico” e “Registrazione del Ministero della salute n. ………”,
b) come prodotti biocidi, ai sensi del D.Lgs. n. 174/2000; in tal caso devono riportare in etichetta le seguenti diciture: “Prodotto biocida” e “Autorizzazione/Registrazione del Ministero della salute n……….”.

I prodotti disinfettanti devono essere inoltre conformi ai “Criteri ambientali minimi” individuati al capitolo 6, punto 6.2 “Specifiche tecniche dei disinfettanti, dei prodotti per impieghi specifici e dei detergenti “superconcentrati””.

Verifica: Il legale rappresentante dell’impresa offerente deve fornire una lista completa dei prodotti disinfettanti che si impegna ad utilizzare riportando produttore, nome commerciale di ciascun prodotto, numero di registrazione/autorizzazione e, sulla base dei dati acquisiti dai produttori dei detergenti e/o riportati nelle etichette, nelle schede tecniche o di sicurezza dei prodotti, deve attestare la rispondenza di tali prodotti ai relativi criteri ambientali minimi, sottoscrivendo la dichiarazione di cui all’Allegato B.
L’aggiudicatario provvisorio, per attestare la rispondenza di tali prodotti ai “criteri ambientali minimi” di cui al punto 6.2, dovrà fornire etichette, schede tecniche e schede di sicurezza dei prodotti. L’amministrazione aggiudicatrice potrà richiedere all’aggiudicatario provvisorio anche la presentazione di un rapporto di prova da parte di un laboratorio accreditato ISO 17025, per verificare la rispondenza di uno dei prodotti in elenco ai criteri ambientali indicati nel punto 6.2 del presente documento.

5.3.3 ALTRI PRODOTTI

I prodotti diversi da quelli di cui ai punti 5.3.1 e 5.3.2 si intendono quelli utilizzati per le pulizie periodiche o straordinarie quali, in via esemplificativa, cere, deceranti, decappanti, deteresolventi, cere metallizzate smacchiatori di inchiostri, pennarelli, graffiti, nonché i prodotti classificati “superconcentrati”.
Per “prodotti superconcentrati” si intendono quei prodotti destinati alla pulizia di ambienti interni di edifici, inclusi i detergenti per finestre e i detergenti per servizi sanitari, con elevata concentrazione di sostanza attiva, ovvero almeno pari al 30% per quelli da diluire e almeno al 15% per quelli pronti all’uso.
I detergenti superconcentrati devono essere utilizzati solo con sistemi di dosaggio o apparecchiature (per esempio, bustine e capsule idrosolubili, flaconi dosatori con vaschette di dosaggio fisse o apparecchi di diluizione automatici) che evitano che la diluizione sia condotta arbitrariamente dagli addetti al servizio.
Queste categorie di prodotti debbono essere conformi al Regolamento CE 648/2004 del Parlamento Europeo e del Consiglio e ai “Criteri ambientali minimi” individuati al capitolo 6, punto 6.2 “Specifiche tecniche dei disinfettanti, dei prodotti per impieghi specifici e dei detergenti “superconcentrati””.

Verifica: Il legale rappresentante dell’impresa offerente deve fornire una lista completa dei prodotti che si impegna ad utilizzare riportando produttore, nome commerciale di ciascun prodotto, funzione d’uso, e, sulla base dei dati acquisiti dai produttori e/o riportati nelle etichette, nelle schede tecniche o di sicurezza dei prodotti, deve attestare la rispondenza di tali prodotti ai relativi criteri ambientali minimi, sottoscrivendo la dichiarazione di cui all’Allegato B. Per quanto riguarda i prodotti superconcentrati, è necessario allegare in sede di presentazione dell’offerta anche la documentazione fotografica sui sistemi di dosaggio e diluizione che si intendono adottare per il controllo delle corrette diluizioni.
L’aggiudicatario provvisorio, per attestare la rispondenza di tali prodotti ai “criteri ambientali minimi” di cui al punto 6.2, dovrà fornire etichette, schede tecniche e schede di sicurezza dei prodotti. L’amministrazione aggiudicatrice potrà richiedere all’aggiudicatario provvisorio anche la presentazione di un rapporto di prova da parte di un laboratorio accreditato ISO 17025, per verificare la rispondenza di uno o più dei prodotti in elenco ai criteri ambientali indicati nel punto 6.2 del presente documento.

5.3.4 PRODOTTI AUSILIARI: CARATTERISTICHE DEI PRODOTTI IN CARTA TESSUTO

I prodotti di carta tessuto forniti (carta igienica, rotoli per asciugamani, salviette monouso etc.) devono rispettare i criteri di qualità ecologica stabiliti nella Decisione 2009/568/CE del 9 luglio 2009, che stabilisce i criteri ecologici per l'assegnazione del marchio comunitario di qualità ecologica "Ecolabel Europeo" al tessuto carta[6].

Verifiche. L'offerente deve fornire una lista completa dei prodotti in carta tessuto che si impegna a fornire, riportando produttore e nome commerciale del prodotto. L'aggiudicatario provvisorio, per i prodotti in carta tessuto non in possesso dell'Ecolabel europeo, presunti conformi, è tenuto a fornire all'amministrazione aggiudicatrice le prove di conformità rilasciate da organismi verificatori accreditati in base alle norme tecniche pertinenti, al fine di dimostrare la rispondenza del prodotto a tali criteri ecologici.

5.4 SPECIFICHE TECNICHE PREMIANTI[7]

5.4.1 ASPETTI ORGANIZZATIVI E GESTIONALI DEL SERVIZIO: SOLUZIONI FINALIZZATE A RIDURRE GLI IMPATTI AMBIENTALI

Sono attribuiti punti tecnici direttamente proporzionali al rapporto quali quantitativo delle misure di gestione ambientale che l'offerente si impegna ad adottare nel corso dell'esecuzione del servizio[8]. Tali misure di gestione ambientale devono essere descritte in un apposito "Piano gestionale del servizio", finalizzato a ridurre gli impatti energetici ed ambientali, che diventerà parte integrante del contratto in caso di aggiudicazione dell'appalto. Tale piano dovrà descrivere e specificare, a titolo esemplificativo:

- i sistemi di dosaggio o le tecniche di pulizia (es. uso di prodotti riutilizzabili in tessuto di microfibra) che l'offerente adotterà e le procedure finalizzate al minor consumo di sostanze chimiche a cui si atterrà nel corso dell'esecuzione contrattuale
- se prevede di utilizzare apparecchiature e macchinari elettrici, con indicazione di marca, modello e potenza (kW), nonché tempi e luoghi di utilizzo delle apparecchiature previsti al fine di indicare il calcolo del consumo energetico previsto a m2. Può altresì evidenziare nel piano quali eventuali altri impatti possono essere risparmiati dall'impiego di uno specifico macchinario se lo stesso consente di procrastinare altre operazioni di pulizia
- le soluzioni che si impegna ad adottare per minimizzare i consumi energetici e di acqua (per esempio gli orari nei quali presterà il servizio, le indicazioni all'uopo dettate per il personale)
- le eventuali azioni che porrà in essere per la riduzione dei rifiuti o altre soluzioni finalizzate alla minimizzazione degli impatti ambientali del servizio.
- l'utilizzo di prodotti di pulizia (multiuso compreso quelli per la pulizia di finestre e sanitari, disinfettanti, in tessuto che contengono microfibre, superconcentrati, cere, deceranti, decappanti, svernicianti), conformi ai criteri di assegnazione di etichette ambientali ISO di Tipo I (conformi alla norma ISO 14024; indicazione della quota percentuale di prodotti conformi a questa caratteristica rispetto alla gamma dei prodotti di pulizia complessivamente utilizzati per lo svolgimento del servizio).

Per quanto riguarda eventuali macchine che puliscono in aspirazione (aspirapolvere, batti-moquette, spazzatrici industriali), vanno indicate le caratteristiche dei filtri, con riguardo alla capacità di trattenere PM10 e la periodicità di sostituzione dei filtri.

Tabella esemplificativa per l'attribuzione dei punteggi.

---

6 Criterio ambientale da inserire qualora nel servizio sia prevista la fornitura di prodotti in carta tessuto.

7 Si richiama quanto affermato dalla Determinazione n. 7/2011 dell'Autorità di Vigilanza citata al punto 4.2 del presente provvedimento in merito alla c.d. "riparametrazione" del punteggio qualitativo, al fine di non alterare l'equilibrio tra elementi qualitativi e prezzo (cfr. punto 5.2 della Determinazione AVCP n.7/2011).

8 La definizione di eventuali sub requisiti di qualità è a cura di ciascuna stazione appaltante.
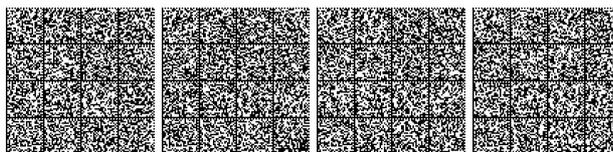
Misure per la riduzione degli impatti ambientali (Requisiti di qualità)	**Mezzi di prova da presentare in sede d'offerta**	**Punteggio assegnato**
Contenimento degli impatti ambientali del servizio	Descrizione delle misure di gestione ambientale che l'offerente si impegna ad adottare durante l'esecuzione del servizio riportate nel "Piano di gestione del servizio".	Massimo punteggio tecnico (X) in relazione alle caratteristiche ed alla completezza ed accuratezza delle misure di gestione ambientale relative al servizio da rendere

Verifica: Presentazione del piano, sottoscritto dal legale rappresentante della ditta offerente, avvalorato ove possibile, da prove documentali.
L'amministrazione aggiudicatrice effettuerà verifiche in corso di esecuzione contrattuale della rispondenza degli impegni assunti nel "Piano gestionale del servizio" finalizzato alla riduzione degli impatti ambientali sui luoghi di svolgimento del servizio, sia con sopralluoghi che per presa visione della documentazione prodotta nella reportistica periodica.

5.5 CONDIZIONI DI ESECUZIONE/CLAUSOLE CONTRATTUALI

5.5.1 DIVIETO D'USO DI DETERMINATI PRODOTTI

L'impresa aggiudicataria non può utilizzare prodotti con funzione esclusivamente deodorante/ profumante.

5.5.2 PRODOTTI AUSILIARI: ATTREZZATURE DI LAVORO

E' vietato utilizzare segatura del legno e piumini di origine animale (tranne per l'uso esclusivo di spolveratura a secco di opere artistiche e comunque su richiesta specifica della stazione appaltante).

5.5.3 FORMAZIONE DEL PERSONALE ADDETTO ALLE PULIZIE DEI LOCALI DELLA STAZIONE APPALTANTE

La ditta appaltatrice dovrà garantire che tutto il personale addetto alla commessa sia stato adeguatamente formato ai sensi di quanto previsto dal D.Lgs. 81/08, e che, nelle iniziative di formazione attuate ai sensi del citato D.Lgs., siano trattati anche i seguenti argomenti:

- Corrette modalità d'uso in relazione al dosaggio dei prodotti di pulizia
- Precauzioni d'uso (divieto di mescolare, come manipolare il prodotto, come intervenire in caso di sversamenti o di contatti accidentali, come leggere le schede di sicurezza)
- Differenze tra disinfezione e lavaggio
- Modalità di conservazione dei prodotti
- Caratteristiche dei prodotti per la pulizia a minori impatti ambientali e dei prodotti ausiliari "ecologici", le etichette, incluse quelle ecologiche, dei prodotti detergenti e disinfettanti per le pulizie.
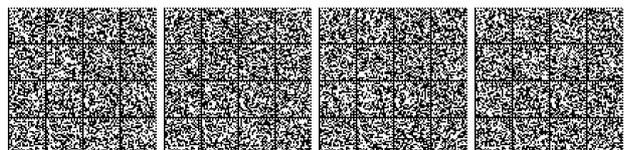
La ditta appaltatrice, entro 60 giorni dall'inizio del servizio, dovrà presentare il proprio programma di formazione del personale, le ore di formazione svolte, i docenti dei corsi con relativo profilo sintetico curriculare, l'impostazione delle verifiche con cui è stato valutato l'apprendimento dei partecipanti, le date e le sedi dei corsi organizzati, i dati dei partecipanti e il foglio delle firme di presenza, i test di verifica effettuati e i risultati conseguiti. Resta fermo che l'impresa appaltatrice potrà verificare i contenuti formativi impartiti al personale già operante nella precedente gestione al fine di adeguare i propri interventi formativi. Per il personale assunto in corso di esecuzione contrattuale destinato alla commessa, deve essere presentata analoga documentazione entro 60 giorni dall'immissione in servizio.

5.5.4 GESTIONE DEI RIFIUTI

Nel caso che l'edificio non ne sia già provvisto, l'aggiudicatario dovrà fornire idonei contenitori per la raccolta differenziata dei rifiuti prodotti nell'edificio, in modo che gli stessi siano suddivisi in maniera corrispondente alla modalità di raccolta adottata dal comune e dovrà provvedere al corretto conferimento delle frazioni di rifiuti urbani prodotta nell'edificio al sistema di raccolta locale di tali rifiuti. Tali contenitori rimarranno in possesso del committente alla scadenza contrattuale.

5.5.5 REPORTISTICA SUL PIANO DI RAZIONALIZZAZIONE DEI CONSUMI DI PRODOTTI

L'aggiudicatario dovrà produrre un rapporto annuale sui prodotti consumati per le esigenze di sanificazione e detergenza (e per altri scopi, per esempio ceratura delle superfici) durante il periodo di riferimento, indicando per ciascun prodotto, produttore e nome commerciale del prodotto, quantità di prodotto utilizzata. La relazione deve essere accompagnata da opportune prove documentali, su richiesta dell'amministrazione aggiudicatrice.

6 CRITERI AMBIENTALI MINIMI DEI PRODOTTI PER L'IGIENE

In questa sezione del documento sono riportati i "criteri ambientali" che devono possedere le seguenti categorie di prodotti per l'igiene, per essere considerati "verdi", ovvero a minori impatti ambientali, ai sensi del PAN GPP:

- detergenti multiuso destinati alla pulizia di ambienti interni, ivi incluse finestre e servizi sanitari, utilizzati per le pulizie ordinarie
- prodotti disinfettanti
- prodotti utilizzati nelle pulizie straordinarie per usi specifici (es. deceranti, detersolventi, cere, disinfettanti, disinchiostranti…)
- detergenti multiuso "superconcentrati", utilizzati nelle pulizie straordinarie e destinati alla pulizia di ambienti interni, ivi incluse finestre e servizi sanitari .Si intendono "superconcentrati", quei prodotti contenenti una percentuale di sostanza attiva pari almeno al 30% per quelli da diluire e almeno al 15% per quelli pronti all'uso.

In relazione agli appalti di fornitura di **prodotti** utilizzati nell'ambito delle attività di pulizia si specifica che tali appalti, per essere definiti "verdi" ai sensi del PAN GPP, non devono includere prodotti con funzione esclusivamente deodorante/profumante e devono riguardare esclusivamente prodotti conformi alle specifiche tecniche di cui ai punti 6.1 e 6.2 di questo documento.

Il presente capitolo 6, individuando le "specifiche tecniche" relative agli appalti di fornitura di prodotti per l'igiene, costituisce documentazione da integrare nei capitolati per l'affidamento del servizio di pulizia.

6.1 SPECIFICHE TECNICHE (CRITERI AMBIENTALI MINIMI) DEI DETERGENTI MULTIUSO, DEI DETERGENTI PER SERVIZI SANITARI, DEI DETERGENTI PER LA PULIZIA DI FINESTRE.

6.1.1 CLASSIFICAZIONI NON AMMESSE

I prodotti per l'igiene utilizzati non devono essere classificati né devono contenere ingredienti classificati con le frasi di rischio o le indicazioni di pericolo di cui alla tabella seguente:

Classificazione Direttiva 67/548	Classificazione Regolamento 1272/2008 CLP
T+ R26 (gas)	Acute tox 2 H330
T+ R26 (vapori)	Acute tox 1 H330
T+ R26 (polvere/nebbia)	Acute tox 2 H330
T+ R27	Acute tox 1 H310
T+ R28	Acute tox 2 H300
T R23 (gas)	Acute tox 3 H331
T R23 (polvere/nebbia)	Acute tox 3 H311
T R24	Acute tox 3 H331
T R25	Acute tox 3 H301

6.1.2 BIODEGRADABILITÀ DEI TENSIOATTIVI

Biodegradabilità rapida (reazione aerobica)
Tutte le sostanze tensioattive utilizzate nel prodotto devono essere rapidamente biodegradabili con livello di biodegradabilità (mineralizzazione) almeno pari al 60 % entro 28 giorni.

Metodi di prova: Qualora il tensioattivo non sia incluso nella parte A dell'elenco DID (cfr. Appendice I Decisione 2011/383/UE) e non sia classificato "R" nella colonna "biodegradabilità", i test di prova da utilizzare per tale valutazione, sono quelli indicati nell'Appendice I della Decisione 2011/383/UE "Documentazione di biodegradabilità rapida".

6.1.3 SOSTANZE E MISCELE NON AMMESSE O LIMITATE.

a) Sostanze specifiche escluse

Il prodotto non deve contenere le seguenti sostanze, né come componenti della formulazione, né come componenti di qualsiasi miscela inclusa nella formulazione:

alchilfenoletossilati (APEO) e relativi derivati
EDTA (etilendiamminatetracetato) e relativi Sali
NTA (nitrilotricetato)
muschi azotati e muschi policiclici, tra cui ad esempio: muschio xilene: 5-ter-butil-2,4,6-trinitro-m-xilene; muschio di ambretta: 4-ter-butil-3-metossi-2,6-dinitrotoluene; moschene: 1,1,3,3,5-pentametil-4,6-dinitroindano; muschio tibetina: 1-ter-butil-3,4,5-trimetil-2,6-dinitrobenzene; muschio chetone: 4-ter-butil-2,6-dimetil-3,5-dinitroacetafenone
HHCB (1,3,4,6,7,8-esaidro-4,6,6,7,8,8-esametilciclopenta(g)-2-benzopirano)
AHTN (6-acetil-1,1,2,4,4,7-esametiltetralina)
2-Bromo-2-nitropropane-1,3-diol*
Diazolidinilurea*
Formaldeide
N- (idrossimetil) glicinato di sodio HHCB*

* sostanze ammissibili fino al giugno 2013; a decorrere da tale data dovranno essere escluse tutte le sostanze indicate in tabella.

b) Sostanze e miscele pericolose

Il prodotto non deve contenere sostanze (in qualsiasi forma, comprese le nanoforme) che rispondono ai criteri per la classificazione nelle indicazioni di pericolo o frasi di rischio specificati appresso, a norma del Regolamento (CE) n.1272/2008 o della direttiva 67/548/CEE del Consiglio, né le sostanze afferenti all'art. 57 del Regolamento REACH n. 1907/2006. Le frasi di rischio che seguono si riferiscono generalmente a sostanze. Tuttavia alle miscele di enzimi e fragranze per cui le informazioni sulle sostanze non sono ottenibili, si applicano le regole per la classificazione delle miscele.

Elenco delle indicazioni di pericolo e delle frasi di rischio:

H300 Letale se ingerito*	R28 Molto tossico per ingestione*
H301 Tossico se ingerito*	R25 Tossico per ingestione*
H304 Può essere letale in caso di ingestione e di penetrazione nelle vie respiratorie*	R65 Nocivo: può causare danni ai polmoni in caso di ingestione*
H310 Letale a contatto con la pelle*	R27 Molto tossico a contatto con la pelle*
H311 Tossico a contatto con la pelle*	R24 Tossico a contatto con la pelle*
H330 Letale se inalato*	R23 Tossico per inalazione (vapori) R26 Molto tossico per inalazione*
H331 Tossico se inalato*	R23 Tossico per inalazione (gas ; polveri/nebbia)*
H340 Può provocare alterazioni genetiche (indicare la via di esposizione se è accertato che nessun'altra via di esposizione comporta il medesimo pericolo)	R46 Può provocare alterazioni genetiche ereditarie

H341 Sospettato di provocare alterazioni genetiche (indicare la via di esposizione se è accertato che nessun'altra via di esposizione comporta il medesimo pericolo)	R68 Possibilità di effetti irreversibili
H350 Può provocare il cancro (indicare la via di esposizione se è accertato che nessun'altra via di esposizione comporta il medesimo pericolo)	R45 Può provocare il cancro
H350i Può provocare il cancro se inalato	R49 Può provocare il cancro per inalazione*
H351 Sospettato di provocare il cancro (indicare la via di esposizione se è accertato che nessun'altra via di esposizione comporta il medesimo pericolo)	R40 Possibilità di effetti cancerogeni – prove insufficienti
H360F Può nuocere alla fertilità	R60 Può ridurre la fertilità
H360D Può nuocere al feto	R61 Può danneggiare i bambini non ancora nati
H360FD Può nuocere alla fertilità. Può nuocere al feto.*	R60 Può ridurre la fertilità* R61 Può danneggiare i bambini non ancora nati* R60-R61 Può ridurre la fertilità. Può danneggiare i bambini non ancora nati*
H360Fd Può nuocere alla fertilità. Sospettato di nuocere al feto*	R60 Può ridurre la fertilità* R63 Possibile rischio di danni ai bambini non ancora nati*
H360Df Può nuocere al feto. Sospettato di nuocere alla fertilità*	R61 Può danneggiare i bambini non ancora nati* R62 Possibile rischio di ridotta fertilità*
H361f Sospettato di nuocere alla fertilità	R62 Possibile rischio di ridotta fertilità
H361d Sospettato di nuocere al feto	R63 Possibile rischio di danni ai bambini non ancora nati
H361fd Sospettato di nuocere alla fertilità Sospettato di nuocere al feto*.	R62 Possibile rischio di ridotta fertilità* R63 Possibile rischio di danni ai bambini non ancora nati*
H362 Può essere nocivo per i lattanti allattati al Seno	R64 Possibile rischio per i bambini allattati al seno
H370 Provoca danni agli organi (o indicare tutti gli organi interessati, se noti) (indicare la via di esposizione se è accertato che nessun'altra via di esposizione comporta il medesimo pericolo)*	R39/23 Tossico: pericolo di effetti irreversibili molto gravi per inalazione* R39/24 Tossico: pericolo di effetti irreversibili molto gravi a contatto con la pelle*. R39/25 Tossico: pericolo di effetti irreversibili molto gravi per ingestione* R39/26 Molto tossico: pericolo di effetti irreversibili molto gravi per inalazione* R39/27 Molto tossico: pericolo di effetti irreversibili molto gravi a contatto con la pelle* R39/28 Molto tossico: pericolo di effetti irreversibili molto gravi per ingestione*
H371 Può provocare danni agli organi (o indicare tutti gli organi interessati, se noti)	R68/20 Nocivo: possibilità di effetti irreversibili per inalazione*.

(indicare la via di esposizione se è accertato che nessun'altra via di esposizione comporta il medesimo pericolo)*	R68/21 Nocivo: possibilità di effetti irreversibili a contatto con la pelle* R68/22 Nocivo: possibilità di effetti irreversibili per ingestione*
H372 Provoca danni agli organi (o indicare tutti gli organi interessati, se noti) in caso di esposizione prolungata o ripetuta (indicare la via di esposizione se è accertato che nessun'altra via di esposizione comporta il medesimo pericolo)*	R48/23 Tossico: pericolo di gravi danni alla salute in caso di esposizione prolungata per inalazione. R48/24 Tossico: pericolo di gravi danni alla salute in caso di esposizione prolungata a contatto con la pelle*. R48/25 Tossico: pericolo di gravi danni alla salute in caso di esposizione prolungata per ingestione*.
H373 Può provocare danni agli organi (o indicare tutti gli organi interessati, se noti) in caso di esposizione prolungata o ripetuta (indicare la via di esposizione se è accertato che nessun'altra via di esposizione comporta il medesimo pericolo)*	R33 Pericolo di effetti cumulativi R48/20 Nocivo: pericolo di gravi danni per la salute in caso di esposizione prolungata per inalazione*. R48/21 Nocivo: pericolo di gravi danni alla salute in caso di esposizione prolungata a contatto con la pelle*. R48/22 Nocivo: pericolo di gravi danni alla salute in caso di esposizione prolungata per ingestione*.
H400 Molto tossico per gli organismi acquatici*	R50 Altamente tossico per gli organismi acquatici* R50/53 Altamente tossico per gli organismi acquatici, può provocare a lungo termine effetti negativi per l'ambiente acquatico*.
H410 Molto tossico per gli organismi acquatici con effetti di lunga durata	R50/53 Altamente tossico per gli organismi acquatici, può provocare a lungo termine effetti negativi per l'ambiente acquatico
H411 Tossico per gli organismi acquatici con effetti di lunga durata	R51/53 Tossico per gli organismi acquatici, può provocare a lungo termine effetti negativi per l'ambiente acquatico
H412 Nocivo per gli organismi acquatici con effetti di lunga durata*	R52/53 Nocivo per gli organismi acquatici, può provocare a lungo termine effetti negativi per l'ambiente acquatico*
H413 Può essere nocivo per gli organismi acquatici con effetti di lunga durata*	R53 Può provocare a lungo termine effetti negativi per l'ambiente acquatico*
EUH059 Pericoloso per lo strato di ozono	R59 Pericoloso per lo strato di ozono
EUH029 A contatto con l'acqua libera un gas tossico	R29 A contatto con l'acqua libera gas tossici
EUH031 A contatto con acidi libera un gas tossico	R31 A contatto con acidi libera gas tossico
EUH32 A contatto con acidi libera un gas altamente tossico	R32 A contatto con acidi libera gas molto tossico
EUH070 Tossico per contatto oculare*	R39 Pericolo di effetti irreversibili molto gravi* R41 Rischio di gravi lesioni oculari*
H334 Può provocare sintomi allergici o asmatici o difficoltà respiratorie se inalato*	R42 Può provocare sensibilizzazione per inalazione*
H317 Può provocare una reazione allergica della	R43 Può provocare sensibilizzazione per
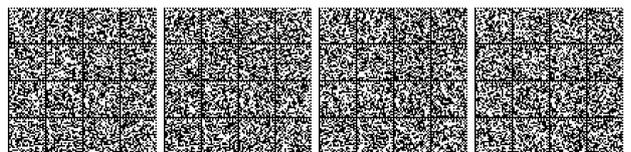
pelle*	contatto con la pelle*

* ingredienti ammissibili fino al giugno 2013; a decorrere da tale data dovranno essere esclusi tutti gli ingredienti appartenenti alle frasi di rischio o indicazioni di pericolo indicate in tabella.

I requisiti di cui sopra si applicano a ciascun ingrediente (sostanza o preparato) che superi lo 0,01 % del peso del prodotto finale, nonché a ciascun ingrediente di qualsiasi preparato utilizzato nella formulazione in quantità superiore allo 0,01 % del peso del prodotto finale, comprese le nanoforme

Le sostanze o miscele le cui proprietà cambiano in fase di trattamento (ad esempio diventano non più biodisponibili o subiscono modificazioni chimiche) di sorta che il pericolo individuato non si applica più, sono esenti dal requisito di cui sopra.

Deroghe: le seguenti sostanze o miscele sono specificatamente esentate da questo requisito.

Tensioattivi in concentrazione inferiore al 25% nel prodotto	H400 Molto tossico per gli organismi acquatici	R 50 oppure R 50/53
Fragranze	H412 Nocivo per gli organismi acquatici con effetti di lunga durata	R52-53
Enzimi*	H334-Può provocare sintomi allergici o asmatici o difficoltà respiratorie se inalato	R42
Enzimi*	H317:-Può provocare una reazione allergica della pelle	R43
NTA come impurità in MGDA and GLDA**	H351 Sospettato di provocare il cancro (indicare la via di esposizione se è accertato che nessun'altra via di esposizione comporta il medesimo pericolo).	R40

** Compresi gli stabilizzanti e altre sostanze ausiliarie nei preparati.*
***In concentrazioni inferiori all'1,0% nella materia prima a condizione che la concentrazione totale nel prodotto finito sia inferiore allo 0,10%.*

c. Non sono ammesse altresì le sostanze elencate in conformità all'art. 59, paragrafo 1, del Regolamento (CE) n. 1907/2006, ovvero sostanze identificate come estremamente problematiche. Tali sostanze sono quelle incluse nell'elenco delle sostanze candidate, reperibile al seguente indirizzo http://echa.europa.eu/chem_data/authorisation_process/candidate_list_table_en.asp[9].

6.1.4 SOSTANZE BIOCIDE NEI DETERGENTI

Il prodotto detergente può contenere solo biocidi che esercitano un'azione conservante e in dose appropriata a tale scopo. Ciò non vale per le sostanze tensioattive dotate anche di proprietà biocide.
I biocidi utilizzati per conservare il prodotto, sia come componenti della formulazione che come componenti di qualsiasi miscela inclusa nella formulazione, classificati H410/ R50-53 o H411/R51-53 a norma della direttiva 67/548/CEE, della direttiva 1999/45/CE o del Regolamento (CE) n.1272/2008 sono autorizzati ma solo a condizione che i rispettivi potenziali di bioaccumulazione presentino un log

[9] Tali sostanze sono quelle iscritte nell'elenco entro la data di pubblicazione del bando di gara o entro la data della richiesta d'offerta.

Pow (coefficiente di ripartizione ottanolo/acqua) < 3,0 oppure un fattore di bioconcentrazione (BCF) determinato per via sperimentale ≤ 100.

6.1.5 FRAGRANZE

Il prodotto non deve contenere profumi a base di muschi azotati o muschi policiclici.
Le fragranze soggette all'obbligo di dichiarazione disposto dal Regolamento (CE) n. 648/2004 (allegato VII) e che non siano già state escluse ai sensi del criterio ambientale "Sostanze o preparati non ammessi" e le altre fragranze classificate H317/R43 (può provocare una reazione allergica alla pelle) e/o H334/R42 (può provocare sintomi allergici o asmatici o difficoltà respiratorie se inalato) non possono essere presenti in quantità superiori dello 0,01% (≥100ppm) per sostanza .
Tutti gli ingredienti aggiunti al prodotto in qualità di fragranze devono essere fabbricati e/o utilizzati secondo il codice di buona pratica dell'International Fragrance Association (Associazione internazionale dei produttori di profumi). Il codice è reperibile sul sito web http://www.ifraorg.org.

6.1.6 FOSFORO

E' ammessa una quantità complessiva di fosforo elementare (tenore di fosforo "P" complessivo), contenuto nel prodotto

- Entro il limite massimo di 0,02 g. nella dose raccomandata dal produttore per un litro di acqua se trattasi di detergenti multiuso che sono diluiti in acqua prima dell'uso ,
- Entro il limite massimo di 0,2 g. per 100g di prodotto se trattasi di detergenti multiuso usati senza diluizione in acqua prima dell'uso,
- Entro il limite massimo di 1,0. g. per 100 g di prodotto se trattasi di detergenti per servizi sanitari,

da calcolarsi tenendo conto di tutti gli ingredienti contenenti fosforo (ad esempio fosfati e fosfonati).
Le sostanze utilizzate nei detergenti per finestre non devono contenere fosforo.

6.1.7 CONCENTRAZIONE DI COMPOSTI ORGANICI VOLATILI

Il prodotto pronto all'uso non deve contenere più del 10% in peso di composti organici volatili con punto di ebollizione inferiore a 150 C° o più del 20% se il prodotto è destinato alla pulizia dei pavimenti.

6.1.8 REQUISITI DELL'IMBALLAGGIO

L'imballaggio deve rispondere ai requisiti di cui all'All. F, della parte IV "Rifiuti" del D.Lgs. 152/2006 e s.m.i., così come più specificatamente descritto nelle pertinenti norme tecniche.
Le parti in plastica utilizzate per l'imballaggio primario devono essere marcate in conformità alla direttiva 94/62/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 20 dicembre 1994, sugli imballaggi e i rifiuti di imballaggio, o alla norma DIN 6120, parti 1 e 2, in combinazione con la norma DIN 7728, parte 1 e qualunque dicitura apposta sull'imballaggio primario per dichiarare che quest'ultimo è composto di materiale riciclato deve essere conforme alla norma ISO 14021 «Etichette e dichiarazioni ambientali – Asserzioni ambientali auto-dichiarate (etichettatura ambientale di Tipo II)».
Inoltre l'imballaggio deve recare chiare istruzioni sull'esatta dose raccomandata, in caratteri e formato di dimensioni ragionevolmente sufficienti e in risalto rispetto a uno sfondo visibile, oppure rese attraverso un pittogramma.

6.1.9 CRITERI AMBIENTALI MINIMI DEI DETERGENTI PER LE PULIZIE ORDINARIE: VERIFICHE DI CONFORMITA'.

L'offerente deve presentare la lista dei prodotti detergenti che fornirà (in caso di appalto di forniture) o che si impegna ad utilizzare nell'esecuzione delle pulizia ordinarie (in caso di appalto del servizio di pulizia), indicando produttore, nome commerciale di ciascun prodotto e l'eventuale possesso dell'etichetta ambientale Ecolabel Europeo o di altre etichette ambientali ISO di Tipo I (norma ISO 14024) i cui requisiti siano conformi ai criteri ambientali minimi.. Per i prodotti non in possesso

dell'Ecolabel Europeo né di etichette ambientali ISO di Tipo I con requisiti conformi ai criteri ambientali minimi, il legale rappresentante dell'impresa offerente, sulla base dei dati acquisiti dai produttori dei detergenti e/o riportati nelle etichette, nelle schede tecniche o di sicurezza dei prodotti, è tenuto a sottoscrivere la dichiarazione di cui all'Allegato A, con la quale attesta che i prodotti detergenti sono conformi ai criteri ambientali minimi, indicati nei punti da 6.1.1 a 6.1.8.
L'aggiudicatario provvisorio, per i prodotti non in possesso dell'etichetta ecologica Ecolabel Europeo nè delle altre etichette ambientali come sopra specificate, dovrà presentare un rapporto di prova redatto da un laboratorio accreditato ISO 17025, che garantisca la conformità dei prodotti detergenti ai criteri ambientali minimi[10].

[10] Per effettuare alcune prove è necessario acquisire l'elenco completo degli ingredienti e le relative concentrazioni.

6.2 SPECIFICHE TECNICHE (CRITERI AMBIENTALI MINIMI) DEI DISINFETTANTI, DEI PRODOTTI PER IMPIEGHI SPECIFICI (CERE, DECERANTI, DECAPPANTI, SMACCHIATORI ECC.) E DETERGENTI SUPERCONCENTRATI MULTIUSO, DEI DETERGENTI SUPERCONCENTRATI PER SERVIZI SANITARI, DEI DETERGENTI SUPERCONCENTRATI PER LA PULIZIA DI FINESTRE.

I criteri di cui ai punti dal 6.2.1 al 6.2.9 si riferiscono a tutti i prodotti elencati nel titolo, salvo quanto diversamente specificato nei singoli punti.

6.2.1 CLASSIFICAZIONI NON AMMESSE

I prodotti per l'igiene utilizzati non devono classificati né contenere ingredienti classificati con le frasi di rischio o le indicazioni di pericolo di cui alla tabella seguente:

Classificazione Direttiva 67/548	Classificazione Regolamento 1272/2008 CLP
T+ R26 (gas)	Acute tox 2 H330
T+ R26 (vapori)	Acute tox 1 H330
T+ R26 (polvere/nebbia)	Acute tox 2 H330
T+ R27	Acute tox 1 H310
T+ R28	Acute tox 2 H300
T R23 (gas)	Acute tox 3 H331
T R23 (polvere/nebbia)	Acute tox 3 H311
T R24	Acute tox 3 H331
T R25	Acute tox 3 H301

6.2.2 BIODEGRADABILITÀ DEI TENSIOATTIVI

Biodegradabilità rapida (reazione aerobica)

Tutte le sostanze tensioattive utilizzate nel prodotto devono essere rapidamente biodegradabili con livello di biodegradabilità (mineralizzazione) almeno pari al 60 % entro 28 giorni.

Metodi di prova: Qualora il tensioattivo non sia incluso nella parte A dell'elenco DID (cfr. Appendice I Decisione 2011/383/UE) e non sia classificato "R" nella colonna "biodegradabilità", i test di prova da utilizzare per tale valutazione, sono quelli indicati nell'Appendice I della Decisione 2011/383/UE "Documentazione di biodegradabilità rapida".

6.2.3 SOSTANZE E MISCELE NON AMMESSE O LIMITATE.

a) Sostanze specifiche escluse

Il prodotto non deve contenere le seguenti sostanze, né come componenti della formulazione, né come componenti di qualsiasi miscela inclusa nella formulazione:

alchilfenoletossilati (APEO) e relativi derivati
EDTA (etilendiamminatetracetato) e relativi Sali in misura maggiore del 3%
NTA (nitrilotricetato)in misura maggiore del 3%
muschi azotati e muschi policiclici, tra cui ad esempio: muschio xilene: 5-ter-butil-2,4,6-trinitro-m-xilene; muschio di ambretta: 4-ter-butil-3-metossi-2,6-dinitrotoluene; moschene: 1,1,3,3,5-pentametil-4,6-dinitroindano; muschio tibetina: 1-ter-butil-3,4,5-trimetil-2,6-dinitrobenzene; muschio chetone: 4-ter-butil-2,6-dimetil-3,5-dinitroacetafenone
HHCB (1,3,4,6,7,8-esaidro-4,6,6,7,8,8-esametilciclopenta(g)-2-benzopirano)
AHTN (6-acetil-1,1,2,4,4,7-esametiltetralina)

2-Bromo-2-nitropropane-1,3-diol*
Diazolidinilurea*
Formaldeide
N- (idrossimetil) glicinato di sodio HHCB*

* sostanze ammissibili fino al giugno 2013; a decorrere da tale data dovranno essere escluse tutte le sostanze indicate in tabella.

b) Sostanze e miscele pericolose

Il prodotto non deve contenere sostanze (in qualsiasi forma, comprese le nanoforme) che rispondono ai criteri per la classificazione nelle indicazioni di pericolo o frasi di rischio specificati appresso, a norma del Regolamento (CE) n.1272/2008 o della direttiva 67/548/CEE del Consiglio, né le sostanze afferenti all'art. 57 del Regolamento REACH n. 1907/2006. Le frasi di rischio che seguono si riferiscono generalmente a sostanze. Tuttavia alle miscele di enzimi e fragranze per cui le informazioni sulle sostanze non sono ottenibili, si applicano le regole per la classificazione delle miscele.

Elenco delle indicazioni di pericolo e delle frasi di rischio:

H300 Letale se ingerito*	R28 Molto tossico per ingestione*
H301 Tossico se ingerito*	R25 Tossico per ingestione*
H304 Può essere letale in caso di ingestione e di penetrazione nelle vie respiratorie* L'esclusione non vale per i prodotti disinfettanti, decappanti, cere, deceranti e sverniciati.	R65 Nocivo: può causare danni ai polmoni in caso di ingestione* L'esclusione non vale per i prodotti disinfettanti, decappanti, cere, deceranti e sverniciati.
H310 Letale a contatto con la pelle*	R27 Molto tossico a contatto con la pelle*
H311 Tossico a contatto con la pelle*	R24 Tossico a contatto con la pelle*
H330 Letale se inalato*	R23 Tossico per inalazione (vapori) R26 Molto tossico per inalazione*
H331 Tossico se inalato*	R23 Tossico per inalazione (gas ; polveri/nebbia)*
H340 Può provocare alterazioni genetiche (indicare la via di esposizione se è accertato che nessun'altra via di esposizione comporta il medesimo pericolo)	R46 Può provocare alterazioni genetiche ereditarie
H341 Sospettato di provocare alterazioni genetiche (indicare la via di esposizione se è accertato che nessun'altra via di esposizione comporta il medesimo pericolo)	R68 Possibilità di effetti irreversibili
H350 Può provocare il cancro (indicare la via di esposizione se è accertato che nessun'altra via di esposizione comporta il medesimo pericolo)	R45 Può provocare il cancro
H350i Può provocare il cancro se inalato	R49 Può provocare il cancro per inalazione
H351 Sospettato di provocare il cancro (indicare la via di esposizione se è accertato che nessun'altra via di esposizione comporta il medesimo pericolo)	R40 Possibilità di effetti cancerogeni – prove insufficienti
H360F Può nuocere alla fertilità	R60 Può ridurre la fertilità
H360D Può nuocere al feto	R61 Può danneggiare i bambini non ancora nati
H360FD Può nuocere alla fertilità. Può nuocere al feto*	R60 Può ridurre la fertilità* R61 Può danneggiare i bambini non ancora nati* R60-R61 Può ridurre la fertilità. Può danneggiare i bambini non ancora nati*

H360Fd Può nuocere alla fertilità. Sospettato di nuocere al feto*	R60 Può ridurre la fertilità* R63 Possibile rischio di danni ai bambini non ancora nati*
H360Df Può nuocere al feto. Sospettato di nuocere alla fertilità*	R61 Può danneggiare i bambini non ancora nati* R62 Possibile rischio di ridotta fertilità*
H361f Sospettato di nuocere alla fertilità	R62 Possibile rischio di ridotta fertilità
H361d Sospettato di nuocere al feto	R63 Possibile rischio di danni ai bambini non ancora nati
H361fd Sospettato di nuocere alla fertilità Sospettato di nuocere al feto*.	R62 Possibile rischio di ridotta fertilità R63 Possibile rischio di danni ai bambini non ancora nati
H362 Può essere nocivo per i lattanti allattati al seno	R64 Possibile rischio per i bambini allattati al seno
H370 Provoca danni agli organi (o indicare tutti gli organi interessati, se noti) (indicare la via di esposizione se è accertato che nessun'altra via di esposizione comporta il medesimo pericolo)*	R39/23 Tossico: pericolo di effetti irreversibili molto gravi per inalazione* R39/24 Tossico: pericolo di effetti irreversibili molto gravi a contatto con la pelle* R39/25 Tossico: pericolo di effetti irreversibili molto gravi per ingestione* R39/26 Molto tossico: pericolo di effetti irreversibili molto gravi per inalazione* R39/27 Molto tossico: pericolo di effetti irreversibili molto gravi a contatto con la pelle* R39/28 Molto tossico: pericolo di effetti irreversibili molto gravi per ingestione*
H371 Può provocare danni agli organi (o indicare tutti gli organi interessati, se noti) (indicare la via di esposizione se è accertato che nessun'altra via di esposizione comporta il medesimo pericolo)*	R68/20 Nocivo: possibilità di effetti irreversibili per inalazione* R68/21 Nocivo: possibilità di effetti irreversibili a contatto con la pelle* R68/22 Nocivo: possibilità di effetti irreversibili per ingestione*
H372 Provoca danni agli organi (o indicare tutti gli organi interessati, se noti) in caso di esposizione prolungata o ripetuta (indicare la via di esposizione se è accertato che nessun'altra via di esposizione comporta il medesimo pericolo)*	R48/23 Tossico: pericolo di gravi danni alla salute in caso di esposizione prolungata per inalazione*. R48/24 Tossico: pericolo di gravi danni alla salute in caso di esposizione prolungata a contatto con la pelle*. R48/25 Tossico: pericolo di gravi danni alla salute in caso di esposizione prolungata per ingestione*.
H373 Può provocare danni agli organi (o indicare tutti gli organi interessati, se noti) in caso di esposizione prolungata o ripetuta (indicare la via di esposizione se è accertato che nessun'altra via di esposizione comporta il medesimo pericolo)*	R33 Pericolo di effetti cumulativiR48/20 Nocivo: pericolo di gravi danni per la salute in caso di esposizione prolungata per inalazione R48/21 Nocivo: pericolo di gravi danni alla salute in caso di esposizione prolungata a contatto con la pelle.

	R48/22 Nocivo: pericolo di gravi danni alla salute in caso di esposizione prolungata per ingestione.
H400 Molto tossico per gli organismi acquatici* L'esclusione non vale per i prodotti disinfettanti, decappanti, cere, deceranti e sverniciant**i**.	R50 Altamente tossico per gli organismi acquatici* R50/53 Altamente tossico per gli organismi acquatici, può provocare a lungo termine effetti negativi per l'ambiente acquatico*. L'esclusione non vale per i prodotti disinfettanti, decappanti, cere, deceranti e sverniciant**i**.
H410 Molto tossico per gli organismi acquatici con effetti di lunga durata L'esclusione non vale per i prodotti disinfettanti, decappanti, cere, deceranti e sverniciant**i**.	R50/53 Altamente tossico per gli organismi acquatici, può provocare a lungo termine effetti negativi per l'ambiente acquatico L'esclusione non vale per i prodotti disinfettanti, decappanti, cere, deceranti e sverniciant**i**.
H411 Tossico per gli organismi acquatici con effetti di lunga durata L'esclusione non vale per i prodotti disinfettanti, decappanti, cere, deceranti e sverniciant**i**.	R51/53 Tossico per gli organismi acquatici, può provocare a lungo termine effetti negativi per l'ambiente acquatico L'esclusione non vale per i prodotti disinfettanti, decappanti, cere, deceranti e sverniciant**i**.
EUH059 Pericoloso per lo strato di ozono	R59 Pericoloso per lo strato di ozono
EUH029 A contatto con l'acqua libera un gas tossico	R29 A contatto con l'acqua libera gas tossici
EUH031 A contatto con acidi libera un gas tossico L'esclusione non vale per i prodotti disinfettanti, decappanti, cere, deceranti e sverniciant**i**.	R31 A contatto con acidi libera gas tossico
EUH32 A contatto con acidi libera un gas altamente tossico	R32 A contatto con acidi libera gas molto tossico
EUH070 Tossico per contatto oculare*	R39 Pericolo di effetti irreversibili molto gravi* R41 Rischio di gravi lesioni oculari*
H334 Può provocare sintomi allergici o asmatici o difficoltà respiratorie se inalato*	R42 Può provocare sensibilizzazione per inalazione*

* ingredienti ammissibili fino al giugno 2013; a decorrere da tale data dovranno essere esclusi tutti gli ingredienti appartenenti alle frasi di rischio o indicazioni di pericolo indicate in tabella.

I requisiti di cui sopra si applicano a ciascun ingrediente (sostanza o preparato) che superi lo 0,01 % del peso del prodotto finale, nonché a ciascun ingrediente di qualsiasi preparato utilizzato nella formulazione in quantità superiore allo 0,01 % del peso del prodotto finale, comprese le nanoforme

Le sostanze o miscele le cui proprietà cambiano in fase di trattamento (ad esempio diventano non più biodisponibili o subiscono modificazioni chimiche) di sorta che il pericolo individuato non si applica più, sono esenti dal requisito di cui sopra.

Deroghe: le seguenti sostanze o miscele sono specificatamente esentate da questo requisito.

Tensioattivi in concentrazione inferiore al 25% nel prodotto	H400 Molto tossico per gli organismi acquatici	R 50 oppure R 50/53
Fragranze	H412 Nocivo per gli organismi acquatici con effetti di lunga durata	R52-53
Enzimi*	H334-Può provocare sintomi	R42

	allergici o asmatici o difficoltà respiratorie se inalato	
Enzimi*	H317:-Può provocare una reazione allergica della pelle	R43
NTA come impurità in MGDA and GLDA**	H351 Sospettato di provocare il cancro (indicare la via di esposizione se è accertato che nessun'altra via di esposizione comporta il medesimo pericolo).	R40

** Compresi gli stabilizzanti e altre sostanze ausiliarie nei preparati.*
***In concentrazioni inferiori all'1,0% nella materia prima a condizione che la concentrazione totale nel prodotto finito sia inferiore allo 0,10%.*

c. Non sono ammesse altresì le sostanze elencate in conformità all'art. 59, paragrafo 1, del Regolamento (CE) n. 1907/2006, ovvero sostanze identificate come estremamente problematiche. Tali sostanze sono quelle incluse nell'elenco delle sostanze candidate, reperibile al seguente indirizzo http://echa.europa.eu/chem_data/authorisation_process/candidate_list_table_en.asp[11].

6.2.4 DETERGENTI "SUPERCONCENTRATI" E PRODOTTI PER USI SPECIFICI : SOSTANZE BIOCIDE

Il prodotti detergenti superconcentrati e i prodotti impiegati per usi specifici, possono contenere solo biocidi che esercitano un'azione conservante e in dose appropriata a tale scopo. Ciò non vale per le sostanze tensioattive dotate anche di proprietà biocide.
I biocidi utilizzati per conservare il prodotto, sia come componenti della formulazione che come componenti di qualsiasi miscela inclusa nella formulazione, classificati H410/ R50-53 o H411/R51-53 a norma della direttiva 67/548/CEE, della direttiva 1999/45/CE o del Regolamento (CE) n.1272/2008 sono autorizzati ma solo a condizione che i rispettivi potenziali di bioaccumulazione presentino un log Pow (coefficiente di ripartizione ottanolo/acqua) < 3,0 oppure un fattore di bioconcentrazione (BCF) determinato per via sperimentale ≤ 100.

6.2.5 PRODOTTI DISINFETTANTI: SOSTANZE BIOCIDE

I prodotti disinfettanti utilizzati devono essere autorizzati dal Ministero della salute:

a) come presidi medico-chirurgici, ai sensi del DPR n. 392/1998; in tal caso devono riportare in etichetta le seguenti diciture: "Presidio medico-chirurgico" e "Registrazione del Ministero della salute n. ………",
b) come prodotti biocidi, ai sensi del D.Lgs. n. 174/2000; in tal caso devono riportare in etichetta le seguenti diciture: "Prodotto biocida" e "Autorizzazione/Registrazione del Ministero della salute n……….".

6.2.6 FRAGRANZE

Il prodotto non deve contenere profumi a base di muschi azotati o muschi policiclici.
Le fragranze soggette all'obbligo di dichiarazione disposto dal Regolamento (CE) n. 648/2004 (allegato VII) e che non siano già state escluse ai sensi del criterio ambientale "Sostanze o preparati non ammessi" e le altre fragranze classificate H317/R43 (può provocare una reazione allergica alla pelle) e/o H334/R42 (può provocare sintomi allergici o asmatici o difficoltà respiratorie se inalato) non possono essere presenti in quantità superiori dello 0,01% (≥100ppm) per sostanza .

[11] Tali sostanze sono quelle iscritte nell'elenco entro la data di pubblicazione del bando di gara o entro la data della richiesta d'offerta.

Tutti gli ingredienti aggiunti al prodotto in qualità di fragranze devono essere fabbricati e/o utilizzati secondo il codice di buona pratica dell'International Fragrance Association (Associazione internazionale dei produttori di profumi). Il codice è reperibile sul sito web http://www.ifraorg.org.

6.2.7 FOSFORO

E' ammessa una quantità complessiva di fosforo elementare (tenore di fosforo "P" complessivo), contenuto nel prodotto

- Entro il limite massimo di 0,06 g. nella dose raccomandata dal produttore per un litro di acqua se trattasi di detergenti multiuso che sono diluiti in acqua prima dell'uso ,
- Entro il limite massimo di 0,6 g. per 100g di prodotto se trattasi di detergenti multiuso usati senza diluizione in acqua prima dell'uso,
- Entro il limite massimo di 1,0. g. per 100 g di prodotto se trattasi di detergenti per servizi sanitari,

da calcolarsi tenendo conto di tutti gli ingredienti contenenti fosforo (ad esempio fosfati e fosfonati). Le sostanze utilizzate nei detergenti per finestre non devono contenere fosforo.

6.2.8 DETERGENTI "SUPERCONCENTRATI" E PRODOTTI PER USI SPECIFICI :CONCENTRAZIONE DI COMPOSTI ORGANICI VOLATILI

Il prodotto pronto all'uso non deve contenere più del 20% in peso di composti organici volatili con punto di ebollizione inferiore a 150 C°.

6.2.9 REQUISITI DELL'IMBALLAGGIO

L'imballaggio deve rispondere ai requisiti di cui all'All. F, della parte IV "Rifiuti" del D.Lgs. 152/2006 e s.m.i., così come più specificatamente descritto nelle pertinenti norme tecniche.
Le parti in plastica utilizzate per l'imballaggio primario devono essere marcate in conformità della direttiva 94/62/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 20 dicembre 1994, sugli imballaggi e i rifiuti di imballaggio, o della norma DIN 6120, parti 1 e 2, in combinazione con la norma DIN 7728, parte 1. Qualunque dicitura apposta sull'imballaggio primario per dichiarare che quest'ultimo è composto di materiale riciclato deve essere conforme alla norma ISO 14021 «Etichette e dichiarazioni ambientali – Asserzioni ambientali auto-dichiarate (etichettatura ambientale di Tipo II)».
Inoltre l'imballaggio deve recare chiare istruzioni sull'esatta dose raccomandata, in caratteri e formato di dimensioni ragionevolmente sufficienti e in risalto rispetto a uno sfondo visibile, oppure rese attraverso un pittogramma.

6.2.10 CRITERI AMBIENTALI MINIMI DEI DISINFETTANTI, DEI DETERGENTI "SUPERCONCENTRATI" E DEI PRODOTTI PER USI SPECIFICI PER LE PULIZIE PERIODICHE O STRAORDINARIE: VERIFICHE DI CONFORMITA'

Il legale rappresentante della ditta offerente dovrà presentare l'elenco dei prodotti superconcentrati, disinfettanti o per usi specifici che fornirà (in caso di appalto di forniture) o che si impegna ad utilizzare nell'esecuzione delle pulizie periodiche o straordinarie (in caso di appalto del servizio di pulizia) indicando produttore, nome commerciale di ciascun prodotto, funzione d'uso, numero di registrazione/autorizzazione del Ministero della Salute per i prodotti disinfettanti, percentuale di sostanza attiva per i "prodotti superconcentrati". Inoltre, in relazione a ciascun prodotto, dovrà sottoscrivere, sulla base dei dati resi dai produttori o riportati nelle etichette, nelle schede tecniche e di sicurezza dei prodotti stessi, la dichiarazione di cui all'Allegato B per attestare la rispondenza di tali prodotti ai relativi criteri ambientali minimi. Per le cere e i prodotti deceranti conformi ai criteri di assegnazione di etichette ISO di Tipo I equivalenti ai criteri ambientali dal punto 6.2.1 al punto 6.2.8, in luogo della dichiarazione di cui all'Allegato B è sufficiente che il legale rappresentante della ditta offerente presenti copia della licenza d'uso delle etichette. Per quanto riguarda i prodotti superconcentrati, è necessario allegare in sede di presentazione dell'offerta anche la documentazione
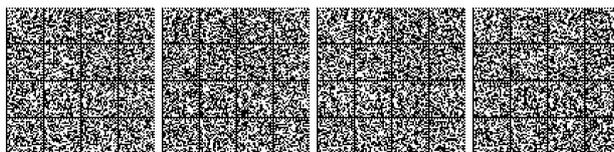
fotografica sui sistemi di dosaggio e diluizione che si intendono adottare per il controllo delle corrette diluizioni.
L'aggiudicatario provvisorio, per attestare la rispondenza di tali prodotti ai "criteri ambientali minimi" indicati nei punti da 6.2.1 a 6.2.8, dovrà fornire etichette, schede tecniche e schede di sicurezza e le altre fonti documentali sulla base dei quali ha compilato la dichiarazione di cui all'allegato B. L'amministrazione aggiudicatrice richiederà all'aggiudicatario provvisorio per uno o più dei prodotti in elenco, anche la presentazione di un rapporto di prova da parte di un laboratorio accreditato ISO 17025, che garantisca la conformità ai criteri ambientali minimi[12].

[12] Per effettuare alcune prove è necessario acquisire l'elenco completo degli ingredienti e le relative concentrazioni.

ALLEGATO A dichiarazione relativa ai prodotti detergenti multiuso, ai detergenti per servizi sanitari e ai detergenti per finestre.

Marca e denominazione commerciale dei prodotti detergenti:
Si dichiara che le seguenti sostanze o componenti non sono presenti nel prodotto:
alchilfenoletossilati (APEO) e relativi derivati
EDTA (etilendiamminatetracetato) e relativi Sali
NTA (nitrilotricetato)
muschi azotati e muschi policiclici, tra cui ad esempio: muschio xilene: 5-ter-butil-2,4,6-trinitro-m-xilene; muschio di ambretta: 4-ter-butil-3-metossi-2,6-dinitrotoluene; moschene: 1,1,3,3,5-pentametil-4,6-dinitroindano; muschio tibetina: 1-ter-butil-3,4,5-trimetil-2,6-dinitrobenzene; muschio chetone: 4-ter-butil-2,6-dimetil-3,5-dinitroacetafenone
HHCB (1,3,4,6,7,8-esaidro-4,6,6,7,8,8-esametilciclopenta(g)-2-benzopirano)
AHTN (6-acetil-1,1,2,4,4,7-esametiltetralina)
2-Bromo-2-nitropropane-1,3-diol*
Diazolidinilurea*
Formaldeide
N- (idrossimetil) glicinato di sodio HHCB*
* sostanze ammissibili fino al giugno 2013; a decorrere da tale data dovranno essere escluse tutte le sostanze indicate in tabella
FIRMA
Si dichiara la conformità dei prodotti ai criteri ambientali di cui al punto 6.1.2 "Biodegradabilità dei tensioattivi", al punto 6.1.4 "Sostanze biocide"; al punto 6.1.5 "Fragranze"; 6.1.6 "Fosforo"; 6.1.7 "Concentrazione di composti organici volatili"; 6.1.8 "Requisito dell'imballaggio".
FIRMA
Si dichiara che il prodotto detergente non è classificato né contiene ingredienti classificati con le frasi di rischio o le indicazioni di pericolo T(gas)+R26/Acute tox 2 H330; T+R26(vapori)/Acute tox 1 H330; T+R26 (polvere/nebbia)/Acute tox 2 H330; T+ R27/Acute tox 1 H310; T+R28/Acute tox 2 H300; T R23(gas)/Acute tox 3 H331;T R23(polvere/nebbia)/Acute tox 3 H311;T R24/Acute tox 3 H331; T R25/Acute tox 3 H301
FIRMA
Si dichiara che il prodotto detergente non contiene ingredienti (sostanze o preparati) classificati o classificabili con una delle seguenti frasi di rischio o le indicazioni di pericolo (o una combinazione delle stesse), riportate nel seguito: H300*/R28*; H301*/R25*; H304*/R65*; H310*/R27*; H311*/R24*; H330*/R23(vapori)R26*; H331*/R23(gas;polveri/nebbia)*; H340/R46; H341/R68; H350/R45; H350i/R49; H351/R40; H360F/R60; H360D/R61; H360FD*/R60R61 R60-R61*; H360Fd*/R60R63*; H360Df*/R61R62*; H361f/R62; H361d/R63; H361fd*/R62R63*; H362/R64; H370*/R39/23 R39/24 R39/25 R39/26 R39/27 R39/28*; H371*/R68/20 R68/21 R68/22*; H372*/R 48/23 R48/24 R48/25*; H373*/R33 R48/20*; H400*/R50 R50/53*; H410/R50/53; H411/R51/53; H412*/R52/53*; H413*/R53*; EUH059/R59; EUH029/R29; EUH031/R31; EUH32/R32; EUH070*/R39R41*; H334*/R42*; H317*/R43*
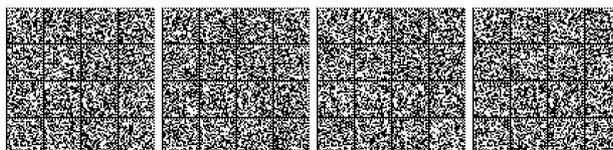
* ingredienti ammissibili fino al giugno 2013; a decorrere da tale data dovranno essere esclusi tutti gli ingredienti appartenenti alle frasi di rischio o indicazioni di pericolo indicate in tabella.
FIRMA
Si dichiara che il prodotto non presenta le sostanze elencate in conformità all'art. 59, paragrafo 1, del Regolamento (CE) n. 1907/2006, ovvero sostanze identificate come estremamente problematiche ed iscritte nell'elenco entro la data di pubblicazione del bando di gara o entro la data della richiesta d'offerta.
FIRMA
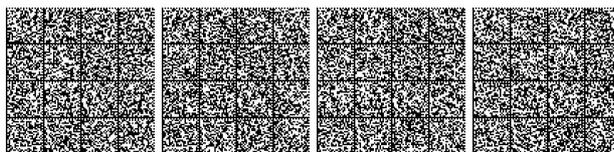
ALLEGATO B dichiarazione relativa ai prodotti disinfettanti detergenti superconcentrati multiuso, per servizi sanitari e per finestre e prodotti per l'igiene per usi specifici (es. smacchiatori, disinchiostranti, deceranti ...)

Il legale rappresentante della ditta offerente in relazione a ciascun prodotto superconcentrato, disinfettante o per usi specifici che si impegna ad utilizzare nell'ambito delle pulizie periodiche o straordinarie, dovrà allegare, sulla base dei dati che dovranno essere acquisiti dai produttori o quelli riportati nelle etichette, nelle schede tecniche e di sicurezza dei prodotti stessi, la seguente dichiarazione. L'aggiudicatario provvisorio dovrà presentare le etichette, le schede tecniche e/o di sicurezza dei prodotti e le altre fonti documentali sulla base dei quali ha compilato la dichiarazione di cui all'allegato B. La stazione appaltante potrà richiedere, all'aggiudicatario provvisorio, per uno o più di tali prodotti, un rapporto di prova redatto da un laboratorio accreditato ISO 17025 che attesti la rispondenza degli stessi ai relativi criteri ambientali minimi (specifiche tecniche di cui al punto 6.2 del presente documento).

Elenco dei prodotti per l'igiene:

MARCA	**DENOMINAZIONE COMMERCIALE**	**CATEGORIA (detergente superconcentrato, disinfettante, "usi specifici" specificare funzione d'uso)**	**Prodotti disinfettanti: indicare n. di registrazione/autorizzazione del Ministero della salute; Prodotti "superconcentrati": indicare la percentuale di sostanza attiva**

Si dichiara che le seguenti sostanze o componenti non sono presenti nel prodotto:
alchilfenoletossilati (APEO) e relativi derivati
EDTA (etilendiamminatetracetato) e relativi Sali: limite massimo 3%
NTA (nitrilotricetato): limite massimo 3%
muschi azotati e muschi policiclici, tra cui ad esempio: muschio xilene: 5-ter-butil-2,4,6-trinitro-m-xilene; muschio di ambretta: 4-ter-butil-3-metossi-2,6-dinitrotoluene; moschene: 1,1,3,3,5-pentametil-4,6-dinitroindano; muschio tibetina: 1-ter-butil-3,4,5-trimetil-2,6-dinitrobenzene; muschio chetone: 4-ter-butil-2,6-dimetil-3,5-dinitroacetafenone
HHCB (1,3,4,6,7,8-esaidro-4,6,6,7,8,8-esametilciclopenta(g)-2-benzopirano)
AHTN (6-acetil-1,1,2,4,4,7-esametiltetralina)
2-Bromo-2-nitropropane-1,3-dio*l
Diazolidinilurea*
Formaldeide
N- (idrossimetil) glicinato di sodio HHCB*
* sostanze ammissibili fino al giugno 2013; a decorrere da tale data dovranno essere escluse tutte le sostanze indicate in tabella
FIRMA
Si dichiara la conformità dei prodotti ai criteri ambientali minimi di cui al punto 6.2.2 "Biodegradabilità dei tensioattivi", al punto 6.2.4 "Detergenti superconcentrati e prodotti per usi specifici: sostanze biocide"; al punto 6.2.6 "Fragranze"; 6.2.7 "Fosforo"; 6.2.8 "Detergenti superconcentrati e prodotti per usi specifici: concentrazione di composti organici volatili"; 6.2.9 "Requisito dell'imballaggio"
FIRMA

Si dichiara che il prodotto non è classificato né contiene ingredienti classificati con le frasi di rischio o le indicazioni di pericolo T(gas)+R26/Acute tox 2 H330; T+R26(vapori)/Acute tox 1 H330; T+R26 (polvere/nebbia)/Acute tox 2 H330; T+ R27/Acute tox 1 H310; T+R28/Acute tox 2 H300; T R23(gas)/Acute tox 3 H331;T R23(polvere/nebbia)/Acute tox 3 H311;T R24/Acute tox 3 H331; T R25/Acute tox 3 H301
FIRMA
Dichiarazione di conformità al criterio 6.2.3 punto b). Si dichiara che il prodotto detergente superconcentrato/disinfettante/per usi specifici non contiene ingredienti (sostanze o preparati) classificati o classificabili con una delle seguenti frasi di rischio o con le indicazioni di pericolo (o una combinazione delle stesse), riportate nel seguito (specificare):
FIRMA
Si dichiara che il prodotto non presenta le sostanze elencate in conformità all'art. 59, paragrafo 1, del Regolamento (CE) n. 1907/2006, ovvero sostanze identificate come estremamente problematiche ed iscritte nell'elenco entro la data di pubblicazione del bando di gara o entro la data della richiesta d'offerta.
FIRMA

12A06814
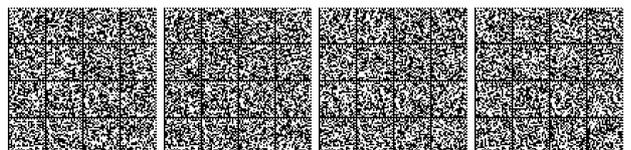
MINISTERO DELL'ECONOMIA E DELLE FINANZE

DECRETO 27 aprile 2012.

Modifica del decreto 27 luglio 2011, relativo alla individuazione dei criteri e delle modalità di restituzione, ai concessionari della rete telematica per la gestione degli apparecchi da divertimento ed intrattenimento, del deposito cauzionale versato dai medesimi per l'anno 2011 e 2012.

IL DIRETTORE GENERALE
DELL'AMMINISTRAZIONE AUTONOMA DEI MONOPOLI DI STATO

Visto l'art. 22 della legge 27 dicembre 2002, n. 289, e successive modificazioni ed integrazioni;

Visto l'art. 110, comma 6, del testo unico delle leggi di pubblica sicurezza (T.U.L.P.S.), di cui al regio decreto 18 giugno 1931, n. 773, e successive modificazioni ed integrazioni, concernente le caratteristiche degli apparecchi da divertimento ed intrattenimento che erogano vincite in denaro;

Visto l'art. 14-*bis*, comma 4, del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 640, e successive modificazioni ed integrazioni, ai sensi del quale possono essere individuati i concessionari della rete telematica degli apparecchi e congegni di cui all'art. 110, comma 6, del T.U.L.P.S.;

Visto l'art. 38, comma 5, della legge 23 dicembre 2000, n. 388, e successive modificazioni, che disciplina la richiesta di nulla osta per l'installazione di apparecchi di cui all'art. 110, comma 6 del T.U.L.P.S.;

Visto il decreto interdirettoriale del Ministero dell'economia e delle finanze - Amministrazione autonoma dei monopoli di Stato, d'intesa con il Ministero dell'interno - Dipartimento della pubblica sicurezza, del 4 dicembre 2003, recante «Regole tecniche di produzione e verifica tecnica degli apparecchi e congegni da divertimento ed intrattenimento di cui all'art. 110, comma 6 del T.U.L.P.S.»;

Visto il decreto del Ministro dell'economia e delle finanze del 12 marzo 2004, concernente la definizione delle funzioni della rete dell'Amministrazione autonoma dei monopoli di Stato per la gestione telematica degli apparecchi di gioco di cui all'art. 110, comma 6, del T.U.L.P.S.;

Viste le convenzioni di concessione tra l'Amministrazione autonoma dei monopoli di Stato ed i concessionari di cui all'art. 14-*bis*, comma 4, del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 640, concernenti l'affidamento in concessione dell'attivazione e della conduzione operativa della rete per la gestione telematica del gioco lecito mediante apparecchi da divertimento ed intrattenimento nonché delle attività e delle funzioni connesse;

Visto l'art. 1, comma 525, della legge 23 dicembre 2005, n. 266, come modificato dal decreto-legge 4 luglio 2006, n. 223, convertito dalla legge 4 agosto 2006, n. 248, che, nel sostituire il comma 6 del T.U.L.P.S. ha previsto, con l'introduzione delle lettere *a)* e *b)* nel medesimo comma, le nuove caratteristiche degli apparecchi da divertimento ed intrattenimento che erogano vincite in denaro, ai fini della loro idoneità per il gioco lecito;

Visto l'art. 1, comma 530, della legge 23 dicembre 2005,n. 266, che ha previsto:

lettera *a)* «… gli apparecchi di cui all'art. 110, comma 6, lettera *a)*, del testo unico di cui al regio decreto 18 giugno 1931, n. 773, e successive modificazioni, sono installati esclusivamente in esercizi pubblici, commerciali o punti di raccolta di altri giochi autorizzati dotati di apparati per la connessione alla rete telematica di cui all'art. 14-*bis*, comma 4, del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 640, e successive modificazioni, che garantiscano la sicurezza e l'immodificabilità della registrazione e della trasmissione dei dati di funzionamento e di gioco. I requisiti dei suddetti apparati sono definiti entro un mese dalla data di entrata in vigore della presente legge;»;

lettera *b)* «… il canone di concessione previsto dalla convenzione di concessione per la conduzione operativa della rete telematica di cui all'art. 14-*bis* del citato decreto del Presidente della Repubblica n. 640 del 1972, è fissato nella misura dello 0,8 delle somme giocate a decorrere dal 1° gennaio 2007»;

lettera *c)* «… l'Amministrazione autonoma dei monopoli di Stato, a decorrere dal 1° gennaio 2007, riconosce ai concessionari della rete telematica un compenso, fino ad un importo massimo dello 0,5 delle somme giocate, definito in relazione:

1) agli investimenti effettuati in ragione di quanto previsto alla lettera *a)*;

2) ai livelli di servizio conseguiti nella raccolta dei dati di funzionamento degli apparecchi di gioco»;

Visto l'art. 1-*ter*, comma 2, del decreto-legge 25 settembre 2008, n. 149, convertito con modificazioni dalla legge 19 novembre 2008, n. 184, che ha disposto: «L'art. 1, comma 530, della legge 23 dicembre 2005, n. 266, e successive modificazioni, si interpreta nel senso che l'importo dello 0,5 di cui alla lettera *c)* del predetto comma costituisce importo aggiuntivo e distinto dal canone di concessione fissato contrattualmente nello 0,3 , il cui totale è dato dallo 0,8 di cui alla lettera *b)* del medesimo comma. Tale importo dello 0,5 è dovuto, a decorrere dal 1° gennaio 2007, a titolo di deposito cauzionale a garanzia dell'effettuazione degli investimenti e del conseguimento dei livelli di servizio di cui ai numeri 1) e 2) della citata lettera *c)*, ed è restituito ai concessionari, ai sensi di tale ultima lettera, alle condizioni e nella proporzione in cui gli investimenti e i livelli di servizio risultano effettivamente conseguiti. Le conseguenti condizioni applicative sono regolate con appositi decreti dell'Amministrazione autonoma dei monopoli di Stato e contenute in atti integrativi delle convenzioni accessive alle concessioni, che i concessionari sottoscrivono entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto.»;

Visti gli atti aggiuntivi ed integrativi alla Convenzione di concessione per l'affidamento dell'attivazione e della conduzione operativa della rete per la gestione telematica del gioco lecito mediante apparecchi da divertimento ed intrattenimento nonché delle attività e funzioni connesse, sottoscritti nel corso del mese di gennaio 2009 tra l'Amministrazione autonoma dei monopoli di Stato e i dieci concessionari della rete telematica, in attuazione del citato art. 1-*ter*, comma 2 del decreto-legge 25 settembre 2008, n. 14;

Visto in particolare l'art. 14, comma 1 della Convenzione di concessione per l'affidamento dell'attivazione e della conduzione operativa della rete per la gestione telematica del gioco lecito mediante apparecchi da divertimento ed intrattenimento nonché delle attività e funzioni connesse relativo alle integrazioni della concessione che così dispone: «AAMS può richiedere al concessionario, che si impegna sin d'ora ad accettare, di apportare, nel periodo di validità della concessione, variazioni alle attività indicate nel capitolato tecnico, che si rendano necessarie a seguito di eventuali modifiche normative»;

Visto il decreto direttoriale protocollo n. 2011/30014/GIOCHI/ADI del 27 luglio 2011;

Considerato in particolare che, con tale provvedimento, emanato al fine di individuare i criteri per la restituzione del deposito cauzionale, veniva indicato, per il 2011, quale uno dei parametri, l'aggiornamento con tecnologia GPS, entro il 31 dicembre 2011, del numero dei Punti di accesso (PdA) fino al 7 per cento del totale, con l'obiettivo di individuare, per ciascuna tipologia di esercizio le reali condizioni operative e solo successivamente di avviare l'installazione massiva sul territorio;

Considerato pertanto che il predetto aggiornamento riferito al 7 per cento dei PdA era funzionale alla realizzazione di una sperimentazione effettiva tale che venissero evidenziate le eventuali difficoltà di installazione degli apparati relativi ai PdA e di comunicazione delle coordinate richieste;

Considerato altresì che, nel medesimo provvedimento, era già stata prevista la necessità di aggiornamento, per il 2012, dell'intero parco PdA, anche con l'eventuale utilizzo di differenti tecnologie per i casi nei quali non fosse stato possibile l'utilizzo di quella precedentemente individuata;

Considerato che le problematiche obiettivamente rilevate sono state sottoposte all'attenzione del partner tecnologico SOGEI al fine di verificare la possibilità di individuazione di differenti soluzioni tecnologiche, in alternativa a quella già adottata;

Vista la nota inviata da SOGEI in data 28 marzo 2012 con la quale è stata, tra l'altro, confermata la necessità di georeferenziazione dei PdA, basata su GPS, in quanto unica soluzione tecnologica che garantisce un significativo grado di accuratezza del dato rilevato;

Considerato che, con la medesima nota inviata in data 28 marzo 2012, la SOGEI rappresenta altresì che, alla luce di quanto rilevato in fase di sperimentazione, tale tecnologia non può garantire comunque la possibilità di geolocalizzare il 100 per cento delle ubicazioni presenti sul territorio;

Considerato che il partner tecnologico SOGEI ha chiarito che i casi di impossibilità di utilizzo della tecnologia GPS, riscontrata in fase di sperimentazione, si riferiscono alle ubicazioni non adeguatamente raggiunte dal segnale GPS;

Considerato pertanto che il partner tecnologico SOGEI, valutate le ulteriori soluzioni tecnologiche utilizzabili per le ubicazioni ne ha, come detto, escluso l'applicabilità per l'impossibilità di ottenere un dato dotato di sufficiente precisione, rinviando a verifiche successive le opportune soluzioni da utilizzare per i predetti casi eccezionali;

Considerato pertanto che, non è stato emanato il decreto del Direttore per i giochi previsto all'art. 5, comma 2 del decreto direttoriale protocollo n. 2011/30014/GIOCHI/ADI del 27 luglio 2011, da pubblicare entro la data del 31 marzo 2012, in quanto SOGEI ha ritenuto di non introdurre ulteriori soluzioni tecnologiche, eventualmente utilizzabili per le circostanze eccezionali;

Ritenuto, tuttavia necessario, ai fini della restituzione del deposito cauzionale per il 2012, provvedere alla rivisitazione della soglia di adeguamento dei PdA con la tecnologia di georeferenziazione basata su GPS, in relazione alla possibile implementazione dei PdA stessi nelle ubicazioni effettivamente raggiungibili dal segnale GPS;

Considerato inoltre che, sempre con la nota del 28 marzo 2012, il partner tecnologico SOGEI ipotizza, in attesa di evoluzioni tecnologiche che potranno essere in grado di risolvere anche le coperture indoor, che la soglia di adeguamento dei PdA possibile, con l'utilizzo della tecnologia GPS, sia ragionevolmente riferita al 70 per cento delle ubicazioni, con corrispondente possibilità di aggiornamento effettivo, entro il 31 dicembre 2012, da parte di ciascun concessionario, del numero di Punti di accesso (PdA) gestiti, rispetto al totale degli stessi alla data di entrata in vigore del decreto direttoriale protocollo n. 2011/30014/GIOCHI/ADI del 27 luglio 2011;

Considerato quindi che occorre procedere ad una modifica di quanto stabilito dal citato decreto direttoriale, protocollo n. 2011/30014/GIOCHI/ADI del 27 luglio 2011, con riferimento specifico a quanto disposto, per l'anno 2012, per la determinazione dell'an e del quantum della restituzione ai concessionari del deposito cauzionale dello 0,5 per cento delle somme giocate con riferimento a tale anno;

Ritenuto, pertanto, che il criterio di cui alla lettera *c)*, punto 1) dell'art. 1, comma 530, della legge n. 266/2005, possa riferirsi, per l'anno 2012, agli investimenti effettuati dal concessionario per l'aggiornamento, fino al 70 per cento dei PdA gestiti da ciascun concessionario alla data di entrata in vigore del decreto direttoriale protocollo n. 2011/30014/GIOCHI/ADI del 27 luglio 2011;

Considerato inoltre che, a seguito della sperimentazione effettuata, è possibile ritenere adeguata l'implementazione in base alla verifica delle comunicazioni effettivamente trasmesse entro i termini stabiliti dal protocollo di comunicazione pubblicato, e che risulta necessario conseguentemente disporre la restituzione di parte dell'importo in ragione della media delle percentuali mensili di PdA aggiornati che abbiano trasmesso i dati di georeferenziazione entro i predetti termini, fatto salvo un ragionevole margine di tolleranza;

Considerato che, pertanto, è possibile riparametrare il meccanismo della restituzione dello 0,40 per cento delle somme versate per il 2012 a titolo di deposito cauzionale (percentuale già prevista dal citato decreto 2011/30014), individuando due criteri, ciascuno per la restituzione dello 0,20 per cento, consistenti rispettivamente il primo nell'aggiornamento effettivo dei PdA con tecnologia GPS fino al 70 per cento di quelli gestiti alla data di entrata in vigore del decreto 2011/30014 e il secondo al raggiungi-

mento della media del 90 per cento, nei mesi da luglio a dicembre 2012, delle comunicazioni effettuate dai PdA aggiornati, entro i termini stabiliti dal protocollo di comunicazione pubblicato;

Considerato, altresì che per il rimanente 0,10 per cento possono permanere per il 2012, i medesimi criteri già individuati con il decreto 2011/30014 citato, ossia il riferimento alla media su base annua delle percentuali mensili di apparecchi attivi che abbiano trasmesso le comunicazioni dei dati di gioco inviate da ciascun concessionario nell'anno di riferimento;

Considerato infine che, per mero refuso redazionale, all'art. 2, comma 3 del decreto direttoriale protocollo n. 2011/30014/GIOCHI/ADI del 27 luglio 2011 è riportato, in relazione alla media su base annua delle percentuali mensili delle comunicazioni dei dati di gioco inviate da ciascun concessionario nell'anno 2011, quale valore massimo dell'intervallo da considerare per la determinazione della percentuale di restituzione del deposito cauzionale versato per il 2011, il 90 per cento anziché il 100 per cento, come si desume facilmente dal medesimo art. 2, comma 3 dove viene definita la modalità di restituzione dell'importo: «… fino ad un massimo dello 0,15 per percentuali di comunicazioni superiori al 90 per cento …», comprendendo pertanto ovviamente anche le percentuali superiori al 90 per cento;

Ritenuto pertanto di dover procedere alla necessaria rettifica;

Considerato che le premesse che precedono fanno parte integrante del presente decreto;

Decreta:

Art. 1.

L'art. 3 del decreto 2011/30014/giochi ADI del 27 luglio 2011 è così sostituito:

«Art. 3 *(Criteri di restituzione del deposito cauzionale per l'anno 2012).* — 1. Per l'anno 2012, il deposito cauzionale di cui all'art. 1, comma 530, lettera *c)*, della legge 23 dicembre 2005, n. 266, come interpretato dall'art. 1-*ter*, comma 2, del decreto-legge 25 settembre 2008, n. 149, convertito con modificazioni dalla legge 19 novembre 2008, n. 184, da restituire a ciascun concessionario, fino all'importo massimo dello 0,5 per cento delle somme giocate raccolte nel medesimo anno è determinato in relazione:

a) al numero dei Punti di accesso, rispetto al 70 per cento di quelli gestiti, aggiornati con opportuna tecnologia in grado di garantire la trasmissione al sistema centrale della propria ubicazione, rilevata attraverso meccanismi di georeferenziazione che attribuiscano all'apparato stesso le informazioni relative alla sua dislocazione geografica espressa in un particolare sistema geodetico di riferimento;

all'effettiva ricezione delle comunicazioni previste dal protocollo di comunicazione pubblicato, pari quanto meno alla media mensile del 90 per cento dei PdA aggiornati che abbiano trasmesso i dati di georeferenziazione;

b) all'effettivo conseguimento di idonei livelli di servizio, pari quantomeno alla percentuale dell'85 per cento degli apparecchi attivi che abbiano trasmesso le comunicazioni, secondo quanto previsto dalle vigenti convenzioni di concessione.

2. La restituzione del deposito cauzionale versato per l'anno 2012, sulla base del criterio individuato al precedente comma 1, lettera *a)*, è riconosciuta complessivamente fino ad un massimo dello 0,40 per cento delle somme giocate nell'anno 2012; nel dettaglio l'importo da restituire a ciascun concessionario è riconosciuto con riferimento ai due criteri di seguito descritti:

a) fino ad un massimo dello 0,20 per cento delle somme giocate nell'anno 2012 come percentuale, comprensiva della percentuale di PdA eventualmente già aggiornati nel corso del 2011, dell'aggiornamento effettivo con tecnologia GPS, entro il 31 dicembre 2012, da parte del concessionario medesimo, del numero di Punti di accesso (PdA) rispetto al 70 per cento dei PdA gestiti alla data di entrata in vigore del decreto direttoriale n. 2011/30014/GIOCHI/ADI del 27 luglio 2011. La percentuale di attribuzione dell'importo da restituire, fino ad un massimo dello 0,20 per cento delle somme giocate nell'anno 2012, sarà nulla per PdA aggiornati nel corso dell'anno 2012 = 0 e pari al 100 per cento se il totale dei PdA aggiornati, compresi quelli aggiornati alla data del 31 dicembre 2011, è pari almeno al 70 per cento di quelli gestiti da ciascun concessionario alla data di entrata in vigore del decreto direttoriale n. 2011/30014/GIOCHI/ADI del 27 luglio 2011. Per i soggetti che stipulino la convenzione nel corso del 2012 e non siano già concessionari alla predetta data di entrata in vigore del decreto direttoriale n. 2011/30014/GIOCHI/ADI del 27 luglio 2011, l'importo da restituire sarà calcolato in relazione alla percentuale delle comunicazioni di installazione di PdA georeferenziati con coordinate geografiche, rispetto al totale delle comunicazioni di installazione trasmesse, e sarà pari al 100 per cento se la percentuale di comunicazioni è pari almeno al 70 per cento;

b) fino ad un massimo dello 0,20 per cento delle somme giocate nell'anno 2012 in ragione della media su base semestrale delle percentuali mensili di PdA aggiornati all'ultimo giorno del mese precedente che abbiano trasmesso i dati di georeferenziazione entro i termini previsti dal protocollo di comunicazione pubblicato. Le comunicazioni sono rilevate, per ogni mese di riferimento, sulla base dei messaggi inviati dal concessionario e regolarmente acquisiti dal sistema centrale, secondo la modalità prevista dalla convenzione di concessione a quel momento vigente. La percentuale di attribuzione dell'importo da restituire è calcolata secondo la seguente formula:

$$\frac{(Qm1 + Qm2 + Qm3 + Qm4 + Qm5 + Qm6\,)*100}{6}$$

dove: Qm 1, 2, 3 … 6 = percentuale mensile, per i mesi da luglio a dicembre 2012, calcolata come rapporto tra le comunicazioni dei dati di georeferenziazione trasmesse

nel singolo mese di riferimento tra luglio e dicembre ed il numero di apparecchi aggiornati con tecnologia GPS all'ultimo giorno del mese precedente rispetto a quello di rilevazione. La percentuale di attribuzione dell'importo da restituire, fino ad un massimo dello 0,20 per cento delle somme giocate nell'anno di riferimento, viene riconosciuta in misura corrispondente alla percentuale media su base semestrale delle percentuali mensili delle comunicazioni dei dati di georeferenziazione inviate da ciascun concessionario nel secondo semestre 2012, tale che qualora la media mensile su base semestrale delle comunicazioni sia pari a 0 la restituzione sarà pari a 0 e qualora la predetta media sia pari o superiore al 90 per cento la restituzione sia pari al 100 per cento. Per i soggetti che stipulino la convenzione nel corso del 2012 e non siano già concessionari alla predetta data di entrata in vigore del decreto direttoriale n. 2011/30014/GIOCHI/ADI del 27 luglio 2011, ai fini del calcolo della percentuale di attribuzione dell'importo da restituire saranno prese in considerazione le comunicazioni relative ai mesi interi del rapporto concessorio instaurato.

3. La restituzione del deposito cauzionale relativo all'anno 2012, sulla base del criterio individuato al precedente comma 1, lettera *b)*, è riconosciuta fino ad un massimo del 0,10 percento delle somme giocate nell'anno 2012; l'importo da restituire, è calcolato utilizzando la media su base annua delle percentuali mensili di apparecchi attivi che abbiano trasmesso le comunicazioni dei dati di gioco inviate da ciascun concessionario nell'anno di riferimento, purché uguale o superiore all'85 per cento; le comunicazioni dei contatori sono rilevate, per ogni mese di riferimento, sulla base dei messaggi inviati dal concessionario e regolarmente acquisiti dal sistema centrale, secondo la modalità prevista dalla convenzione di concessione a quel momento vigente. La percentuale di attribuzione dell'importo da restituire è calcolata secondo la seguente formula:

$$\frac{(Pm1 + Pm2 + Pm3 + Pm4 + Pm5 + Pm6 + \ldots\ldots Pm12)*100}{12}$$

dove: Pm 1, 2, 3 … 12 = percentuale mensile, per i mesi da gennaio a dicembre 2012, calcolata come rapporto tra le comunicazioni dei dati dei contatori trasmesse nel mese e gli apparecchi attivi. L'importo da restituire, fino ad un massimo dello 0,10 per cento delle somme giocate, viene riconosciuto in misura corrispondente alla percentuale, rispetto all'importo complessivo, pari alla media su base annua delle percentuali mensili delle comunicazioni dei dati di gioco inviate da ciascun concessionario nell'anno 2012, purché tale media sia ricompresa nell'intervallo tra l'85 per cento ed il 100 per cento. La percentuale restituita è pertanto pari a quella effettivamente risultante dalla suddetta media su base annua. Per i soggetti che stipulino la convenzione nel corso del 2012 e non siano già concessionari alla predetta data di entrata in vigore del decreto direttoriale n. 2011/30014/GIOCHI/ADI del 27 luglio 2011, la percentuale di attribuzione dell'importo da restituire sarà riferita alle comunicazioni relative ai mesi interi del rapporto concessorio instaurato.».

Art. 2.

All'art. 2, comma 3, penultimo periodo, del decreto direttoriale 2011/30014/giochi ADI del 27 luglio 2011, le parole «90 per cento» sono rettificate in «100 per cento».

Roma, 27 aprile 2012

Il direttore generale: FERRARA

Registrato alla Corte dei conti il 1° giugno 2012
Ufficio di controllo sugli atti dei Ministero dell'economia e delle finanze, registro n. 5 Economie e finanze, foglio n. 385

12A06837

DECRETO 13 giugno 2012.

Riapertura delle operazioni di sottoscrizione dei buoni del Tesoro poliennali 4,25%, con godimento 1° febbraio 2003 e scadenza 1° febbraio 2019, quindicesima e sedicesima tranche.

IL DIRETTORE DELLA DIREZIONE II
DEL DIPARTIMENTO DEL TESORO

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 30 dicembre 2003, n. 398, recante il testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di debito pubblico, e, in particolare, l'art. 3, ove si prevede che il Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato, in ogni anno finanziario, ad emanare decreti cornice che consentano al Tesoro, fra l'altro, di effettuare operazioni di indebitamento sul mercato interno od estero nelle forme di prodotti e strumenti finanziari a breve, medio e lungo termine, indicandone l'ammontare nominale, il tasso di interesse o i criteri per la sua determinazione, la durata, l'importo minimo sottoscrivibile, il sistema di collocamento ed ogni altra caratteristica e modalità;

Visto il decreto ministeriale n. 102831 del 22 dicembre 2011, emanato in attuazione dell'art. 3 del citato decreto del Presidente della Repubblica n. 398 del 2003, ove si definiscono, per l'anno finanziario 2012, gli obiettivi, i limiti e le modalità cui il Dipartimento del Tesoro dovrà attenersi nell'effettuare le operazioni finanziarie di cui al medesimo articolo prevedendo che le operazioni stesse vengano disposte dal Direttore della Direzione Seconda del Dipartimento medesimo;

Visti, altresì, gli articoli 4 e 11 del ripetuto decreto del Presidente della Repubblica n. 398 del 2003, riguardanti la dematerializzazione dei titoli di Stato;

Visto il decreto ministeriale 17 aprile 2000, n. 143, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 130 del 6 giugno 2000, con cui è stato adottato il regolamento concernente la disciplina della gestione accentrata dei titoli di Stato;

Visto il decreto 23 agosto 2000, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 204 del 1° settembre 2000, con cui è stato affidato alla Monte Titoli S.p.A. il servizio di gestione accentrata dei titoli di Stato;

Visto il decreto ministeriale n. 43044 del 5 maggio 2004, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana n. 111 del 13 maggio 2004, recante disposizioni in caso di ritardo nel regolamento delle operazioni di emissione, concambio e riacquisto di titoli di Stato;

Visto il decreto ministeriale n. 216 del 22 dicembre 2009 e in particolare l'art. 23, relativo agli operatori specialisti in titoli di Stato italiani;

Vista la legge 12 novembre 2011, n. 184, recante l'approvazione del bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 2012, ed in particolare il terzo comma dell'art. 2, con cui si è stabilito il limite massimo di emissione dei prestiti pubblici per l'anno stesso;

Considerato che l'importo delle emissioni disposte a tutto l'8 giugno 2012 ammonta, al netto dei rimborsi di prestiti pubblici già effettuati, a 47.170 milioni di euro e tenuto conto dei rimborsi ancora da effettuare;

Visti i decreti in data 18 giugno, 23 luglio, 18 settembre, 10 ottobre e 10 novembre 2003, 12 febbraio 2004, 6 aprile 2009 e 24 aprile 2012, con i quali è stata disposta l'emissione delle prime quattordici tranche dei buoni del Tesoro poliennali 4,25%, con godimento 1° febbraio 2003 e scadenza 1° febbraio 2019;

Ritenuto opportuno, in relazione alle condizioni di mercato, disporre l'emissione di una quindicesima tranche dei predetti buoni del Tesoro poliennali;

Considerato che in concomitanza con l'emissione della tranche predetta, viene disposta l'emissione della quindicesima tranche dei buoni del Tesoro poliennali 4,25% con godimento 1° settembre 2009 e scadenza 1° marzo 2020;

Decreta:

Art. 1.

Ai sensi e per gli effetti dell'art. 3 del decreto del Presidente della Repubblica 30 dicembre 2003, n. 398, nonché del decreto ministeriale del 22 dicembre 2011, entrambi citati nelle premesse, è disposta l'emissione di una quindicesima tranche dei buoni del Tesoro poliennali 4,25%, con godimento 1° febbraio 2003 e scadenza 1° febbraio 2019, di cui al decreto del 23 luglio 2003, altresì citato nelle premesse, recante l'emissione della seconda e terza tranche dei buoni stessi. L'emissione della predetta tranche e l'emissione della quindicesima tranche dei buoni del Tesoro poliennali 4,25% con godimento 1° settembre 2009 e scadenza 1° marzo 2020, citata nelle premesse, vengono disposte per un ammontare nominale complessivo compreso fra un importo minimo di 750 milioni di euro e un importo massimo di 1.500 milioni di euro.

Per quanto non espressamente disposto dal presente decreto, restano ferme tutte le altre condizioni, caratteristiche e modalità di emissione stabilite dal citato decreto 23 luglio 2003.

I buoni medesimi verranno ammessi alla quotazione ufficiale, sono compresi tra le attività ammesse a garanzia delle operazioni di rifinanziamento presso la Banca Centrale Europea e su di essi, come previsto dal decreto ministeriale 28 dicembre 2007, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 6 dell'8 gennaio 2008, possono essere effettuate operazioni di «coupon stripping»; l'ammontare complessivo massimo che può essere oggetto di tali operazioni non può superare il 75% del capitale nominale circolante dei buoni stessi.

Le prime diciotto cedole dei buoni emessi con il presente decreto, essendo pervenute a scadenza, non verranno corrisposte.

Art. 2.

Le offerte degli operatori relative alla tranche di cui all'art. 1 del presente decreto, dovranno pervenire entro le ore 11 del giorno 14 giugno 2012, con l'osservanza delle modalità indicate negli articoli 6 e 7 del citato decreto del 23 luglio 2003, con le seguenti modifiche ed integrazioni:

«Le offerte degli operatori, fino ad un massimo di cinque, devono contenere l'indicazione dell'importo dei buoni che essi intendono sottoscrivere ed il relativo prezzo offerto.

Eventuali offerte che presentino l'indicazione di titoli di scambio da versare in regolamento dei titoli in emissione non verranno prese in considerazione».

Le offerte non pervenute entro il suddetto termine non verranno prese in considerazione.

La commissione di collocamento, prevista dall'art. 5 del citato decreto del 23 luglio 2003, verrà corrisposta nella misura dello 0,30% del capitale nominale sottoscritto.

Art. 3.

Successivamente alla scadenza del termine di presentazione delle offerte di cui al precedente articolo, sono eseguite le operazioni d'asta nei locali della Banca d'Italia in presenza di un rappresentante della Banca medesima, il quale, ai fini dell'aggiudicazione, provvede all'elencazione delle richieste pervenute, con l'indicazione dei relativi importi in ordine decrescente di prezzo offerto.

Le operazioni di cui al comma precedente sono effettuate, anche tramite sistemi di comunicazione telematica, con l'intervento di un rappresentante del Ministero dell'economia e delle finanze, a ciò delegato, con funzioni di ufficiale rogante, il quale redige apposito verbale da cui risulti, fra l'altro, il prezzo di aggiudicazione. Tale prezzo sarà reso noto mediante comunicato stampa nel quale verrà altresì data l'informazione relativa alla quota assegnata in asta agli «specialisti».

Art. 4.

Le offerte formulate a prezzi ritenuti non convenienti sulla base delle condizioni di mercato saranno escluse dall'ufficiale rogante, unicamente in relazione alla valutazione dei prezzi e delle quantità, contenuti nel tabulato derivante dalla procedura automatica d'asta.

L'assegnazione dei buoni verrà effettuata al prezzo meno elevato tra quelli offerti dai concorrenti rimasti aggiudicatari.

Nel caso di offerte al prezzo marginale che non possano essere totalmente accolte, si procede al riparto pro-quota dell'assegnazione con i necessari arrotondamenti.

Art. 5.

Non appena ultimate le operazioni di assegnazione di cui al precedente articolo, avrà inizio il collocamento della sedicesima tranche dei titoli stessi per un importo pari al 15 per cento dell'ammontare nominale collocato

nell'asta «ordinaria» relativa alla tranche di cui all'art. 1 del presente decreto; il predetto importo verrà arrotondato, se necessario, ai 1.000 euro più vicini, per eccesso o per difetto a seconda che le ultime tre cifre dell'importo stesso siano o non siano superiori a 500 euro.

Tale tranche supplementare sarà riservata agli operatori «specialisti in titoli di Stato», individuati ai sensi dell'art. 23 del decreto ministeriale n. 216 del 2009, citato nelle premesse, che abbiano partecipato all'asta della quindicesima tranche e verrà ripartita con le modalità di seguito indicate.

La tranche supplementare verrà collocata al prezzo di aggiudicazione determinato nell'asta relativa alla tranche di cui all'art. 1 del presente decreto e verrà assegnata con le modalità indicate negli articoli 10 e 11 del citato decreto del 23 luglio 2003, in quanto applicabili, con le seguenti integrazioni:

«Eventuali offerte che presentino l'indicazione di titoli di scambio da versare in regolamento dei titoli in emissione non verranno prese in considerazione.

Le domande presentate nell'asta supplementare si considerano formulate al prezzo di aggiudicazione determinato nell'asta ordinaria, anche se recanti prezzi diversi.».

Gli «specialisti» potranno partecipare al collocamento supplementare inoltrando le domande di sottoscrizione fino alle ore 15,30 del giorno 15 giugno 2012; le predette operazioni d'asta sono effettuate anche tramite sistemi di comunicazione telematica.

Le offerte non pervenute entro il suddetto termine non verranno prese in considerazione.

In considerazione della durata residua dei buoni del Tesoro poliennali di cui al presente decreto, i medesimi vengono assimilati ai titoli con vita residua di cinque anni; pertanto l'importo spettante di diritto a ciascuno «specialista» nel collocamento supplementare sarà determinato nella maniera seguente:

per un importo pari al 10 per cento dell'ammontare nominale collocato nell'asta «ordinaria», l'ammontare attribuito sarà uguale al rapporto fra il valore dei buoni di cui lo specialista è risultato aggiudicatario nelle ultime tre aste «ordinarie» dei BTP quinquennali ed il totale complessivamente assegnato, nelle medesime aste, agli operatori ammessi a partecipare al collocamento supplementare; nelle predette aste verrà compresa quella di cui all'art. 1 del presente decreto e verranno escluse quelle relative ad eventuali operazioni di concambio;

per un importo ulteriore pari al 5 per cento dell'ammontare nominale collocato nell'asta ordinaria, sarà attribuito in base alla valutazione, effettuata dal Tesoro, della performance relativa agli specialisti medesimi, rilevata trimestralmente sulle sedi di negoziazione all'ingrosso selezionate ai sensi degli articoli 23 (commi 10, 11, 13 e 14) e 28 (comma 2) del decreto ministeriale n. 216 del 22 dicembre 2009, citato nelle premesse; tale valutazione viene comunicata alla Banca d'Italia e agli specialisti stessi.

Le richieste saranno soddisfatte assegnando prioritariamente a ciascuno «specialista» il minore tra l'importo richiesto e quello spettante di diritto. Qualora uno o più «specialisti» presentino richieste inferiori a quelle loro spettanti di diritto, ovvero non effettuino alcuna richiesta, la differenza sarà assegnata agli operatori che presenteranno richieste superiori a quelle spettanti di diritto.

Delle operazioni relative al collocamento supplementare verrà redatto apposito verbale.

Art. 6.

Il regolamento dei titoli sottoscritti in asta e nel collocamento supplementare sarà effettuato dagli operatori assegnatari il 18 giugno 2012, al prezzo di aggiudicazione e con corresponsione di dietimi d'interesse lordi per 138 giorni. A tal fine, la Banca d'Italia provvederà ad inserire le relative partite nel servizio di compensazione e liquidazione «Express II» con valuta pari al giorno di regolamento.

Il versamento all'entrata del bilancio statale del netto ricavo dell'emissione e relativi dietimi sarà effettuato dalla Banca d'Italia il medesimo giorno 18 giugno 2012.

A fronte di tali versamenti, la Sezione di Roma della Tesoreria Provinciale dello Stato rilascerà separate quietanze di entrata al bilancio dello Stato, con imputazione al Capo X, capitolo 5100 (unità di voto parlamentare 4.1.1), art. 3, per l'importo relativo al netto ricavo dell'emissione ed al capitolo 3240 (unità di voto parlamentare 2.1.3), art. 3, per quello relativo ai dietimi d'interesse dovuti, al lordo.

In caso di ritardo nel regolamento dei titoli di cui al presente decreto, troveranno applicazione le disposizioni del decreto ministeriale del 5 maggio 2004, citato nelle premesse.

Art. 7.

Gli oneri per interessi relativi all'anno finanziario 2012, faranno carico al capitolo 2214 (unità di voto parlamentare 26.1) dello stato di previsione della spesa del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno stesso, ed a quelli corrispondenti per gli anni successivi.

L'onere per il rimborso del capitale relativo all'anno finanziario 2019, farà carico al capitolo che verrà iscritto nello stato di previsione della spesa del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno stesso, e corrispondente al capitolo 9502 (unità di voto parlamentare 26.2) dello stato di previsione per l'anno in corso.

L'ammontare della provvigione di collocamento, prevista dall'art. 2 del presente decreto, sarà scritturato dalle Sezioni di Tesoreria fra i «pagamenti da regolare» e farà carico al capitolo 2247 (unità di voto parlamentare 26.1; codice gestionale 109), dello stato di previsione della spesa del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno finanziario 2012.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 13 giugno 2012

Il direttore: CANNATA

12A06957

DECRETO 13 giugno 2012.

Riapertura delle operazioni di sottoscrizione dei buoni del Tesoro poliennali 4,25%, con godimento 1° settembre 2009 e scadenza 1° marzo 2020, quindicesima e sedicesima tranche.

IL DIRETTORE DELLA DIREZIONE II
DEL DIPARTIMENTO DEL TESORO

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 30 dicembre 2003, n. 398, recante il testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di debito pubblico, e, in particolare, l'art. 3, ove si prevede che il Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato, in ogni anno finanziario, ad emanare decreti cornice che consentano al Tesoro, fra l'altro, di effettuare operazioni di indebitamento sul mercato interno od estero nelle forme di prodotti e strumenti finanziari a breve, medio e lungo termine, indicandone l'ammontare nominale, il tasso di interesse o i criteri per la sua determinazione, la durata, l'importo minimo sottoscrivibile, il sistema di collocamento ed ogni altra caratteristica e modalità;

Visto il decreto ministeriale n. 102831 del 22 dicembre 2011, emanato in attuazione dell'art. 3 del citato decreto del Presidente della Repubblica n. 398 del 2003, ove si definiscono, per l'anno finanziario 2012, gli obiettivi, i limiti e le modalità cui il Dipartimento del tesoro dovrà attenersi nell'effettuare le operazioni finanziarie di cui al medesimo articolo prevedendo che le operazioni stesse vengano disposte dal direttore della Direzione seconda del Dipartimento medesimo;

Visti, altresì, gli articoli 4 e 11 del ripetuto decreto del Presidente della Repubblica n. 398 del 2003, riguardanti la dematerializzazione dei titoli di Stato;

Visto il decreto ministeriale 17 aprile 2000, n. 143, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 130 del 6 giugno 2000, con cui è stato adottato il regolamento concernente la disciplina della gestione accentrata dei titoli di Stato;

Visto il decreto 23 agosto 2000, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 204 del 1° settembre 2000, con cui è stato affidato alla Monte titoli S.p.a. il servizio di gestione accentrata dei titoli di Stato;

Visto il decreto ministeriale n. 43044 del 5 maggio 2004, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana n. 111 del 13 maggio 2004, recante disposizioni in caso di ritardo nel regolamento delle operazioni di emissione, concambio e riacquisto di titoli di Stato;

Visto il decreto ministeriale n. 216 del 22 dicembre 2009 e in particolare l'art. 23, relativo agli operatori specialisti in titoli di Stato italiani;

Vista la legge 12 novembre 2011, n. 184, recante l'approvazione del bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 2012, ed in particolare il terzo comma dell'art. 2, con cui si è stabilito il limite massimo di emissione dei prestiti pubblici per l'anno stesso;

Considerato che l'importo delle emissioni disposte a tutto l'8 giugno 2012 ammonta, al netto dei rimborsi di prestiti pubblici già effettuati, a 47.170 milioni di euro e tenuto conto dei rimborsi ancora da effettuare;

Visti i decreti in data 24 settembre, 28 ottobre, 24 novembre e 24 dicembre 2009, 26 gennaio e 22 febbraio 2010 e 14 maggio 2012 con i quali è stata disposta l'emissione delle prime quattordici tranche dei buoni del Tesoro poliennali 4,25%, con godimento 1° settembre 2009 e scadenza 1° marzo 2020;

Ritenuto opportuno, in relazione alle condizioni di mercato, disporre l'emissione di una quindicesima tranche dei predetti buoni del Tesoro poliennali;

Considerato che in concomitanza con l'emissione della tranche predetta, viene disposta l'emissione della quindicesima tranche dei buoni del Tesoro poliennali 4,25% con godimento 1° febbraio 2003 e scadenza 1° febbraio 2019;

Decreta:

Art. 1.

Ai sensi e per gli effetti dell'art. 3 del decreto del Presidente della Repubblica 30 dicembre 2003, n. 398, nonché del decreto ministeriale del 22 dicembre 2011, entrambi citati nelle premesse, è disposta l'emissione di una quindicesima tranche dei buoni del Tesoro poliennali 4,25%, con godimento 1° settembre 2009 e scadenza 1° marzo 2020, di cui al decreto del 24 settembre 2009, altresì citato nelle premesse, recante l'emissione delle prime due tranche dei buoni stessi. L'emissione della predetta tranche, e l'emissione della quindicesima tranche dei buoni del Tesoro poliennali 4,25%, con godimento 1° febbraio 2003 e scadenza 1° febbraio 2019, citata nelle premesse, vengono disposte per un ammontare nominale complessivo compreso fra un importo minimo di 750 milioni di euro e un importo massimo di 1.500 milioni di euro.

Per quanto non espressamente disposto dal presente decreto, restano ferme tutte le altre condizioni, caratteristiche e modalità di emissione stabilite dal citato decreto 24 settembre 2009.

I buoni medesimi verranno ammessi alla quotazione ufficiale, sono compresi tra le attività ammesse a garanzia delle operazioni di rifinanziamento presso la Banca centrale europea e su di essi, come previsto dal decreto ministeriale 28 dicembre 2007, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 6 dell'8 gennaio 2008, possono essere effettuate operazioni di «coupon stripping»; l'ammontare complessivo massimo che può essere oggetto di tali operazioni non può superare il 75% del capitale nominale circolante dei buoni stessi.

Le prime cinque cedole dei buoni emessi con il presente decreto, essendo pervenute a scadenza, non verranno corrisposte.

Art. 2.

Le offerte degli operatori relative alla tranche di cui all'art. 1 del presente decreto, dovranno pervenire entro le ore 11 del giorno 14 giugno 2012, con l'osservanza delle modalità indicate negli articoli 6 e 7 del citato decreto del 24 settembre 2009; a modifica di quanto disposto dal predetto art. 6, gli operatori potranno presentare fino ad un massimo di cinque offerte.

Le offerte non pervenute entro il suddetto termine non verranno prese in considerazione.

Successivamente alla scadenza del termine di presentazione delle offerte, verranno eseguite le operazioni d'asta, con le modalità di cui agli articoli 8 e 9 del ripetuto decreto 24 settembre 2009.

Di tali operazioni verrà redatto apposito verbale.

Art. 3.

Non appena ultimate le operazioni di assegnazione di cui al precedente articolo, avrà inizio il collocamento della sedicesima tranche dei titoli stessi per un importo pari al 15 per cento dell'ammontare nominale collocato nell'asta «ordinaria» relativa alla tranche di cui all'art. 1 del presente decreto; il predetto importo verrà arrotondato, se necessario, ai 1.000 euro più vicini, per eccesso o per difetto a seconda che le ultime tre cifre dell'importo stesso siano o non siano superiori a 500 euro.

Tale tranche supplementare sarà riservata agli operatori «specialisti in titoli di Stato», individuati ai sensi dell'art. 23 del decreto ministeriale n. 216 del 2009, citato nelle premesse, che abbiano partecipato all'asta della quindicesima tranche e verrà ripartita con le modalità di seguito indicate.

La tranche supplementare verrà collocata al prezzo di aggiudicazione determinato nell'asta relativa alla tranche di cui all'art. 1 del presente decreto e verrà assegnata con le modalità indicate negli articoli 10 e 11 del citato decreto del 24 settembre 2009, in quanto applicabili.

Gli «specialisti» potranno partecipare al collocamento supplementare inoltrando le domande di sottoscrizione fino alle ore 15,30 del giorno 15 giugno 2012.

Le offerte non pervenute entro il suddetto termine non verranno prese in considerazione.

L'importo spettante di diritto a ciascuno «specialista» nel collocamento supplementare sarà determinato nella maniera seguente:

per un importo pari al 10 per cento dell'ammontare nominale collocato nell'asta «ordinaria», l'ammontare attribuito sarà uguale al rapporto fra il valore dei buoni di cui lo specialista è risultato aggiudicatario nelle ultime tre aste «ordinarie» dei BTP decennali ed il totale complessivamente assegnato, nelle medesime aste, agli operatori ammessi a partecipare al collocamento supplementare; nelle predette aste verrà compresa quella di cui all'art. 1 del presente decreto e verranno escluse quelle relative ad eventuali operazioni di concambio;

per un importo ulteriore pari al 5 per cento dell'ammontare nominale collocato nell'asta ordinaria, sarà attribuito in base alla valutazione, effettuata dal Tesoro, della performance relativa agli specialisti medesimi, rilevata trimestralmente sulle sedi di negoziazione all'ingrosso selezionate ai sensi degli articoli 23 (commi 10, 11, 13 e 14) e 28 (comma 2) del decreto ministeriale n. 216 del 22 dicembre 2009, citato nelle premesse; tale valutazione viene comunicata alla Banca d'Italia e agli specialisti stessi.

Le richieste saranno soddisfatte assegnando prioritariamente a ciascuno «specialista» il minore tra l'importo richiesto e quello spettante di diritto. Qualora uno o più «specialisti» presentino richieste inferiori a quelle loro spettanti di diritto, ovvero non effettuino alcuna richiesta, la differenza sarà assegnata agli operatori che presenteranno richieste superiori a quelle spettanti di diritto.

Delle operazioni relative al collocamento supplementare verrà redatto apposito verbale.

Art. 4.

Il regolamento dei titoli sottoscritti in asta e nel collocamento supplementare sarà effettuato dagli operatori assegnatari il 18 giugno 2012, al prezzo di aggiudicazione e con corresponsione di dietimi d'interesse lordi per 109 giorni. A tal fine, la Banca d'Italia provvederà ad inserire le relative partite nel servizio di compensazione e liquidazione «Express II» con valuta pari al giorno di regolamento.

Il versamento all'entrata del bilancio statale del netto ricavo dell'emissione e relativi dietimi sarà effettuato dalla Banca d'Italia il medesimo giorno 18 giugno 2012.

A fronte di tali versamenti, la sezione di Roma della Tesoreria provinciale dello Stato rilascerà separate quietanze di entrata al bilancio dello Stato, con imputazione al capo X, capitolo 5100 (unità di voto parlamentare 4.1.1), art. 3, per l'importo relativo al netto ricavo dell'emissione ed al capitolo 3240 (unità di voto parlamentare 2.1.3), art. 3, per quello relativo ai dietimi d'interesse dovuti, al lordo.

In caso di ritardo nel regolamento dei titoli di cui al presente decreto, troveranno applicazione le disposizioni del decreto ministeriale del 5 maggio 2004, citato nelle premesse.

Art. 5.

Gli oneri per interessi relativi all'anno finanziario 2012, faranno carico al capitolo 2214 (unità di voto parlamentare 26.1) dello stato di previsione della spesa del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno stesso, ed a quelli corrispondenti per gli anni successivi.

L'onere per il rimborso del capitale relativo all'anno finanziario 2020, farà carico al capitolo che verrà iscritto nello stato di previsione della spesa del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno stesso, e corrispondente al capitolo 9502 (unità di voto parlamentare 26.2) dello stato di previsione per l'anno in corso.

L'ammontare della provvigione di collocamento, prevista dall'art. 5 del citato decreto del 24 settembre 2009, sarà scritturato dalle sezioni di tesoreria fra i «pagamenti da regolare» e farà carico al capitolo 2247 (unità di voto parlamentare 26.1; codice gestionale 109), dello stato di previsione della spesa del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno finanziario 2012.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 13 giugno 2012

Il direttore: CANNATA

12A06958

DECRETO 13 giugno 2012.

Riapertura delle operazioni di sottoscrizione dei buoni del Tesoro poliennali 2,50%, con godimento 1° marzo 2012 e scadenza 1° marzo 2015, settima e ottava tranche.

IL DIRETTORE DELLA DIREZIONE II
DEL DIPARTIMENO DEL TESORO

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 30 dicembre 2003, n. 398, recante il testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di debito pubblico, e, in particolare, l'art. 3, ove si prevede che il Ministro dell'Economia e delle Finanze è autorizzato, in ogni anno finanziario, ad emanare decreti cornice che consentano al Tesoro, fra l'altro, di effettuare operazioni di indebitamento sul mercato interno od estero nelle forme di prodotti e strumenti finanziari a breve, medio e lungo termine, indicandone l'ammontare nominale, il tasso di interesse o i criteri per la sua determinazione, la durata, l'importo minimo sottoscrivibile, il sistema di collocamento ed ogni altra caratteristica e modalità;

Visto il decreto ministeriale n. 102831 del 22 dicembre 2011, emanato in attuazione dell'art. 3 del citato decreto del Presidente della Repubblica n. 398 del 2003, ove si definiscono, per l'anno finanziario 2012, gli obiettivi, i limiti e le modalità cui il Dipartimento del tesoro dovrà attenersi nell'effettuare le operazioni finanziarie di cui al medesimo articolo prevedendo che le operazioni stesse vengano disposte dal direttore della Direzione seconda del Dipartimento medesimo;

Visti, altresì, gli articoli 4 e 11 del ripetuto decreto del Presidente della Repubblica n. 398 del 2003, riguardanti la dematerializzazione dei titoli di Stato;

Visto il decreto ministeriale 17 aprile 2000, n. 143, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 130 del 6 giugno 2000, con cui è stato adottato il regolamento concernente la disciplina della gestione accentrata dei titoli di Stato;

Visto il decreto 23 agosto 2000, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 204 del 1° settembre 2000, con cui è stato affidato alla Monte titoli S.p.a. il servizio di gestione accentrata dei titoli di Stato;

Visto il decreto ministeriale n. 43044 del 5 maggio 2004, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana n. 111 del 13 maggio 2004, recante disposizioni in caso di ritardo nel regolamento delle operazioni di emissione, concambio e riacquisto di titoli di Stato;

Visto il decreto ministeriale n. 216 del 22 dicembre 2009 e in particolare l'art. 23, relativo agli operatori specialisti in titoli di Stato italiani;

Vista la legge 12 novembre 2011, n. 184, recante l'approvazione del bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 2012, ed in particolare il terzo comma dell'art. 2, con cui si è stabilito il limite massimo di emissione dei prestiti pubblici per l'anno stesso;

Considerato che l'importo delle emissioni disposte a tutto l'8 giugno 2012 ammonta, al netto dei rimborsi di prestiti pubblici già effettuati, a 47.170 milioni di euro e tenuto conto dei rimborsi ancora da effettuare;

Visti i decreti in data 12 marzo, 6 aprile e 14 maggio 2012, con i quali è stata disposta l'emissione delle prime sei tranche dei buoni del Tesoro poliennali 2,50%, con godimento 1° marzo 2012 e scadenza 1° marzo 2015;

Ritenuto opportuno, in relazione alle condizioni di mercato, disporre l'emissione di una settima tranche dei predetti buoni del Tesoro poliennali;

Decreta:

Art. 1.

Ai sensi e per gli effetti dell'art. 3 del decreto del Presidente della Repubblica 30 dicembre 2003, n. 398, nonché del decreto ministeriale del 22 dicembre 2011, entrambi citati nelle premesse, è disposta l'emissione di una settima tranche dei buoni del Tesoro poliennali 2,50%, con godimento 1° marzo 2012 e scadenza 1° marzo 2015, di cui al decreto del 12 marzo 2012, altresì citato nelle premesse, recante l'emissione delle prime due tranche dei buoni stessi. L'emissione della predetta tranche viene disposta per un ammontare nominale compreso fra un importo minimo di 2.000 milioni di euro e un importo massimo di 3.000 milioni di euro.

Per quanto non espressamente disposto dal presente decreto, restano ferme tutte le altre condizioni, caratteristiche e modalità di emissione stabilite dal citato decreto del 12 marzo 2012.

Art. 2.

Le offerte degli operatori relative alla tranche di cui all'art. 1 del presente decreto, dovranno pervenire entro le ore 11 del giorno 14 giugno 2012, con l'osservanza delle modalità indicate negli articoli 6 e 7 del citato decreto del 12 marzo 2012;

Le offerte non pervenute entro il suddetto termine non verranno prese in considerazione.

Successivamente alla scadenza del termine di presentazione delle offerte, verranno eseguite le operazioni d'asta, con le modalità di cui agli articoli 8 e 9 del ripetuto decreto del 12 marzo 2012.

Di tali operazioni verrà redatto apposito verbale.

Art. 3.

Non appena ultimate le operazioni di assegnazione di cui al precedente articolo, avrà inizio il collocamento della ottava tranche dei titoli stessi per un importo pari al 15 per cento dell'ammontare nominale massimo offerto nell'asta «ordinaria» relativa alla tranche di cui all'art. 1 del presente decreto; tale tranche supplementare sarà riservata agli operatori «specialisti in titoli di Stato», individuati ai sensi dell'art. 23 del decreto ministeriale n. 216 del 2009, citato nelle premesse, che abbiano partecipato all'asta della settima tranche e verrà ripartita con le modalità di seguito indicate.

La tranche supplementare verrà collocata al prezzo di aggiudicazione determinato nell'asta relativa alla tranche di cui all'art. 1 del presente decreto e verrà assegnata con le modalità indicate negli articoli 10 e 11 del citato decreto del 12 marzo 2012, in quanto applicabili.

Gli «specialisti» potranno partecipare al collocamento supplementare inoltrando le domande di sottoscrizione fino alle ore 15,30 del giorno 15 giugno 2012.

Le offerte non pervenute entro il suddetto termine non verranno prese in considerazione.

L'importo spettante di diritto a ciascuno «specialista» nel collocamento supplementare sarà determinato nella maniera seguente:

per un importo pari al 10 per cento dell'ammontare nominale massimo offerto nell'asta «ordinaria», l'ammontare attribuito sarà uguale al rapporto fra il valore dei buoni di cui lo specialista è risultato aggiudicatario nelle ultime tre aste «ordinarie» dei BTP triennali ed il totale complessivamente assegnato, nelle medesime aste, agli operatori ammessi a partecipare al collocamento supplementare; nelle predette aste verrà compresa quella di cui all'art. 1 del presente decreto e verranno escluse quelle relative ad eventuali operazioni di concambio;

per un importo ulteriore pari al 5 per cento dell'ammontare nominale massimo offerto nell'asta ordinaria, sarà attribuito in base alla valutazione, effettuata dal Tesoro, della performance relativa agli specialisti medesimi, rilevata trimestralmente sulle sedi di negoziazione all'ingrosso selezionate ai sensi degli articoli 23 (commi 10, 11, 13 e 14) e 28 (comma 2) del decreto ministeriale n. 216 del 22 dicembre 2009, citato nelle premesse; tale valutazione viene comunicata alla Banca d'Italia e agli specialisti stessi.

Le richieste saranno soddisfatte assegnando prioritariamente a ciascuno «specialista» il minore tra l'importo richiesto e quello spettante di diritto. Qualora uno o più «specialisti» presentino richieste inferiori a quelle loro spettanti di diritto, ovvero non effettuino alcuna richiesta, la differenza sarà assegnata agli operatori che presenteranno richieste superiori a quelle spettanti di diritto.

Delle operazioni relative al collocamento supplementare verrà redatto apposito verbale.

Art. 4.

Il regolamento dei titoli sottoscritti in asta e nel collocamento supplementare sarà effettuato dagli operatori assegnatari il 18 giugno 2012, al prezzo di aggiudicazione e con corresponsione di dietimi d'interesse lordi per 109 giorni. A tal fine, la Banca d'Italia provvederà ad inserire le relative partite nel servizio di compensazione e liquidazione «Express II» con valuta pari al giorno di regolamento.

Il versamento all'entrata del bilancio statale del netto ricavo dell'emissione e relativi dietimi sarà effettuato dalla Banca d'Italia il medesimo giorno 18 giugno 2012.

A fronte di tali versamenti, la sezione di Roma della Tesoreria provinciale dello Stato rilascerà separate quietanze di entrata al bilancio dello Stato, con imputazione al capo X, capitolo 5100 (unità di voto parlamentare 4.1.1), art. 3, per l'importo relativo al netto ricavo dell'emissione ed al capitolo 3240 (unità di voto parlamentare 2.1.3), art. 3, per quello relativo ai dietimi d'interesse dovuti, al lordo.

In caso di ritardo nel regolamento dei titoli di cui al presente decreto, troveranno applicazione le disposizioni del decreto ministeriale del 5 maggio 2004, citato nelle premesse.

Art. 5.

Gli oneri per interessi relativi all'anno finanziario 2012, faranno carico al capitolo 2214 (unità di voto parlamentare 26.1) dello stato di previsione della spesa del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno stesso, ed a quelli corrispondenti per gli anni successivi.

L'onere per il rimborso del capitale relativo all'anno finanziario 2015, farà carico al capitolo che verrà iscritto nello stato di previsione della spesa del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno stesso, e corrispondente al capitolo 9502 (unità di voto parlamentare 26.2) dello stato di previsione per l'anno in corso.

L'ammontare della provvigione di collocamento, prevista dall'art. 5 del citato decreto del 12 marzo 2012, sarà scritturato dalle sezioni di Tesoreria fra i «pagamenti da regolare» e farà carico al capitolo 2247 (unità di voto parlamentare 26.1; codice gestionale 109), dello stato di previsione della spesa del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno finanziario 2012.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 13 giugno 2012

Il direttore: CANNATA

12A06959

MINISTERO DELL'ISTRUZIONE, DELL'UNIVERSITÀ E DELLA RICERCA

DECRETO 26 marzo 2012.

Criteri e parametri per l'assegnazione dei contributi alle scuole paritarie, per l'anno scolastico 2011/2012. (Decreto n. 24)

IL MINISTRO DELL'ISTRUZIONE, DELL'UNIVERSITÀ E DELLA RICERCA

Visto l'art. 12 della legge n. 241/1990

Vista la legge 10 marzo 2000, n. 62 recante «Norme per la parità scolastica e disposizioni sul diritto allo studio», che istituisce il sistema nazionale di istruzione costituito dalle scuole statali e dalle scuole paritarie private e degli enti locali;

Visto il decreto-legge 5 dicembre 2005, n. 250, convertito con modificazioni dalla legge 3 febbraio 2006, n. 27, ed in particolare l'art. 1-*bis*;

Visto il decreto-legge 16 maggio 2008, n. 85, convertito con modificazioni nella legge 14 luglio 2008, n. 121 istitutivo del Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca;

Visto il D.M. 29 novembre 2007, n. 267 e il decreto del Presidente della Repubblica 9 gennaio 2008, n. 23, contenenti i regolamenti di attuazione dell'art. 1-*bis* del decreto-legge 5 dicembre 2005, n. 250 convertito con modificazioni, dalla legge 3 febbraio 2006, n. 27;

Vista la legge 12 novembre 2011, n. 184 , di approvazione del bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 2012 e per il triennio 2012-2014;

Visto il D.M. 1° dicembre 2011 del Ministro dell'economia e delle finanze, avente ad oggetto «Ripartizione in capitoli delle Unità di voto parlamentare relative al bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 2012 e per il triennio 2012-2014»;

Visto il comma 636 dell'art. 1 della legge 27 dicembre 2006, n. 296 in base al quale devono essere definiti per l'anno scolastico 2011/2012 i criteri e i parametri per l'assegnazione dei contributi alle scuole paritarie;

Visto il D.M. del 10 ottobre 2008 n. 83 che definisce le linee guida di attuazione del D.M. 29 novembre 2007, n. 267 «Disciplina delle modalità procedimentali per il riconoscimento della parità scolastica e per il suo mantenimento»;

Visto il D.M. del 10 ottobre 2008, n. 84 che definisce le linee guida applicative del decreto del Presidente della Repubblica 9 gennaio 2008, n. 23 «Regolamento recante norme in materia di convenzioni con le scuole primarie paritarie»;

Considerato che con la legge 27 dicembre 2006, n. 296 l'obbligo di istruzione è stato esteso al secondo anno della scuola secondaria di II grado;

Decreta:

Art. 1.

Funzione pubblica delle scuole paritarie

Il presente decreto definisce i criteri e i parametri per l'assegnazione dei contributi alle scuole paritarie per l'anno scolastico 2011/12.

I contributi sono erogati al fine di sostenere la funzione pubblica svolta dalle scuole paritarie nell'ambito del sistema nazionale di istruzione.

Tali contributi sono destinati alle scuole dell'infanzia, primarie e secondarie di primo e secondo grado, in possesso del riconoscimento di parità nell'anno scolastico 2011/12.

I contributi sono erogati alle scuole paritarie che, in quanto componenti del sistema nazionale di istruzione, forniscono e aggiornano tutte le informazioni richieste dal Sistema informativo del Ministero dell'istruzione, università e ricerca.

Le scuole primarie e le scuole secondarie di I e II grado sono tenute a inserire i dati degli alunni nell'Anagrafe nazionale degli alunni.

Sono fatte salve le norme relative alle Regioni a statuto speciale e alle province autonome di Trento e Bolzano.

Art. 2.

Piano annuale di riparto

Con apposito decreto del direttore della direzione generale per gli ordinamenti scolastici e per l'autonomia scolastica sono ripartiti gli stanziamenti per le scuole paritarie iscritti nel Bilancio di previsione del Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca, secondo quanto disposto dal presente decreto ministeriale.

Art. 3.

Piano regionale di assegnazione

I direttori generali degli Uffici scolastici regionali predispongono un piano regionale di erogazione dei contributi per l'anno scolastico 2011/12, tenendo conto delle risorse già assegnate per il periodo settembre-dicembre 2011 e delle risorse che saranno assegnate per il periodo gennaio-agosto 2012.

I predetti stanziamenti sono assegnati alle scuole paritarie con il seguente ordine di priorità: scuole dell'infanzia, scuole primarie, scuole secondarie di primo e secondo grado.

Art. 4.

Scuole paritarie senza fini di lucro

I contributi sono erogati in via prioritaria alle scuole paritarie che svolgono il servizio scolastico senza fini di lucro e che comunque non sono legate a società aventi fini di lucro o da queste controllate.

Ai fini del precedente comma, si intendono scuole paritarie senza fini di lucro quelle gestite da soggetti giuridici senza fini di lucro, ovvero:

associazioni riconosciute di cui agli articoli 14 e ss. del codice civile;

associazioni non riconosciute di cui agli artt. 36 e ss. del codice civile, il cui atto costitutivo e/o statuto risulti da atto pubblico o da scrittura privata registrata;

fondazioni di cui agli artt. 14 e ss. del codice civile;

enti ecclesiastici di confessioni religiose con cui lo Stato ha stipulato patti, accordi o intese;

società interamente e stabilmente possedute da enti ecclesiastici di confessioni religiose con cui lo Stato ha stipulato patti, accordi o intese;

altre istituzioni di carattere privato di cui all'art. 1 del decreto del Presidente della Repubblica n. 361/2000;

imprese sociali di cui al decreto legislativo n. 155/2006;

enti pubblici;

cooperative a mutualità prevalente di cui agli artt. 2511 e ss. del codice civile;

cooperative sociali di cui alla legge n. 381/1991.

L'appartenenza ad una delle predette tipologie di soggetti giuridici senza fini di lucro e l'assenza dei legami di cui al primo comma devono essere dichiarate dai legali rappresentanti dei soggetti interessati (decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445, modif. da art. 15, legge n. 183/11).

Art. 5.

Scuole dell'Infanzia paritarie

Le risorse assegnate all'Ufficio scolastico regionale per le scuole dell'infanzia paritarie sono ripartite da ciascun Ufficio come segue:

a) Il 20% è ripartito fra tutte le scuole funzionanti sul territorio regionale;
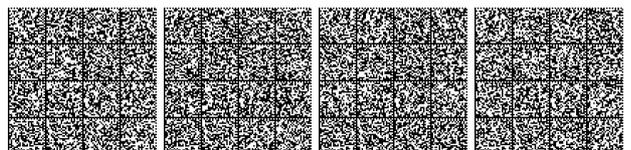
b) l'80% è ripartito fra tutte le sezioni delle scuole senza fini di lucro funzionanti sul territorio regionale

Le risorse di cui alla precedente voce *a)* sono ripartite assegnando a ciascuna scuola dell'infanzia paritaria un contributo fisso, uguale su tutto il territorio regionale, calcolato in base al rapporto tra le risorse complessivamente destinate alle scuole dell'infanzia ed il numero delle scuole dell'infanzia paritarie funzionanti. Ai fini dell'assegnazione dei contributi di cui al presente articolo vengono considerate le scuole paritarie con almeno una sezione con un minimo di 8 alunni effettivamente iscritti e frequentanti, fatte salve situazioni del tutto eccezionali per rilevanza sociale o territoriale, valutate dal Direttore Generale dell'Ufficio Scolastico Regionale.

Le risorse di cui al punto *b)* sono ripartite assegnando per ciascuna sezione effettivamente funzionante di scuola dell'infanzia paritaria, gestita da soggetti senza fini di lucro, un contributo fisso, uguale su tutto il territorio regionale.

Il contributo è corrisposto per le sezioni effettivamente costituite e funzionanti, con un minimo di 15 alunni, fatta eccezione per le scuole a sezione unica.

Art. 6.

Scuole primarie paritarie convenzionate

Ai sensi dell'art. 4 del decreto del Presidente della Repubblica 9 gennaio 2008, n. 23 e dell'art. 1-*bis*, comma 6, del decreto-legge 5 dicembre 2005, n. 250, convertito con modificazioni nella legge 3 febbraio 2006, n. 27, alle scuole primarie paritarie convenzionate viene assegnato un contributo annuo, avuto riguardo a:

a) numero di classi con una composizione minima di dieci alunni ciascuna;

b) numero di ore di sostegno per gli alunni disabili previste dal piano educativo individualizzato, salve le opportune verifiche da parte dell'Ufficio scolastico regionale, sulla base delle certificazioni presentate;

c) numero di ore di insegnamento integrativo necessarie per alunni in difficoltà di apprendimento su progetto aggiuntivo.

In caso di risorse residuanti dalle assegnazioni di cui ai precedenti commi, l'Ufficio scolastico regionale valuta la possibilità di corrispondere contributi integrativi per ore di insegnamento integrativo e per progetti di inserimento di alunni con difficoltà di apprendimento (decreto del Presidente della Repubblica n. 23/08, art. 3, comma 1, lett. *C)*.

Nuove convenzioni, o modifiche alle convenzioni in atto per aumento di classi e di ore di sostegno, potranno essere stipulate solo in presenza di risorse disponibili destinate alle scuole primarie, avendo assicurato comunque la assegnazione dei contributi a tutti i gradi di scuole, nel rispetto delle priorità di cui all'art. 3, e per l'handicap ai sensi del successivo art. 8.

Resta fermo che alle scuole primarie già parificate è erogato un contributo non inferiore a quello corrisposto per le classi e le ore di sostegno convenzionate sulla base della convenzione di parifica in corso all'entrata in vigore della legge 3 febbraio 2006, n. 27.

Non sono erogati contributi alle scuole che non abbiano inserito i dati richiesti nella «Anagrafe nazionale degli alunni».

Art. 7.

Scuole secondarie di I e II grado paritarie

Le risorse disponibili a livello regionale per le scuole secondarie di I e II grado paritarie, una volta soddisfatto il fabbisogno di quanto destinato nel Piano regionale alle scuole dell'infanzia e alle scuole primarie convenzionate, sono ripartite come segue:

a) Il 20% è ripartito fra tutte le scuole funzionanti con corsi di studio completi e con un numero di studenti, iscritti nella «Anagrafe nazionale alunni», non inferiore a 8 in ciascuna classe;

b) l'80% è ripartito fra tutte le scuole senza fini di lucro.

Le risorse di cui al punto *a)* sono ripartite assegnando a ciascuna scuola un contributo fisso, uguale su tutto il territorio regionale, calcolato in base al rapporto tra le risorse complessivamente destinate alle scuole secondarie di I e II grado paritarie funzionanti ed il numero delle stesse.

Le risorse di cui al punto *b)* sono assegnate alle scuole senza fini di lucro in ragione del numero di alunni iscritti e frequentanti le tre classi della scuola secondaria di I grado e le classi prime e seconde della scuola secondaria di II grado, a condizione che tali classi siano formate da almeno otto alunni, i cui nominativi siano stati comunicati alla «Anagrafe nazionale degli alunni».

Art. 8.

Contributi per l'inserimento dell'handicap nella scuola paritaria

Alle scuole paritarie di ogni ordine e grado, che accolgono alunni con certificazione di handicap riconosciuto come previsto dalla legge n. 104/92 e successive disposizioni applicative, iscritti e frequentanti, è assegnato un contributo annuale per ogni alunno certificato, determinato a livello regionale sulla base dei dati comunicati entro il 30 novembre 2011, previa acquisizione delle certificazioni e verifica della loro rispondenza ai parametri previsti dalla medesima legge. Il contributo potrà essere differenziato per i diversi gradi di istruzione.

Non rientrano nel computo gli alunni con certificazione di handicap nelle scuole primarie per i quali il contributo è previsto nelle convenzioni stipulate ai sensi del decreto del Presidente della Repubblica n. 23 del 9 gennaio 2008.

Per le scuole secondarie di primo e secondo grado il contributo è corrisposto solo per gli studenti inseriti nell'anagrafe nazionale degli alunni.

Il presente decreto sarà sottoposto ai controlli di legge.

Roma, 26 marzo 2012

Il Ministro: PROFUMO

Registrato alla Corte dei conti il 4 maggio 2012
Ufficio di controllo sugli atti del MIUR, MIBAC, Min. salute e Min. lavoro, registro n. 6, foglio n. 48

12A06838

DECRETO 28 maggio 2012.

Definizione dei Paesi in via di sviluppo, ai fini delle disposizioni di cui all'art. 13, comma 5 del decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 9 aprile 2001.

IL MINISTRO
DELL'ISTRUZIONE, DELL'UNIVERSITÀ
E DELLA RICERCA

Vista la legge 14 luglio 2008, n. 121 "Conversione in legge del decreto legge 16 maggio 2008, n. 85, recante disposizioni urgenti per l'adeguamento delle strutture di Governo in applicazione dell'art. 1 commi 376 e 377, della legge 24 dicembre 2007, n. 244" e, in particolare l'art. 1, comma 5;

Visto il decreto legislativo 25 luglio 1998, n.286 "Testo unico delle disposizioni concernenti la disciplina dell'immigrazione e norme sulla condizione dello straniero"ed, in particolare, l'art. 39, comma 5;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 18 ottobre 2004, n. 334 "Regolamento recante modifiche ed integrazioni al decreto del Presidente della Repubblica 31 agosto 1999, n. 394, in materia di immigrazione";

Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 9 aprile 2001 "Disposizioni per l'uniformità del trattamento sul diritto agli studi universitari" tuttora in vigenza, ed, in particolare, l'art. 13, comma 5;

Visto il decreto ministeriale 2 maggio 2011, con il quale sono stati definiti i Paesi a "basso sviluppo umano" caratterizzati da problemi di sottosviluppo particolarmente gravi;

Ritenuto di dover aggiornare la lista dei Paesi individuati nel medesimo decreto ministeriale 2 maggio 2011;

Vista la comunicazione resa in data 17 aprile 2012 dal Ministero degli Affari Esteri - Direzione generale per la Cooperazione allo sviluppo - Ufficio VIII - in ordine alla lista dei Paesi in via di sviluppo del DAC (Comitato di aiuto allo sviluppo) dell'OCSE, beneficiari dell'aiuto pubblico allo sviluppo (APS);

Decreta:

Art. 1.

Ai fini della valutazione della condizione economica, per l'erogazione dei rispettivi interventi, gli organismi regionali di gestione applicano le disposizioni di cui all'art. 13, comma 5, del decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 9 aprile 2001, citato nelle premesse, agli studenti provenienti dai Paesi che di seguito si riportano:

Afganistan
Angola
Bangladesh
Benin
Bhutan
Burkina Faso
Burundi
Cambogia
Central African Rep.
Chad
Comoros
Congo Dem. Rep.
Djibouti
Equatorial Guinea
Eritrea
Ethiopia
Gambia
Guinea
Guinea Bissau
Haiti
Kenya
Kiribati
Korea, Dem. Rep.
Kyrgyz Rep.
Laos
Lesotho
Liberia
Madagascar
Malawi
Mali
Mauritania
Mozambique
Myanmar
Nepal
Niger
Rwanda
Samoa
Sao Tome & Principe
Senegal
Sierra Leone
Solomon Islands
Somalia
South Sudan
Sudan
Tanzania
Tajikistan
Timor-Leste
Togo
Tuvalu
Uganda
Vanuatu
Yemen
Zambia
Zimbabwe

Art. 2.

Le disposizioni di cui al presente decreto si applicano per l'anno accademico 2012/2013.

Il presente decreto è pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 28 maggio 2012

Il Ministro: PROFUMO

12A06729
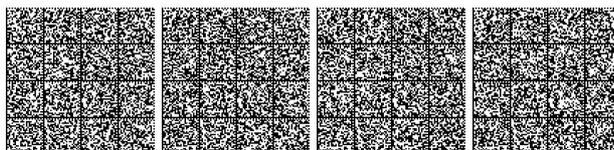
MINISTERO DELLA SALUTE

DECRETO 6 giugno 2012.

Istituzione del sistema informativo per il monitoraggio dell'assistenza erogata presso gli Hospice.

IL MINISTRO DELLA SALUTE

Vista la legge 13 novembre 2009, n. 172, recante «Istituzione del Ministero della salute e incremento del numero complessivo dei Sottosegretari di Stato»;

Visto l'art. 5, comma 1 della legge 15 marzo 2010, n. 38, recante «Disposizioni per garantire l'accesso alle cure palliative e alla terapia del dolore», che prevede l'attivazione da parte del Ministero della salute di una specifica rilevazione sui presidi ospedalieri e territoriali e sulle prestazioni assicurate in ciascuna regione dalle strutture del Servizio sanitario nazionale nel campo delle cure palliative e della terapia del dolore, al fine di promuovere l'attivazione e l'integrazione delle due reti a livello regionale e nazionale e la loro uniformità su tutto il territorio nazionale;

Visto l'art. 9, comma 1 della citata legge n. 38 del 2010, che prevede l'attivazione presso il Ministero della salute del monitoraggio per le cure palliative e per la terapia del dolore connesso alle malattie neoplastiche e a patologie croniche e degenerative, la fornitura da parte delle regioni e delle provincie autonome di tutte le informazioni e i dati utili all'attività di monitoraggio del Ministero, nonché l'accesso da parte delle stesse al complesso dei dati e delle informazioni in possesso del Ministero della salute;

Visto il decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 502, e successive modifiche, che, all'art 3-*septies*, comma 2 definisce le prestazioni sanitarie a rilevanza sociale e le prestazioni sociali a rilevanza sanitaria;

Visto l'art. 2, comma 1, lettera *n)* della legge 30 novembre 1998, n. 419, che prevede l'emanazione di un atto di indirizzo e coordinamento al fine di assicurare livelli uniformi delle prestazioni socio-sanitarie di alta integrazione sanitaria;

Visto il decreto-legge 28 dicembre 1998, n. 450, convertito con modificazioni nella legge 26 febbraio 1999, n. 39, recante disposizioni per assicurare interventi urgenti di attuazione del Piano sanitario nazionale 1998-2000;

Visto il decreto del Ministro della salute del 28 settembre 1999, recante «Programma nazionale per la realizzazione di strutture per le cure palliative», pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* 7 marzo 2000, n. 55;

Visto il decreto del Presidente Consiglio dei Ministri del 20 gennaio 2000, concernente «Atto di indirizzo e coordinamento recante requisiti strutturali, tecnologici e organizzativi minimi per i centri residenziali di cure palliative», pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* 21 marzo 2000, n. 67;

Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 14 febbraio 2001, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* 6 giugno 2001, n. 129, in attuazione dell'art. 2 della legge del 30 novembre 1998, n. 419, che, all'art. 4, prevede che:

per favorire l'efficacia e l'appropriatezza delle prestazioni socio-sanitarie necessarie a soddisfare le necessità assistenziali dei soggetti destinatari, l'erogazione delle prestazioni e dei servizi è organizzata di norma attraverso la valutazione multidisciplinare del bisogno, la definizione di un piano di lavoro integrato e personalizzato e la valutazione periodica dei risultati ottenuti;

la regione emana indirizzi e protocolli volti ad omogeneizzare a livello territoriale i criteri della valutazione multidisciplinare e l'articolazione del piano di lavoro personalizzato vigilando sulla loro corretta applicazione al fine di assicurare comportamenti uniformi ed omogenei a livello territoriale;

Visto il decreto del Ministro della salute del 5 settembre 2001, recante «Ripartizione dei finanziamenti per gli anni 2000, 2001 e 2002 per la realizzazione di strutture per le cure palliative», pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* 15 novembre 2001, n. 266;

Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 29 novembre 2001, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* 8 febbraio 2001, n. 33, supplemento ordinario, di definizione dei livelli essenziali di assistenza, che individua l'attività sanitaria e sociosanitaria rivolta a pazienti nella fase terminale tra le prestazioni di assistenza sanitaria garantite dal servizio sanitario nazionale in quanto ricompresa nel livello di assistenza distrettuale;

Visto il decreto del Ministro della salute del 22 febbraio 2007, n. 43, recante «Definizione degli standard relativi all'assistenza ai malati terminali in trattamento palliativo in attuazione dell'art. 1, comma 169, della legge 30 dicembre 2004, n. 311»;

Visto l'accordo sancito dalla Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano nella seduta del 20 marzo 2008 (Rep. Atti. n. 113/CSR) concernente «Documento tecnico sulle cure palliative pediatriche»,;

Visto l'accordo quadro tra il Ministero della salute, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano per lo sviluppo del Nuovo sistema informativo sanitario nazionale sancito dalla Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano nella seduta del 22 febbraio 2001 (Rep. Atti. n. 1158) che all'art. 6, in attuazione dell'art. 4 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, stabilisce che le funzioni di indirizzo, coordinamento e controllo delle fasi di attuazione del Nuovo sistema informativo sanitario (NSIS), debbano essere esercitate congiuntamente attraverso un organismo denominato «Cabina di regia»;

Visto il decreto del Ministro della salute del 14 giugno 2002, con il quale è stata istituita la cabina di regia per lo sviluppo del Nuovo sistema informativo sanitario nazionale (NSIS);

Vista l'intesa sancita dalla Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano nella seduta del 23 marzo 2005 (Rep. Atti. n. 2271) , la quale dispone all'art. 3 che:

la definizione e il continuo adeguamento nel tempo dei contenuti informativi e delle modalità di alimentazione del Nuovo sistema informativo sanitario (NSIS), come indicato al comma 5, sono affidati alla Cabina di regia e vengono recepiti dal Ministero della salute con propri decreti attuativi, compresi i flussi informativi finalizzati alla verifica degli standard qualitativi e quantitativi dei livelli essenziali di assistenza;

il conferimento dei dati al Sistema informativo sanitario, come indicato al comma 6, è ricompreso tra gli adempimenti cui sono tenute le regioni per l'accesso al finanziamento integrativo a carico dello Stato di cui all'art. 1, comma 164 della legge 30 dicembre 2004;

Considerato che il Nuovo sistema informativo sanitario (NSIS) ha la finalità di supportare il monitoraggio dei Livelli essenziali di assistenza, attraverso gli obiettivi strategici approvati dalla Cabina di regia, nella seduta dell'11 settembre 2002;

Visto il decreto del Ministro della salute 12 dicembre 2007, n. 277, concernente «Regolamento di attuazione dell'art. 20, commi 2 e 3, dell'art. 181, comma 1, lettera *a)* del decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196, recante: «Codice in materia di protezione dei dati personali», volto a disciplinare il trattamento dei dati sensibili e giudiziari effettuati dal Ministero della salute;

Rilevato, in particolare, che l'allegato C01 del citato decreto del Ministro della salute n. 277 del 2007 prevede il trattamento di dati sensibili per finalità di «Programmazione, gestione, controllo e valutazione dell'assistenza sanitaria (art. 85, comma 1, lettera *b)* del predetto Codice)», senza elementi identificativi diretti;

Visto lo schema di regolamento per il trattamento dei dati sensibili, redatto ai sensi degli articoli 20 e 21 del decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196, sottoposto all'Autorità garante per la protezione dei dati personali, con parere favorevole emesso in data 13 aprile 2006, volto a disciplinare il trattamento dei dati sensibili e giudiziari effettuati dalle regioni e province autonome;

Rilevato, in particolare, che la scheda 12 del suddetto schema di regolamento per il trattamento dei dati sensibili e giudiziari effettuati dalle regioni e province autonome, prevede che i dati provenienti dalle aziende sanitarie siano privati degli elementi identificativi diretti subito dopo la loro acquisizione da parte della regione; ai fini della verifica della non duplicazione delle informazioni e della eventuale interconnessione con altre banche dati sanitarie della regione, la specifica struttura tecnica individuata dalla regione, alla quale viene esplicitamente affidata la funzione infrastrutturale, provvede ad assegnare ad ogni soggetto un codice univoco che non consente la identificazione dell'interessato durante il trattamento dei dati; qualora le regioni e le province autonome non dispongano di sistemi di codifica, coerenti con quanto stabilito nello schema tipo di regolamento, i dati saranno inviati in forma anonima;

Tenuto conto che le regioni e le province autonome hanno successivamente adottato i propri regolamenti per il trattamento dei dati sensibili e giudiziari in conformità allo schema tipo approvato dall'Autorità garante per la protezione dei dati personali;

Considerato che, tra gli obiettivi strategici del Nuovo sistema informativo sanitario (NSIS) una delle componenti fondamentali è rappresentata dal «Sistema di integrazione delle informazioni sanitarie individuali», nell'ambito del quale è ricompreso il monitoraggio dell'assistenza erogata presso gli Hospice;

Ritenuto pertanto necessario, al fine di dare attuazione a quanto previsto dagli articoli 5, comma 1, e 9, comma 1 della citata legge n. 38 del 2010, avviare l'acquisizione del flusso informativo relativo all'assistenza erogata presso gli Hospice per finalità riconducibili al monitoraggio dell'attività dei servizi, con analisi del volume di prestazioni e valutazioni sulle caratteristiche dell'utenza e sui pattern di trattamento;

Acquisito il parere della Cabina di regia per il Nuovo sistema informativo sanitario in data 10 febbraio 2010;

Acquisito il parere della Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano nelle sedute del 7 ottobre 2010 (Rep. Atti n. 170/CSR) e del 19 aprile 2012 (Rep. Atti n. 104/CSR);

Acquisito il parere dell'Autorità garante per la protezione dei dati personali, reso in data 27 ottobre 2011, ai sensi dell'art. 154, comma 4 del decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196;

Decreta:

Art. 1.

Ambito di applicazione e definizioni

1. Il presente decreto si applica agli interventi sanitari e socio-sanitari erogati presso le strutture Hospice.

2. Ai fini del presente decreto si intendono Hospice esclusivamente le strutture in possesso dei requisiti strutturali, tecnologici e organizzativi definiti dal decreto del Presidente Consiglio dei Ministri del 20 gennaio 2000.

Art. 2.

Sistema informativo per il monitoraggio dell'assistenza erogata presso gli Hospice

1. Nell'ambito del Nuovo sistema informativo sanitario (NSIS) presso il Ministero della salute è istituito il sistema informativo per il monitoraggio dell'assistenza erogata presso gli Hospice (di seguito denominato Sistema). La realizzazione e la gestione di tale Sistema è affidata al Ministero della salute - Dipartimento della programmazione e dell'ordinamento del Servizio sanitario nazionale - Direzione generale del sistema informativo e statistico sanitario.
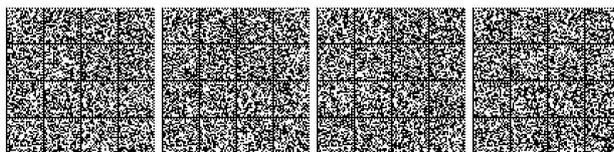
2. Il suddetto Sistema è finalizzato alla raccolta delle informazioni relative all'assistenza sanitaria e socio-sanitaria erogata presso gli Hospice di cui all'art. 1, comma 2. Restano pertanto esclusi dalla rilevazione tutti gli interventi caratterizzati esclusivamente da «sostegno sociale» alla persona.

3. Al fine di consentire il monitoraggio per le cure palliative e per la terapia del dolore connesso alle malattie neoplastiche e a patologie croniche e degenerative nonché consentire il monitoraggio dei livelli essenziali e uniformi di assistenza nel rispetto dei principi della dignità della persona umana, del bisogno di salute, dell'equità nell'accesso all'assistenza, della qualità delle cure e della loro appropriatezza riguardo alle specifiche esigenze, nonché dell'economicità nell'impiego delle risorse, ai sensi del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 502, e successive modificazioni, il Sistema di cui al presente decreto è volto a consentire le analisi aggregate utili per il calcolo degli indicatori anche ai fini della verifica di cui all'art. 3 dell'intesa sancita dalla Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano nella seduta del 23 marzo 2005. Per le predette finalità è consentita l'interconnessione dei contenuti informativi presenti nel Nuovo Sistema informativo sanitario attraverso il codice univoco dell'assistito previsto dalla scheda 12 dello schema di regolamento per il trattamento dei dati sensibili e giudiziari effettuati dalle regioni e province autonome con le modalità di cui all'art. 8.

4. Le regioni e le province autonome mettono a disposizione del Sistema le informazioni secondo le modalità riportate nel disciplinare tecnico allegato che è parte integrante del presente decreto.

Art. 3.

Flussi in ingresso

1. Il flusso informativo, dettagliato nel disciplinare tecnico, fa riferimento alle informazioni relative all'erogatore e ai seguenti dati personali riferiti all'assistito non direttamente identificativi ai sensi del decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196:

a) caratteristiche dell'assistito;

b) informazioni precedenti la fase di presa in carico;

c) informazioni legate alla fase di presa in carico;

d) informazioni relative all'inizio dell'assistenza;

e) principali segni/sintomi oggetto di assistenza;

f) tipologia delle prestazioni erogate;

g) informazioni relative alla fase di conclusione.

2. Le informazioni di cui al comma 1 devono essere raccolte e trasmesse con le modalità e i tempi previsti dall'art. 5 a conclusione del percorso assistenziale del singolo assistito.

3. La trasmissione verso il Sistema delle informazioni di cui al comma 1 deve essere effettuata da parte delle regioni e le province autonome con riferimento all'assistenza erogata presso gli Hospice, prestata a favore dei cittadini residenti e non residenti nel territorio stesso.

4. Il flusso di cui al presente articolo, in coerenza con la legge 15 marzo 2010, n. 38, individua in maniera esclusiva l'attività degli Hospice.

Art. 4.

Accesso ai dati

1. Al fine di consentire il monitoraggio per le cure palliative e per la terapia del dolore connesso alle malattie neoplastiche e a patologie croniche e degenerative il Sistema è predisposto per permettere:

a) alle unità organizzative delle regioni e province autonome competenti, come individuate da provvedimenti regionali e provinciali, di consultare le informazioni rese disponibili dal Sistema in forma aggregata al fine di effettuare analisi comparative in materia di assistenza sanitaria per le cure palliative e per la terapia del dolore, sulla base degli indicatori calcolati ai sensi dell'art. 2, comma 3;

b) alle unità organizzative della Direzione generale della programmazione sanitaria e della Direzione generale del sistema informativo e statistico sanitario del Ministero della salute competenti, come individuate dal decreto ministeriale di organizzazione, di consultare le informazioni rese disponibili dal Sistema in forma aggregata.

Art. 5.

Modalità e tempi di trasmissione

1. Il Sistema viene alimentato con le informazioni relative all'assistenza erogata presso gli Hospice a partire dal 1° luglio 2012.

2. Le informazioni devono essere rilevate al verificarsi degli eventi di cui all'art. 3, comma 2 e trasmesse al NSIS, con cadenza trimestrale entro il mese successivo al periodo di riferimento in cui si sono verificati gli eventi stessi.

3. Le trasmissioni al Sistema devono avvenire secondo le modalità indicate nel disciplinare tecnico e secondo le specifiche tecniche disponibili sul sito internet del Ministero della salute (www.nsis.salute.gov.it).

4. La trasmissione telematica dei dati, secondo le procedure descritte nel disciplinare tecnico allegato avviene in conformità alle relative regole tecniche del Sistema pubblico di connettività (SPC) previsto e disciplinato dagli articoli 72 e seguenti del decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82, e successive modificazioni, concernente il codice dell'amministrazione digitale. In particolare, si utilizzerà un protocollo sicuro e si farà ricorso all'autenticazione bilaterale fra sistemi basata su certificati digitali emessi da un'autorità di certificazione ufficiale.

5. Ai fini della cooperazione applicativa, le regioni e le province autonome e il Ministero della salute garantiscono la conformità delle infrastrutture alle regole dettate dal Sistema pubblico di connettività (SPC).

6. Eventuali variazioni riguardanti le specifiche tecniche di cui al comma 3 saranno pubblicate sul sito internet del Ministero della salute (www.nsis.salute.gov.it), anche in attuazione di quanto previsto dall'art. 54 del decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82, e successive modificazioni, concernente il codice dell'amministrazione digitale.

Art. 6.

Disposizioni transitorie

1. Per le regioni e le province autonome che non dispongano delle informazioni indicate all'art. 3, comma 1 è prevista la possibilità di avvalersi di un differimento dei termini per l'avvio delle trasmissioni di cui all'art. 5, comma 1.

2. Per le regioni e le province autonome che non dispongano di servizi di cooperazione applicativa conformi alle regole dettate dal Sistema pubblico di connettività (SPC), nelle more dell'adeguamento dei sistemi regionali, è possibile il conferimento dei dati secondo le modalità alternative descritte nell'allegato 1 «Disciplinare tecnico».

3. Le regioni e le province autonome che si trovino nella condizione di cui al comma 1 o nella condizione di cui al comma 2 trasmettono, entro 90 giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto, tramite apposita comunicazione al Ministero della salute, Direzione generale del sistema informativo e statistico sanitario, il Piano di adeguamento dei propri sistemi informativi atto a consentire, non oltre il 31 dicembre 2012, l'alimentazione del Sistema mediante la trasmissione trimestrale di tutte le informazioni indicate all'art. 3, comma 1 nonché l'indicazione della data entro la quale saranno disponibili i servizi di cooperazione applicativa.

4. Il Piano di adeguamento di cui al comma 3 sarà sottoposto all'approvazione della Cabina di regia del Nuovo sistema informativo sanitario. Quest'ultima predisporrà verifiche periodiche per valutare l'attuazione dei piani di adeguamento approvati.

Art. 7.

Ritardi ed inadempienze

1. Fino al 30 giugno 2013 le informazioni trasmesse, in coerenza con quanto previsto nei Piani di adeguamento, saranno sottoposte a verifica in ordine a completezza e qualità. A tal fine le regioni e le province autonome trasmetteranno, con cadenza semestrale, relazioni che verranno esaminate dalla Cabina di regia del Nuovo sistema informativo sanitario.

2. Dal 1° luglio 2013 il conferimento dei dati nelle modalità e nei contenuti di cui al presente decreto è ricompreso fra gli adempimenti cui sono tenute le regioni per l'accesso al finanziamento integrativo a carico dello Stato, ai sensi dell'Intesa sancita dalla Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano nella seduta del 23 marzo 2005.

Art. 8.

Trattamento dei dati

1. La riservatezza dei dati trattati nell'ambito del sistema, ai sensi del decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196 e, in particolare, dell'art. 34, comma 1, lettera *h)*, verrà garantita dalle procedure di sicurezza relative al software e ai servizi telematici, in conformità alle regole tecniche di cui all'art. 71, comma 1 del Codice dell'amministrazione digitale.

2. Nel Sistema sono raccolti e trattati solo i dati indispensabili per il perseguimento delle finalità del presente decreto, con modalità e logiche di organizzazione ed elaborazione delle informazioni dirette esclusivamente a fornire una rappresentazione aggregata dei dati. L'accesso degli incaricati del trattamento ai dati registrati nel Sistema avviene attraverso chiavi di ricerca che non consentono, anche mediante operazioni di interconnessione e raffronto, la consultazione, la selezione o l'estrazione di informazioni riferite a singoli individui o di elenchi di codici identificativi. Le funzioni applicative del Sistema non consentono la consultazione e l'analisi di informazioni che rendano identificabile l'interessato ai sensi dei codici di deontologia e di buona condotta per i trattamenti di dati personali per scopi statistici o scientifici di cui agli allegati A3 e A4 del decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196.

3. Il codice univoco è assegnato a ciascun soggetto, in applicazione di quanto previsto dalla scheda 12 dello schema di regolamento per il trattamento dei dati sensibili e giudiziari effettuati dalle regioni e province autonome. Qualora le regioni e le province autonome non dispongano di sistemi di codifica, coerenti con quanto stabilito con lo schema tipo di regolamento, i dati saranno inviati in forma anonima.

4. I dati inviati dalle regioni e province autonome, già privi degli elementi identificativi diretti, sono archiviati previa separazione dei dati sanitari dagli altri dati. I dati sanitari sono trattati con tecniche crittografiche.

5. Al fine di rendere le informazioni sulla patologia temporaneamente inintelligibili anche a chi è autorizzato ad accedervi, le stesse sono trattate con tecniche crittografiche.

Art. 9.

Entrata in vigore

1. Il presente decreto entra in vigore il quindicesimo giorno dalla pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Il presente decreto sarà inviato ai competenti organi di controllo e pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 6 giugno 2012

Il Ministro: BALDUZZI

Istituzione del sistema informativo per il monitoraggio dell'assistenza erogata presso gli Hospice

Allegato 1

Disciplinare tecnico
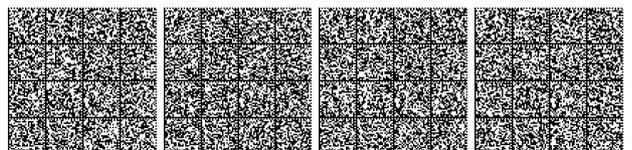
Allegato 1 - Disciplinare Tecnico

1. Introduzione

Nel contesto di profonda evoluzione del Servizio Sanitario Nazionale, la Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le Regioni e le Province Autonome di Trento e di Bolzano ha siglato il 22 febbraio 2001 l'Accordo Quadro per lo sviluppo del Nuovo Sistema Informativo Sanitario Nazionale (NSIS). Il disegno di un nuovo sistema informativo sanitario si propone quale strumento essenziale per il governo della sanità a livello nazionale, regionale e locale e per migliorare l'accesso alle strutture e la fruizione dei servizi da parte dei cittadini – utenti.

Il protocollo d'intesa del 23 marzo 2005 e successivamente il "Patto per la Salute" del 28 Settembre 2006 hanno ribadito l'utilizzo del NSIS per le misure di qualità, efficienza ed appropriatezza del Servizio Sanitario Nazionale, evidenziando il conferimento dei dati al Sistema Informativo Sanitario "fra gli adempimenti a cui sono tenute le Regioni".

Il Sistema di Integrazione delle Informazioni Sanitarie Individuali (SIISI), inserito nell'ambito del NSIS, è il sistema di supporto ai diversi livelli del Servizio Sanitario Nazionale (locale/regionale e nazionale) le cui principali funzioni sono:

- monitoraggio dell'attività dei servizi, con analisi del volume di prestazioni e valutazioni epidemiologiche sulle caratteristiche dell'utenza e sui pattern di trattamento;
- supporto alle attività gestionali dei Servizi, per valutare il grado di efficienza e di utilizzo delle risorse;
- supporto alla costruzione di indicatori di struttura, processo ed esito sia a livello regionale che nazionale;
- supporto alla ricerca e al Miglioramento Continuo di Qualità;

Il presente allegato descrive le modalità di trasmissione dei dati, al Nuovo Sistema Informativo Sanitario (NSIS), relativi all'assistenza erogata presso le strutture Hospice. Per Hospice si intendono esclusivamente le strutture in possesso dei requisiti strutturali, tecnologici ed organizzativi definiti dal DPCM 20 gennaio 2000. L'assistenza sanitaria erogata presso le strutture Hospice è rilevata esclusivamente attraverso il sistema informativo hospice anche per quelle ubicate all'interno di strutture di ricovero pubbliche e private accreditate.

Ogni variazione significativa alle caratteristiche tecniche descritte nel presente disciplinare e in generale, le novità più rilevanti, sono rese pubbliche sul sito internet del Ministero della Salute (www.nsis.salute.gov.it), secondo le modalità previste dall'articolo 54 del Codice dell'amministrazione digitale.

Coerentemente con le indicazioni contenute nel modello concettuale del Nuovo Sistema Informativo Sanitario, il flusso deve intercettare l'informazione relativa al singolo evento sanitario per consentire diverse e articolate forme di aggregazione e di analisi dei dati, non essendo possibile prevedere a priori tutti i possibili criteri di aggregazione degli eventi stessi al fine del calcolo degli indicatori.

2. I soggetti

Le Regioni e le Province autonome di Trento e di Bolzano si attengono alle presenti specifiche di trasmissione delle informazioni previste per il monitoraggio dell'assistenza erogata presso gli Hospice.

Le Regioni e le Province autonome individuano, inoltre, un soggetto responsabile della trasmissione dei dati al sistema informativo per il monitoraggio dell'assistenza erogata presso gli Hospice (di seguito Sistema).

3. Descrizione del sistema informativo

3.1.Caratteristiche infrastrutturali

Date le caratteristiche organizzative, le necessità di scambio di informazioni tra sistemi eterogenei e le caratteristiche dei dati trattati, il Sistema è basato su un'architettura standard del mondo Internet:

- Utilizza lo standard XML per definire in modo unificato il formato e l'organizzazione dei dati scambiati nelle interazioni tra le applicazioni;
- Attua forme di cooperazione applicativa tra sistemi;
- Prevede una architettura di sicurezza specifica per la gestione dei dati personali trattati.

E' costituito, a livello nazionale, da:

- un sistema che ospita il front-end web dell'applicazione (avente la funzione di web server);
- un sistema che ospita l'applicazione (avente la funzione di application server);
- un sistema dedicato alla memorizzazione dei dati (data server);
- un sistema dedicato alla autenticazione degli utenti e dei messaggi;
- un sistema dedicato a funzioni di Business Intelligence.

Tutti i sistemi sono collegati in rete locale e connessi alle infrastrutture comunicative attraverso firewall opportunamente configurati. Inoltre, la sicurezza degli stessi è incrementata mediante:

- strumenti IDS (Intrusion Detection System) collocati nei punti di accesso alla rete al fine di consentire l'identificazione di attività ostili, ostacolando l'accesso da parte di soggetti non identificati e permettendo una reazione automatica alle intrusioni;
- il software è aggiornato secondo la tempistica prevista dalle case produttrici ovvero, periodicamente, a seguito di interventi di manutenzione;
- il database è configurato per consentire un ripristino completo delle informazioni senza causarne la perdita di integrità e disponibilità;
- gruppi di continuità che, in caso di mancanza di alimentazione elettrica di rete, garantiscono la continuità operativa.

Le operazioni di accesso al sistema, tramite funzioni applicative o tramite accesso diretto, sono tracciate al fine di poter individuare eventuali anomalie.

3.1.1 Gestione dei supporti di memorizzazione

I supporti di memorizzazione, includono nastri magnetici, dischi ottici e cartucce, possono essere fissi o rimovibili. E' identificato un ruolo di custode dei supporti di memorizzazione, al quale è attribuita la responsabilità della gestione dei supporti di memorizzazione rimovibili.

Per la gestione dei supporti di memorizzazione sono state adottate, in particolare, le seguenti misure:

- tutti i supporti sono etichettati a seconda della classificazione dei dati contenuti;

- viene tenuto un inventario dei supporti di memorizzazione secondo controlli predefiniti;
- sono state definite ed adottate misure di protezione fisica dei supporti di memorizzazione.
- I supporti di memorizzazione non più utilizzati saranno distrutti e resi inutilizzabili.

3.1.2 Misure idonee a garantire la continuità del servizio

A garanzia della corretta operatività del servizio sono state attivate procedure idonee a definire tempi e modi per salvaguardare l'integrità e la disponibilità dei dati e consentire il ripristino del sistema in caso di eventi che lo rendano temporaneamente inutilizzabile. In particolare, per quel che riguarda i dati custoditi presso il CED, sono previste:

- procedure per il salvataggio periodico dei dati (backup sia incrementale che storico);
- procedure che regolamentano la sostituzione, il riutilizzo e la rotazione dei supporti ad ogni ciclo di backup;
- procedure per il data recovery;
- procedure per la verifica dell'efficacia sia del backup che del possibile, successivo, ripristino.

La struttura organizzativa del CED e le procedure adottate consentono, in caso di necessità, di operare ripristino dei dati in un arco di tempo inferiore ai sette giorni.

3.2. Abilitazione degli utenti

Sarà consentito agli utenti l'accesso al Sistema attraverso i dispositivi standard (Carta nazionale dei servizi, Carta di identità elettronica), definiti dalle vigenti normative, come strumenti per l'autenticazione telematica ai servizi erogati in rete dalle pubbliche amministrazioni.

In fase di prima attuazione, gli utenti possono accedere al sistema tramite credenziali di autenticazione generate secondo le modalità riportate sul sito del Ministero, in conformità all'art. 64 del Codice dell'Amministrazione Digitale.

Per l'accesso al Sistema, l'architettura prevede un'abilitazione in due fasi.

La prima fase consente la registrazione da parte dell'utente mediante l'inserimento delle generalità e del proprio indirizzo di posta elettronica ove ricevere le credenziali di autenticazione nonché dei dettagli inerenti la struttura organizzativa di appartenenza. Successivamente, il sistema di registrazione invia una email contenente l'identificativo e la password che l'utente è obbligato a cambiare al primo accesso e, periodicamente, con cadenza trimestrale.

La parola chiave dovrà avere le seguenti caratteristiche:

- sarà composta da almeno otto caratteri,
- non conterrà riferimenti facilmente riconducibili all'incaricato.

Le credenziali di autorizzazione non utilizzate da almeno sei mesi sono disattivate.

Nella seconda fase, l'utente (che viene definito utente NSIS) può chiedere l'abilitazione ad un profilo di un'applicazione censita nel NSIS (in questo caso il "sistema informativo per il monitoraggio dell'assistenza erogata presso gli Hospice"). Il sistema permette di formulare richieste solo per le applicazioni associate alla struttura organizzativa di appartenenza.

L'amministratore del sistema effettua un riscontro della presenza del nominativo nella lista di coloro che sono stati designati dal referente della Regione o Provincia Autonoma di appartenenza. Qualora questa
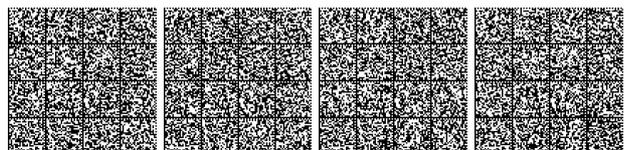
verifica abbia esito negativo la procedura di registrazione si interrompe; nel caso in cui questa verifica abbia esito positivo l'utente è abilitato all'utilizzo del sistema.

Per garantire l'effettiva necessità, da parte del singolo utente NSIS, di accedere alle informazioni per le quali ha ottenuto un profilo di accesso, le utenze vengono, periodicamente, sottoposte a revisione e l'amministratore verifica con i referenti delle Regioni e delle Province Autonome il permanere degli utenti abilitati, nelle liste delle persone autorizzate ad accedere all'NSIS e ai sistemi ad esso riconducibili (allegato b, decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196)

3.3. Modalità di trasmissione

La Regione o Provincia Autonoma fornisce al Sistema le informazioni nei formati stabiliti nelle successive sezioni, scegliendo fra tre modalità alternative:

a) utilizzando le regole tecniche di cooperazione applicativa del SPC;
b) utilizzando i servizi applicativi che il Sistema mette a disposizione tramite il protocollo sicuro https e secondo le regole per l'autenticazione di cui a punto 3.2;
c) ricorrendo alla autenticazione bilaterale fra sistemi basata su certificati digitali emessi da un'autorità di certificazione ufficiale.

A supporto degli utenti, il Sistema rende disponibile un servizio di assistenza raggiungibile mediante un unico numero telefonico da tutto il territorio nazionale, ogni ulteriore dettaglio è reperibile sul sito istituzionale del Ministero all'indirizzo www.nsis.salute.gov.it.

Le tempistiche di trasmissione ed i servizi di cooperazione applicativa sono pubblicati a cura del Ministero all'indirizzo www.nsis.salute.gov.it.

3.3.1 Sistema Pubblico di Connettività

Il Sistema Pubblico di Connettività è definito e disciplinato all'art. 73 del decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82.

Le trasmissioni telematiche devono avvenire nel rispetto delle regole tecniche del SPC, così come definito agli artt. 51 e 71 del decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82.

Per l'accesso ai servizi gli utenti dovranno avvalersi di un collegamento da realizzare secondo una delle seguenti modalità:

- connessione mediante le Community network istituite dalle regioni per garantire il rispetto dei requisiti previsti dalle regole tecniche approvate dalla Commissione di Coordinamento SPC di cui all'articolo 80 del Codice;
- connessione attraverso i fornitori qualificati SPC previsti dall'articolo 82 del Codice.

3.3.2 Garanzie per la sicurezza della trasmissione dei flussi informativi

Nel caso in cui la Regione o la Provincia Autonoma disponga di un sistema informativo in grado di interagire secondo le logiche di cooperazione applicativa, l'erogazione e la fruizione del servizio richiedono come condizione preliminare che siano effettuate operazioni di identificazione univoca delle entità (sistemi, componenti software, utenti) che partecipano, in modo diretto e indiretto (attraverso sistemi intermedi) ed impersonando ruoli diversi, allo scambio di messaggi e alla erogazione e fruizione dei servizi.
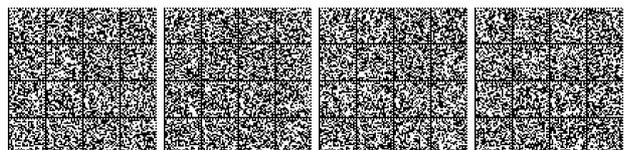
In particolare occorrerà fare riferimento alle regole tecniche individuate ex art. 71, comma 2, del decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82.

Nel caso in cui il sistema informativo della Regione o Provincia Autonoma non risponda alle specifiche di cui sopra, l'utente che debba procedere all'inserimento delle informazioni potrà accedere al Sistema, nell'ambito del NSIS, e inviare le informazioni attraverso una connessione sicura.

3.3.3 Standard tecnologici per la predisposizione dei dati

L'utente deve provvedere alla creazione e alla predisposizione di documenti conformi alle specifiche dell'Extensible Markup Language (XML) 1.0 (raccomandazione W3C 10 febbraio 1998).

Gli schemi standard dei documenti in formato XML contenenti le definizioni delle strutture dei dati dei messaggi da trasmettere, sono pubblicati, nella loro versione aggiornata, sul sito Internet del Ministero all'indirizzo www.nsis.salute.gov.it.

3.4.Servizi di analisi

Il Sistema è stato strutturato per perseguire, tra gli altri, i seguenti obiettivi:

- monitoraggio dell'attività dei servizi, con analisi del volume di prestazioni e valutazioni epidemiologiche sulle caratteristiche dell'utenza e sui pattern di trattamento;
- supporto alle attività gestionali dei Servizi, per valutare il grado di efficienza e di utilizzo delle risorse;
- supporto alla costruzione di indicatori di struttura, processo ed esito sia a livello regionale che nazionale.

Il sistema consente di accedere ad un apposita funzionalità di reportistica che prevede due tipologie di utenti:

- utenti del Ministero della salute;
- utenti delle Regioni o Province autonome.

4. Ambito della rilevazione

Il Sistema è alimentato con informazioni riguardanti l'assistenza sanitaria e socio-sanitaria erogata presso gli Hospice, restano pertanto esclusi dalla rilevazione tutti gli interventi caratterizzati esclusivamente da "sostegno sociale" alla persona.

Si intendono Hospice esclusivamente le strutture in possesso dei requisiti strutturali, tecnologici ed organizzativi definiti dal DPCM 20 gennaio 2000.

5. Le informazioni

I contenuti informativi, di cui al comma 1 dell'articolo 3 del presente decreto, da trasmettere al NSIS per l'alimentazione del Sistema, sono distinti in 2 tracciati, di seguito indicati:

- TRACCIATO 1 – contiene le informazioni associate all'evento presa in carico.
- TRACCIATO 2 – contiene le informazioni associate agli eventi erogazione e conclusione.

Tali informazioni devono essere trasmesse entro il mese successivo al trimestre di riferimento nel quale è avvenuta la conclusione del percorso assistenziale (cfr. art. 3 comma 2).

Tracciato	Eventi (art. 3 comma 2)	Data in cui l'evento s'intende "verificato" (art. 5 comma 2)	Trasmissione	Informazioni da trasmettere (art. 3 comma 1)
1	**Presa in carico**	Data di ricovero	Il Tracciato 1 deve essere trasmesso entro il mese successivo al trimestre **nel quale è avvenuta la conclusione del percorso assistenziale dell'assistito**	Caratteristiche dell'assistito
				Informazioni rilevanti precedenti la fase di presa in carico
				Informazioni relative all'erogatore
				Informazioni rilevanti legate alla fase di presa in carico
2	**Erogazione**	Data di dimissione	Il Tracciato 2 deve essere trasmesso entro il mese successivo al trimestre **nel quale è avvenuta la conclusione del percorso assistenziale** dell'assistito	Informazioni relative all'inizio dell'assistenza
				Principali segni/sintomi oggetto di assistenza
				Tipologia prestazioni erogate
	Conclusione			Informazioni rilevanti relative alla fase di conclusione

6. Alimentazione del Sistema

Viene riportato di seguito uno schema esemplificativo delle informazioni da trasmettere in corrispondenza degli eventi identificati:

Evento oggetto di rilevazione	Tracciato	Contenuti informativi oggetto di trasmissione	Note
Presa in carico	Tracciato 1	▪ Caratteristiche dell'assistito ▪ Informazioni rilevanti precedenti la fase di presa in carico ▪ Informazioni relative all'erogatore ▪ Informazioni rilevanti legate alla fase di presa in carico	Al verificarsi dell'evento presa in carico (cfr. art. 3, comma 2, lett. a) del presente decreto), il Sistema è alimentato con le seguenti informazioni: ▪ Codice univoco ▪ Regione di residenza ▪ Comune di residenza ▪ ASL di residenza ▪ Stato estero di residenza ▪ Cittadinanza ▪ Genere ▪ Anno di nascita ▪ Titolo di studio ▪ Tipo struttura di provenienza ▪ Regione ▪ ASL ▪ Struttura erogatrice ▪ Data di ricovero ▪ Tariffa giornaliera applicata ▪ Data della richiesta di ricovero ▪ Data di ricezione della richiesta di ricovero ▪ Patologia responsabile del quadro clinico ▪ Motivo prevalente della presa in carico ▪ Segni/Sintomi clinici non diversamente controllabili ▪ Motivi non clinici
Erogazione	Tracciato 2	▪ Inizio dell'assistenza ▪ Principali segni/sintomi che sono stati oggetto di assistenza nel corso della degenza ▪ Tipologia prestazioni	Al verificarsi dell'evento erogazione (cfr. art. 3, comma 2, lett. b) del presente decreto), il Sistema è alimentato con le seguenti informazioni: ▪ Segni/sintomi clinici primari ▪ Segni/sintomi clinici secondari ▪ Macroprestazioni
Conclusione		▪ Dati relativi alla conclusione	Al verificarsi dell'evento conclusione (cfr. art. 3, comma 2, lett. c) del presente decreto), il Sistema è alimentato

Evento oggetto di rilevazione	Tracciato	Contenuti informativi oggetto di trasmissione	Note
			con le informazioni relative a: ▪ Data di dimissione ▪ Modalità di dimissione

In fase di avvio del sistema informativo per l'assistenza erogata presso gli Hospice è necessario utilizzare la classificazione ICD 9-CM versione 2007, nona revisione. Le successive versioni della classificazione ICD 9-CM saranno coerenti con quelle utilizzate dal flusso informativo per le Schede di Dimissione Ospedaliera (DM 27 ottobre 2000, n. 380 e successive modifiche) al fine di garantire l'allineamento tra i due flussi.

Le informazioni di dettaglio per ciascuno dei due tracciati sono indicate nelle tabelle seguenti.

Si rimanda al documento di specifiche tecniche per il dettaglio delle regole che disciplinano i tracciati record, indicazioni di dettaglio circa la struttura dei file XML e gli schemi XSD di convalida a cui far riferimento e le procedure di controllo e verifica dei dati trasmessi.

6.1 Tracciato 1

TRACCIATO 1		
Evento	**Campo**	**Descrizione**
Presa in carico	Codice univoco	Ai sensi delle disposizioni del regolamento del Ministero della Salute, approvato dall'Autorità Garante per la protezione dei dati personali nella seduta del Collegio del 28 febbraio 2007 e delle disposizioni dello schema tipo di regolamento delle Regioni approvato dall'Autorità Garante per la protezione dei dati personali nella seduta del Collegio del 13 aprile 2006. Il campo deve essere valorizzato riportando il codice univoco derivante dal processo di codifica coerente con quanto indicato nello schema tipo di Regolamento regionale (applicabile sia ai cittadini italiani che stranieri).
	Regione di residenza	Identifica la Regione in cui risiede l'assistito. I valori ammessi sono quelli a tre caratteri definiti con DM 17 settembre 1986, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 240 del 15 ottobre 1986, e successive modifiche, utilizzato anche nei modelli per le rilevazioni delle attività gestionali ed economiche delle Aziende unità sanitarie locali. Nel caso in cui l'assistito risieda all'estero va indicato il codice 999.
	Comune di residenza	Identifica il comune nella cui anagrafe (Anagrafe della Popolazione Residente) è iscritto l'assistito. Il codice da utilizzare è quello previsto dalla codifica ISTAT, i cui primi tre caratteri individuano la provincia e i successivi un progressivo all'interno di ciascuna provincia che individua il singolo Comune. Nel caso in cui l'assistito risieda all'estero va indicato il codice 999999.
	ASL di residenza	Identifica l'Azienda Sanitaria di residenza dell'assistito. Il codice da utilizzare è quello a tre caratteri utilizzato anche nei modelli per le rilevazioni delle attività gestionali ed economiche delle Aziende unità sanitarie locali, in particolare nel modello FLS.11 "Dati di struttura e di organizzazione della Unità Sanitaria Locale". In caso in cui l'assistito risieda all'estero va indicato il codice 999.
	Stato estero di residenza	Indica lo Stato estero di residenza dell'assistito. La codifica da utilizzare è quella Alpha2 (a due lettere) prevista dalla normativa ISO 3166. Il campo non deve essere valorizzato per i residenti in Italia.

TRACCIATO 1		
Evento	**Campo**	**Descrizione**
	Cittadinanza	Identifica la cittadinanza dell'assistito. La codifica da utilizzare è quella Alpha2 (a due lettere) prevista dalla normativa ISO 3166. In caso di apolidi indicare il codice ZZ. In caso di cittadinanza sconosciuta indicare il codice XX.
	Genere	Indica il sesso dell'assistito. I valori ammessi sono: 1. maschio 2. femmina
	Anno di nascita	Indica l'anno di nascita dell'assistito. Il codice da utilizzare è nel formato AAAA
	Titolo di studio	Indica il titolo di studio dell'assistito. I valori ammessi sono: 1. nessuno 2. licenza elementare 3. licenza media inferiore 4. diploma media superiore 5. laurea 6. sconosciuto
	Tipo struttura di provenienza	Indica la struttura o il luogo di provenienza dell'assistito. I valori ammessi sono: 1. domicilio dell'assistito, senza cure palliative domiciliari attive 2. domicilio dell'assistito con cure palliative domiciliari attive 3. Struttura socio-sanitaria residenziale 4. struttura sociale 5. struttura ospedaliera 6. struttura di riabilitazione 9. altro
	Regione	Individua la Regione in cui è ubicata la struttura (Hospice) presso la quale il soggetto è stato preso in carico. I valori ammessi sono quelli a tre caratteri definiti con DM 17 settembre 1986, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 240 del 15 ottobre 1986, e successive modifiche, utilizzato anche nei modelli per le rilevazioni delle attività gestionali ed economiche delle Aziende unità sanitarie locali.
	ASL	Identifica l'Azienda Sanitaria sul cui territorio insiste l'Hospice. Il codice da utilizzare è quello a tre caratteri usato anche nei modelli per le rilevazioni delle attività gestionali ed economiche delle Aziende unità sanitarie locali (codici di cui al D.M. 05/12/2006 e successive modifiche).
	Struttura erogatrice	Indica la struttura Hospice presso la quale è preso in carico l'assistito. In attesa dell'adozione del modello proposto dal Mattone 1 "classificazione delle strutture, che sarà recepito nel NSIS attraverso la progettualità "Monitoraggio della rete di assistenza", il campo utilizzerà i codici previsti nei modelli ministeriali HSP.11, HSP.11bis e STS.11.
	Data di ricovero	Indica la data di ricovero. Il codice da utilizzare è nel formato AAAA-MM-GG
	Tariffa giornaliera applicata	Indica la componente della tariffa applicata a carico del Servizio Sanitario Regionale. Valore numerico compreso tra 0.01 e 999999.99
	Data della richiesta di ricovero	Indica la data presente sulla ricetta del medico che propone il ricovero del paziente. Il codice da utilizzare è nel formato AAAA-MM-GG

TRACCIATO 1		
Evento	**Campo**	**Descrizione**
	Data di ricezione della richiesta di ricovero	Indica la data in cui l'Hospice riceve la richiesta di ricovero (ricetta). Il codice da utilizzare è nel formato AAAA-MM-GG
	Patologia responsabile del quadro clinico	Indica la patologia responsabile del quadro clinico. E' possibile indicare un'unica patologia. Utilizzare codifica ICD 9 CM, limitatamente ai primi tre caratteri che individuano la categoria.
	Motivo prevalente della presa in carico	Indica il motivo prevalente per il quale è richiesta la presa in carico. I valori ammessi sono: 1. Clinico 2. Non clinico
	Segno/Sintomo clinico non diversamente controllabile - SS1	Indica il segno/sintomo clinico non diversamente controllabile alla base della richiesta di presa in carico. Utilizzare codifica ICD 9 CM
	Segno/Sintomo clinico non diversamente controllabile - SS2	Indica un ulteriore segno/sintomo clinico non diversamente controllabile alla base della richiesta di presa in carico. Utilizzare codifica ICD 9 CM
	Motivo non clinico - MNC1	Indica il motivo non clinico alla base della presa in carico. Utilizzare codifica ICD 9 CM
	Motivo non clinico - MNC2	Indica un ulteriore motivo non clinico alla base della presa in carico. Utilizzare codifica ICD 9 CM
Trasmissione	Tipo trasmissione	Campo tecnico utilizzato per distinguere trasmissioni di informazioni nuove, modificate o eventualmente annullate. Valori ammessi: ▪ I: Inserimento ▪ V: Variazione ▪ C: Cancellazione Va utilizzato il codice "I" per la trasmissione di informazioni nuove o per la ritrasmissione di informazioni precedentemente scartate dal sistema di acquisizione. Va utilizzato il codice "V" per la trasmissione di informazioni per le quali si intende far effettuare una soprascrittura dal sistema di acquisizione. Va utilizzato il codice "C" per la trasmissione di informazioni per le quali si intende far effettuare una cancellazione dal sistema di acquisizione.

6.2 Tracciato 2

TRACCIATO 2		
Evento	**Campo**	**Descrizione**
Erogazione	Segno/sintomo clinico primario - SSP1	Indica il segno/sintomo la cui gestione ha comportato il maggior impegno di risorse da parte della struttura. Utilizzare codifica ICD 9 CM
	Segno/sintomo clinico primario - SSP2	Indica un ulteriore segno/sintomo la cui gestione ha comportato il maggior impegno di risorse da parte della struttura. Utilizzare codifica ICD 9 CM
	Segno/sintomo clinico secondario - SSS1	Indica altro segno/sintomo gestito della struttura. Utilizzare codifica ICD 9 CM
	Segno/sintomo clinico secondario- SSS2	Indica un ulteriore altro segno/sintomo gestito della struttura. Utilizzare codifica ICD 9 CM

TRACCIATO 2		
Evento	**Campo**	**Descrizione**
	Macroprestazioni	Indica le macroprestazioni che caratterizzano l'assistenza erogata. I valori ammessi sono: 1. controllo dolore 2. controllo dispnea 3. controllo sintomi gastro-enterici (nausea, vomito, ecc.) 4. controllo sintomi psico-comportamentali (ansia, angoscia, agitazione, delirium, ecc.) 5. medicazioni complesse 6. sedazione terminale/palliativa 7. gestione di quadri clinici complessi (fistole, masse ulcerate, stomie, drenaggi, vaste lesioni cutanee, etc.) 8. ascolto/supporto al paziente/famiglia 9. accudimento del paziente (con autonomia ridotta o assente) 99 altra macroprestazione
Conclusione	Data di dimissione	Indica la data di dimissione. Il codice da utilizzare è nel formato AAAA-MM-GG
	Modalità di dimissione	Indica la motivazione per cui viene conclusa l'assistenza. I valori ammessi sono: 1. dimissione ordinaria al domicilio dell'assistito 2. dimissione al domicilio dell'assistito con assistenza domiciliare 3. dimissione dell'assistito con cure palliative domiciliari 4. dimissione presso strutture residenziali extraospedaliere 5. trasferito ad ospedale 6. deceduto 9. altro
Trasmissione	Tipo trasmissione	Campo tecnico utilizzato per distinguere trasmissioni di informazioni nuove, modificate o eventualmente annullate. Valori ammessi: ▪ I: Inserimento ▪ V: Variazione ▪ C: Cancellazione Va utilizzato il codice "I" per la trasmissione di informazioni nuove o per la ritrasmissione di informazioni precedentemente scartate dal sistema di acquisizione. Va utilizzato il codice "V" per la trasmissione di informazioni per le quali si intende far effettuare una soprascrittura dal sistema di acquisizione. Va utilizzato il codice "C" per la trasmissione di informazioni per le quali si intende far effettuare una cancellazione dal sistema di acquisizione.

7. Formato elettronico delle trasmissioni

La trasmissione dei dati è effettuata esclusivamente in modalità elettronica secondo le specifiche tecniche pubblicate sul sito internet del Ministero (www.nsis.salute.gov.it).

Le Regioni e la Province autonome inviano al livello nazionale del NSIS i dati raccolti e controllati. L'invio delle informazioni da parte della Regione/Provincia Autonoma viene effettuato secondo il tracciato unico nazionale, riportato nel documento di specifiche tecniche.

Si rimanda al suddetto documento di specifiche tecniche per indicazioni di dettaglio circa la struttura dei file XML nonché, il relativo documento XSD di convalida a cui far riferimento per le procedure di controllo e verifica dei dati trasmessi e alle modalità di segnalazione ai soggetti interessati riguardo le anomalie riscontrate sui dati trasmessi.

8. Tempi di trasmissione

Il Sistema è alimentato con le informazioni relative all'assistenza erogata presso gli Hospice a partire dal 1 luglio 2012. Le informazioni, indicate all'articolo 3 comma 1, devono essere raccolte al verificarsi, degli eventi idonei alla generazione e modifica delle informazioni richieste per singolo assistito. Come indicato all'articolo 3, comma 2, tali eventi sono identificabili con le principali fasi del processo assistenziale.

Appendice al disciplinare tecnico

Si riporta di seguito un elenco dei segni/sintomi clinici più frequenti, nell'ambito degli Hospice

Segno/Sintomo	Codifica ICD 9 CM	Segno/Sintomo	Codifica ICD 9 CM
Affezioni pruriginose non specificate (Prurito SAI)	698.9	Dolore Addome di altre sedi specificate	789.09
Alterazione (o perdita) temporanea della coscienza (Confusione)	780.02	Dolore correlato a neoplasia (acuto, cronico)	338.3
Altra e specificata ritenzione urinaria	788.29	Dolore degli arti	729.5
Altra incontinenza urinaria	788.39	Dolore Generalizzato	780.96
Altra Stipsi	564.09	Ecchimosi spontanee	782.7
Altre alterazioni della coscienza (Sonnolenza, sopore, stupore)	780.09	Edema (cute)	782.3
Altre dispnee e anomalie respiratorie	786.09	Ematemesi	578.0
Altro dolore Toracico	786.59	Emoftoe	786.3
Altro intasamento dell'intestino (Subocclusione/Occlusione intestinale)	560.39	Emorragia del retto e dell'ano	569.3
Altro malessere ed affaticamento (Astenia SAI)	780.79	Emorragia non specificata	459.0
Anoressia (Perdita di appetito)	783.0	Incontinenza fecale	787.6
Ascite	789.5	Insonnia non specificata	780.52
Cachessia	799.4	Iperidrosi generalizzata (Sudorazione eccessiva)	780.8
Cefalea	784.0	Ittero non specificato	782.4
Cervicalgia (Dolore Capo-Collo)	723.1	Melena e rettorragia	578.1
Cianosi	782.5	Movimenti involontari anormali (Tremori)	781.0
Coma	780.01	Nausea (solo)	787.02
Cure palliative	V66.7	Oliguria, anuria	788.5
Delirium da condizioni patologiche classificate altrove	293.0	Rachialgia dorsale (Dolore Rachide)	724.1
Diarrea	787.91	Singhiozzo	786.8
Difficoltà dell'alimentazione ed errori nella somministrazione degli alimenti	783.3	Stati di ansia non specificato (Ansia)	300.00
Dimagrimento anomalo	783.21	Stordimento e capogiro (Vertigini)	780.4
Disfagia	787.2	Tosse	786.2
Dispepsia e altri disturbi specificati della funzione gastrica	536.8	Ulcerazione da decubito (altri siti)	707.09
Disturbi del sonno non specificati	780.50	Vomito (solo)	787.03
Disturbi della secrezione salivare (Xerostomia-Scialorrea)	527.7	Vomito con nausea	787.01
Disturbi della sensibilità cutanea	782.0	Atri segni o sintomi	Codificare con ICD 9 CM
Disturbo distimico (depressione reattiva, scadimento di umore)	300.4		

Si riporta di seguito un elenco dei segni/sintomi non clinici più frequenti, che correlati alle patologie, determinano il ricovero del paziente nell'ambito degli Hospice, come previsto dal comma3, articolo 1 della legge 15 marzo 2010, n. 38 recante "Disposizioni per garantire l'accesso alle cure palliative e alla terapia del dolore".

Motivo non clinico	Codifica ICD 9 CM
Abitazione inadeguata	V60.1
Altre ragioni per entrare in contatto con i servizi (Scelta del malato come luogo di assistenza)	V65.8
Assenza del care-giver	V60.4
Persona che vive da solo	V60.3
Problema psicosociale non specificato (sofferenza psicoesistenziale)	V62.9
Ricovero di sollievo temporaneo (famiglia)	V60.5
Altri motivi non clinici	Codificare con ICD 9 CM

12A06834

DECRETO 11 giugno 2012.

Aggiornamento delle tabelle contenenti l'indicazione delle sostanze stupefacenti e psicotrope, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 9 ottobre 1990, n. 309 e successive modificazioni e integrazioni. Inserimento nella Tabella I delle sostanze 6-monoacetilmorfina o 6-MAM e 3-monoacetilmorfina o 3-MAM e sostituzione della denominazione chimica degli analoghi di struttura della sostanza Butilone.

IL MINISTRO DELLA SALUTE

Visti gli articoli 2, 13 e 14 del decreto del Presidente della Repubblica 9 ottobre 1990, n. 309 e successive modificazioni recante «Testo unico delle leggi in materia di disciplina degli stupefacenti e sostanze psicotrope e di prevenzione, cura e riabilitazione dei relativi stati di tossicodipendenza», di seguito denominato: «testo unico»;

Viste in particolare la tabella I del testo unico che indica le sostanze con forte potere tossicomanigeno e oggetto di abuso e la tabella II del testo unico, suddivisa in cinque sezioni, che indica le sostanze che hanno attività farmacologica e sono pertanto usate in terapia in relazione al decrescere del loro potenziale di abuso;

Visto il comma 2 dell'art. 14 del testo unico che dispone: «Nelle tabelle I e II sono compresi, ai fini della applicazione del presente testo unico, tutti gli isomeri, gli esteri, gli eteri ed i sali anche relativi agli isomeri, esteri ed eteri, nonché gli stereoisomeri nei casi in cui possono essere prodotti, relativi alle sostanze ed ai preparati inclusi nelle tabelle, salvo sia fatta esplicita eccezione»;

Visto il decreto del Ministro della salute 29 dicembre 2011 recante «Aggiornamento delle tabelle contenenti l'indicazione delle sostanze stupefacenti e psicotrope, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 9 ottobre 1990, n. 309 e successive modificazioni. Inserimento in Tabella I della sostanza Butilone o bk-MBDB, di taluni analoghi di struttura derivanti dal 2-amino-1-fenil-1-propanone e della sostanza AM-694 e analoghi di struttura derivanti dal 3-benzoilindolo», pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* 4 gennaio 2012, n. 3;

Considerato che le sostanze denominate 6-monoacetilmorfina e 3-monoacetilmorfina sono derivati monoesterei della morfina, con attività farmacologica e capacità di indurre dipendenza e abuso analoghi a quelle della morfina e dell'eroina, già incluse nella tabella I, e che in particolare la 6-monoacetilmorfina per la posizione del radicale acetilico solo sul gruppo 6 è responsabile di effetti più rapidi e violenti dell'eroina stessa;

Considerato che la 6-monoacetilmorfina e la 3-monoacetilmorfina sono intermedi acetilati del processo di trasformazione della morfina in eroina e che, sebbene siano da ritenersi incluse tra le sostanze iscritte nella tabella I del testo unico, in quanto esteri della morfina, rappresentano un rischio per la salute pubblica sia per l'alta affinità recettoriale, in particolare della 6-monoacetilmorfina, sia per la potenza di stimolazione recettoriale superiore all'eroina, sia per la capacità di superare la barriera emato-encefalica superiore alla morfina;

Viste le segnalazioni del 14 luglio e del 15 settembre 2009 con cui il Dipartimento Politiche Antidroga della Presidenza del Consiglio dei Ministri, attraverso il Sistema nazionale di allerta precoce e risposta rapida per le droghe, ha comunicato numerosi casi di overdose con esito infausto nell'area di Torino, nel periodo da maggio a settembre 2009, a seguito dell'assunzione di un particolare tipo di eroina in cui è stata rilevata analiticamente in più reperti circostanziali un'elevata e variabile percentuale di 6-monoacetilmorfina, e ha comunicato inoltre il rinvenimento in Lombardia di due reperti contenenti oltre a eroina anche 6-monoacetilmorfina e 3-monoacetilmorfina;

Vista la segnalazione del 24 febbraio 2011 con cui il Dipartimento medesimo ha comunicato il numero di nove decessi droga-correlati avvenuti nel mese di febbraio 2011 nella zona di Torino dove è stata riscontrata, dall'analisi di alcuni reperti di eroina, una percentuale del 5-7% di 6-monoacetilmorfina;

Visto il parere tecnico-scientifico dell'Istituto superiore di Sanità, reso con nota del 13 febbraio 2012, relativo all'inserimento nella citata tabella I delle suddette sostanze, tenuto conto delle caratteristiche farmaco-tossicologiche di queste molecole in quanto la diacetilmorfina o eroina potrebbe agire come prodrug e che l'attività dipenderebbe da tali prodotti del suo metabolismo, più attivi e con maggiore capacità di attraversare la barriera emato-encefalica;

Visti i pareri del Consiglio superiore di sanità espressi nella seduta del 21 febbraio 2012, favorevoli all'inserimento nella tabella I del testo unico delle sostanze 6-monoacetilmorfina e 3-monoacetilmorfina, nonché alla sostituzione della denominazione chimica degli analoghi del Butilone, inserita nella tabella I del testo unico con il decreto ministeriale 29 dicembre 2011 citato, con la seguente denominazione: «Analoghi di struttura derivanti dal 2-amino-1-fenil-1-propanone, per una o più sostituzioni sull'anello aromatico e/o sull'azoto e/o sul carbonio terminale»;

Visto il parere del Dipartimento Politiche Antidroga della Presidenza del Consiglio dei Ministri reso con nota del 23 marzo 2012 favorevole alla collocazione nella tabella I del testo unico delle sostanze 6-monoacetilmorfina e 3-monoacetilmorfina ed alla sostituzione nella tabella I della denominazione chimica degli analoghi del Butilone;

Ritenuto opportuno, attraverso l'esplicita inclusione delle sostanze denominate 6-monoacetilmorfina e 3-monoacetilmorfina nella tabella I, rendere più rapida ed efficace l'azione dell'Autorità giudiziaria e delle forze dell'ordine nel prevenire il rischio di assunzione delle citate sostanze nonché mediante la sostituzione nella medesima tabella I della denominazione degli analoghi di struttura del Butilone, rendere più agevole l'individuazione di dette sostanze da parte dell'Autorità giudiziaria e delle forze dell'ordine;

Ritenuto pertanto di dover procedere ai citati aggiornamenti della Tabella I del testo unico;

Decreta:

Art. 1.

1. Nella tabella I del decreto del Presidente della Repubblica 9 ottobre 1990, n. 309, sono aggiunte, secondo l'ordine alfabetico, la seguenti sostanze:

6-Monoacetilmorfina, denominazione comune

3-idrossi-6-acetil-7,8-dideidro-4,5-epossi-*N*-metilmorfinano, denominazione chimica

6-MAM, altra denominazione;

3-Monoacetilmorfina, denominazione comune

3-acetil-6-idrossi-7,8-dideidro-4,5-epossi-*N*-metilmorfinano, denominazione chimica

3-MAM, altra denominazione.

Art. 2.

1. Nella tabella I del decreto del Presidente della Repubblica 9 ottobre 1990, n. 309, la denominazione: «Analoghi di struttura derivanti dal 2-amino-1-fenil-1-propanone, per una o più sostituzioni sull'anello aromatico e/o sull'azoto e/o sul carbonio terminale in posizione 4 della catena butilica» è sostituita dalla seguente: «Analoghi di struttura derivanti dal 2-amino-1-fenil-1-propanone, per una o più sostituzioni sull'anello aromatico e/o sull'azoto e/o sul carbonio terminale».

Il presente decreto entra in vigore il quindicesimo giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 11 giugno 2012

Il Ministro: BALDUZZI

12A06931

MINISTERO DEL LAVORO E DELLE POLITICHE SOCIALI

DECRETO 23 maggio 2012.

Concessione del trattamento straordinario di integrazione salariale, per alcuni dipendenti della società «Prima Aerotrasporti Italiani SpA». (Decreto n. 65986).

IL MINISTRO DEL LAVORO E DELLE POLITICHE SOCIALI

Visto il decreto-legge 21 marzo 1988, n. 86, convertito con modificazioni, dalla legge 20 maggio 1988, n. 160;

Visto l'art. 1-*bis* della legge 3 dicembre 2004, n. 291, di conversione, con modificazioni, del decreto-legge 5 ottobre 2004, n. 249, che stabilisce «il Ministro del lavoro e delle politiche sociali può concedere, sulla base di specifici accordi in sede governativa, in caso di crisi occupazionale, di ristrutturazione aziendale, di riduzione o trasformazione di attività, il trattamento di cassa integrazione guadagni straordinaria, per ventiquattro mesi, al personale anche navigante dei vettori aerei e delle società da questi derivanti a seguito di processi di riorganizzazione o trasformazioni societarie»;

Visto l'accordo in data 16 dicembre 2011, intervenuto presso il Ministero del lavoro e delle politiche sociali, alla presenza dei rappresentanti della società Prima Aerotrasporti Italiani SpA, nonché delle OO.SS., con il quale, considerata la situazione di crisi nella quale si è trovata la predetta società, è stato concordato il ricorso al trattamento straordinario di integrazione salariale, come previsto dal citato art. 1-*bis* della legge 3 dicembre 2004, n. 291, per un periodo di 24 mesi a decorrere dal 18 novembre 2011, in favore di un numero massimo di 36 lavoratori - personale di terra e di volo - dalla società di cui trattasi dipendenti della sede di Marghera (Venezia);

Vista l'istanza con la quale la società Prima Aerotrasporti Italiani SpA ha richiesto la concessione del trattamento straordinario di integrazione salariale, ai sensi dell'art. 1-*bis* della legge 3 dicembre 2004, n. 291, per il semestre dal 18 novembre 2011 al 17 maggio 2012 in favore di un numero massimo di 36 lavoratori - personale di terra e di volo - dipendenti della sede di Marghera (Venezia);

Ritenuto, per quanto precede, di autorizzare la concessione del trattamento straordinario di integrazione salariale, per il periodo dal 18 novembre 2011 al 17 maggio 2012, in favore di un numero massimo di 36 lavoratori - personale di terra e di volo - della società Prima Aerotrasporti Italiani SpA dipendenti della sede di Marghera (Venezia);

Decreta:

Art. 1.

Ai sensi dell'art. 1-*bis*, della legge 3 dicembre 2004, n. 291, di conversione, con modificazioni, del decreto-legge 5 ottobre 2004, n. 249, è autorizzata la concessione del trattamento straordinario di integrazione salariale, definito nell'accordo intervenuto presso il Ministero del lavoro e delle politiche sociali, in data 16 dicembre 2011, in favore di 36 lavoratori - personale di terra e di volo - dipendenti della società Prima Aerotrasporti Italiani SpA dipendenti della sede di Marghera (Venezia), per il periodo dal 18 novembre 2011 al 17 maggio 2012.

Matricola INPS:

8813672573 - personale di terra

8813691666 - personale di volo

Pagamento diretto: sì.

Art. 2.

La società predetta è tenuta a comunicare mensilmente all'Istituto nazionale della previdenza sociale le eventuali variazioni all'elenco nominativo dei lavoratori interessati.

Art. 3.

Ai fini del rispetto dei limiti delle disponibilità finanziarie, individuati dal comma 3 del citato art. 1-*bis* della legge 3 dicembre 2004, n. 291, l'Istituto nazionale della previdenza sociale è tenuto a controllare mensilmente i flussi di spesa afferenti all'avvenuta erogazione delle prestazioni di cui al presente provvedimento e a darne riscontro al Ministro del lavoro.

Art. 4.

La società Prima Aerotrasporti Italiani SpA è tenuta a presentare al Ministero del lavoro e delle politiche sociali, alla scadenza del periodo oggetto del presente provvedimento, l'istanza di proroga semestrale, nell'ambito del periodo massimo di 24 mesi previsti dal citato art. 1-*bis* della legge 3 dicembre 2004, n. 291, al fine di consentire il necessario monitoraggio dei flussi di spesa.

Il presente decreto annulla e sostituisce il decreto n. 64782 del 13 marzo 2012.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 23 maggio 2012

Il Ministro: FORNERO

12A06772

DECRETO 24 maggio 2012.

Concessione del trattamento straordinario di integrazione salariale, per alcuni lavoratori della società «Coges Finanziaria SpA».(Decreto n. 66060).

IL MINISTRO DEL LAVORO
E DELLE POLITICHE SOCIALI

DI CONCERTO CON

IL MINISTRO DELL'ECONOMIA
E DELLE FINANZE

Visto l'art. 1, comma 30 della legge 13 dicembre 2010, n. 220;

Viste le delibere CIPE n. 2 del 6 marzo 2009 e la n. 70 del 31 luglio 2009;

Visti gli accordi in sede di Conferenza Stato-regioni del 12 febbraio 2009 e del 20 aprile 2011;

Visto il decreto interministeriale n. 60973 del 28 luglio 2011, con il quale è stata autorizzata, per il periodo dal 1° dicembre 2010 al 31 marzo 2011, la concessione del trattamento straordinario di integrazione salariale, definito nell'accordo intervenuto presso il Ministero del lavoro e delle politiche sociali in data 22 febbraio 2011, in favore di un numero massimo di 46 unità lavorative, della società «COGES Finanziaria S.p.a.», dipendenti presso le sedi di:

Rimini 25 lavoratori;

Roma 9 lavoratori;

Milano 4 lavoratori;

Bologna un lavoratore;

Ancona 2 lavoratori;

Firenze 4 lavoratori;

Frosinone un lavoratore;

Visto il decreto interministeriale n. 62755 dell'11 novembre 2011, con il quale è stata autorizzata, la concessione del trattamento straordinario di integrazione salariale, definito nell'accordo intervenuto presso il Ministero del lavoro e delle politiche sociali in data 12 maggio 2011, in favore di un numero massimo di 42 lavoratori della società «COGES Finanziaria S.p.a.», dipendenti presso le sedi di:

Rimini 25 lavoratori;

Roma 6 lavoratori;

Milano 4 lavoratori;

Bologna 2 lavoratori;

Ancona un lavoratore;

Firenze 3 lavoratori;

Frosinone un lavoratore;

Visto l'accordo intervenuto in sede governativa presso il Ministero del lavoro e delle politiche sociali, in data 6 ottobre 2011, relativo alla società «COGES Finanziaria S.p.a.», per la quale sussistono le condizioni previste dalla normativa sopra citata, ai fini della concessione del trattamento straordinario di integrazione salariale, in deroga alla vigente normativa;

Visti gli assensi delle regioni Emilia-Romagna (14 ottobre 2011), Lombardia (17 ottobre 2011), Toscana (28 ottobre 2011), Lazio (9 novembre 2011) e Marche (17 ottobre 2011) che si sono assunte l'impegno all'erogazione della propria quota parte del sostegno al reddito che sarà concesso in favore dei lavoratori dipendenti dalla società «COGES Finanziaria S.p.a.», in conformità agli accordi siglati presso il Ministero del lavoro, della salute e delle politiche sociali;

Vista l'istanza di concessione del trattamento straordinario di integrazione salariale, in deroga alla vigente normativa, presentata dall'azienda «COGES Finanziaria S.p.a.»;

Ritenuto, per quanto precede, di autorizzare la concessione del trattamento straordinario di integrazione salariale in favore dei lavoratori interessati;

Decreta:

Art. 1.

Ai sensi dell'art. 1, comma 30 della legge 13 dicembre 2010, n. 220, è autorizzata, per il periodo dal 1° ottobre 2011 al 31 dicembre 2011, la concessione del trattamento straordinario di integrazione salariale, definito nell'accordo intervenuto presso il Ministero del lavoro e delle politiche sociali in data 6 ottobre 2011, in favore di un numero massimo di 42 lavoratori della società «COGES Finanziaria S.p.a.», dipendenti presso le sedi di:

Rimini 25 lavoratori;

Roma 6 lavoratori;

Milano 4 lavoratori;

Bologna 2 lavoratori;

Ancona un lavoratore;

Firenze 3 lavoratori;

Frosinone un lavoratore.

I lavoratori della sede di Rimini saranno sospesi a rotazione entro il limite massimo del 95% dell'orario contrattuale.

La misura del predetto trattamento è ridotta del 10% per il periodo dal 1° dicembre 2011 al 31 dicembre 2011.

A valere sullo stanziamento di cui alla delibera CIPE n. 2 del 6 marzo 2009, sul Fondo sociale per l'occupazione e formazione viene imputata l'intera contribuzione figurativa e il 60% del sostegno al reddito spettante al lavoratore calcolato secondo la vigente normativa.

Il predetto trattamento è integrato da un contributo, a carico del FSE - POR regionale, connesso alla partecipazione a percorsi di politica attiva del lavoro di misura pari al 40% del sostegno al reddito.

In applicazione di quanto sopra, gli interventi a carico del Fondo sociale per l'occupazione e formazione sono disposti nel limite massimo complessivo di euro 172.199,72.

Matricola INPS: 3204004773.

Pagamento diretto: si.

Art. 2.

L'onere complessivo a carico del Fondo sociale per l'occupazione e formazione, pari ad euro 172.199,72 graverà sullo stanziamento di cui alla delibera CIPE n. 2 del 6 marzo 2009.

Art. 3.

Ai fini del rispetto del limite delle disponibilità finanziarie, individuato dal precedente art. 2, l'Istituto nazionale della previdenza sociale è tenuto a controllare i flussi di spesa afferenti all'avvenuta erogazione delle prestazioni di cui al presente provvedimento e a darne riscontro al Ministro del lavoro e delle politiche sociali e al Ministro dell'economia e delle finanze.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 24 maggio 2012

Il Ministro del lavoro e delle politiche sociali
FORNERO

p. Il Ministro dell'economia e delle finanze il Vice Ministro delegato
GRILLI

12A06773

DECRETO 24 maggio 2012.

Concessione della proroga del trattamento straordinario di integrazione salariale, per alcuni lavoratori della società «Realtech Italia SpA. (Decreto n. 66061).

IL MINISTRO DEL LAVORO E DELLE POLITICHE SOCIALI

DI CONCERTO CON

IL MINISTRO DELL'ECONOMIA E DELLE FINANZE

Visto l'art. 1, comma 30 della legge 13 dicembre 2010, n. 220;

Viste le delibere CIPE n. 2 del 6 marzo 2009 e la n. 70 del 31 luglio 2009;

Visti gli accordi in sede di Conferenza Stato-regioni del 12 febbraio 2009 e del 20 aprile 2011;

Visto il decreto n. 57146 del 10 febbraio 2011 con il quale è stata autorizzata la concessione del trattamento straordinario di integrazione salariale, definito nell'accordo intervenuto presso il Ministero del lavoro e delle politiche sociali in data 27 luglio 2010, per il periodo dal 1° settembre 2010 al 31 agosto 2011, in favore di un numero massimo di 55 lavoratori della «Realtech Italia S.p.a.», dipendenti presso gli stabilimenti di:

Agrate Brianza (Monza-Brianza) 28 lavoratori;

Roma 27 lavoratori;

Visto l'accordo intervenuto in sede governativa presso il Ministero del lavoro e delle politiche sociali, in data 8 settembre 2011, relativo alla società «Realtech Italia S.p.a.», per la quale sussistono le condizioni previste dalla normativa sopra citata, ai fini della concessione della proroga del trattamento straordinario di integrazione salariale, in deroga alla vigente normativa;

Visto gli assensi delle regioni Lazio (27 settembre 2011) e Lombardia (15 settembre 2011), che si sono assunti l'impegno all'erogazione della propria quota parte del sostegno al reddito che sarà concesso in favore dei lavoratori dipendenti dalla società «Realtech Italia S.p.a.», in conformità agli accordi siglati presso il Ministero del lavoro e delle politiche sociali;

Vista l'istanza di concessione della proroga del trattamento straordinario di integrazione salariale, in deroga alla vigente normativa, presentata dall'azienda «Realtech Italia S.p.a.», in favore di un numero massimo di 46 lavoratori;

Ritenuto, per quanto precede, di autorizzare la concessione della proroga del trattamento straordinario di integrazione salariale in favore dei lavoratori interessati;

Decreta:

Art. 1.

Ai sensi dell'art. 1, comma 30 della legge 13 dicembre 2010, n. 220, è autorizzata, per il periodo dal 1° settembre 2011 al 31 dicembre 2011, la concessione della proroga del trattamento straordinario di integrazione salariale, definito nell'accordo intervenuto presso il Ministero del lavoro e delle politiche sociali in data 8 settembre 2011, in favore di un numero massimo di 46 lavoratori della società «Realtech Italia S.p.a.», dipendenti presso gli stabilimenti di:

Agrate Brianza (Monza-Brianza) 22 lavoratori;

Roma 24 lavoratori.

La contrazione dell'orario di lavoro sarà effettuata:

1) fino ad un massimo del 100% per i lavoratori dipendenti presso gli stabilimenti di:

Agrate Brianza (Monza-Brianza) 11 lavoratori;

Roma 22 lavoratori;

2) fino ad un massimo del 50% per i lavoratori dipendenti presso gli stabilimenti di:

Agrate Brianza (Monza-Brianza) 11 lavoratori;

Roma 2 lavoratori.

La misura del predetto trattamento è ridotta del 10% per il periodo dal 1° settembre 2011 al 31 dicembre 2011.

A valere sullo stanziamento di cui alla delibera CIPE n. 2 del 6 marzo 2009, sul Fondo sociale per l'occupazione e formazione viene imputata l'intera contribuzione figurativa e il 60% del sostegno al reddito spettante al lavoratore calcolato secondo la vigente normativa.

Il predetto trattamento è integrato da un contributo, a carico del FSE - POR regionale, connesso alla partecipazione a percorsi di politica attiva del lavoro di misura pari al 40% del sostegno al reddito.

In applicazione di quanto sopra, gli interventi a carico del Fondo sociale per l'occupazione e formazione sono disposti nel limite massimo complessivo di euro 219.980,24.

Matricola INPS: 4956147574.

Pagamento diretto: no.

Art. 2.

L'onere complessivo a carico del Fondo sociale per l'occupazione e formazione, pari ad euro 219.980,24, graverà sullo stanziamento di cui alla delibera CIPE n. 2 del 6 marzo 2009.

Art. 3.

Ai fini del rispetto del limite delle disponibilità finanziarie, individuato dal precedente art. 2, l'Istituto nazionale della previdenza sociale è tenuto a controllare i flussi di spesa afferenti all'avvenuta erogazione delle prestazioni di cui al presente provvedimento e a darne riscontro al Ministro del lavoro e delle politiche sociali e al Ministro dell'economia e delle finanze.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica.

Roma, 24 maggio 2012

Il Ministro del lavoro e delle politiche sociali
FORNERO

p. Il Ministro dell'economia e delle finanze il Vice Ministro delegato
GRILLI

12A06774

DECRETO 25 maggio 2012.

Concessione della proroga del trattamento straordinario di integrazione salariale, per alcuni lavoratori della società «Wsi Education Srl». (Decreto n. 66068).

IL MINISTRO DEL LAVORO
E DELLE POLITICHE SOCIALI

DI CONCERTO CON

IL MINISTRO DELL'ECONOMIA
E DELLE FINANZE

Visto l'art. 1, comma 29, 30 e 34 della legge 13 dicembre 2010, n. 220;

Viste le delibere CIPE n. 2 del 6 marzo 2009 e la n. 70 del 31 luglio 2009;

Visti gli accordi in sede di Conferenza Stato-regioni del 12 febbraio 2009 e del 20 aprile 2011;

Visto il decreto n. 51876 del 5 maggio 2010, con cui è stata autorizzata la concessione del trattamento straordinario di integrazione salariale, definito nell'accordo intervenuto presso il Ministero del lavoro e delle politiche sociali in data 12 novembre 2009, per il periodo dal 23 novembre 2009 al 22 novembre 2010, in favore di un numero massimo di 78 lavoratori, della società «WSI Education S.r.l.», dipendenti presso le sedi di Roma (32 lavoratori), Milano (42 lavoratori), Brescia (2 lavoratori) e Crema (Cremona) - (2 lavoratori);

Visto il decreto n. 60974 del 28 luglio 2011, con cui è stata autorizzata la proroga della concessione del trattamento straordinario di integrazione salariale, definito nell'accordo intervenuto presso il Ministero del lavoro e delle politiche sociali in data 24 ottobre 2010, per il periodo dal 23 novembre 2010 al 22 novembre 2011, in favore di un numero massimo di 70 lavoratori, della società «WSI Education S.r.l.», dipendenti presso le sedi di Roma (42 lavoratori) e Milano (26 lavoratori) e Crema (2 lavoratori);

Visto l'accordo intervenuto in sede governativa presso il Ministero del lavoro e delle politiche sociali, in data 22 novembre 2011, relativo alla società «WSI Education S.r.l.», per la quale sussistono le condizioni previste dalla normativa sopra citata, ai fini della concessione della proroga del trattamento straordinario di integrazione salariale, in deroga alla vigente normativa;
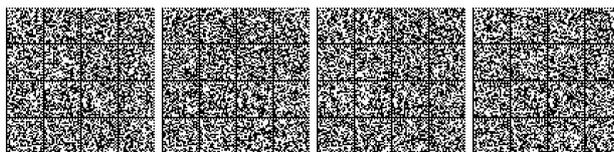
Visti gli assensi delle regioni Lazio (29 dicembre 2011) e Lombardia (6 dicembre 2011) che si sono assunte l'impegno all'erogazione della propria quota parte del sostegno al reddito che sarà concesso in favore dei lavoratori dipendenti dalla società «WSI Education S.r.l.», in conformità agli accordi siglati presso il Ministero del lavoro e delle politiche sociali;

Vista l'istanza di concessione della proroga del trattamento straordinario di integrazione salariale, in deroga alla vigente normativa, presentata dall'azienda «WSI Education S.r.l.»;

Ritenuto, per quanto precede, di autorizzare la concessione della proroga del trattamento straordinario di integrazione salariale in favore dei lavoratori interessati;

Decreta:

Art. 1.

Ai sensi dell'art. 1, comma 30 della legge 13 dicembre 2010, n. 220, è autorizzata, per il periodo dal 23 novembre 2011 al 31 dicembre 2011, la concessione della proroga del trattamento straordinario di integrazione salariale, definito nell'accordo intervenuto presso il Ministero del lavoro e delle politiche sociali in data 22 novembre 2011, in favore di un numero massimo di 38 lavoratori, della società «WSI Education S.r.l.», dipendenti presso le sedi di:

Crema (Cremona) 2 lavoratori;

Roma 36 lavoratori.

La misura del predetto trattamento è ridotta del 30% per il periodo dal 23 novembre 2011 al 31 dicembre 2011.

A valere sullo stanziamento di cui alla delibera CIPE n. 2 del 6 marzo 2009, sul Fondo sociale per l'occupazione e formazione viene imputata l'intera contribuzione figurativa e il 60% del sostegno al reddito spettante al lavoratore calcolato secondo la vigente normativa.

Il predetto trattamento è integrato da un contributo, a carico del FSE - POR regionale, connesso alla partecipazione a percorsi di politica attiva del lavoro di misura pari al 40% del sostegno al reddito.

In applicazione di quanto sopra, gli interventi a carico del Fondo sociale per l'occupazione e formazione sono disposti nel limite massimo complessivo di euro 61.178,48.

Matricola INPS: 3018664549.

Pagamento diretto: si.

Art. 2.

L'onere complessivo a carico del Fondo sociale per l'occupazione e formazione, pari ad euro 61.178,48, graverà sullo stanziamento di cui alla delibera CIPE n. 2 del 6 marzo 2009.

Art. 3.

Ai fini del rispetto del limite delle disponibilità finanziarie, individuato dal precedente art. 2, l'Istituto nazionale della previdenza sociale è tenuto a controllare i flussi di spesa afferenti all'avvenuta erogazione delle prestazioni di cui al presente provvedimento e a darne riscontro al Ministro del lavoro e delle politiche sociali e al Ministro dell'economia e delle finanze.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 25 maggio 2012

Il Ministro del lavoro e delle politiche sociali
FORNERO

p. Il Ministro dell'economia e delle finanze il Vice Ministro delegato
GRILLI

12A06775

MINISTERO DELLE INFRASTRUTTURE E DEI TRASPORTI

DECRETO 18 aprile 2012.

Attuazione della direttiva 2010/68/UE della Commissione del 22 ottobre 2010 che modifica la direttiva 96/98/CE del Consiglio relativa all'equipaggiamento marittimo.

IL MINISTRO DELLE INFRASTRUTTURE E DEI TRASPORTI

DI CONCERTO CON

IL MINISTRO DELL'AMBIENTE E DELLA TUTELA DEL TERRITORIO E DEL MARE

IL MINISTRO DELLO SVILUPPO ECONOMICO

E

IL MINISTRO DELL'INTERNO

Vista la direttiva 2010/68/UE della Commissione adottata in data 22 ottobre 2010 che apporta modifiche alla direttiva 96/98/CE del Consiglio aggiornando gli strumenti internazionali di riferimento nonché l'elenco dell'equipaggiamento inserito nell'allegato A;

Visto il «Regolamento recante norme di attuazione della direttiva 96/98/CE del Consiglio relativa all'equipaggiamento marittimo» di cui al decreto del Presidente della Repubblica 6 ottobre 1999, n. 407, e successive modificazioni, e in particolare, l'art. 18, concernente l'adozione di modifiche di aggiornamento resesi necessarie in attuazione di nuovi provvidenti comunitari;

Visto l'art. 13, della legge 4 febbraio 2005, n. 11;

Considerato che, il recepimento della direttiva 2010/68/UE della Commissione, attesa la natura delle modifiche introdotte, può considerarsi soggetto al regime previsto per gli «adeguamenti tecnici» da sottoporsi a recepimento mediante atto amministrativo generale non regolamentare;

Ritenuto che, l'automatismo di cui al richiamato art. 18 del decreto del Presidente della Repubblica 6 ottobre 1999, n. 407 può ritenersi implicitamente abrogato dal nuovo regime introdotto dalla citata legge 4 febbraio 2005, n. 11;

Decreta:

Art. 1.

1. L'allegato A al decreto del Presidente della Repubblica 6 ottobre 1999, n. 407, è sostituito dall'allegato al presente decreto.

Art. 2.

1. L'equipaggiamento indicato come «nuova voce» nella colonna 1 dell' allegato A.1 o trasferito dall'allegato A.2 all'allegato A.1, fabbricato anteriormente alla data del 10 dicembre 2011, può essere immesso sul mercato e sistemato a bordo di una nave nazionale o comunitaria entro i due anni successivi alla data di cui sopra a condizione che sia stato prodotto in conformità alle procedure di approvazione del tipo in vigore prima del 10 dicembre 2011.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 18 aprile 2012

Il vice Ministro delle infrastrutture e dei trasporti
CIACCIA

Il Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare
CLINI

Il Ministro dello sviluppo economico
PASSERA

Il Ministro dell'interno
CANCELLIERI

Registrato alla Corte dei conti il 30 maggio 2012
Ufficio controllo atti Ministeri delle infrastrutture e dei trasporti e del Ministero dell'ambiente, della tutela del territorio e del mare, registro n. 5, foglio n. 165

ALLEGATO *(ART. 1)*

«*ALLEGATO A*

Elenco delle abbreviazioni e sigle usate

A.1, Modifica 1 riguardante documenti contenenti standard non pubblicati dall'IMO.

A.2, Modifica 2 riguardante documenti contenenti standard non pubblicati dall'IMO.

AC, Corrigendum di modifica riguardante documenti contenenti standard non pubblicati dall'IMO.

CAT, Categoria di impianti radar come definiti nella sezione 1.3 di IEC 62388 (2007)

Circ., circolare

COLREG, Regolamento internazionale per prevenire gli abbordi in mare

COMSAR, Sottocomitato per le radiocomunicazioni e la ricerca e il salvataggio dell'IMO

EN, European Standard (Norma tecnica europea)

ETSI, European Telecommunication Standardisation Institute (Istituto europeo per le norme di telecomunicazione)

FSS, International Code for Fire Safety Systems (Codice Internazionale dei sistemi antincendio)

FTP, International Code for Application of Fire Test Procedures (Codice Internazionale delle Procedure per l'esecuzione delle prove al fuoco)

HSC, High Speed Craft Code (Codice per le unità veloci)

IBC, International Bulk Chemical Code (Codice internazionale dei prodotti chimici alla rinfusa)

ICAO, International Civil Aviation Organisation (Organizzazione internazionale dell'aviazione civile)

IEC, International Electro-technical Commission (CEI, Commissione elettrotecnica internazionale)

IMO, International Maritime Organisation (Organizzazione marittima internazionale)

ISO, International Standardisation Organisation (Organizzazione internazionale di standardizzazione)

ITU, International Telecommunication Union (Unione internazionale delle telecomunicazioni)

LSA, Life saving appliance (mezzo di salvataggio)

MARPOL, Convenzione internazionale per la prevenzione dell'inquinamento causato da navi

MEPC, Marine Environment Protection Committee (Comitato per la protezione dell'ambiente marino)

MSC, Maritime Safety Committee (Comitato per la sicurezza marittima)

NO_x, Ossidi di azoto

SOLAS, International Convention for the Safety of Life at Sea (Convenzione internazionale per la salvaguardia della vita umana in mare)

SO_x, Ossidi di zolfo

Reg., regola

Ris., risoluzione

ALLEGATO A.1

EQUIPAGGIAMENTO PER IL QUALE GLI STRUMENTI INTERNAZIONALI GIÀ CONTEMPLANO NORME TECNICHE DI PROVA DETTAGLIATE

Note applicabili all'insieme dell'allegato A.1

a) Informazioni generali: oltre alle norme tecniche di prova internazionali specificamente menzionate, alcune disposizioni — che devono essere controllate all'atto dell'esame del tipo (omologazione) di cui ai moduli per la valutazione della conformità dell'allegato B — figurano nelle regole delle pertinenti convenzioni internazionali e nelle risoluzioni e circolari IMO applicabili.

b) Colonna 1: Si può applicare l'articolo 2 della direttiva 2009/26/CE della Commissione ([1]).

c) Colonna 5: laddove si citano le risoluzioni IMO, si intendono le norme contenute nelle relative sezioni degli allegati alle risoluzioni e non le disposizioni contenute nel testo delle risoluzioni.

d) Colonna 5: si applicano le versioni aggiornate delle convenzioni internazionali e delle norme di prova. Al fine della corretta individuazione delle norme pertinenti, i resoconti di prova, i certificati di conformità e le dichiarazioni di conformità devono specificare la norma di prova applicata e la relativa versione.

e) Colonna 5: laddove siano indicate due serie di norme di prova separate da un "oppure", ciascuna serie soddisfa tutte le prescrizioni di prova necessarie per conformarsi alle norme di prestazione IMO. La prova di una serie quindi è sufficiente per dimostrare la conformità con le prescrizioni dei pertinenti strumenti internazionali. Diversamente, qualora si usino altri separatori (virgola) si applicano tutte le disposizioni menzionate.

f) Colonna 6: laddove è indicato il modulo H, questo deve essere corredato dell'attestato di valutazione del progetto.

g) I requisiti stabiliti nel presente allegato non incidono sui requisiti di trasporto di cui nelle convenzioni internazionali.

1. Mezzi di salvataggio

Note applicabili alla sezione 1 mezzi di salvataggio,

Colonna 4: si applica la circolare MSC 980 dell'IMO tranne quando sostituita dagli strumenti specifici indicati nella colonna 4.

N.	Denominazione	Regola della convenzione SOLAS 74 (qualora sia richiesta l'omologazione)	Regole della convenzione SOLAS 74 nonché risoluzioni e circolari IMO pertinenti	Norme di prova	Moduli per la valutazione della conformità
1	2	3	4	5	6
A.1/1.1	Salvagenti anulari	— Reg. III/4, — Reg. X/3.	— Reg. III/7, — Reg. III/34, — Ris. MSC 36 (63) dell'IMO- (Codice HSC del 1994) 8 — Ris. MSC 48 (66) dell'IMO- (codice LSA) I — Ris. MSC 97 (73) dell'IMO- (Codice HSC del 2000) 8.	— Ris. MSC 81 (70) dell'IMO.	B + D B + E B + F
A.1/1.2	Luci di localizzazione per mezzi di salvataggio: a) imbarcazioni di salvataggio e imbarcazioni di soccorso; b) per salvagenti anulari rigidi; c) per giubbotti di salvataggio.	— Reg. III/4, — Reg. X/3.	— Reg. III/7, — Reg. III/22, — Reg. III/26, — Reg III/32, — Reg. III/34, — Ris. MSC 36 (63) dell'IMO- (Codice HSC del 1994) 8. — Ris. MSC 48 (66) dell'IMO- (Codice LSA) IIIV, — Ris. MSC 97 (73) dell'IMO- (Codice HSC del 2000) 8.	— Ris. MSC 81 (70) dell'IMO	B + D B + E B + F

([1]) GU L 113 del 6.5.2009, pag. 1.

1	2	3	4	5	6
A.1/1.3	Segnali fumogeni ad attivazione automatica per salvagenti anulari rigidi	— Reg. III/4, — Reg. X/3.	— Reg. III/7, — Reg. III/34, — Ris. MSC 36 (63) dell'IMO-(Codice HSC del 1994) 8. — Ris. MSC 48 (66) dell'IMO-(codice LSA) I, II. — Ris. MSC 97 (73) dell'IMO-(Codice HSC del 2000) 8.	— Ris. MSC 81 (70) dell'IMO.	B + D B + E B + F
A.1/1.4	Giubbotti di salvataggio	— Reg. III/4, — Reg. X/3.	— Reg. III/7, — Reg. III/22, — Reg. III/34, — Ris. MSC 36 (63) dell'IMO-(Codice HSC del 1994) 8. — Ris. MSC 48 (66) dell'IMO-(codice LSA) I, II. — Ris. MSC 97 (73) dell'IMO-(Codice HSC del 2000) 8, — Circ. MSC 922 dell'IMO.	— Ris. MSC 81 (70) dell'IMO.	B + D B + E B + F
A.1/1.5	Tute per immersione e tute antiesposizione non classificate come giubbotti di salvataggio — isolate o non isolate.	— Reg. III/4, — Reg. X/3.	— Reg. III/7, — Reg. III/22, — Reg. III/32, — Reg. III/34, — Ris. MSC 36 (63) dell'IMO-(Codice HSC del 1994) 8. — Ris. MSC 48 (66) dell'IMO-(codice LSA) I, II. — Ris. MSC 97 (73) dell'IMO-(Codice HSC del 2000) 8.	— Ris. MSC 81 (70) dell'IMO.	B + D B + E B + F
A.1/1.6	Tute per immersione e antiesposizione classificate come giubbotti di salvataggio — isolate o non isolate.	— Reg. III/4, — Reg. X/3.	— Reg. III/7, — Reg. III/22, — Reg. III/32, — Reg. III/34, — Ris. MSC 36 (63) dell'IMO-(Codice HSC del 1994) 8. — Ris. MSC 48 (66) dell'IMO-(codice LSA) I, II. — Ris. MSC 97 (73) dell'IMO-(Codice HSC del 2000) 8.	— Ris. MSC 81 (70) dell'IMO.	B + D B + E B + F
A.1/1.7	Dispositivi di protezione termica	— Reg. III/4, — Reg. X/3.	— Reg. III/22, — Reg. III/32, — Reg. III/34, — Ris. MSC 36 (63) dell'IMO-(Codice HSC del 1994) 8. — Ris. MSC 48 (66) dell'IMO-(codice LSA) I, II. — Ris. MSC 97 (73) dell'IMO-(Codice HSC del 2000) 8.	— Ris. MSC 81 (70) dell'IMO.	B + D B + E B + F

1	2	3	4	5	6
A.1/1.8	Razzo a paracadute (segnale pirotecnico)	— Reg. III/4, — Reg. X/3.	— Reg. III/6, — Reg. III/34, — Ris. MSC 36 (63) dell'IMO-(Codice HSC del 1994) 8 — Ris. MSC 48 (66) dell'IMO-(Codice LSA) I, III, — Ris. MSC 97 (73) dell'IMO-(Codice HSC del 2000) 8.	— Ris. MSC 81 (70) dell'IMO.	B + D B + E B + F
A.1/1.9	Fuochi a mano (segnali pirotecnici)	— Reg. III/4, — Reg. X/3.	— Reg. III/34, — Ris. MSC 36 (63) dell'IMO-(Codice HSC del 1994) 8. — Ris. MSC 48 (66) dell'IMO-(Codice LSA) I, III, — Ris. MSC 97 (73) dell'IMO-(Codice HSC del 2000) 8.	— Ris. MSC 81 (70) dell'IMO.	B + D B + E B + F
A.1/1.10	Boette fumogene (segnali pirotecnici)	— Reg. III/4, — Reg. X/3.	— Reg. III/34, — Ris. MSC 48 (66) dell'IMO — (Codice LSA) I/III,	— Ris. MSC 81 (70) dell'IMO.	B + D B + E B + F
A.1/1.11	Dispositivi lanciasagole	— Reg. III/4, — Reg. X/3.	— Reg. III/18, — Reg. III/34, — Ris. MSC 36 (63) dell'IMO-(Codice HSC del 1994) 8. — Ris. MSC 48 (66) dell'IMO-(Codice LSA) I, VII, — Ris. MSC 97 (73) dell'IMO-(Codice HSC del 2000) 8.	— Ris. MSC 81 (70) dell'IMO.	B + D B + E B + F
A.1/1.12	Zattere (gommoni) di salvataggio gonfiabili	— Reg. III/4, — Reg. X/3.	— Reg. III/13, — Reg. III/21, — Reg. III/26, — Reg. III/31, — Reg. III/34, — Ris. MSC 36 (63) dell'IMO-(Codice HSC del 1994) 8. — Ris. MSC 48 (66) dell'IMO-(Codice LSA) I, IV, — Ris. MSC 97 (73) dell'IMO-(Codice HSC del 2000) 8. — Circ. MSC 811 dell'IMO.	— Ris. MSC 81 (70) dell'IMO.	B + D B + E B + F
A.1/1.13	Zattere (gommoni) di salvataggio rigidi	— Reg. III/4, — Reg. X/3.	— Reg. III/21, — Reg. III/26, — Reg. III/31, — Reg. III/34, — Ris. MSC 36 (63) dell'IMO-(Codice HSC del 1994) 8. — Ris. MSC 48 (66) dell'IMO-(Codice LSA) I, IV, — Ris. MSC 97 (73) dell'IMO-(Codice HSC del 2000) 8, — Circ. MSC 811 dell'IMO.	— Ris. MSC 81 (70) dell'IMO, — Circ. MSC 1006 dell'IMO.	B + D B + E B + F

1	2	3	4	5	6
A.1/1.14	Zattere (gommoni) di salvataggio autoraddrizzanti	— Reg. III/4, — Reg. X/3.	— Reg. III/26, — Reg. III/34, — Ris. MSC 36 (63) dell'IMO-(Codice HSC del 1994) 8, — Ris. MSC 48 (66) dell'IMO-(Codice LSA) I, IV, — Ris. MSC 97 (73) dell'IMO-(Codice HSC del 2000) 8, — Ris. MSC 809 dell'IMO incl. all. 1, — Circ. MSC 811 dell'IMO.	— Ris. MSC 81 (70) dell'IMO, — Circ. MSC 809 dell'IMO incl. Add.1,	B + D B + E B + F
A.1/1.15	Zattere (gommoni) di salvataggio di tipo reversibile muniti di tenda	— Reg. III/4, — Reg. X/3.	— Reg. III/26, — Reg. III/34, — Ris. MSC 36 (63) dell'IMO-(Codice HSC del 1994) 8, — MSC48 (66) dell'IMO-(Codice LSA) I, IV, — Ris. MSC 97 (73) dell'IMO-(Codice HSC del 2000) 8, — Circ. MSC 809 dell'IMO incl. all. 1, — Circ. MSC 811 dell'IMO.	— Ris. MSC 81 (70) dell'IMO, — Circ. MSC 809 dell'IMO incl. Add.1,	B + D B + E B + F
A.1/1.16	Dispositivi per il libero galleggiamento delle zattere di salvataggio (sganci idrostatici)	— Reg. III/4, — Reg. X/3.	— Reg. III/13, — Reg. III/26, — Reg. III/34, — Ris. MSC 36 (63) dell'IMO-(Codice HSC del 1994) 8, — Ris. MSC48 (66) dell'IMO-(Codice LSA) I, IV, — Ris. MSC 97 (73) dell'IMO-(Codice HSC del 2000) 8, — Circ. MSC 811 dell'IMO.	— Ris. MSC 81 (70) dell'IMO.	B + D B + E B + F
A.1/1.17	Imbarcazioni di salvataggio	— Reg. III/4, — Reg. X/3.	— Reg. III/21, — Reg. III/31, — Reg. III/34, — Ris. MSC 36 (63) dell'IMO-(Codice HSC del 1994) 8, — Ris. MSC48 (66) dell'IMO-(Codice LSA) I, IV, — Ris. MSC 97 (73) dell'IMO-(Codice HSC del 2000) 8.	— Ris. MSC 81 (70) dell'IMO, — Circ. MSC 1006 dell'IMO.	B + D B + F G
A.1/1.18	Imbarcazioni di soccorso rigide	— Reg. III/4, — Reg. X/3.	— Reg. III/21, — Reg. III/31, — Reg. III/34, — Ris. MSC 36 (63) dell'IMO-(Codice HSC del 1994) 8, — Ris. MSC 48 (66) dell'IMO-(Codice LSA) I, V, — Ris. MSC97 (73) dell'IMO-(Codice HSC del 2000) 8.	— Ris. MSC 81 (70) dell'IMO, — Circ. MSC 1006 dell'IMO.	B + D B + F G

1	2	3	4	5	6
A.1/1.19	Imbarcazioni di soccorso gonfiabili	— Reg. III/4, — Reg. X/3.	— Reg. III/21, — Reg. III/31, — Reg. III/34, — Ris. MSC 36 (63) dell'IMO-(Codice HSC del 1994) 8, — Ris. MSC 48 (66) dell'IMO-(Codice LSA) I, V, — Ris. MSC 97 (73) dell'IMO-(Codice HSC del 2000) 8.	— Ris. MSC 81 (70) dell'IMO, — ISO 15372 (2000).	B + D B + F G
A.1/1.20	Battelli di emergenza veloci	— Reg. III/4.	— Reg. III/26, — Reg. III/34, — Ris. MSC 48 (66) dell'IMO-(Codice LSA) I, V, — Ris. MSC 809 dell'IMO incl. all. 1, — Circ. MSC 1016 dell'IMO, — Circ. MSC 1094 dell'IMO.	— Ris. MSC 81 (70) dell'IMO, — Circ. MSC 1006 dell'IMO, — ISO 15372 (2000).	B + D B + F G
A.1/1.21	Dispositivi di ammaino con tiranti (gru)	— Reg. III/4, — Reg. X/3.	— Reg. III/23, — Reg. III/33, — Reg. III/34, — Ris. MSC 36 (63) dell'IMO-(Codice HSC del 1994) 8, — Ris. MSC 48 (66) dell'IMO-(Codice LSA) I, VI, — Ris. MSC 97 (73) dell'IMO-(Codice HSC del 2000) 8.	— MSC81 (70) dell'IMO.	B + D B + E B + F G
A.1/1.22	Dispositivi di ammaino a libero galleggiamento per imbarcazioni di salvataggio	Trasferito nell'allegato A.2/1.3.			
A.1/1.23	Dispositivi di ammaino per imbarcazioni di salvataggio a caduta libera	— Reg. III/4, — Reg. X/3.	— Reg. III/16, — Reg. III/23, — Reg. III/33, — Reg. III/34, — Ris. MSC 36 (63) dell'IMO-(Codice HSC del 1994) 8, — Ris. MSC 48 (66) dell'IMO-(Codice LSA) I, VI, — Ris. MSC 97 (73) dell'IMO-(Codice HSC del 2000) 8.	— MSC 81 (70) dell'IMO.	B + D B + E B + F G
A.1/1.24	Dispositivi per l'ammaino di zattere (gommoni) di salvataggio (gru)	— Reg. III/4, — Reg. X/3.	— Reg. III/12, — Reg. III/16, — Reg. III/34, — Ris. MSC 36 (63) dell'IMO-(Codice HSC del 1994) 8, — Ris. MSC 48 (66) dell'IMO-(Codice LSA) I, VI, — Ris. MSC 97 (73) dell'IMO-(Codice HSC del 2000) 8.	— Ris. MSC 81 (70) dell'IMO.	B + D B + E B + F G

1	2	3	4	5	6
A.1/1.25	Dispositivi di ammaino per imbarcazioni di soccorso veloci (gru)	— Reg. III/4.	— Reg. III/26, — Reg. III/34, — Ris MSC 48 (66) dell'IMO-(Codice LSA) I, VI, — Circ. MSC 809 dell'IMO incl. Add.1,	— Ris. MSC 81 (70) dell'IMO.	B + D B + E B + F G
A.1/1.26	Meccanismo di sgancio per a) imbarcazioni di salvataggio e b) zattere di salvataggio con uno o più tiranti	— Reg. III/4, — Reg. X/3.	— Reg. III/16, — Reg. III/34, — Ris. MSC 36 (63) dell'IMO-(Codice HSC del 1994) 8, — Ris. MSC 48 (66) dell'IMO-(Codice LSA) I, IV, VI, — Ris. MSC 97 (73) dell'IMO-(Codice HSC del 2000) 8.	— Ris. MSC 81 (70) dell'IMO.	B + D B + E B + F
A.1/1.27	Sistemi marittimi di evacuazione	— Reg. III/4, — Reg. X/3.	— Reg. III/15, — Reg. III/26, — Reg. III/34, — Ris. MSC 36 (63) dell'IMO-(Codice HSC del 1994) 8, — Ris. MSC 48 (66) dell'IMO-(Codice LSA) I, VI, — Ris. MSC 97 (73) dell'IMO-(Codice HSC del 2000) 8.	— Ris. MSC 81 (70) dell'IMO.	B + F G
A.1/1.28	Mezzi di soccorso	— Reg. III/4, — Reg. X/3.	— Reg. III/26, — Reg. III/34, — Ris. MSC 36 (63) dell'IMO-(Codice HSC del 1994) 8, — Ris. MSC 48 (66) dell'IMO-(Codice LSA) I, VI, — Ris. MSC 97 (73) dell'IMO-(Codice HSC del 2000) 8.	— Ris. MSC 81 (70) dell'IMO, — IMO MSC/Circ.810.	B + D B + F
A.1/1.29 Cfr. nota b) del presente allegato A.1	Scale per discesa nelle imbarcazioni di salvataggio	— Reg. III/4, — Reg. III/11, — Reg. X/3.	— Reg. III/11, — Reg. III/34, — Ris. MSC 36 (63) dell'IMO-(Codice HSC del 1994), — Ris. MSC 48 (66) dell'IMO-(Codice LSA), — Ris. MSC 97 (73) dell'IMO-(Codice HSC del 2000).	— Ris. MSC 81 (70) dell'IMO, — ISO 5489 (2008).	B + D B + F
A.1/1.30	Materiali catarifrangenti	— Reg. III/4, — Reg. X/3.	— Reg. III/34, — Ris. MSC 36 (63) dell'IMO-(Codice HSC del 1994) 8, — Ris. MSC 48 (66) dell'IMO-(Codice LSA) I, — Ris. MSC 97 (73) dell'IMO-(Codice HSC del 2000) 8.	— A 658 (16) dell'IMO	B + D B + E B + F
A.1/1.31	Radiotelefono in VHF (ricetrasmittente) per imbarcazioni di salvataggio	Trasferito nell'allegato A.1/5.17 e A.1/5.18.			

1	2	3	4	5	6
A.1/1.32	Trasponditore SAR 9 GHz (SART)	Trasferito nell'allegato A.1/4.18			
A.1/1.33	Riflettori radar per imbarcazioni di salvataggio e imbarcazioni di soccorso	— Reg. III/4, — Reg. X/3.	— Reg. III/34, — Ris. MSC 36 (63) dell'IMO-(Codice HSC del 1994) 8, — Ris. MSC 48 (66) dell'IMO-(Codice LSA) I, IV, V, — Ris. MSC 97 (73) dell'IMO-(Codice HSC del 2000) 8, — Ris. MSC 164 (78) dell'IMO.	— EN ISO 8729 (1998).	B + D B + E B + F
A.1/1.34	Bussola per imbarcazioni di salvataggio e imbarcazioni di soccorso	Trasferito nell'allegato A.1/4.23.			
A.1/1.35	Estintori portatili per imbarcazioni di salvataggio e imbarcazioni di soccorso	Trasferito nell'allegato A.1/3.38.			
A.1/1.36	Motore per la propulsione di imbarcazioni di soccorso	— Reg. III/4, — Reg. X/3.	— Reg. III/34, — Ris. MSC 48 (66) dell'IMO-(Codice LSA) IV, V,	— Ris. MSC 81 (70) dell'IMO.	B + D B + E B + F
A.1/1.37	Motore per la propulsione di imbarcazioni di soccorso — motore fuoribordo	— Reg. III/4, — Reg. X/3.	— Reg. III/34, — Ris. MSC 48 (66) dell'IMO-(Codice LSA) V,	— Ris. MSC 81 (70) dell'IMO.	B + D B + E B + F
A.1/1.38	Proiettori destinati a imbarcazioni di salvataggio e imbarcazioni di soccorso	— Reg. III/4, — Reg. X/3.	— Reg. III/34, — Ris. MSC 36 (63) dell'IMO-(Codice HSC del 1994) 8, — Ris. MSC 48 (66) dell'IMO-(Codice LSA) I, IV, V, — Ris. MSC 97 (73) dell'IMO-(Codice HSC del 2000) 8.	— Ris. MSC 81 (70) dell'IMO.	B + D B + E B + F
A.1/1.39	Zattere (gommoni) di salvataggio aperti reversibili	— Reg. III/4, — Reg. X/3.	— Ris. MSC 36 (63) dell'IMO-(Codice HSC del 1994) 8, allegato 10 — Ris. MSC 48 (66) dell'IMO-(Codice LSA) I, — Ris. MSC 97 (73) dell'IMO-(Codice HSC del 2000) 8, allegato 11.	— Ris. MSC 36 (63) dell'IMO-(Codice HSC del 1994) allegato 10, — MSC 97 (73) dell'IMO-(Codice HSC del 2000) allegato 11.	B + D B + F
A.1/1.40	Congegni meccanici per l'imbarco del pilota	Trasferito nell'allegato A.1/4.48.			
A.1/1.41	Verricelli per imbarcazioni di salvataggio e imbarcazioni di soccorso	— Reg. III/4, — Reg. X/3.	— Reg. III/16, — Reg. III/17, — Reg. III/23, — Reg. III/24, — Reg. III/34, — Ris. MSC 36 (63) dell'IMO-(Codice HSC del 1994) 8, — Ris. MSC 48 (66) dell'IMO-(Codice LSA) I, VI, — Ris. MSC 97 (73) dell'IMO-(Codice HSC del 2000) 8.	— Ris. MSC 81 (70) dell'IMO.	B + D B + E B + F G

1	2	3	4	5	6
A.1/1.42	Scala per pilota	Trasferito nell'allegato A.1/4.49.			
A.1/1.43 (nuova voce)	Imbarcazioni di soccorso rigide/gonfiabili	— Reg. III/4, — Reg. X/3.	— Reg. III/21, — Reg. III/31, — Reg. III/34, — Ris. MSC 36 (63) dell'IMO-(Codice HSC del 1994) 8, — Ris. MSC 48 (66) dell'IMO-(Codice LSA) I, V, — Ris. MSC 97 (73) dell'IMO-(Codice HSC del 2000) 8.	— Ris. MSC 81 (70) dell'IMO, — Circ. MSC 1006 dell'IMO, — ISO 15372 (2000)	B + D B + F G

2. **Prevenzione dell'inquinamento marino**

N.	Denominazione	Regolamentazione MARPOL 73/78 (qualora sia richiesta l'omologazione)	Regole della convenzione MARPOL 73/78 nonché risoluzioni e circolari IMO pertinenti	Norme di prova	Moduli per la valutazione della conformità
1	2	3	4	5	6
A.1/2.1	Apparecchiatura per il filtraggio (qualora il tenore di olio minerale dell'effluente non sia superiore a 15 p.p.m.)	— Allegato I, reg. 14.	— Allegato I, reg. 14. — Circ. MEPC.1643 dell'IMO.	— Ris. MEPC.107 (49) dell'IMO — Circ. MEPC.1643 dell'IMO.	B + D B + E B + F
A.1/2.2	Rilevatori di interfaccia olio minerale/acqua	— Allegato I, reg. 32.	— Allegato I, reg. 32.	— Ris. MEPC 5 (XIII) dell'IMO	B + D B + E B + F
A.1/2.3	Misuratori del tenore di olio minerale	— Allegato I, reg. 14.	— Allegato I, reg. 14. — Circ. MEPC.1643 dell'IMO.	— Ris. MEPC.107 (49) dell'IMO — Circ. MEPC.1643 dell'IMO.	B + D B + E B + F
A.1/2.4	Unità di trattamento destinate ad essere collegate ai separatori di acque oleose (qualora il tenore di olio minerale dei reflui non sia superiore a 15 p.p.m.)	Lasciato vuoto deliberatamente			
A.1/2.5	Sistema di monitoraggio e controllo degli scarichi di oli minerali delle petroliere	— Allegato I, reg. 31.	— Allegato I, reg. 31.	— Ris. MEPC 108 (49) dell'IMO	B + D B + E B + F
A.1/2.6	— Sistemi di trattamento dei reflui	— allegato IV, Reg. 9.	— allegato IV, Reg. 9.	— Ris. MEPC 159 (55) dell'IMO	B + D B + E B + F
A.1/2.7	Inceneritori di bordo	— allegato VI, Reg. 16.	— allegato VI, Reg. 16. — Ris.	— Ris. MEPC 76 (40) dell'IMO	B + D B + E B + F G

1	2	3	4	5	6
A.1/2.8 Cfr. nota b) del presente allegato A.1	Sistemi di monitoraggio e registrazione del NO_x a bordo	— Allegato VI, reg. 13, — Codice tecnico No_x — Ris. MEPC 177 (58) dell'IMO	— Allegato VI, reg. 13, — Codice tecnico No_x — Ris. MEPC 177 (58) dell'IMO — Circ. MEPC.1 638 dell'IMO.	— Ris. MEPC 103 (49) dell'IMO — Ris. MEPC 177 (58) dell'IMO	B + D B + E B + F G
A.1/2.9 Cfr. nota b) del presente allegato A.1	Altri sistemi tecnici per la limitazione delle emissioni di SO_x	— allegato VI, Reg. 14.	— allegato VI, Reg. 14.	— Ris. MEPC 170 (57) dell'IMO	B + D B + E B + F G

3. **Protezione antincendio**

N.	Denominazione	Regola della convenzione SOLAS 74 (qualora sia richiesta l'omologazione)	Regole della convenzione SOLAS 74 nonché risoluzioni e circolari IMO pertinenti	Norme di prova	Moduli per la valutazione della conformità
1	2	3	4	5	6
A.1/3.1	Sottofondo di rivestimento dei ponti	— Reg. II-2/4, — Reg. II-2/6, — Reg. X/3.	— Reg. II-2/4, — Reg. II-2/6, — Ris. MSC 36 (63) dell'IMO-(Codice HSC del 1994) 7, — Ris. MSC 97 (73) dell'IMO-(Codice HSC del 2000) 7.	— Ris. MSC 61 (67) dell'IMO-(Codice FTP) allegato 1, parte 2 o parte 6 e allegato 2, — Circ. MSC 1102 dell'IMO, — Circ. MSC 1120 dell'IMO.	B + D B + E B + F
A.1/3.2	Estintori portatili	— Reg. II-2/10, — Reg. X/3, — Ris. MSC 98 (73) dell'IMO-(Codice FSS) 4	— Reg. II-2/4, — Reg. II-2/10. — Reg. II-2/19, — Reg. II-2/20, — Ris. A 951 (23) dell'IMO, — Ris. MSC 36 (63) dell'IMO-(Codice HSC del 1994) 7, — Ris. MSC 97 (73) dell'IMO-(Codice HSC del 2000) 7, — Ris MSC 98 (73) dell'IMO-(Codice FSS) 4, — Circ. MSC 1239 dell'IMO, — Circ. MSC 1275 dell'IMO.	— EN 3-6 (1995) incl. A.1 (1999), — EN 3-7 (2004) incl. A.1 (2007), — EN 3-8 (2006) incl. AC (2007), — EN 3-9 (2006) incl. AC (2007).	B + D B + E B + F

1	2	3	4	5	6
A.1/3.3	Equipaggiamento da vigile del fuoco: indumenti di protezione (tuta di avvicinamento al fuoco)	— Reg. II-2/10, — Reg. X/3, — Ris. MSC 98 (73) dell'IMO-(Codice FSS) 3	— Reg. II-2/10, — Ris. MSC 36 (63) dell'IMO-(Codice HSC del 1994) 7, — Ris. MSC 97 (73) dell'IMO-(Codice HSC del 2000) 7, — Ris. MSC 98 (73) dell'IMO-(Codice FSS) 3	Indumenti di protezione per estinzione incendi — EN 469 (2005) incl. A.1 (2006) e AC (2006), Indumenti di protezione per estinzione incendi — indumenti rifrangenti per interventi antincendio specializzati: — EN 1486 (2007). Indumenti di protezione per estinzione incendi — indumenti di protezione con una superficie esterna rifrangente: — ISO 15538 (2001).	B + D B + E B + F
A.1/3.4	Equipaggiamento da vigile del fuoco: stivali	— Reg. II-2/10, — Reg. X/3, — Ris. MSC 98 (73) dell'IMO-(Codice FSS) 3	— Reg. II-2/10, — Ris. MSC 36 (63) dell'IMO-(Codice HSC del 1994) 7, — Ris. MSC 97 (73) dell'IMO-(Codice HSC del 2000) 7, — Ris. MSC 98 (73) dell'IMO-(Codice FSS) 3	— EN ISO 20344 (2004) incl. A.1 (2007) e AC (2005), — EN ISO 20345 (2004) incl. A.1 (2007) e AC (2007).	B + D B + E B + F
A.1/3.5	Equipaggiamento da vigile del fuoco: guanti	— Reg. II-2/10, — Reg. X/3, — Ris. MSC 98 (73) dell'IMO-(Codice FSS) 3	— Reg. II-2/10, — Ris. MSC 36 (63) dell'IMO-(Codice HSC del 1994) 7, — Ris. MSC 97 (73) dell'IMO-(Codice HSC del 2000) 7, — Ris. MSC 98 (73) dell'IMO-(Codice FSS) 3	— EN 659 (2003) incl. A.1 (2008).	B + D B + E B + F
A.1/3.6	Equipaggiamento da vigile del fuoco: casco	— Reg. II-2/10, — Reg. X/3, — Ris. MSC 98 (73) dell'IMO-(Codice FSS) 3	— Reg. II-2/10, — Ris. MSC 36 (63) dell'IMO-(Codice HSC del 1994) 7, — Ris. MSC 97 (73) dell'IMO-(Codice HSC del 2000) 7, — Ris. MSC 98 (73) dell'IMO-(Codice FSS) 3	— EN 443 (2008).	B + D B + E B + F
A.1/3.7	Autorespiratore ad aria compressa *Nota:* Negli incidenti che coinvolgono merci pericolose è necessario utilizzare una maschera a pressione positiva.	— Reg. II-2/10, — Reg. X/3, — Ris. MSC 98 (73) dell'IMO-(Codice FSS) 3	— Reg. II-2/10, — Ris. MSC 36 (63) dell'IMO-(Codice HSC del 1994) 7, — Ris. MSC 97 (73) dell'IMO-(Codice HSC del 2000) 7, — Ris. MSC 98 (73) dell'IMO-(Codice FSS) 3	— EN 136 (1998) incl. AC (2003), — EN 137 (2006).	B + D B + E B + F

1	2	3	4	5	6
A.1/3.8	Respiratori ad aria compressa	— Reg. X/3. — Ris. MSC 36 (63) dell'IMO- (Codice HSC del 1994) 7. *Nota:* Questo equipaggiamento è previsto solo per le unità veloci costruite a norma delle disposizioni del Codice HSC del 1994.	— Ris. MSC 36 (63) dell'IMO- (Codice HSC del 1994) 7.	— EN 14593-1 (2005). — EN 14593-2 (2005) incl. AC (2005). — EN 14594 (2005).	B + D B + E B + F
A.1/3.9	Componenti dei sistemi a sprinkler per alloggi, spazi di servizio e sale comandi equivalenti a quelli di cui al regolamento II-2/12 di SOLAS 74 (limitato agli ugelli e al loro funzionamento). [Gli ugelli per sistemi sprinkler fissi, per unità veloci (HSC) sono inseriti in questa voce]	— Reg. II-2/7, — Reg. II-2/10, — Reg. X/3, — Ris. MSC 98 (73) dell'IMO- (Codice FSS) 8	— Reg. II-2/7, — Reg. II-2/9, — Reg. II-2/10, — Ris. MSC 36 (63) dell'IMO- (Codice HSC del 1994) 7, — Ris. MSC 44 (65) dell'IMO, — Ris. MSC 97 (73) dell'IMO- (Codice HSC del 2000) 7, — Ris. MSC 98 (73) dell'IMO- (Codice FSS) 8 — Circ. MSC 912 dell'IMO.	— Ris. A 800 (19) dell'IMO.	B + D B + E B + F
A.1/3.10 Cfr. nota b) del presente allegato A.1	Ugelli spruzzatori per impianti fissi antincendio a spruzzo d'acqua in pressione costante per sale macchine e sale pompe di carico	— Reg. II-2/10, — Reg. X/3, — Ris. MSC 98 (73) dell'IMO- (Codice FSS) 7	— Reg. II-2/10, — Reg. X/3, — Ris. MSC 36 (63) dell'IMO- (Codice HSC del 1994) 7, — Ris. MSC 97 (73) dell'IMO- (Codice HSC del 2000) 7, — Ris. MSC 98 (73) dell'IMO- (Codice FSS) 7	— Circ. MSC 1165 dell'IMO, appendice A.	B + D B + E B + F
A.1/3.11	Divisioni di classe "A" e "B", resistenza al fuoco a) Divisioni di classe "A"; b) Divisioni di classe "B".	Classe "A": — Reg. II-2/3,2. Classe "B": — Reg. II-2/3.4.	— Reg. II-2 e Classe "A": — Reg. II-2/3,2. Classe "B": — Reg. II-2/3.4.	— Ris. MSC 61 (67) dell'IMO- (Codice FTP) allegato 1, parte 3 e allegato 2, — Circ. MSC 1120 dell'IMO.	B + D B + E B + F
A.1/3.12	Dispositivi per impedire il passaggio delle fiamme nelle cisterne di carico delle petroliere	— Reg. II-2/4, — Reg. II-2/16.	— Reg. II-2/4, — Reg. II-2/16.	— EN 12874 (2001), — ISO 15364 (2007), — Circ. MSC 677 dell'IMO.	B + F

1	2	3	4	5	6
A.1/3.13	Materiali non combustibili	— Reg. II-2/3, — Reg. X/3.	— Reg. II-2/3, — Reg. II-2/5, — Reg. II-2/9, — Ris. MSC 36 (63) dell'IMO-(Codice HSC del 1994) 7, — Ris. MSC 97 (73) dell'IMO-(Codice HSC del 2000) 7.	— Ris. MSC 61 (67) dell'IMO-(Codice FTP) allegato 1, parte 1. — Circ. MSC 1120 dell'IMO.	B + D B + E B + F
A.1/3.14	Materiali diversi dall'acciaio per tubi che attraversano paratie di classe "A" o "B"	Voce inclusa in A.1/3.26 e A.1/3.27			
A.1/3.15	Materiali diversi dall'acciaio per tubature che trasportano oli minerali o oli combustibili a) tubature e raccordi, b) valvole, c) assemblaggi di tubature flessibili.	— Reg. II-2/4, — Reg. X/3.	— Reg. II-2/4, — Ris. MSC 36 (63) dell'IMO-(Codice HSC del 1994) 7, 10, — Ris. MSC 97 (73) dell'IMO-(Codice HSC del 2000) 7, 10, — Circ. MSC 1120 dell'IMO.	— A 753 (18) dell'IMO, — ISO 15540 (1999) incl. Corrigendum 1 (1999), — ISO 15541 (1999).	B + D B + E B + F
A.1/3.16	Porte tagliafuoco	— Reg. II-2/9.	— Reg. II-2/9.	— Ris. MSC 61 (67) dell'IMO-(Codice FTP) allegato 1, parte 3, — Circ. MSC 1120 dell'IMO, — Circ. MSC.1 1273 dell'IMO.	B + D B + E B + F
A.1/3.17	Componenti dei sistemi di comando delle porte tagliafuoco *Nota:* Se nella colonna 2 compare il termine "componenti di sistema" può indicare che un solo componente, un insieme di componenti o un intero sistema deve essere sottoposto a prove per verificarne la conformità ai requisiti internazionali.	— Reg. II-2/9, — Reg. X/3.	— Reg. II-2/9, — Ris. MSC 36 (63) dell'IMO-(Codice HSC del 1994) 7, — Ris. MSC 97 (73) dell'IMO-(Codice HSC del 2000) 7.	— Ris. MSC 61 (67) dell'IMO-(Codice FTP) allegato 1, parte 4,	B + D B + E B + F

1	2	3	4	5	6
A.1/3.18	Materiali di copertura e rivestimenti per pavimenti a limitata capacità di propagazione della fiamma a) tranciati decorativi; b) sistemi di pitturazione; c) rivestimenti per pavimenti; d) rivestimenti per la coibentazione di tubature; e) adesivi utilizzati nella costruzione delle paratie di classe "A" e "B"; f) condotte combustibili.	— Reg. II-2/3, — Reg. II-2/5, — Reg. II-2/6, — Reg. II-2/9, — Reg. X/3.	— Reg. II-2/3, — Reg. II-2/5, — Reg. II-2/6, — Reg. II-2/9, — Ris. MSC 36 (63) dell'IMO-(Codice HSC del 1994) 7, — Ris. MSC 97 (73) dell'IMO-(Codice HSC del 2000) 7, — Circ. MSC 1120 dell'IMO.	— Ris. MSC 61 (67) dell'IMO-(Codice FTP) allegato 1, parte 2 o parte 5 e allegato 2, — Circ. MSC 1120 dell'IMO, — ISO 1716 (2002). *Nota:* se il materiale superficiale deve avere un determinato valore massimo calorifico, tale valore viene misurato in conformità alla norma tecnica ISO 1716.	B + D B + E B + F
A.1/3.19	Tende, tendine e altri articoli tessili sospesi	— Reg. II-2/3, — Reg. II-2/9, — Reg. X/3.	— Reg. II-2/3, — Reg. II-2/9, — Ris. MSC 36 (63) dell'IMO-(Codice HSC del 1994) 7, — Ris. MSC 97 (73) dell'IMO-(Codice HSC del 2000) 7.	— Ris. MSC 61 (67) dell'IMO-(Codice FTP) allegato 1, parte 7, — Circ. MSC 1102 dell'IMO, — Circ. MSC 1120 dell'IMO.	B + D B + E B + F
A.1/3.20	Mobili imbottiti	— Reg. II-2/3, — Reg. II-2/5, — Reg. II-2/9, — Reg X/3.	— Reg. II-2/3, — Reg. II-2/5, — Reg. II-2/9, — Ris. MSC 36 (63) dell'IMO-(Codice HSC del 1994) 7, — Ris. MSC 97 (73) dell'IMO-(Codice HSC del 2000) 7.	— Ris. MSC 61 (67) dell'IMO-(Codice FTP) allegato 1, parte 8, — Circ. MSC 1102 dell'IMO, — Circ. MSC 1120 dell'IMO.	B + D B + E B + F
A.1/3.21	Componenti per letti	— Reg. II-2/3, — Reg. II-2/9, — Reg. X/3.	— Reg. II-2/3, — Reg. II-2/9, — Ris. MSC 36 (63) dell'IMO-(Codice HSC del 1994) 7, — Ris. MSC 97 (73) dell'IMO-(Codice HSC del 2000) 7.	— Ris. MSC 61 (67) dell'IMO-(Codice FTP) allegato 1, parte 9, — Circ. MSC 1102 dell'IMO, — Circ. MSC 1120 dell'IMO.	B + D B + E B + F
A.1/3.22	Serrande taglia fuoco	— Reg. II-2/9.	— Reg. II-2/9.	— Ris. MSC 61 (67) dell'IMO-(Codice FTP) allegato 1, parte 3, — Circ. MSC 1120 dell'IMO.	B + D B + E B + F
A.1/3.23	Condotte non combustibili che attraversano le paratie di classe "A"	Trasferito nell'allegato A.1/3.26.			

1	2	3	4	5	6
A.1/3.24	Guaine per cavi elettrici che attraversano paratie di classe "A"	Trasferito nell'allegato A.1/3.26.			
A.1/3.25	Finestre e portellini tagliafuoco di classe "A" e "B"	— Reg. II-2/9.	— Reg. II-2/9, — Circ. MSC 847 dell'IMO, — Circ. MSC 1120 dell'IMO.	— Ris. MSC 61 (67) dell'IMO-(Codice FTP) allegato 1, parte 3, — Circ. MSC 1120 dell'IMO, — Circ. MSC.1 1203 dell'IMO.	B + D B + E B + F
A.1/3.26	Aperture nelle paratie di classe "A" per il passaggio di a) guaine per cavi elettrici; b) tubature, condotte, ecc.	— Reg. II-2/9.	— Reg. II-2/9, — Circ. MSC.1 1276 dell'IMO.	— Ris. MSC 61 (67) dell'IMO-(Codice FTP) allegato 1, parte 3, — Circ. MSC 1120 dell'IMO.	B + D B + E B + F
A.1/3.27	Aperture nelle paratie di classe "B" per il passaggio di a) guaine per cavi elettrici; b) tubature, condotte, ecc.	— Reg. II-2/9.	— Reg. II-2/9.	— Ris. MSC 61 (67) dell'IMO-(Codice FTP) allegato 1, parte 3, — Circ. MSC 1120 dell'IMO.	B + D B + E B + F
A.1/3.28	Sistemi sprinkler (limitati alle testine sprinkler) [Gli ugelli per sistemi sprinkler fissi, per unità veloci (HSC) sono inseriti in questa voce]	— Reg. II-2/7, — Reg. II-2/10, — Reg. X/3.	— Reg. II-2/10, — Ris. MSC 36 (63) dell'IMO-(Codice HSC del 1994) 7, — Ris. MSC 44 (65) dell'IMO, — Ris. MSC 97 (73) dell'IMO-(Codice HSC del 2000) 7, — Ris. MSC 98 (73) dell'IMO-(Codice FSS) 8, — Circ. MSC 912 dell'IMO.	— ISO 6182-1 (2004). Oppure, — EN 12259-1 (1999) incl. A.1 (2001), A.2 (2004) e A.3 (2006).	B + D B + E B + F
A.1/3.29	Manichette da incendio	— Reg. II-2/10, — Reg. X/3.	— Reg. II-2/10, — Ris. MSC 36 (63) dell'IMO-(Codice HSC del 1994) 7, — Ris. MSC 97 (73) dell'IMO-(Codice HSC del 2000) 7.	— EN 14540 (2004) incl. A.1 (2007).	B + D B + E B + F

1	2	3	4	5	6
A.1/3.30	Apparecchiatura portatile per l'analisi dell'ossigeno e il rilevamento del gas	— Reg. II-2/4, — Reg. VI/3.	— Reg. II-2/4, — Reg. VI/3, — Ris. MSC 98 (73) dell'IMO-(Codice FSS) 15	— EN 60945 (2002), — IEC 60092-504 (2001), — IEC 60533 (1999), ed eventualmente: a) Categoria 1: (area sicura) — EN 50104 (2002) incl. A.1 (2004) ossigeno, — EN 60079-29-1 (2007). b) Categoria 2: (atmosfere esplosive con presenza di gas) — EN 50104 (2002) incl. A.1 (2004) ossigeno, — EN 60079-29-1 (2007), — IEC 60079-0 (2007), — IEC 60079-1 (2007) — IEC 60079-10 (2002), — IEC 60079-11 (2006), — IEC 60079-15 (2005), — IEC 60079-26 (2006).	B + D B + E B + F
A.1/3.31	Ugelli per sistemi sprinkler fissi, per unità veloci (HSC)	Voce soppressa in quanto figura già in A.1/3.9 e A.1/3.28			
A.1/3.32	Materiali resistenti al fuoco (ad eccezione dei mobili) per unità veloci (HSC)	— Reg. X/3.	— Ris. MSC 36 (63) dell'IMO-(Codice HSC del 1994) 7, — Ris. MSC 97 (73) dell'IMO-(Codice HSC del 2000) 7.	— Ris. MSC 61 (67) dell'IMO-(Codice FTP) allegato 1, parte 10,	B + D B + E B + F
A.1/3.33	Materiali resistenti al fuoco per mobili per unità veloci (HSC)	— Reg. X/3.	— Ris. MSC 36 (63) dell'IMO-(Codice HSC del 1994) 7, — Ris. MSC 97 (73) dell'IMO-(Codice HSC del 2000) 7.	— Ris. MSC 61 (67) dell'IMO-(Codice FTP) allegato 1, parte 10,	B + D B + E B + F
A.1/3.34	Paratie resistenti al fuoco per unità veloci (HSC)	— Reg. X/3.	— Ris. MSC 36 (63) dell'IMO-(Codice HSC del 1994) 7, — Ris. MSC 97 (73) dell'IMO-(Codice HSC del 2000) 7.	— Ris. MSC 61 (67) dell'IMO-(Codice FTP) allegato 1, parte 11,	B + D B + E B + F
A.1/3.35	Porte taglia fuoco su unità veloci (HSC)	— Reg. X/3.	— Ris. MSC 36 (63) dell'IMO-(Codice HSC del 1994) 7, — Ris. MSC 97 (73) dell'IMO-(Codice HSC del 2000) 7.	— Ris. MSC 61 (67) dell'IMO-(Codice FTP) allegato 1, parte 11,	B + D B + E B + F
A.1/3.36	Serrande taglia fuoco per unità veloci (HSC)	— Reg. X/3.	— Ris. MSC 36 (63) dell'IMO-(Codice HSC del 1994) 7, — Ris. MSC 97 (73) dell'IMO-(Codice HSC del 2000) 7, — Circ. MSC 1120 dell'IMO.	— Ris. MSC 61 (67) dell'IMO-(Codice FTP) allegato 1, parte 11,	B + D B + E B + F

1	2	3	4	5	6
A.1/3.37	Aperture nelle paratie resistenti al fuoco su unità veloci (HSC) per il passaggio di a) guaine per cavi elettrici; b) tubature, condotte, ecc.	— Reg. X/3.	— Ris. MSC 36 (63) dell'IMO-(Codice HSC del 1994) 7, — Ris. MSC 97 (73) dell'IMO-(Codice HSC del 2000) 7.	— Ris. MSC 61 (67) dell'IMO-(Codice FTP) allegato 1, parte 11,	B + D B + E B + F
A.1/3.38	Estintori portatili per imbarcazioni di salvataggio e imbarcazioni di soccorso	— Reg. III/4, — Reg. X/3.	— Reg. III/34, — Ris. A 951 (23) dell'IMO, — Ris. MSC 36 (63) dell'IMO-(Codice HSC del 1994) 8, — Ris. MSC 48 (66) dell'IMO-(Codice LSA) I, IV, V, — Ris. MSC 97 (73) dell'IMO-(Codice HSC del 2000) 8.	— EN 3-6 (1995) incl. A.1 (1999), — EN 3-7 (2004) incl. A.1 (2007), — EN 3-8 (2006) incl. AC (2007).	B + D B + E B + F
A.1/3.39	Ugelli spruzzatori per dispositivi equivalenti di estinzione incendio a vaporizzazione d'acqua per sale macchine e sale pompe di carico	— Reg. II-2/10, — Reg. X/3.	— Reg. II-2/10, — Ris. MSC 36 (63) dell'IMO-(Codice HSC del 1994) 7, — Ris. MSC 97 (73) dell'IMO-(Codice HSC del 2000) 7, — Ris. MSC 98 (73) dell'IMO-(Codice FSS) 7	— Circ. MSC 1165 dell'IMO.	B + D B + E B + F
A.1/3.40	Impianti di illuminazione d'emergenza per l'evacuazione (low location lighting) (solo componenti)	— Reg. II-2/13, — Ris. MSC 98 (73) dell'IMO-(Codice FSS) 11	— Reg. II-2/13, — Ris. MSC 98 (73) dell'IMO-(Codice FSS) 11	— A 752 (18) dell'IMO. Oppure, — ISO 15370 (2001).	B + D B + E B + F
A.1/3.41	Respiratori per evacuazioni di emergenza (EEBD)	— Reg. II-2/13.	— Reg. II-2/13, — Ris. MSC 98 (73) dell'IMO-(Codice FSS) 3, — Circ. MSC 849 dell'IMO.	— EN 402 (2003), — EN 1146 (2005), — EN 13794 (2002), — ISO 23269-1 (2008).	B + D B + E B + F
A.1/3.42	Componenti di impianti a gas inerte	— Reg. II-2/4.	— Reg. II-2/4, — Ris. A 567 (14) dell'IMO, — Ris. MSC 98 (73) dell'IMO-(Codice FSS) 15, — Circ. MSC 353 dell'IMO, — Circ. MSC 387 dell'IMO, — Circ. MSC 485 dell'IMO, — Circ. MSC 731 dell'IMO, — Circ. MSC 1120 dell'IMO.	— MSC 353 dell'IMO. — Circ. — Circ. MSC 387 dell'IMO, — MSC 450 dell'IMO Rev. 1, — Circ. — Circ. MSC 485 dell'IMO, — Circ. MSC 731 dell'IMO.	B + D B + E B + F G

1	2	3	4	5	6
A.1/3.43	Ugelli degli impianti antincendio per frig-gitrici (automatici o manuali).	— Reg. II-2/1, — Reg. II-2/10, — Reg. X/3.	— Reg. II-2/1, — Reg. II-2/10, — Ris. MSC 36 (63) dell'IMO-(Codice HSC del 1994) 7, — Ris. MSC 97 (73) dell'IMO-(Codice HSC del 2000) 7.	— ISO 15371 (2009).	B + D B + E B + F
A.1/3.44	Equipaggiamento da vigile del fuoco - cavo di sicurezza	— Reg. II-2/10, — Reg. X/3, — Ris. MSC 98 (73) dell'IMO-(Codice FSS) 3	— Reg. II-2/10, — Ris. MSC 36 (63) dell'IMO-(Codice HSC del 1994) 7, — Ris. MSC 97 (73) dell'IMO-(Codice HSC del 2000) 7, — Ris. MSC 98 (73) dell'IMO-(Codice FSS) 3	— Ris. MSC 61 (67) dell'IMO – (Codice FTP) allegato 1, parte 1, — MSC 98 (73) dell'IMO-(Codice FSS) 3	B + D B + E B + F
A.1/3.45	Impianti fissi equiva-lenti di estinzione incendi a estinguente gassoso (estinguente, valvole di intercetta-zione e boccalini) per sale macchine e sale pompe di carico	— Reg. II-2/10, — Reg. X/3, — Ris. MSC 98 (73) dell'IMO-(Codice FSS) 5	— Reg. II-2/10, — Ris. MSC 36 (63) dell'IMO-(Codice HSC del 1994) 7, — Ris. MSC 97 (73) dell'IMO-(Codice HSC del 2000) 7, — Ris. MSC 98 (73) dell'IMO-(Codice FSS) 5, — Circ. MSC 848 dell'IMO, — Circ. MSC.1 1317 dell'IMO.	— Circ. MSC 848 dell'IMO, — Circ. MSC.1 1317 dell'IMO.	B + D B + E B + F
A.1/3.46	Impianti fissi equiva-lenti di estinzione incendi a estinguente gassoso per sale mac-chine (sistemi aero-sol)	— Reg. II-2/10, — Reg. X/3, — Ris. MSC 98 (73) dell'IMO-(Codice FSS) 5	— Reg. II-2/10, — Ris. MSC 36 (63) dell'IMO-(Codice HSC del 1994) 7, — Ris. MSC 97 (73) dell'IMO-(Codice HSC del 2000) 7, — Ris. MSC 98 (73) dell'IMO-(Codice FSS) 5, — Circ. MSC.1 1317 dell'IMO.	— Circ. MSC.1 1270 dell'IMO.	B + D B + E B + F

1	2	3	4	5	6
A.1/3.47	Concentrato per impianti fissi di estinzione incendi a estinguente schiumogeno ad alta espansione per sale macchine e sale pompe di carico *Nota:* gli impianti fissi o ad aria interna di estinzione incendi a estinguente schiumogeno ad alta espansione (inclusi i sistemi che utilizzano per il loro funzionamento l'aria interna dei loro alloggiamenti) per sale macchine e sale pompe di carico devono essere collaudati utilizzando il concentrato specificamente approvato dalle autorità.	— Reg. II-2/10.	— Reg. II-2/10, — Ris. MSC 98 (73) dell'IMO-(Codice FSS) 6 — Circ. MSC.1 1239 dell'IMO.	— Circ. MSC 670 dell'IMO.	B + D B + E B + F
A.1/3.48	Componenti per impianti fissi ad acqua di estinzione incendi locali per sale macchine di categoria "A" (boccalini e prove di funzionamento).	— Reg. II-2/10, — Reg. X/3.	— Reg. II-2/10, — Ris. MSC 36 (63) dell'IMO-(Codice HSC del 1994) 7, — Ris. MSC 97 (73) dell'IMO-(Codice HSC del 2000) 7.	— Circ. MSC 913 dell'IMO, — Circ. MSC.1 1276 dell'IMO.	B + D B + E B + F
A.1/3.49 Cfr. nota b) del presente allegato A.1	Ugelli spruzzatori per impianti fissi antincendio a base d'acqua in pressione costante per stive ro-ro e speciali categorie di locali equivalenti a quelli d cui alla risoluzione A.123(V)	— Reg. II-2/19, — Reg. II-2/20, — Reg. X/3, — Ris. MSC 98 (73) dell'IMO-(Codice FSS) 7	— Reg. II-2/19, — Reg. II-2/20, — Ris. A 123(V), — Ris. MSC 36 (63) dell'IMO-(Codice HSC del 1994) 7, — Ris. MSC 97 (73) dell'IMO-(Codice HSC del 2000) 7, — Ris. MSC 98 (73) dell'IMO-(Codice FSS) 7	— Circ. MSC.1 1272 dell'IMO.	B + D B + E B + F
A.1/3.50	Indumenti di protezione resistenti all'azione degli agenti chimici	Trasferito nell'allegato A.2/3.9.			

1	2	3	4	5	6
A.1/3.51	Componenti di sistemi fissi di rilevazione e segnalazione d'incendio per stazioni di comando, locali di servizio, locali di alloggio, balconi delle cabine, sale macchine e locali macchine non presidiati	— Reg. II-2/7, — Reg. X/3, — Ris. MSC 98 (73) dell'IMO- (Codice FSS) 9	— Reg. II-2/7, — Ris. MSC 36 (63) dell'IMO- (Codice HSC del 1994) 7, — Ris. MSC 97 (73) dell'IMO- (Codice HSC del 2000) 7, — Ris. MSC 98 (73) dell'IMO- (Codice FSS) 9, — Circ. MSC.1 1242 dell'IMO.	Attrezzature di controllo e indicazione. Installazioni elettriche sulle navi: — EN 54-2 (1997) incl. AC (1999) e A1(2006) Attrezzature per l'alimentazione elettrica: — EN 54-4 (1997), incl. AC(1999), A1(2002) e A2(2006). Rilevatori di calore: rilevatori di punti: — EN 54-5 (2000), incl. A1(2002). Rilevatori di fumo — rilevatori che utilizzano luce diffusa, luce trasmessa o ionizzazione: — EN 54-7 (2000), incl. A1(2000) e A2(2006). Rilevatori di fiamma - rilevatori: — EN 54-10 (2002), incl. A1(2005). Punti di chiamata manuale: — EN 54-11 (2001), incl. A1(2005). Ove previsto, installazioni elettriche ed elettroniche sulle navi: — IEC 60092-504 (2001), — IEC 60533 (1999)	B + D B + E B + F
A.1/3.52	Estintori carrellati	— Reg. II-2/10, — Reg. X/3, — Ris. MSC 98 (73) dell'IMO- (Codice FSS) 4	— Reg. II-2/4, — Reg. II-2/10, — Reg. X/3, — Ris. MSC 36 (63) dell'IMO- (Codice HSC del 1994) 7, — Ris. MSC 97 (73) dell'IMO- (Codice HSC del 2000) 7, — Ris. MSC 98 (73) dell'IMO- (Codice FSS) 4	— EN 1866 (2005), — EN 1866-1 (2007). Oppure, — ISO 11601 (2008).	B + D B + E B + F
A.1/3.53	Dispositivi d'allarme	— Reg. II-2/7, — Reg. X/3, — Ris. MSC 98 (73) dell'IMO- (Codice FSS) 9	— Reg. II-2/7, — Ris. MSC 36 (63) dell'IMO- (Codice HSC del 1994) 7, — Ris. MSC 97 (73) dell'IMO- (Codice HSC del 2000) 7, — Ris. MSC 98 (73) dell'IMO- (Codice FSS) 9	Suonerie — EN 54-3 (2001), incl. A1(2002) e A2(2006), — IEC 60092-504 (2001), — IEC 60533 (1999)	B + D B + E B + F

1	2	3	4	5	6
A.1/3.54	Apparecchiature fisse per l'analisi dell'ossigeno e il rilevamento di gas	— Reg. II-2/4. — Reg. VI/3.	— Reg. II-2/4. — Reg. VI/3. — Ris. MSC 98 (73) dell'IMO-(Codice FSS) 15	— EN 60945 (2002). — IEC 60092-504 (2001). — IEC 60533 (1999). ed eventualmente: a) Categoria 4: (area sicura): — EN 50104 (2002) incl. A.1 2004 ossigeno. b) Categoria 3: (atmosfere gassose esplosive) — EN 50104 (2002) incl. A.1 2004 ossigeno. — EN 60079-29-1 (2007).	B + D B + E B + F
A.1/3.55 Cfr. nota b) del presente allegato A.1	Boccalini a doppio uso (a spruzzo/a pioggia)	— Reg. II-2/10. — Reg. X/3.	— Reg. II-2/10. — Ris. MSC 36 (63) dell'IMO-(Codice HSC del 1994) 7. — Ris. MSC 97 (73) dell'IMO-(Codice HSC del 2000) 7.	— EN 15182-1 (2007). — EN 15182-3 (2007).	B + D B + E B + F
A.1/3.56 Cfr. nota b) del presente allegato A.1	Manichette (a naspo)	— Reg. II-2/10. — Reg. X/3.	— Reg. II-2/10. — Ris. MSC 36 (63) dell'IMO-(Codice HSC del 1994). — Ris. MSC 97 (73) dell'IMO-(Codice HSC del 2000).	— EN 671-1 (2001) incl. AC (2002).	B + D B + E B + F
A.1/3.57 Cfr. nota b) del presente allegato A.1	Componenti di impianti di estinzione incendi a estinguente schiumogeno ad espansione media — impianti fissi per il ponte di navi cisterne	— Reg. II-2/10.	— Reg. II-2/10.8.1. — Ris. MSC 98 (73) dell'IMO-(Codice FSS) 14. — Circ. MSC.1 1239 dell'IMO. — Circ. MSC.1 1276 dell'IMO.	— MSC 798 dell'IMO	B + D B + E B + F
A.1/3.58 Cfr. nota b) del presente allegato A.1	Componenti di impianti fissi di estinzione incendi a estinguente schiumogeno a bassa espansione per sale macchine e protezione dei ponti delle navi cisterna.	— Reg. II-2/10.	— Reg. II-2/10. — Ris. MSC 98 (73) dell'IMO-(Codice FSS) 6, 14. — Circ. MSC.1 1239 dell'IMO. — Circ. MSC.1 1276 dell'IMO.	— Circ. MSC.1 1312 dell'IMO.	B + D B + E B + F
A.1/3.59 Cfr. nota b) del presente allegato A.1	Schiuma ad espansione per impianti fissi di estinzione incendi a estinguente schiumogeno per navi chimichiere	— Ris. MSC 4 (48) dell'IMO-(codice IBC). — Circ.	— Ris. MSC 4 (48) dell'IMO-(codice IBC).	— MSC 553 dell'IMO. — Circ. — Circ. MSC.1 1312 dell'IMO.	B + D B + E B + F
A.1/3.60 Cfr. nota b) del presente allegato A.1	Ugelli spruzzatori per impianti fissi antincendio a spruzzo d'acqua in pressione costante per i balconi delle cabine	— Reg. II-2/10.	— Reg. II-2/10. — Ris. MSC 98 (73) dell'IMO-(Codice FSS) 7	— Circ. MSC.1 1268 dell'IMO.	B + D B + E B + F

1	2	3	4	5	6
A.1/3.61 Cfr. nota b) del presente allegato A.1	Impianti ad aria interna a estinguente schiumogeno ad alta espansione per la protezione di sale macchine e sale pompe di carico *Nota:* Gli impianti ad aria interna a estinguente schiumogeno ad alta espansione per la protezione di sale macchine e sale pompe di carico devono essere collaudati utilizzando il concentrato specificamente approvato dalle autorità.	— Reg. II-2/10.	— Reg. II-2/10, — MSC 98 (73) dell'IMO-(Codice FSS) 6	— Circ. MSC.1 1271 dell'IMO.	B + D B + E B + F

4. **Apparecchiature di navigazione**

Note applicabili alla sezione 4 apparecchiature di navigazione.

Colonna 5: Laddove si fa riferimento alle norme tecniche della serie EN 61162 o IEC 61162, per determinare quale di queste norme tecniche sia applicabile si tiene conto della configurazione del dispositivo considerato.

N.	Denominazione	Regola della convenzione SOLAS 74 (qualora sia richiesta l'omologazione)	Regole della convenzione SOLAS 74 nonché risoluzioni e circolari IMO pertinenti	Norme di prova	Moduli per la valutazione della conformità
1	2	3	4	5	6
A.1/4.1	Bussola magnetica	— Reg. V/18.	— Reg. V/19, — Ris. A 382 (X) dell'IMO, — Ris. A 694 (17) dell'IMO.	— ISO 1069 (1973), — ISO 25862 (2009), — EN 60945 (2002). Oppure, — ISO 1069 (1973), — ISO 25862 (2009), — IEC 60945 (2002)	B + D B + E B + F G
A.1/4.2	Sistema di controllo della rotta a trasmissione THD (metodo magnetico)	— Reg. V/18, — Reg. V/19, — Reg. X/3, — Ris. MSC 36 (63) dell'IMO-(Codice HSC del 1994) 13, — Ris. MSC 97 (73) dell'IMO-(Codice HSC del 2000) 13.	— Reg. V/19, — Ris. A 694 (17) dell'IMO, — Ris. MSC 36 (63) dell'IMO-(Codice HSC del 1994) 13, — Ris. MSC 97 (73) dell'IMO-(Codice HSC del 2000) 13, — Ris. MSC 116 (73) dell'IMO, — Ris. MSC 191 (79) dell'IMO.	— EN 60945 (2002), — EN 61162 (serie): — ISO 22090-2 (2004), incl. corrigendum 2005. — EN 62288 (2008). oppure, — IEC 60945 (2002), — IEC 61162 (serie). — ISO 22090-2 (2004), incl. corrigendum 2005. — IEC 62288 Ed.1.0(2008).	B + D B + E B + F G

1	2	3	4	5	6
A.1/4.3	Bussola giroscopica	— Reg. V/18.	— Reg. V/19, — Ris. A 424 (XI) dell'IMO, — Ris. A 694 (17) dell'IMO, — Ris. MSC 191 (79) dell'IMO.	— EN ISO 8728 (1998), — EN 60945 (2002), — EN 61162 (serie), — EN 62288 (2008), oppure, — ISO 8728 (1997), — IEC 60945 (2002), — IEC 61162 (serie), — IEC 62288 Ed.1.0(2008).	B + D B + E B + F G
A.1/4.4	Impianto radar	Trasferito nell'allegato A.1/4.34, A.1/4.35 and A.1/4.36			
A.1/4.5	Ausilio automatico per tracciamenti (ARPA)	Trasferito nell'allegato A.1/4.34			
A.1/4.6	Ecometro	— Reg. V/18, — Reg. X/3, — Ris. MSC 36 (63) dell'IMO-(Codice HSC del 1994) 13, — Ris. MSC 97 (73) dell'IMO-(Codice HSC del 2000) 13.	— Reg. V/19, — Ris. A 224 (VII) dell'IMO, — Ris. A 694 (17) dell'IMO, — Ris. MSC 36 (63) dell'IMO-(Codice HSC del 1994) 13, — Ris. MSC 74 (69) dell'IMO allegato 4, — Ris. MSC 97 (73) dell'IMO-(Codice HSC del 2000) 13, — Ris. MSC 191 (79) dell'IMO.	— EN ISO 9875 (2001) incl. Corrigendum tecnico 1 dell'ISO: 2006, — EN 60945 (2002), — EN 61162 (serie), — EN 62288 (2008), oppure, — ISO 9875 (2000) incl. Corrigendum tecnico 1 dell'ISO: 2006, — IEC 60945 (2002), — IEC 61162 (serie), — IEC 62288 Ed.1.0(2008).	B + D B + E B + F G
A.1/4.7	Apparecchio indicatore della velocità e della distanza (SDME)	— Reg. V/18, — Reg. X/3, — Ris. MSC 36 (63) dell'IMO-(Codice HSC del 1994) 13, — Ris. MSC 97 (73) dell'IMO-(Codice HSC del 2000) 13.	— Reg. V/19, — Ris. A 694 (17) dell'IMO, — Ris. A 824 (19) dell'IMO, — Ris. MSC 36 (63) dell'IMO-(Codice HSC del 1994) 13, — Ris. MSC 96 (72) dell'IMO, — Ris. MSC 97 (73) dell'IMO-(Codice HSC del 2000) 13, — Ris. MSC 191 (79) dell'IMO.	— EN 60945 (2002), — EN 61023 (2007), — EN 61162 (serie), — EN 62288 (2008), oppure, — IEC 60945 (2002), — IEC 61023 (2007), — IEC 61162 (serie), — IEC 62288 Ed.1.0(2008).	B + D B + E B + F G
A.1/4.8	Indicatori dell'angolo del timone, del numero di giri e del passo delle eliche	Trasferito nell'allegato A.1/4.20, A.1/4.21 e A.1/4.22			

1	2	3	4	5	6
A.1/4.9 Cfr. nota b) del presente allegato A.1	Dispositivo di orientamento	— Reg. V/18, — Reg. X/3, — Ris. MSC 36 (63) dell'IMO-(Codice HSC del 1994) 13, — Ris. MSC 97 (73) dell'IMO-(Codice HSC del 2000) 13.	— Reg. V/19, — Ris. A 526 (13) dell'IMO, — Ris. A 694 (17) dell'IMO, — Ris. MSC 36 (63) dell'IMO-(Codice HSC del 1994) 13, — Ris. MSC 97 (73) dell'IMO-(Codice HSC del 2000) 13, — Ris. MSC 191 (79) dell'IMO.	— EN 60945 (2002), — EN 61162 (serie), — ISO 20672 (2007), — EN 62288 (2008), oppure, — IEC 60945 (2002), — IEC 61162 (serie), — ISO 20672 (2007), — IEC 62288 Ed.1.0(2008).	B + D B + E B + F G
A.1/4.10	Radiogoniometro	Lasciato vuoto deliberatamente			
A.1/4.11	Apparecchiatura Loran-C	— Reg. V/18, — Reg. X/3, — Ris. MSC 36 (63) dell'IMO-(Codice HSC del 1994) 13, — Ris. MSC 97 (73) dell'IMO-(Codice HSC del 2000) 13.	— Reg. V/19, — Ris. A 694 (17) dell'IMO, — Ris. A 818 (19) dell'IMO, — Ris. MSC 36 (63) dell'IMO-(Codice HSC del 1994) 13, — Ris. MSC 97 (73) dell'IMO-(Codice HSC del 2000) 13, — Ris. MSC 191 (79) dell'IMO.	— EN 60945 (2002), — EN 61075 (1993), — EN 61162 (serie), — EN 62288 (2008), oppure, — IEC 60945 (2002), — IEC 61075 (1991), — IEC 61162 (serie), — IEC 62288 Ed.1.0(2008).	B + D B + E B + F G
A.1/4.12	Apparecchiatura Chayka	— Reg. V/18, — Reg. X/3, — Ris. MSC 36 (63) dell'IMO-(Codice HSC del 1994) 13, — Ris. MSC 97 (73) dell'IMO-(Codice HSC del 2000) 13.	— Reg. V/19, — Ris. A 694 (17) dell'IMO, — Ris. A 818 (19) dell'IMO, — Ris. MSC 36 (63) dell'IMO-(Codice HSC del 1994) 13, — Ris. MSC 97 (73) dell'IMO-(Codice HSC del 2000) 13, — Ris. MSC 191 (79) dell'IMO.	— EN 60945 (2002), — EN 61075 (1993), — EN 61162 (serie), — EN 62288 (2008), oppure, — IEC 60945 (2002), — IEC 61075 (1991), — IEC 61162 (serie), — IEC 62288 Ed.1.0(2008).	B + D B + E B + F G
A.1/4.13	Apparecchiatura di radionavigazione Decca	Lasciato vuoto deliberatamente			

1	2	3	4	5	6
A.1/4.14	Apparecchiatura GPS	— Reg. V/18, — Reg. X/3, — Ris. MSC 36 (63) dell'IMO-(Codice HSC del 1994) 13, — Ris. MSC 97 (73) dell'IMO-(Codice HSC del 2000) 13.	— Reg. V/19, — Ris. A 694 (17) dell'IMO, — Ris. MSC 36 (63) dell'IMO-(Codice HSC del 1994), — Ris. MSC 97 (73) dell'IMO-(Codice HSC del 2000), — Ris. MSC 112 (73) dell'IMO, — Ris. MSC 191 (79) dell'IMO.	— EN 60945 (2002), — EN 61108-1 (2003), — EN 61162 (serie), — EN 62288 (2008), oppure, — IEC 60945 (2002), — IEC 61108-1 (2003), — IEC 61162 (serie), — IEC 62288 Ed.1.0(2008).	B + D B + E B + F G
A.1/4.15	Apparecchiatura GLONASS	— Reg. V/18, — Reg. X/3, — Ris. MSC 36 (63) dell'IMO-(Codice HSC del 1994) 13, — Ris. MSC 97 (73) dell'IMO-(Codice HSC del 2000) 13.	— Reg. V/19, — Ris. A 694 (17) dell'IMO, — Ris. MSC 36 (63) dell'IMO-(Codice HSC del 1994) 13, — Ris. MSC 97 (73) dell'IMO-(Codice HSC del 2000) 13, — Ris. MSC 113 (73) dell'IMO, — Ris. MSC 191 (79) dell'IMO.	— EN 60945 (2002), — EN 61108-2 (1998), — EN 61162 (serie), — EN 62288 (2008), oppure, — IEC 60945 (2002), — IEC 61108-2 (1998), — IEC 61162 (serie), — IEC 62288 Ed.1.0(2008).	B + D B + E B + F G
A.1/4.16	Sistema di controllo della rotta (HCS)	— Reg. V/18.	— Reg. V/19, — Ris. A 342 (IX) dell'IMO, modificata dalla Ris. MSC 64 (67) dell'IMO allegato 3, — Ris. A 694 (17) dell'IMO, — Ris. MSC 64 (67) dell'IMO allegato 3, — Ris. MSC 191 (79) dell'IMO.	— ISO 11674 (2006), — EN 60945 (2002), — EN 61162 (serie), — EN 62288 (2008), oppure, — ISO 11674 (2006), — IEC 60945 (2002), — IEC 61162 (serie), — IEC 62288 Ed.1.0(2008).	B + D B + E B + F G
A.1/4.17	Congegni meccanici per l'imbarco del pilota	Trasferito nell'allegato A.1/4.40			
A.1/4.18	Trasponditore SAR 9 GHz (SART)	— Reg. III/4, — Reg. IV/14, — Reg. V/18, — Reg. X/3, — Ris. MSC 36 (63) dell'IMO-(Codice HSC del 1994) 13, — Ris. MSC 97 (73) dell'IMO-(Codice HSC del 2000) 13.	— Reg. III/6, — Reg. IV/7, — Ris. A 530 (13) dell'IMO, — Ris. A 802 (19) dell'IMO, — Ris. A 694 (17) dell'IMO, — Ris. MSC 36 (63) dell'IMO-(Codice HSC del 1994) 8, 14, — Ris. MSC 97 (73) dell'IMO-(Codice HSC del 2000) 8, 14, — ITU-R M.628-3(11/93).	— EN 60945 (2002), — EN 61097-1 (2007), oppure, — IEC 60945 (2002), — IEC 61097-1 (2007).	B + D B + E B + F G

1	2	3	4	5	6
A.1/4.19	Impianto radar per unità veloci	Trasferito nell'allegato A.1/4.37			
A.1/4.20 Cfr. nota b) del presente allegato A.1	Indicatore dell'angolo del timone	— Reg. V/18, — Reg. X/3, — Ris. MSC 36 (63) dell'IMO-(Codice HSC del 1994) 13, — Ris. MSC 97 (73) dell'IMO-(Codice HSC del 2000) 13.	— Reg. V/19, — Ris. A 526 (13) dell'IMO, — Ris. A 694 (17) dell'IMO, — Ris. MSC 36 (63) dell'IMO-(Codice HSC del 1994) 13, — Ris. MSC 97 (73) dell'IMO-(Codice HSC del 2000) 13, — Ris. MSC 191 (79) dell'IMO.	— EN 60945 (2002), — EN 61162 (serie), — ISO 20673 (2007), — EN 62288 (2008), oppure, — IEC 60945 (2002), — IEC 61162 (serie), — ISO 20673 (2007), — IEC 62288 Ed.1.0(2008).	B + D B + E B + F G
A.1/4.21 Cfr. nota b) del presente allegato A.1	Indicatore del numero di giri delle eliche	— Reg. V/18, — Reg. X/3, — Ris. MSC 36 (63) dell'IMO-(Codice HSC del 1994) 13, — Ris. MSC 97 (73) dell'IMO-(Codice HSC del 2000) 13.	— Reg. V/19, — Ris. A 694 (17) dell'IMO, — Ris. MSC 36 (63) dell'IMO-(Codice HSC del 1994) 13, — Ris. MSC 97 (73) dell'IMO-(Codice HSC del 2000) 13, — Ris. MSC 191 (79) dell'IMO.	— EN 60945 (2002), — EN 61162 (serie), — ISO 22554 (2007), — EN 62288 (2008), oppure, — IEC 60945 (2002), — IEC 61162 (serie), — ISO 22554 (2007), — IEC 62288 Ed.1.0(2008).	B + D B + E B + F G
A.1/4.22 Cfr. nota b) del presente allegato A.1	Indicatore del passo delle eliche	— Reg. V/18, — Reg. X/3, — Ris. MSC 36 (63) dell'IMO-(Codice HSC del 1994) 13, — Ris. MSC 97 (73) dell'IMO-(Codice HSC del 2000) 13.	— Reg. V/19, — Ris. A 694 (17) dell'IMO, — Ris. MSC 36 (63) dell'IMO-(Codice HSC del 1994) 13, — Ris. MSC 97 (73) dell'IMO-(Codice HSC del 2000) 13, — Ris. MSC 191 (79) dell'IMO.	— EN 60945 (2002), — EN 61162 (serie), — ISO 22555 (2007), — EN 62288 (2008), oppure, — IEC 60945 (2002), — IEC 61162 (serie), — ISO 22555 (2007), — IEC 62288 Ed.1.0(2008).	B + D B + E B + F G
A.1/4.23	Bussola per imbarcazioni di salvataggio e imbarcazioni di soccorso	— Reg. III/4, — Reg. X/3, — Ris. MSC 36 (63) dell'IMO-(Codice HSC del 1994) 13, — Ris. MSC 97 (73) dell'IMO-(Codice HSC del 2000) 13.	— Reg. III/34, — Ris. MSC 48 (66) dell'IMO-(Codice LSA) IV, V, — Ris. MSC 36 (63) dell'IMO-(Codice HSC del 1994) 8, 13, — Ris. MSC 97 (73) dell'IMO-(Codice HSC del 2000) 8.13.	— ISO 25862 (2009).	B + D B + E B + F G
A.1/4.24	Sistema radar ad elaborazione automatica (ARPA) per unità veloci	Trasferito nell'allegato A.1/4.37			

1	2	3	4	5	6
A.1/4.25	Apparecchiatura radar con puntamento automatico (ATA)	Trasferito nell'allegato A.1/4.35			
A.1/4.26	Apparecchiatura radar con puntamento automatico (ATA) per unità veloci	Trasferito nell'allegato A.1/4.38.			
A.1/4.27	Apparecchiatura radar con dispositivo di tracciamento elettronico (EPA)	Trasferito nell'allegato A.1/4.36			
A.1/4.28	Sistema a ponte integrato	Trasferito nell'allegato A.2/4.30			
A.1/4.29	Registratore dei dati di viaggio (VDR)	— Reg. V/18, — Reg. V/20, — Reg. X/3, — Ris. MSC 36 (63) dell'IMO-(Codice HSC del 1994) 13, — Ris. MSC 97 (73) dell'IMO-(Codice HSC del 2000) 13.	— Reg. V/20, — Ris. A 694 (17) dell'IMO, — Ris. A 861 (20) dell'IMO, — Ris. MSC 36 (63) dell'IMO-(Codice HSC del 1994) 13, — Ris. MSC 97 (73) dell'IMO-(Codice HSC del 2000) 13, — Ris. MSC 191 (79) dell'IMO.	— EN 60945 (2002), — EN 61162 (serie), — IEC 61996-1 (2007-11), — EN 62288 (2008), oppure, — IEC 60945 (2002), — IEC 61162 (serie), — IEC 61996-1 (2007-11), — IEC 62288 Ed.1.0(2008).	B + D B + E B + F G
A.1/4.30	Sistema di visualizzazione di carte nautiche elettroniche (ECDIS) con backup e sistema di visualizzazione di carte raster (RCDS).	— Reg. V/18, — Reg. X/3, — Ris. MSC 36 (63) dell'IMO-(Codice HSC del 1994) 13, — Ris. MSC 97 (73) dell'IMO-(Codice HSC del 2000) 13.	— Reg. V/19, — Ris. A 694 (17) dell'IMO, — Ris. A 817 (19) dell'IMO, — Ris. MSC 36 (63) dell'IMO-(Codice HSC del 1994) 13 — Ris. MSC 97 (73) dell'IMO-(Codice HSC del 2000) 13, — Ris. MSC 191 (79) dell'IMO, — Ris. MSC 232 (82) dell'IMO, — Circ. SN.1/266 dell'IMO. [I backup ECDIS e RCDS sono validi solo quando le loro funzioni sono comprese nell'ECDIS. Nel certificato Modulo B va indicato se questi dispositivi opzionali sono stati verificati].	— EN 60945 (2002), — EN 61162 (serie), — EN 61174 (2008), — EN 62288 (2008), oppure, — IEC 60945 (2002), — IEC 61162 (serie), — IEC 61174 (2008), — IEC 62288 Ed.1.0(2008).	B + D B + E B + F G

1	2	3	4	5	6
A.1/4.31	Bussola giroscopica per unità veloci	— Reg. X/3, — Ris. MSC 36 (63) dell'IMO-(Codice HSC del 1994) 13, — Ris. MSC 97 (73) dell'IMO-(Codice HSC del 2000) 13.	— Ris. A 694 (17) dell'IMO, — Ris. A 821 (19) dell'IMO, — Ris. MSC 36 (63) dell'IMO-(Codice HSC del 1994) 13, — Ris. MSC 97 (73) dell'IMO-(Codice HSC del 2000) 13, — Ris. MSC 191 (79) dell'IMO.	— ISO 16328 (2001), — EN 60945 (2002), — EN 61162 (serie), — EN 62288 (2008), oppure, — ISO 16328 (2001), — IEC 60945 (2002), — IEC 61162 (serie), — IEC 62288 Ed.1.0(2008).	B + D B + E B + F G
A.1/4.32	Apparecchiatura per sistemi automatici di identificazione universale (AIS)	— Reg. V/18, — Reg. X/3, — Ris. MSC 36 (63) dell'IMO-(Codice HSC del 1994) 13, — Ris. MSC 97 (73) dell'IMO-(Codice HSC del 2000) 13.	— Reg. V/19, — Ris. A 694 (17) dell'IMO, — Ris. MSC 36 (63) dell'IMO-(Codice HSC del 1994) 13, — Ris. MSC 74 (69) dell'IMO, — Ris. MSC 97 (73) dell'IMO-(Codice HSC del 2000) 13, — Ris. MSC 191 (79) dell'IMO, — ITU-R M. 1371-3 (2007). *Nota:* ITU-R M. 1371-3 (2007) allegato 3 si applica solo qualora concordi con le prescrizioni della Ris. MSC 74 (69) dell'IMO.	— EN 60945 (2002), — EN 61162 (serie), — EN 61993-2 (2001), — EN 62288 (2008), oppure, — IEC 60945 (2002), — IEC 61162 (serie), — IEC 61993-2 (2001), — IEC 62288 Ed.1.0(2008).	B + D B + E B + F G
A.1/4.33	Sistema di controllo della rotta (in funzione alla velocità di una nave dalla velocità minima di manovra fino a 30 nodi)	— Reg. V/18.	— Reg. V/19, — Ris. A 694 (17) dell'IMO, — Ris. MSC 74 (69) dell'IMO, — Ris. MSC 191 (79) dell'IMO.	— EN 60945 (2002), — EN 61162 (serie), — EN 62065 (2002), — EN 62288 (2008), oppure, — IEC 60945 (2002), — IEC 61162 (serie), — IEC 62065 (2002), — IEC 62288 Ed.1.0(2008).	B + D B + E B + F G
A.1/4.34	Impianti radar CAT 1	— Reg. V/18.	— Reg. V/19, — Ris. A 278 (VIII) dell'IMO, — Ris. A 694 (17) dell'IMO, — Ris. A 823 (19) dell'IMO, — Ris. MSC 191 (79) dell'IMO, — Ris. MSC 192 (79) dell'IMO, — ITU-R M.628-3 (11/93), — ITU-R M.1177-3 (06/03).	— EN 60945 (2002), — EN 61162 (serie), — EN 62288 (2008), — EN 62388 (2008), oppure, — IEC 60945 (2002), — IEC 61162 (serie), — IEC 62288 Ed.1.0(2008), — IEC 62388 Ed.1.0(2007).	B + D B + E B + F G

1	2	3	4	5	6
A.1/4.35	Impianti radar CAT 2	— Reg. V/18.	— Reg. V/19, — Ris. A 278 (VIII) dell'IMO, — Ris. A 694 (17) dell'IMO, — Ris. MSC 191 (79) dell'IMO, — Ris. MSC 192 (79) dell'IMO, — ITU-R M.628-3 (11/93), — ITU-R M.1177-3 (06/03).	— EN 60945 (2002), — EN 61162 (serie), — EN 62288 (2008), — EN 62388 (2008), oppure, — IEC 60945 (2002), — IEC 61162 (serie), — IEC 62288 Ed.1.0(2008). — IEC 62388 Ed.1.0(2007).	B + D B + E B + F G
A.1/4.36	Impianti radar CAT 3	— Reg. V/18.	— Reg. V/19, — Ris. A 278 (VIII) dell'IMO, — Ris. A 694 (17) dell'IMO, — Ris. MSC 191 (79) dell'IMO, — Ris. MSC 192 (79) dell'IMO, — ITU-R M.628-3 (11/93), — ITU-R M.1177-3 (06/03).	— EN 60945 (2002), — EN 61162 (serie), — EN 62288 (2008), — EN 62388 (2008), oppure, — IEC 60945 (2002), — IEC 61162 (serie), — IEC 62288 Ed.1.0(2008). — IEC 62388 Ed.1.0(2007).	B + D B + E B + F G
A.1/4.37	Impianto radar per unità veloci (CAT 1H, CAT 2H e CAT 3H)	— Reg. X/3, — Ris. MSC 36 (63) dell'IMO-(Codice HSC del 1994) 13, — Ris. MSC 97 (73) dell'IMO-(Codice HSC del 2000) 13.	— Ris. A 278 (VIII) dell'IMO, — Ris. A 694 (17) dell'IMO, — Ris. A 820 (19) dell'IMO, — Ris. MSC 36 (63) dell'IMO-(Codice HSC del 1994) 13, — Ris. MSC 97 (73) dell'IMO-(Codice HSC del 2000) 13, — Ris. MSC 191 (79) dell'IMO, — Ris. MSC 192 (79) dell'IMO, — ITU-R M.628-3 (11/93), — ITU-R M.1177-3 (06/03).	— EN 60945 (2002), — EN 61162 (serie), — EN 62288 (2008), — EN 62388 (2008), oppure, — IEC 60945 (2002), — IEC 61162 (serie), — IEC 62288 Ed.1.0(2008). — IEC 62388 Ed.1.0(2007).	B + D B + E B + F G

1	2	3	4	5	6
A.1/4.38	Impianti radar approvati con opzione mappa, ovvero: a) CAT 1 con opzione mappa; b) CAT 2 con opzione mappa; c) CAT 1 per HSC con opzione mappa; d) CAT 2 per HSC con opzione mappa.	— Reg. X/3, — Ris. MSC 36 (63) dell'IMO-(Codice HSC del 1994) 13, — Ris. MSC 97 (73) dell'IMO-(Codice HSC del 2000) 13.	— Ris. A 278 (VIII) dell'IMO, — Ris. A 694 (17) dell'IMO, — Ris. A 820 (19) dell'IMO, — Ris. MSC 36 (63) dell'IMO-(Codice HSC del 1994) 13, — Ris. MSC 97 (73) dell'IMO-(Codice HSC del 2000) 13, — Ris. MSC 191 (79) dell'IMO, — Ris. MSC 192 (79) dell'IMO, — ITU-R M.628-3 (11/93), — ITU-R M.1177-3 (06/03).	— EN 60945 (2002), — EN 61162 (serie), — EN 62288 (2008), — EN 62388 (2008), oppure, — IEC 60945 (2002), — IEC 61162 (serie), — IEC 62288 Ed.1.0(2008), — IEC 62388 Ed.1.0(2007).	B + D B + E B + F G
A.1/4.39	Riflettore radar	— Reg. V/18, — Reg. X/3, — Ris. MSC 36 (63) dell'IMO-(Codice HSC del 1994) 13, — Ris. MSC 97 (73) dell'IMO-(Codice HSC del 2000) 13.	— Reg. V/19, — Ris. MSC 36 (63) dell'IMO-(Codice HSC del 1994) 13, — Ris. MSC 97 (73) dell'IMO-(Codice HSC del 2000) 13, — Ris. MSC 164 (78) dell'IMO.	— EN ISO 8729 (1998), — EN 60945 (2002), oppure, — ISO 8729 (1997), — IEC 60945 (2002)	B + D B + E B + F G
A.1/4.40	Sistema di controllo della rotta per unità veloci	— Reg. X/3, — Ris. MSC 36 (63) dell'IMO-(Codice HSC del 1994) 13, — Ris. MSC 97 (73) dell'IMO-(Codice HSC del 2000) 13.	— Ris. A 694 (17) dell'IMO, — Ris. A 822 (19) dell'IMO, — Ris. MSC 36 (63) dell'IMO-(Codice HSC del 1994) 13, — Ris. MSC 97 (73) dell'IMO-(Codice HSC del 2000) 13, — Ris. MSC 191 (79) dell'IMO.	— ISO 16329 (2003), — EN 60945 (2002), — EN 61162 (serie), — EN 62288 (2008), oppure, — ISO 16329 (2003), — IEC 60945 (2002), — IEC 61162 (serie), — IEC 62288 Ed.1.0(2008).	B + D B + E B + F G
A.1/4.41	Sistema di controllo della rotta a trasmissione THD (metodo GNSS)	— Reg. V/18, — Reg. X/3, — Ris. MSC 36 (63) dell'IMO-(Codice HSC del 1994) 13, — Ris. MSC 97 (73) dell'IMO-(Codice HSC del 2000) 13.	— Reg. V/19, — Ris. A 694 (17) dell'IMO, — Ris. MSC 36 (63) dell'IMO-(Codice HSC del 1994) 13, — Ris. MSC 97 (73) dell'IMO-(Codice HSC del 2000) 13, — Ris. MSC 116 (73) dell'IMO, — Ris. MSC 191 (79) dell'IMO.	— ISO 22090-3 (2004), — EN 60945 (2002), — EN 61162 (serie), — EN 62288 (2008), oppure, — ISO 22090-3 (2004), — IEC 60945 (2002), — IEC 61162 (serie), — IEC 62288 Ed.1.0(2008).	B + D B + E B + F G

1	2	3	4	5	6
A.1/4.42	Riflettore per unità veloci	— Reg. X/3, — Ris. MSC 36 (63) dell'IMO-(Codice HSC del 1994) 13, — Ris. MSC 97 (73) dell'IMO-(Codice HSC del 2000) 13.	— Ris. A 694 (17) dell'IMO, — Ris. MSC 36 (63) dell'IMO-(Codice HSC del 1994) 13, — Ris. MSC 97 (73) dell'IMO-(Codice HSC del 2000) 13.	— ISO 17884 (2004), — EN 60945 (2002), oppure, — ISO 17884 (2004), — IEC 60945 (2002)	B + D B + E B + F G
A.1/4.43	Apparecchiature di visione notturna per unità veloci	— Reg. X/3, — Ris. MSC 36 (63) dell'IMO-(Codice HSC del 1994) 13, — Ris. MSC 97 (73) dell'IMO-(Codice HSC del 2000) 13.	— Ris. A 694 (17) dell'IMO, — Ris. MSC 36 (63) dell'IMO-(Codice HSC del 1994) 13, — Ris. MSC 94 (72), — Ris. MSC 97 (73) dell'IMO-(Codice HSC del 2000) 13.	— ISO 16273 (2003), — EN 60945 (2002), oppure, — ISO 16273 (2003), — IEC 60945 (2002)	B + D B + E B + F G
A.1/4.44	Ricevitore a raggio differenziale per apparecchiature DGPS e DGLONASS	— Reg. V/18, — Reg. X/3, — Ris. MSC 36 (63) dell'IMO-(Codice HSC del 1994) 13, — Ris. MSC 97 (73) dell'IMO-(Codice HSC del 2000) 13.	— Reg. V/19, — Ris. A 694 (17) dell'IMO, — Ris. MSC 36 (63) dell'IMO-(Codice HSC del 1994) 13, — Ris. MSC 97 (73) dell'IMO-(Codice HSC del 2000) 13, — Ris. MSC 114 (73).	— EN 60945 (2002), — IEC 61108-4 (2004), — EN 61162 (serie), oppure, — IEC 60945 (2002), — IEC 61108-4 (2004), — IEC 61162 (serie).	B + D B + E B + F G
A.1/4.45 Cfr. nota b) del presente allegato A.1	Mappe nautiche per radar di bordo	Voce soppressa in quanto figura nell'allegato A.1/4.38			
A.1/4.46	Sistema di controllo della rotta a trasmissione THD (metodo giroscopico)	— Reg. V/18. — Reg. X/3, — Ris. MSC 36 (63) dell'IMO-(Codice HSC del 1994) 13, — Ris. MSC 97 (73) dell'IMO-(Codice HSC del 2000) 13.	— Reg. V/19, — Ris. A 694 (17) dell'IMO, — Ris. MSC 36 (63) dell'IMO-(Codice HSC del 1994) 13, — Ris. MSC 97 (73) dell'IMO-(Codice HSC del 2000) 13, — Ris. MSC 116 (73) dell'IMO, — Ris. MSC 191 (79) dell'IMO.	— ISO 22090-1 (2002), incl. Corrigendum 1 (2005), — EN 60945 (2002), — EN 61162 (serie), — EN 62288 (2008), oppure, — ISO 22090-1 (2002), incl. Corrigendum 1 (2005), — IEC 60945 (2002), — IEC 61162 (serie), — IEC 62288 Ed.1.0(2008).	B + D B + E B + F G

1	2	3	4	5	6
A.1./4.47	Registratore dei dati di viaggio semplificato (S-VDR)	— Reg. V/20.	— Reg. V/20, — Ris. A 694 (17) dell'IMO, — Ris. MSC 163 (78) dell'IMO, — Ris. MSC 191 (79) dell'IMO.	— EN 60945 (2002), — EN 61162 (serie), — EN 61996-2 (2008), — EN 62288 (2008), oppure, — IEC 60945 (2002), — IEC 61162 (serie), — IEC 61996-2 (2007), — IEC 62288 Ed.1.0(2008).	B + D B + E B + F G
A.1/4.48	Congegni meccanici per l'imbarco del pilota	— Reg. V/23.	— Reg. V/23, — Ris. A 889 (21) dell'IMO, — Circ. MSC 773 dell'IMO.	— Ris. A 889 (21) dell'IMO.	B + D B + E B + F
A.1/4.49	Scala per pilota	— Reg. V/23, — Reg. X/3.	— Reg. V/23 — Ris. A 889(21) dell'IMO — Circ. MSC 773 dell'IMO.	— Circ. A 889(21) dell'IMO — ISO 799 (2004).	B + D B + E B + F G
A.1/4.50 Cfr. nota b) del presente allegato A.1	Apparecchiature DGPS	— Reg. V/18, — Reg. X/3, — Ris. MSC 36 (63) dell'IMO-(Codice HSC del 1994) 13, — Ris. MSC 97 (73) dell'IMO-(Codice HSC del 2000) 13.	— Reg. V/19, — Ris. A 694 (17) dell'IMO, — Ris. MSC 36 (63) dell'IMO-(Codice HSC del 1994) 13, — Ris. MSC 97 (73) dell'IMO-(Codice HSC del 2000) 13, — Ris. MSC 114 (73) dell'IMO, — Ris. MSC 191 (79) dell'IMO.	— EN 60945 (2002), — EN 61108-1 (2003), — EN 61108-4 (2004), — EN 61162 (serie), — EN 62288 (2008), oppure, — IEC 60945 (2002), — IEC 61108-1 (2003), — IEC 61108-4 (2004), — IEC 61162 (serie), — IEC 62288 Ed.1.0(2008).	B + D B + E B + F G
A.1/4.51 Cfr. nota b) del presente allegato A.1	Apparecchiature DGLONASS	— Reg. V/18, — Reg. X/3, — Ris. MSC 36 (63) dell'IMO-(Codice HSC del 1994) 13, — Ris. MSC 97 (73) dell'IMO-(Codice HSC del 2000) 13.	— Reg. V/19, — Ris. A 694 (17) dell'IMO, — Ris. MSC 36 (63) dell'IMO-(Codice HSC del 1994) 13, — Ris. MSC 97 (73) dell'IMO-(Codice HSC del 2000) 13, — Ris. MSC 114 (73) dell'IMO, — Ris. MSC 191 (79) dell'IMO.	— EN 60945 (2002), — EN 61108-2 (1998), — EN 61108-4 (2004), — EN 61162 (serie), — EN 62288 (2008), oppure, — IEC 60945 (2002), — IEC 61108-2 (1998), — IEC 61108-4 (2004), — IEC 61162 (serie), — IEC 62288 Ed.1.0(2008).	B + D B + E B + F G

1	2	3	4	5	6
A.1/4.52 Ex A.2/4.4	Lampada di segnalazione diurna	— Reg. V/18, — Reg. X/3, — Ris. MSC 36 (63) dell'IMO- (Codice HSC del 1994), — Ris. MSC 97 (73) dell'IMO- (Codice HSC del 2000).	— Reg. V/19, — Ris. A 694 (17) dell'IMO, — Ris. MSC 36 (63) dell'IMO- (Codice HSC del 1994), — Ris. MSC 95 (72) dell'IMO, — Ris. MSC 97 (73) dell'IMO- (Codice HSC del 2000).	— EN 60945 (2002) — ISO 25861 (2007), oppure, — IEC 60945 (2002), — ISO 25861 (2007).	B + D B + E B + F

5. **Apparecchiature di radiocomunicazioni**

Note applicabili alla sezione 5: Apparecchiature di radiocomunicazione.

Colonna 5: In caso di conflitto tra le prescrizioni della circolare MSC. 862 dell'IMO e le norme di prova del prodotto considerato, occorre conformarsi prioritariamente alle disposizioni della suddetta circolare.

Laddove si fa riferimento alle norme tecniche della serie EN 61162 o IEC 61162, per determinare quale di queste norme tecniche sia applicabile si tiene conto della configurazione del dispositivo considerato.

N.	Denominazione	Regola della convenzione SOLAS 74 (qualora sia richiesta l'omologazione)	Regole della convenzione SOLAS 74 nonché risoluzioni e circolari IMO pertinenti	Norme di prova	Moduli per la valutazione della conformità
1	2	3	4	5	6
A.1/5.1	Impianto ricetrasmittente per comunicazioni su canali radiotelefonici a onde ettometriche (VHF) in tecnica DSC	— Reg. IV/14, — Reg. X/3, — Ris. MSC 36 (63) dell'IMO- (Codice HSC del 1994) 14, — Ris. MSC 97 (73) dell'IMO- (Codice HSC del 2000) 14.	— Reg. IV/7, — Reg. X/3, — Ris. A 385 (X) dell'IMO, — Ris. A 524 (13) dell'IMO, — Ris. A 694 (17) dell'IMO, — Ris. A 803 (19) dell'IMO, — Ris. MSC 36 (63) dell'IMO- (Codice HSC del 1994) 14, — Ris. MSC 97 (73) dell'IMO- (Codice HSC del 2000) 14, — Circ. 862 MSC dell'IMO, — Circ. 32 COMSAR dell'IMO, — ITU-R M.489-2 (10/95), — ITU-R M.493-12 (03/07), — ITU-R M.541-9 (05/04), — ITU-R M.689-2 (11/93).	— ETSI EN 300 162-1 V1.4.1 (2006-05), — ETSI EN 300 338 V1.2.1 (1999-04), — ETSI EN 300 828 V1.1.1 (1998-03), — ETSI EN 301 925 V1.2.1 (2006-12), — EN 60945 (2002), — IEC 61097-3 (1994), — IEC 61097-7 (1996), — EN 61162 (serie), — Circ. MSC 862 dell'IMO.	B + D B + E B + F

1	2	3	4	5	6
A.1/5.2	Ricevitore per vigilanza permanente mediante chiamata DSC su canale a onde metriche (VHF)	— Reg. IV/14, — Reg. X/3, — Ris. MSC 36 (63) dell'IMO- (Codice HSC del 1994) 14, — Ris. MSC 97 (73) dell'IMO- (Codice HSC del 2000) 14.	— Reg. IV/7, — Reg. X/3, — Ris. A 694 (17) dell'IMO, — Ris. A 803 (19) dell'IMO, — Ris. MSC 36 (63) dell'IMO- (Codice HSC del 1994) 14, — Ris. MSC 97 (73) dell'IMO- (Codice HSC del 2000) 14, — Circ. 32 COMSAR dell'IMO, — ITU-R M.489-2 (10/95), — ITU-R M.493-12 (03/07), — ITU-R M.541-9 (05/04).	— ETSI EN 300 338 V1.2.1 (1999-04), — ETSI EN 300 828 V1.1.1 (1998-03), — ETSI EN 301 033 V1.2.1 (2005-05), — EN 60945 (2002), — IEC 61097-3 (1994), — IEC 61097-8 (1998).	B + D B + E B + F
A.1/5.3	ricevitore NAVTEX	— Reg. IV/14, — Reg. X/3, — Ris. MSC 36 (63) dell'IMO- (Codice HSC del 1994) 14, — Ris. MSC 97 (73) dell'IMO- (Codice HSC del 2000) 14.	— Reg. IV/7, — Reg. X/3, — Ris. A 694 (17) dell'IMO, — Ris. MSC 36 (63) dell'IMO- (Codice HSC del 1994) 14, — Ris. MSC 97 (73) dell'IMO- (Codice HSC del 2000) 14, — Ris. MSC 148 (77) dell'IMO, — Circ. 32 COMSAR dell'IMO, — ITU-R M.540-2 (06/90), — ITU-R M.625-3 (10/95).	— ETSI EN 300 065-1 V1.2.1 (2009-01), — ETSI EN 301.011 V1.1.1 (1998-03), — EN 60945 (2002), — IEC 61097-6 (2005-12).	B + D B + E B + F
A.1/5.4	ricevitore EGC	— Reg. IV/14, — Reg. X/3, — Ris. MSC 36 (63) dell'IMO- (Codice HSC del 1994) 14, — Ris. MSC 97 (73) dell'IMO- (Codice HSC del 2000) 14.	— Reg. IV/7, — Reg. X/3, — Ris. A 570 (14) dell'IMO, — Ris A.664 (16), dell'IMO, — Ris. A 694 (17) dell'IMO, — Ris. MSC 36 (63) dell'IMO- (Codice HSC del 1994) 14, — Ris. MSC 97 (73) dell'IMO- (Codice HSC del 2000) 14, — COMSAR Circ. 32 dell'IMO.	— ETSI ETS 300.460 Ed. 1 (1996-05), — ETSI ETS 300 460/A.1 (1997-11), — ETSI EN 300.829 V1.1.1 (1998-03), — EN 60945 (2002), — IEC 61097-4 (1994).	B + D B + E B + F

1	2	3	4	5	6
A.1/5.5	Impianto a frequenze decametriche (HF) per informazioni sulla sicurezza marittima (MSI) (ricevitore HF a banda stretta NBDP)	— Reg. IV/14, — Reg. X/3, — Ris. MSC 36 (63) dell'IMO-(Codice HSC del 1994) 14, — Ris. MSC 97 (73) dell'IMO-(Codice HSC del 2000) 14.	— Reg. IV/7, — Reg. X/3, — Ris. A 694 (17) dell'IMO, — Ris. A 699 (17) dell'IMO, — Ris. A 700 (17) dell'IMO, — Ris. A 806 (19) dell'IMO, — Ris. MSC 36 (63) dell'IMO-(Codice HSC del 1994) 14, — Ris. MSC 97 (73) dell'IMO-(Codice HSC del 2000) 14, — Circ. 32 COMSAR dell'IMO, — ITU-R M.491-1 (07/86), — ITU-R M.492-6 (10/95), — ITU-R M.540-2 (06/90), — ITU-R M.625-3 (10/95), — ITU-R M.688 (06/90).	— ETSI ETS 300 067 Ed. 1 (1990-11), — ETSI ETS 300 067/A1 Ed. 1 (1993-10), — EN 60945 (2002), — EN 61162 (serie).	B + D B + E B + F
A.1/5.6	Trasmettitore EPIRB a 406 MHz (COSPAS-SARSAT)	— Reg. IV/14, — Reg. X/3, — Ris. MSC 36 (63) dell'IMO-(Codice HSC del 1994) 14, — Ris. MSC 97 (73) dell'IMO-(Codice HSC del 2000) 14.	— Reg. IV/7, — Reg. X/3, — Ris. A 662 (16) dell'IMO, — Ris. A 694 (17) dell'IMO, — Ris. A 696 (17) dell'IMO, — Ris. A 810 (19) dell'IMO, — Ris. MSC 36 (63) dell'IMO-(Codice HSC del 1994) 14, — Ris. MSC 97 (73) dell'IMO-(Codice HSC del 2000) 14, — Circ. 862 MSC dell'IMO, — Circ. 32 COMSAR dell'IMO, — ITU-R M.633-3 (05/04), — ITU-R M.690-1 (10/95).	— ETSI EN 300 066 V 1.3.1 (2001-01), — EN 60945 (2002), — IEC 61097-2 (2008), — Circ. MSC 862 dell'IMO. *Nota:* la Circ. 862 MSC dell'IMO si applica unicamente al dispositivo opzionale di attivazione a distanza, non al trasmettitore EPIRB.	B + D B + E B + F
A.1/5.7	Trasmettitore EPIRB su onde lunghe (INMARSAT)	Lasciato vuoto deliberatamente			
A.1/5.8	Ricevitore da 2182 kHz	Lasciato vuoto deliberatamente			
A.1/5.9	Generatore di allarme bitonale	Lasciato vuoto deliberatamente			

1	2	3	4	5	6
A.1/5.10	Impianto ricetrasmittente per comunicazioni su canali radiotelefonici a onde ettometriche (MF) in tecnica DSC N.B.: conformemente alle deliberazioni dell'IMO e dell'ITU, le prescrizioni per le norme di prova dei generatori di allarme bitonale e la trasmissione su H3E sono decadute	— Reg. IV/14, — Reg. X/3, — Ris. MSC 36 (63) dell'IMO- (Codice HSC del 1994) 14, — Ris. MSC 97 (73) dell'IMO- (Codice HSC del 2000) 14.	— Reg. IV/9, — Reg. IV/10, — Reg. X/3, — Ris. A 694 (17) dell'IMO, — Ris. A 804 (19), — Ris. MSC 36 (63) dell'IMO- (Codice HSC del 1994) 14, — Ris. MSC 97 (73) dell'IMO- (Codice HSC del 2000) 14, — Circ. 32 COMSAR dell'IMO, — ITU-R M.493-12 (03/07), — ITU-R M.541-9 (05/04).	— ETSI EN 300 338 V1.2.1 (1999-04), — ETSI ETS 300 373-1 V1.2.1 (2002-10), — EN 60945 (2002), — IEC 61097-3 (1994), — IEC 61097-9 (1997), — EN 61162 (serie), — Circ. MSC 862 dell'IMO.	B + D B + E B + F
A.1/5.11	Ricevitore per vigilanza permanente mediante chiamata DSC su canale a onde metriche (MF)	— Reg. IV/14, — Reg. X/3, — Ris. MSC 36 (63) dell'IMO- (Codice HSC del 1994) 14, — Ris. MSC 97 (73) dell'IMO- (Codice HSC del 2000) 14.	— Reg. IV/9, — Reg. IV/10, — Reg. X/3, — Ris. A 694 (17) dell'IMO, — Ris. A 804 (19) dell'IMO, — Ris. MSC 36 (63) dell'IMO- (Codice HSC del 1994) 14, — Ris. MSC 97 (73) dell'IMO- (Codice HSC del 2000) 14, — Circ. 32 COMSAR dell'IMO, — ITU-R M.493-12 (03/07), — ITU-R M.541-9 (05/04), — ITU-R M.1173 (10/95).	— ETSI EN 300 338 V1.2.1 (1999-04), — ETSI EN 301 033 V1.2.1 (2005-05), — EN 60945 (2002), — IEC 61097-3 (1994), — IEC 61097-8 (1998).	B + D B + E B + F
A.1/5.12	Apparecchiatura Inmarsat-B SES	— Reg. IV/14, — Reg. X/3, — Ris. MSC 36 (63) dell'IMO- (Codice HSC del 1994) 14, — Ris. MSC 97 (73) dell'IMO- (Codice HSC del 2000) 14.	— Reg. IV/10, — Reg. X/3, — Ris. A 570 (14) dell'IMO, — Ris. A 694 (17) dell'IMO, — Ris. A 808 (19) dell'IMO, — Ris. MSC 36 (63) dell'IMO- (Codice HSC del 1994) 14, — Ris. MSC 97 (73) dell'IMO- (Codice HSC del 2000) 14, — Circ. MSC 862 dell'IMO, — Circ. COMSAR 32 dell'IMO.	— EN 60945 (2002), — IEC 61097-10 (1999), — Circ. MSC 862 dell'IMO.	B + D B + E B + F

1	2	3	4	5	6
A.1/5.13	Apparecchiatura Inmarsat-C SES	— Reg. IV/14, — Reg. X/3, — Ris. MSC 36 (63) dell'IMO- (Codice HSC del 1994) 14, — Ris. MSC 97 (73) dell'IMO- (Codice HSC del 2000) 14.	— Reg. IV/10, — Reg. X/3, — Ris. A 570 (14) dell'IMO, — Ris. A 664 (16) dell'IMO (applicabile unicamente se l'apparecchiatura Inmarsat C SES comprende le funzioni EGC), — Ris. A 694 (17) dell'IMO, — Ris. A 807 (19) dell'IMO, — Ris. MSC 36 (63) dell'IMO- (Codice HSC del 1994) 14, — Ris. MSC 97 (73) dell'IMO- (Codice HSC del 2000) 14, — Circ. 862 MSC dell'IMO, — COMSAR Circ. 32 dell'IMO.	— ETSI ETS 300.460 Ed. 1 (1996-05), — ETSI ETS 300 460/A.1 (1997-11), — ETSI EN 300.829 V1.1.1 (1998-03), — EN 60945 (2002), — IEC 61097-4 (2007), — EN 61162 (serie), — Circ. MSC 862 dell'IMO.	B + D B + E B + F
A.1/5.14	Radio ricetrasmittente su canale a onde ettometriche e decametriche (MF/HF) con tecnica DSC, NBDP e radiotelefonia Nota: conformemente alle deliberazioni dell'IMO e dell'ITU, le prescrizioni delle norme tecniche di prova per i generatori di allarme bitonale e la trasmissione su A.3H sono decadute	— Reg. IV/14, — Reg. X/3, — Ris. MSC 36 (63) dell'IMO- (Codice HSC del 1994) 14, — Ris. MSC 97 (73) dell'IMO- (Codice HSC del 2000) 14.	— Reg. IV/10, — Reg. X/3, — Ris. A 694 (17) dell'IMO, — Ris. A 806 (19) dell'IMO, — Ris. MSC 36 (63) dell'IMO- (Codice HSC del 1994) 14, — Ris. MSC 97 (73) dell'IMO- (Codice HSC del 2000) 14, — Circ. 862 MSC dell'IMO, — Circ. 32 COMSAR dell'IMO, — ITU-R M.476-5 (10/95), — ITU-R M.491-1 (07/86), — ITU-R M.492-6 (10/95), — ITU-R M.493-12 (03/07), — ITU-R M.541-9 (05/04), — ITU-R M.625-3 (10/95), — ITU-R M.1173 (10/95).	— ETSI ETS 300 067 Ed. 1 (1990-11), — ETSI ETS 300 067/A1 Ed. 1 (1993-10), — ETSI EN 300 338 V1.2.1 (1999-04), — ETSI EN 300 373-1 V1.2.1 (2002-10), — EN 60945 (2002), — IEC 61097-3 (1994), — IEC 61097-9 (1997), — EN 61162 (serie), — Circ. MSC 862 dell'IMO.	B + D B + E B + F

1	2	3	4	5	6
A.1/5.15	Ricevitore per vigilanza permanente mediante chiamata DSC su canale a onde ettometriche e decametriche (MF/HF)	— Reg. IV/14, — Reg. X/3, — Ris. MSC 36 (63) dell'IMO- (Codice HSC del 1994) 14, — Ris. MSC 97 (73) dell'IMO- (Codice HSC del 2000) 14.	— Reg. IV/10, — Reg. X/3, — Ris. A 694 (17) dell'IMO, — Ris. A 806 (19) dell'IMO, — Ris. MSC 36 (63) dell'IMO- (Codice HSC del 1994) 14, — Ris. MSC 97 (73) dell'IMO- (Codice HSC del 2000) 14, — Circ. 32 COMSAR dell'IMO, — ITU-R M.493-12 (03/07), — ITU-R M. 541-9 (05/04).	— ETSI EN 300 338 V1.2.1 (1999-04), — ETSI EN 301 033 V1.2.1 (2005-05), — EN 60945 (2002), — IEC 61097-3 (1994), — IEC 61097-8 (1998).	B + D B + E B + F
A.1/5.16	Apparecchio radiotelefono ricetrasmittente aeronautico in banda VHF	Trasferito nell'allegato A.2/5.8			
A.1/5.17	Radiotelefoni portatili ricetrasmittenti in banda VHF per imbarcazioni di salvataggio	— Reg. IV/14, — Reg. X/3, — Ris. MSC 36 (63) dell'IMO- (Codice HSC del 1994) 14, — Ris. MSC 97 (73) dell'IMO- (Codice HSC del 2000) 14.	— Reg. III/6, — Ris. A 694 (17) dell'IMO, — Ris. A.809 (19) dell'IMO, — Ris. MSC 36 (63) dell'IMO- (Codice HSC del 1994) 8, 14, — Ris. MSC 97 (73) dell'IMO- (Codice HSC del 2000) 8, 14, — Ris. MSC 149 (77) dell'IMO, — ITU-R M.489-2 (10/95)	— ETSI EN 300 225 V1.4.1 (2004-12), — EN 300 828 V1.1.1 (1998-03), — EN 60945 (2002), — IEC 61097-12 (1996).	B + D B + E B + F
A.1/5.18	Radiotelefoni ricetrasmittenti fissi in banda VHF per imbarcazioni di salvataggio	— Reg. IV/14, — Reg. X/3, — Ris. MSC 36 (63) dell'IMO- (Codice HSC del 1994) 14, — Ris. MSC 97 (73) dell'IMO- (Codice HSC del 2000) 14.	— Reg. III/6, — Ris. A 694 (17) dell'IMO, — Ris. A.809 (19), — Ris. MSC 36 (63) dell'IMO- (Codice HSC del 1994) 8, 14, — Ris. MSC 97 (73) dell'IMO- (Codice HSC del 2000) 8, 14, — ITU-R M.489-2 (10/95)	— ETSI EN 301 466 V1.2.1 (2001-01), — EN 60945 (2002), — IEC 61097-12 (1996).	B + D B + E B + F

1	2	3	4	5	6
A1/5.19	Apparecchiatura Inmarsat-F SES	— Reg. IV/14, — Reg. X/3, — Ris. MSC 36 (63) dell'IMO- (Codice HSC del 1994) 14, — Ris. MSC 97 (73) dell'IMO- (Codice HSC del 2000) 14.	— Reg. IV/10, — Ris. A 570 (14) dell'IMO, — Ris. A 808 (19) dell'IMO — Ris. A 694 (17) dell'IMO, — Ris. MSC 36 (63) dell'IMO- (Codice HSC del 1994) 14, — Ris. MSC 97 (73) dell'IMO- (Codice HSC del 2000) 14, — Circ. 862 MSC dell'IMO, — COMSAR Circ. 32 dell'IMO.	— EN 60945 (2002), — IEC 61097-13 (2003), — Circ. MSC 862 dell'IMO.	B + D B + E B + F

6. **Equipaggiamento prescritto a norma della convenzione COLREG 72**

N.	Denominazione	Regola della convenzione COLREG 72 (qualora sia richiesta l'omologazione)	Regole della convenzione COLREG nonché risoluzioni e circolari dell'IMO pertinenti	Norme di prova	Moduli per la valutazione della conformità
1	2	3	4	5	6
A.1/6.1	Luci di navigazione	— COLREG Allegato I/14.	— COLREG allegato I/14, — Ris. A 694 (17) dell'IMO, — Ris. MSC 253 (83) dell'IMO.	— EN 14744 (2005) incl. AC (2007), — EN 60945 (2002), oppure, — EN 14744 (2005) incl. AC (2006), — IEC 60945 (2002)	B + D B + E B + F G

7. **Equipaggiamento di sicurezza per navi portarinfuse**

Nessuna voce nell'allegato A.1.

8. **Equipaggiamento di cui alla convenzione SOLAS, capitolo II-1. Costruzione-struttura, compartimentazione e stabilità, macchine e impianti elettrici**

N.	Denominazione	Regola della convenzione SOLAS 74 (qualora sia richiesta l'omologazione)	Regole della convenzione SOLAS 74 nonché risoluzioni e circolari IMO pertinenti	Norme di prova	Moduli per la valutazione della conformità
1	2	3	4	5	6
A.1/8.1 (nuova voce) — Ris.	Dispositivi di rilevazione dei livelli idrometrici	— Ris. MSC 188 (79) dell'IMO, — Circ. MSC.1 1291 dell'IMO.	— Reg. II-1/22-1 — Reg. II-1/23-3 — Reg. XII/12 — Ris. MSC 188 (79) dell'IMO, — Circ. MSC.1 1291 dell'IMO.	— IEC 60092-0504 (2001), — IEC 60529 (2001), — Ris. MSC 188 (79) dell'IMO, — Circ. MSC.1 1291 dell'IMO.	B + D B + E B + F
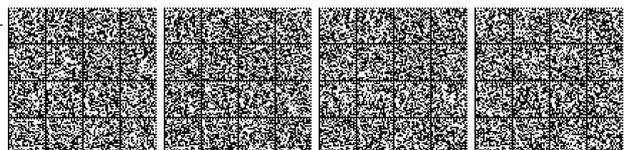
ALLEGATO A.2

EQUIPAGGIAMENTO PER IL QUALE NON ESISTONO NORME DI PROVA DETTAGLIATE NEGLI STRUMENTI INTERNAZIONALI

1. **Mezzi di salvataggio**

Colonna 4: si applica la circolare MSC 980 dell'IMO tranne quando sostituita dagli strumenti specifici indicati nella colonna 4.

N.	Denominazione	Regola della convenzione SOLAS 74 (qualora sia richiesta l'omologazione)	Regole della convenzione SOLAS 74 nonché risoluzioni e circolari IMO pertinenti	Norme di prova	Moduli per la valutazione della conformità
1	2	3	4	5	6
A.2/1.1	Riflettore radar per mezzi collettivi di salvataggio	— Reg. III/4, — Reg. III/34, — Reg. X/3.	— MSC48 (66) dell'IMO (Codice LSA).		
A.2/1.2	Materiali per tute da immersione	Lasciato vuoto deliberatamente			
A.2/1.3	Dispositivi di ammaino a libero galleggiamento per imbarcazioni di salvataggio	— Reg. III/4, — Reg. III/34.	— Reg. III/13, — Reg. III/16, — Reg. III/26, — Reg. III/34, — Ris. MSC 36 (63) dell'IMO-(Codice HSC del 1994) 8, — Ris. MSC 48 (66) dell'IMO-(Codice LSA) I, IV, VI, — Ris. MSC 97 (73) dell'IMO-(Codice HSC del 2000) 8.		
A.2/1.4	Scale per discesa nelle imbarcazioni di salvataggio	Trasferito nell'allegato A.1/1.29			
A.2/1.5	Sistemi di diffusione sonora e impianto generale d'allarme (quando utilizzati come dispositivi di allarme antincendio si applica il punto A.1/3.53)	— Reg. III/6.	— Ris. MSC 36 (63) dell'IMO-(Codice HSC del 1994), — Ris. MSC 48 (66) dell'IMO-(Codice LSA), — Ris. MSC 97 (73) dell'IMO-(Codice HSC del 2000), — Circ. MSC 808 dell'IMO.		

2. **Prevenzione dell'inquinamento marino**

N.	Denominazione	Regola della convenzione MARPOL 73/78 (qualora sia richiesta l'omologazione)	Regole della convenzione MARPOL 73/78 nonché risoluzioni e circolari IMO pertinenti	Norme di prova	Moduli per la valutazione della conformità
1	2	3	4	5	6
A.2/2.1	Sistemi di monitoraggio e registrazione del NO_x a bordo	Trasferito nell'allegato A.1/2.8.			

1	2	3	4	5	6
A.2/2.2	Sistemi di depurazione dei gas di scarico a bordo	— Allegato VI, reg. 13, — allegato VI, reg. 14.	— allegato VI reg. 13, — Allegato VI, reg. 14.	— Ris. MEPC 170 (57) dell'IMO	
A.2/2.3	Altri metodi equivalenti per la riduzione delle emissioni di NO_x a bordo	— allegato VI, reg. 13.	— allegato VI, reg. 13.		
A.2/2.4	Altri sistemi tecnici per la limitazione delle emissioni di SO_x	Trasferito nell'allegato A.1/2.9			

3. **Protezione antincendio**

N.	Denominazione	Regola della convenzione SOLAS 74 (qualora sia richiesta l'omologazione)	Regole della convenzione SOLAS 74 nonché risoluzioni e circolari IMO pertinenti	Norme di prova	Moduli per la valutazione della conformità
1	2	3	4	5	6
A.2/3.1	Estintori carrellati	Trasferito nell'allegato A.1/3.52			
A.2/3.2	Ugelli spruzzatori per impianti fissi antincendio a spruzzo d'acqua in pressione costante per speciali categorie di locali, stive ro-ro, spazi ro-ro e ponte auto	Trasferito nell'allegato A.1/3.49.			
A.2/3.3	Mezzi di avviamento in condizioni di bassa temperatura per gruppi elettrogeni (dispositivi di avviamento)	Trasferito nell'allegato A.2/8.1			
A.2/3.4	Boccalini a doppio uso (a spruzzo/a pioggia)	Trasferito nell'allegato A.1/3.55			
A.2/3.5	Componenti di sistemi fissi di rilevazione e di segnalazione d'incendio per stazioni di comando, locali di servizio, locali di alloggio, sale macchine e locali macchine non presidiati	Trasferito nell'allegato A.1/3.51			
A.2/3.6	Rivelatori di fumo	Trasferito nell'allegato A.1/3.51			
A.2/3.7	Rivelatori di calore	Trasferito nell'allegato A.1/3.51			

1	2	3	4	5	6
A.2/3.8	Lampada elettrica di sicurezza	— Reg. II-2/10, — Reg. X/3, — Ris. MSC 98 (73) dell'IMO-(Codice FSS).	— Reg. II-2/10, — Ris. MSC 36 (63) dell'IMO-(Codice HSC del 1994), — Ris. MSC 97 (73) dell'IMO-(Codice HSC del 2000), — Ris. MSC 98 (73) dell'IMO-(Codice FSS) 3	— Pubblicazione IEC 79	
A.2/3.9	Indumenti di protezione resistenti all'azione degli agenti chimici	— Reg. II-2/19.	— Reg. II-2/19, — Ris. MSC 36 (63) dell'IMO-(Codice HSC del 1994) 7, — Ris. MSC 97 (73) dell'IMO-(Codice HSC del 2000) 7.	— EN 943-1 (2002), — EN 943-1 (2002) incl. AC (2005), — EN 943-2 (2002), — EN ISO 6529 (2001), — EN ISO 6530 (2005), — EN 14605 (2005), — Circ. MSC 1120 dell'IMO.	
A.2/3.10	Impianti di illuminazione d'emergenza per l'evacuazione (low location lighting)	Trasferito nell'allegato A.1/3.40			
A.2/3.11	Ugelli per impianti fissi di estinzione incendio a spruzzo di acqua sotto pressione per sale macchine	Trasferito nell'allegato A.1/3.10			
A.2/3.12	Sistemi fissi di estinzione incendi a estinguenti gassosi per locali macchine e sale pompe di carico	Trasferito nell'allegato A.1/3.45			
A.2/3.13	Respiratori ad aria compressa alimentati dalla linea (unità veloci)	Voce stralciata			
A.2/3.14	Manichette (a naspo)	Trasferito nell'allegato A.1/3.56			
A.2/3.15	Componenti di sistemi di rilevamento del fumo ad estrazione di campioni	— Reg. II-2/7, — Reg. II-2/19, — Reg. II-2/20, — Ris. MSC 98 (73) dell'IMO-(Codice FSS) 10	— Reg. II-2/7, — Reg. II-2/19, — Reg. II-2/20, — Ris. MSC 98 (73) dell'IMO-(Codice FSS) 10	— MSC 98 (73) dell'IMO-(Codice FSS) 10	
A.2/3.16	Rivelatori di fiamma	Trasferito nell'allegato A.1/3.51			
A.2/3.17	Punti di segnalazione a comando manuale	Trasferito nell'allegato A.1/3.51			
A.2/3.18	Dispositivi d'allarme	Trasferito nell'allegato A.1/3.53			

1	2	3	4	5	6
A.2/3.19	Componenti per impianti fissi ad acqua di estinzione incendi locali per sale macchine di categoria "A"	Trasferito nell'allegato A.1/3.48			
A.2/3.20	Mobili imbottiti	Trasferito nell'allegato A.1/3.20			
A.2/3.21	Componenti degli impianti antincendio per depositi di pittura e di liquidi infiammabili	— Reg. II-2/10.	— Reg. II-2/10, — Ris. MSC 98 (73) dell'IMO-(Codice FSS). — Circ. MSC.1 1239 dell'IMO.		
A.2/3.22	Componenti degli impianti fissi antincendio per condotte di estrazione delle cucine di bordo	— Reg. II-2/9.	— Reg. II-2/9.		
A.2/3.23	Componenti degli impianti fissi antincendio per ponti di atterraggio di elicotteri	— Reg. II-2/18.	— Reg. II-2/18, — Circ. MSC.1 1239 dell'IMO.	— EN 13565-1 (2003), incl. A1 (2007).	
A.2/3.24	Apparecchi schiumogeni portatili	— Reg. II-2/10, — Reg. II-2/20, — Reg. X/3.	— Reg. II-2/10, — Reg. II-2/20, — Ris. MSC 36 (63) dell'IMO-(Codice HSC del 1994) 7, — Ris. MSC 97 (73) dell'IMO-(Codice HSC del 2000) 7, — Circ MSC 98 (73) dell'IMO-(Codice FSS) 4, — Circ. MSC.1 1239 dell'IMO.		
A.2/3.25	Paratie di classe C	— Reg. II-2/3.	— Reg. II-2/3.	— Ris. A 653 (16) dell'IMO, — Ris. A 799 (19) dell'IMO, — Ris. MSC 61 (67) dell'IMO (Codice FTP) allegato 1, parte 1 e parte 5 o allegato 2, — ISO 1716 (2002).	
A.2/3.26	Impianti a gas per usi domestici (componenti)	— Reg. II-2/4.	— Reg. II-2/4, — Circ. MSC.1 1276 dell'IMO.		

1	2	3	4	5	6
A.2/3.27	Componenti di impianti fissi di estinzione incendi a estinguente gassoso (CO_2).	— Reg. II-2/5, — Reg. II-2/10, — Reg. X/3.	— Reg. II-2/5, — Reg. II-2/10, — Reg. II-2/20, — Ris. MSC 36 (63) dell'IMO-(Codice HSC del 1994) 7, — Ris. MSC 97 (73) dell'IMO-(Codice HSC del 2000) 7, — Ris MSC 98 (73) dell'IMO-(Codice FSS) 7	— EN 12094-1 (2003), — EN 12094-2 (2003), — EN 12094-3 (2003), — EN 12094-4 (2004), — EN 12094-5 (2006), — EN 12094-6 (2006), — EN 12094-7 (2000) incl. A.1 (2005), — EN 12094-8 (2006), — EN 12094-10 (2003), — EN 12094-11 (2003), — EN 12094-13 (2001) incl. AC (2002), — EN 12094-16 (2003).	
A.2/3.28	Componenti di impianti di estinzione incendi a estinguente schiumogeno ad espansione media — impianti fissi per il ponte di navi cisterne	Trasferito nell'allegato A.1/3.57.			
A.2/3.29	Componenti di impianti fissi di estinzione incendi a estinguente schiumogeno a bassa espansione per sale macchine e protezione dei ponti delle navi cisterna.	Trasferito nell'allegato A.1/3.58			
A.2/3.30	Schiuma ad espansione per impianti fissi di estinzione incendi a estinguente schiumogeno per navi chimichiere — Ris.	Trasferito nell'allegato A.1/3.59			
A.2/3.31	Sistema per spruzzo d'acqua a comando manuale	— Reg. II-2/10.	— Reg. II-2/10, — Ris. A 800 (19) dell'IMO.		
A.2/3.32 (nuova voce)	Sistemi di estinzione a polvere chimica secca.	— Reg. II-2/1.	— Reg. II-2/1, — Codice internazionale per la costruzione e le dotazioni delle navi adibite al trasporto alla rinfusa di gas liquefatti: Capitolo 11.		
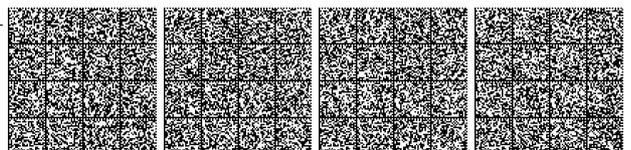
4. **Apparecchiature di navigazione**

Note applicabili alla sezione 4: Apparecchiature di navigazione

Colonne 3 e 4: i riferimenti al capitolo V della convenzione SOLAS vanno intesi come riferimenti al testo della convenzione SOLAS 1974 emendato dal MSC 73 e in vigore dal 1° luglio 2002.

N.	Denominazione	Regola della convenzione SOLAS 74 (qualora sia richiesta l'omologazione)	Regole della convenzione SOLAS 74 nonché risoluzioni e circolari IMO pertinenti	Norme di prova	Moduli per la valutazione della conformità
1	2	3	4	5	6
A.2/4.1	Bussola giroscopica per unità veloci	Trasferito nell'allegato A.1/4.31			
A.2/4.2	Sistema di controllo della rotta per unità veloci (ex pilota automatico)	Trasferito nell'allegato A.1/4.40			
A.2/4.3	Sistema di controllo della rotta a trasmissione THD (metodo GNSS)	Trasferito nell'allegato A.1/4.41			
A.2/4.4	Lampada di segnalazione diurna	Trasferito nell'allegato A.1/4.52			
A.2/4.5	Riflettore per unità veloci	Trasferito nell'allegato A.1/4.42			
A.2/4.6	Apparecchiature di visione notturna per unità veloci	Trasferito nell'allegato A.1/4.43			
A.2/4.7	Sistema di controllo della rotta	Trasferito nell'allegato A.1/4.33			
A.2/4.8	Sistema di visualizzazione di carte nautiche elettroniche (ECDIS)	Trasferito nell'allegato A.1/4.30			
A.2/4.9	Backup per il sistema di visualizzazione di carte nautiche elettroniche (ECDIS)	Trasferito nell'allegato A.1/4.30			
A.2/4.10	Sistema di visualizzazione di carte raster (RCDS)	Trasferito nell'allegato A.1/4.30			
A.2/4.11	Apparecchiatura combinata DGPS, GLONASS	— Reg. V/18, — Reg. X/3, — Ris. MSC 36 (63) dell'IMO-(Codice HSC del 1994), — Ris. MSC 97 (73) dell'IMO-(Codice HSC del 2000).	— Reg. V/19, — Ris. A 694 (17) dell'IMO, — Ris. MSC 36 (63) dell'IMO-(Codice HSC del 1994), — Ris. MSC 74 (69) dell'IMO, — Circ MSC 97 (73) dell'IMO-(Codice HSC del 2000), — Ris. MSC 191 (79) dell'IMO.	— EN 60945 (2002), — EN 61108-1 (2003), — EN 61108-2 (1998), — EN 61162 (serie), — EN 62288 (2008), oppure, — IEC 60945 (2002), — IEC 61108-1 (2003), — IEC 61108-2 (1998), — IEC 61162 (serie), — IEC 62288 Ed.1.0(2008).	

1	2	3	4	5	6
A.2/4.12	Apparecchiatura DGPS, GLONASS	Trasferito ai punti A.1/4.44, A.1/4.50 e A.1/4.51			
A.2/4.13	Bussola giroscopica per unità veloci	Trasferito nell'allegato A.1/4.31			
A.2/4.14	Registratore dei dati di viaggio (VDR)	Trasferito nell'allegato A.1/4.29			
A.2/4.15	Sistema di navigazione integrato	— Reg. V/18, — Reg. X/3, — Ris. MSC 36(63) dell'IMO-(Codice HSC del 1994) 13, — Ris. MSC 97 (73) dell'IMO-(Codice HSC del 2000) 13.	— Reg. V/19, — Ris. A 694 (17) dell'IMO, — Ris. MSC 86 (70) dell'IMO, — Ris. MSC 191 (79) dell'IMO.	— EN 60945 (2002), — EN 61162 (serie), — EN 61924 (2006), — EN 62288 (2008), oppure, — IEC 60945 (2002), — IEC 61162 (serie), — IEC 61924 (2006), — IEC 62288 Ed.1.0(2008).	
A.2/4.16	Sistema a ponte integrato	Lasciato vuoto deliberatamente			
A.2/4.17	Amplificatore per bersagli radar	— Reg. V/18, — Reg. X/3, — Ris. MSC 36 (63) dell'IMO-(Codice HSC del 1994), — Ris. MSC 97 (73) dell'IMO-(Codice HSC del 2000).	— Ris. A 694 (17) dell'IMO, — Circ. MSC 164 (78) dell'IMO, — ITU-R M.1176 (10/95).	— EN 60945 (2002), oppure, — IEC 60945 (2002)	
A.2/4.18	Impianto di ricezione sonora	— Reg. V/18, — Reg. X/3, — Ris. MSC 36 (63) dell'IMO-(Codice HSC del 1994), — Ris. MSC 97 (73) dell'IMO-(Codice HSC del 2000).	— Reg. V/19, — Ris. A 694 (17) dell'IMO, — Ris. MSC 36 (63) dell'IMO-(Codice HSC del 1994), — Ris. MSC 86 (70) dell'IMO, — Ris. MSC 97 (73) dell'IMO-(Codice HSC del 2000).	— EN 60945 (2002), — EN 61162 (serie). oppure, — IEC 60945 (2002), — IEC 61162 (serie).	
A.2/4.19	Bussola magnetica per unità veloci	— Reg. X/3, — Ris. MSC 36 (63) dell'IMO-(Codice HSC del 1994), — Ris. MSC 97 (73) dell'IMO-(Codice HSC del 2000).	— Ris. A 382 (X) dell'IMO, — Ris. A 694 (17) dell'IMO, — Ris. MSC 36 (63) dell'IMO-(Codice HSC del 1994), — Ris. MSC 97 (73) dell'IMO-(Codice HSC del 2000).	— ISO 1069 (1973), — ISO 25862 (2009), — EN 60945 (2002), oppure, — ISO 1069 (1973), — ISO 25862 (2009), — IEC 60945 (2002)	

1	2	3	4	5	6
A.2/4.20	Sistema di controllo della rotta — unità veloci	— Reg. V/18, — Reg. X/3, — Ris. MSC 36 (63) dell'IMO-(Codice HSC del 1994), — Ris. MSC 97 (73) dell'IMO-(Codice HSC del 2000).	— Reg. V/19, — Ris. A 694 (17) dell'IMO, — Ris. MSC 36 (63) dell'IMO-(Codice HSC del 1994), — Ris. MSC 97 (73) dell'IMO-(Codice HSC del 2000), — Ris. MSC 191 (79) dell'IMO.	— EN 60945 (2002), — EN 61162 (serie), — EN 62288 (2008), oppure, — IEC 60945 (2002), — IEC 61162 (serie), — IEC 62288 Ed.1.0(2008).	
A.2/4.21	Mappe nautiche per radar di bordo	Trasferito nell'allegato A.1/4.45			
A.2/4.22	Sistema di controllo della rotta a trasmissione THD (metodo giroscopico)	Trasferito nell'allegato A.1/4.46			
A.2/4.23	Sistema di controllo della rotta a trasmissione THD (metodo magnetico)	Trasferito nell'allegato A.1/4.2			
A.2/4.24	Indicatore di spinta	— Reg. V/18, — Reg. X/3, — Ris. MSC 36 (63) dell'IMO-(Codice HSC del 1994), — Ris. MSC 97 (73) dell'IMO-(Codice HSC del 2000).	— Reg. V/19, — Ris. A 694 (17) dell'IMO, — Ris. MSC 36 (63) dell'IMO-(Codice HSC del 1994), — Ris. MSC 97 (73) dell'IMO-(Codice HSC del 2000), — Ris. MSC 191 (79) dell'IMO.	— EN 60945 (2002), — EN 61162 (serie), — EN 62288 (2008), oppure, — IEC 60945 (2002), — IEC 61162 (serie), — IEC 62288 Ed.1.0(2008).	
A.2/4.25	Indicatori di spinta laterale, di passo e di modo	— Reg. V/18, — Reg. X/3, — Ris. MSC 36 (63) dell'IMO-(Codice HSC del 1994), — Ris. MSC 97 (73) dell'IMO-(Codice HSC del 2000).	— Reg. V/19, — Ris. A 694 (17) dell'IMO, — Ris. MSC 36 (63) dell'IMO-(Codice HSC del 1994), — Ris. MSC 97 (73) dell'IMO-(Codice HSC del 2000), — Ris. MSC 191 (79) dell'IMO.	— EN 60945 (2002), — EN 61162 (serie), — EN 62288 (2008), oppure, — IEC 60945 (2002), — IEC 61162 (serie), — IEC 62288 Ed.1.0(2008).	
A.2/4.26	Dispositivo di orientamento	Trasferito nell'allegato A.1/4.9			
A.2/4.27	Indicatore dell'angolo del timone	Trasferito nell'allegato A.1/4.20			

1	2	3	4	5	6
A.2/4.28	Indicatore del numero di giri delle eliche	Trasferito nell'allegato A.1/4.21			
A.2/4.29	Indicatore del passo delle eliche	Trasferito nell'allegato A.1/4.22			
A.2/4.30	Sistema a ponte integrato	— Reg. V/18, — Reg. X/3, — Ris. MSC 36 (63) dell'IMO-(Codice HSC del 1994) 13, — Ris. MSC 97 (73) dell'IMO-(Codice HSC del 2000) 13.	— Reg. V/19, — Ris. A 694 (17) dell'IMO, — Ris. MSC 36 (63) dell'IMO-(Codice HSC del 1994) 15, — Ris. MSC 64 (67) dell'IMO, — Ris. MSC 97 (73) dell'IMO-(Codice HSC del 2000) 15, — Ris. MSC 191 (79) dell'IMO.	— EN 60945 (2002), — EN 61162 (serie), — EN 61209 (1999), — EN 62288 (2008), oppure, — IEC 60945 (2002), — IEC 61162 (serie), — IEC 61209 (1999), — IEC 62288 Ed.1.0(2008).	
A.2/4.31	Dispositivo di orientamento	— Reg. V/18.	— Reg. V/19.	— EN 60945 (2002), oppure, — IEC 60945 (2002)	
A.2/4.32	Sistema di allarme attivabile dal ponte di comando (BNWAS) — Ris.		— Ris. A 694 (17) dell'IMO, — Ris. MSC 128 (75) dell'IMO, — Circ. MSC 982 dell'IMO, — Ris. MSC 191 (79) dell'IMO.	— EN 60945 (2002), — EN 61162 (serie), — EN 62288 (2008), oppure, — IEC 60945 (2002), — IEC 61162 (serie), — IEC 62288 Ed.1.0(2008).	
A.2/4.33	Sistema di controllo della rotta (funzionante con velocità della nave a partire da 30 nodi)	— Reg. V/18.	— Reg. V/19, — Ris. A 694 (17) dell'IMO.	— EN 60945 (2002), — EN 61162 (serie), oppure, — IEC 60945 (2002), — IEC 61162 (serie).	
A.2/4.34	Apparecchiature con capacità di identificazione e puntamento a lungo raggio (LRIT)	— Reg. V/19	— Reg. V/19, — Ris. A 694 (17) dell'IMO, — Ris. A 813 (19) dell'IMO, — Ris. MSC 202 (81) dell'IMO, — Ris. MSC 211 (81) dell'IMO, — Ris. MSC 263 (84) dell'IMO, — Circ. MSC.1 1307 dell'IMO.	— EN 60945 (2002), — EN 61162 (serie), oppure, — IEC 60945 (2002), — IEC 61162 (serie).	

1	2	3	4	5	6
A.2/4.35	Ricevitore Galileo	— Reg. V/18, — Reg. X/3, — Ris. MSC 36 (63) dell'IMO-(Codice HSC del 1994) 13, — Ris. MSC 97 (73) dell'IMO-(Codice HSC del 2000) 13.	— Reg. V/19, — Ris. A 694 (17) dell'IMO, — Ris. A 813 (19) dell'IMO, — Ris. MSC 36 (63) dell'IMO-(Codice HSC del 1994) 13, — Ris. MSC 97 (73) dell'IMO-(Codice HSC del 2000) 13, — Ris. MSC 233 (82) dell'IMO, — Ris. MSC 191 (79) dell'IMO.	— EN 60945 (2002), — EN 61162 (serie), — EN 62288 (2008), oppure, — IEC 60945 (2002), — IEC 61162 (serie), — IEC 62288 Ed.1.0 (2008).	
A.2/4.36	Apparecchiature AIS SART	— Reg. III/4, — Reg. IV/14.	— Reg. III/6, — Reg. IV/7, — Ris. MSC 246 (83) dell'IMO, — Ris. MSC 247 (83) dell'IMO, — Ris. MSC 256 (84) dell'IMO.	— EN 60945 (2002), — EN 61162 (serie), oppure, — IEC 60945 (2002), — IEC 61162 (serie).	

5. **Apparecchiature di radiocomunicazioni**

N.	Denominazione	Regola della convenzione SOLAS 74 (qualora sia richiesta l'omologazione)	Regole della convenzione SOLAS 74 nonché risoluzioni e circolari IMO pertinenti	Norme di prova	Moduli per la valutazione della conformità
1	2	3	4	5	6
A.2/5.1	EPIRB VHF	— Reg. IV/14, — Reg. X/3, — Ris. MSC 36 (63) dell'IMO-(Codice HSC del 1994), — Ris. MSC 97 (73) dell'IMO-(Codice HSC del 2000).	— Reg. IV/8, — Ris. A 662 (16) dell'IMO, — Ris. A 694 (17) dell'IMO, — Ris. A 805 (19) dell'IMO, — Ris. MSC 36 (63) dell'IMO-(Codice HSC del 1994), — Ris. MSC 97 (73) dell'IMO-(Codice HSC del 2000), — ITU-R M.489-2 (10/95), — ITU-R M.693 (06/90).	— EN 60945 (2002), oppure, — IEC 60945 (2002)	

1	2	3	4	5	6
A.2/5.2	Fonte di energia di riserva per apparecchi radio	— Reg. IV/14, — Reg. X/3, — Ris. MSC 36 (63) dell'IMO-(Codice HSC del 1994), — Ris. MSC 97 (73) dell'IMO-(Codice HSC del 2000).	— Reg. IV/13, — Ris. A 694 (17) dell'IMO, — Ris. MSC 36 (63) dell'IMO-(Codice HSC del 1994), — Ris. MSC 97 (73) dell'IMO-(Codice HSC del 2000), — Circ. COMSAR 16 dell'IMO, — Circ. COMSAR 32 dell'IMO.	— EN 60945 (2002), oppure, — IEC 60945 (2002)	
A.2/5.3	Apparecchiatura Inmarsat-F SES	Trasferito nell'allegato A.1/5,19			
A.2/5.4	Pannello di emergenza	— Reg. IV/14, — Reg. X/3, — Ris. MSC 36 (63) dell'IMO-(Codice HSC del 1994), — Ris. MSC 97 (73) dell'IMO-(Codice HSC del 2000).	— Reg. IV/6, — Ris. A 694 (17) dell'IMO, — Ris MSC 36 (63) dell'IMO-(Codice HSC del 1994), — Ris MSC 97 (73) dell'IMO-(Codice HSC del 2000), — Circ. MSC 862 dell'IMO, — Circ. COMSAR 32 dell'IMO.	— EN 60945 (2002), oppure, — IEC 60945 (2002)	
A.2/5.5	Pannello di emergenza o di allarme	— Reg. IV/14, — Reg. X/3, — Ris. MSC 36 (63) dell'IMO-(Codice HSC del 1994), — Ris. MSC 97 (73) dell'IMO-(Codice HSC del 2000).	— Reg. IV/6, — Ris. A 694 (17) dell'IMO, — Ris. MSC 36 (63) dell'IMO-(Codice HSC del 1994), — Ris. MSC 97 (73) dell'IMO-(Codice HSC del 2000), — Circ. 862 MSC dell'IMO, — Circ. COMSAR 32 dell'IMO.	— EN 60945 (2002), oppure, — IEC 60945 (2002)	
A.2/5.6	Trasmettitore EPIRB su onde lunghe (INMARSAT)	Lasciato vuoto deliberatamente			
A.2/5.7	Sistema di allarme di sicurezza della nave		— Reg. XI-2/6, — Ris. A 694 (17) dell'IMO, — Ris. MSC 147(77) dell'IMO, — Circ. MSC 1072 dell'IMO.	— EN 60945 (2002), — EN 61162 (serie), oppure, — IEC 60945 (2002), — IEC 61162 (serie).	

1	2	3	4	5	6
A.2/5.8 Ex A.1/5.16	Apparecchio radiotelefono rice-trasmittente aero-nautico in banda VHF	— Reg. IV/14, — Reg. X/3, — Ris. MSC 36 (63) dell'IMO-(Codice HSC del 1994) 14, — Ris. MSC 97 (73) dell'IMO-(Codice HSC del 2000) 14.	— Reg. IV/7, — Ris. A 694 (17) dell'IMO, — Ris. MSC 36 (63) dell'IMO-(Codice HSC del 1994) 14, — Ris. MSC 97 (73) dell'IMO-(Codice HSC del 2000) 14, — Ris. MSC 80 (70) dell'IMO, — Circ. 32 COMSAR dell'IMO, — Convenzione ICAO, allegato 10, "Radio Regulations".	— ETSI EN 301 688 V1.1.1 (2000-07), — EN 60945 (2002).	

6. **Equipaggiamento prescritto a norma della convenzione COLREG 72**

N.	Denominazione	Regola della convenzione COLREG 72 (qualora sia richiesta l'omologazione)	Regole della convenzione COLREG nonché risoluzioni e circolari dell'IMO pertinenti	Norme di prova	Moduli per la valutazione della conformità
1	2	3	4	5	6
A.2/6.1	Luci di navigazione	Trasferito nell'allegato A.1/6.1			
A.2/6.2	Dispositivi di segnalazione sonora	— COLREG 72 allegato III/3.	— COLREG 72 allegato III/3, — Ris. A 694 (17) dell'IMO.	— EN 60945 (2002), — fischietti — COLREG 72 allegato III/1 (Funzionamento), — Campane o gong - COLREG 72 allegato III/2 (Funzionamento), oppure, — IEC 60945 (2002), — fischietti — COLREG 72 allegato III/1 (Funzionamento), — Campane o gong - COLREG 72 allegato III/2 (Funzionamento).	

7. **Equipaggiamento di sicurezza per navi portarinfuse**

N.	Denominazione	Regola della convenzione SOLAS 74 (qualora sia richiesta l'omologazione)	Regole della convenzione SOLAS 74 nonché risoluzioni e circolari IMO pertinenti	Norme di prova	Moduli per la valutazione della conformità
1	2	3	4	5	6
A.2/7.1	Apparecchiatura di movimentazione	— Reg. XII/11, — 5 della Conferenza SOLAS 1997.	— Reg. XII/11, — 5 della Conferenza SOLAS 1997.	— Circ. MSC.1 1229 dell'IMO.	
A.2/7.2	Dispositivi di rilevazione dei livelli idrometrici a bordo di unità adibite al trasporto alla rinfusa — Ris.	Voce stralciata			

8. **Convenzione SOLAS, capitolo II-1 - Apparecchiature**

N.	Denominazione	Regola della convenzione SOLAS 74 (qualora sia richiesta l'omologazione)	Regole della convenzione SOLAS 74 nonché risoluzioni e circolari IMO pertinenti	Norme di prova	Moduli per la valutazione della conformità
1	2	3	4	5	6
A.2/8.1 Ex A.2/3.3	Mezzi di avviamento in condizioni di bassa temperatura per gruppi elettrogeni (dispositivi di avviamento)	— Reg. II-1/44, — Reg. X/3.	— Reg. II-1/44, — Ris. MSC 36 (63) dell'IMO-(Codice HSC del 1994), — Ris. MSC 97 (73) dell'IMO-(Codice HSC del 2000).»		

12A06842

DECRETI E DELIBERE DI ALTRE AUTORITÀ

AGENZIA DEL TERRITORIO

PROVVEDIMENTO 31 maggio 2012.

Accertamento del periodo di mancato funzionamento dell'Ufficio provinciale di Ferrara.

IL DIRETTORE REGIONALE
PER L'EMILIA ROMAGNA

Visto il decreto del Ministro delle Finanze n. 1390 del 28 dicembre 2000, registrato alla Corte dei Conti il 29 dicembre 2000, reg. 5 Finanze, foglio n. 278, con il quale dal 1° gennaio 2001 è stata resa esecutiva l'Agenzia del Territorio, prevista dall'art. 64 del decreto legislativo 30 luglio 1999 n. 300;

Visto il decreto legge 21 giugno 1961, n. 498, convertito con modificazioni nella legge 28 luglio 1961 n. 770, recante norme per la sistemazione di talune situazioni dipendenti da mancato o irregolare funzionamento degli uffici finanziari;

Vista la legge 25 ottobre 1985, n. 592;

Visto il decreto legislativo n. 165 del 30/03/01;

Visto l'art. 10 del decreto legislativo 26 gennaio 2001, n. 32, che ha modificato gli articoli 1 e 3 del citato decreto-legge 21 giugno 1961 n. 498 e che prevede, tra l'altro, che il periodo di mancato o irregolare funzionamento di singoli uffici finanziari è accertato con decreto del direttore del competente ufficio di vertice dell'agenzia fiscale interessata;

Visto l'art. 6 del Regolamento di Amministrazione dell'Agenzia del Territorio, che stabilisce che le strutture di vertice dell'Agenzia sono, tra l'altro, le Direzioni Regionali;

Vista la Disposizione Organizzativa n. 24 del 26 febbraio 2003 con la quale l'Agenzia del Territorio ha attivato le Direzioni Regionali a decorrere dal 1° marzo 2003, definendo le strutture di vertice tra cui la presente Direzione;

Vista la nota in data 21.05.2012 dell'Ufficio Provinciale di Ferrara, con la quale è stata comunicata la chiusura e conseguente mancato funzionamento dell'Ufficio causa terremoto;

Considerato che l'irregolare funzionamento non è dipeso da cause imputabili all'ufficio;

Visto il benestare n. 14 (prot. 421) del 27.04.2012 dell'Ufficio del Garante del Contribuente sul mancato funzionamento il giorno 21 maggio 2012 dell'Ufficio Provinciale di Ferrara;
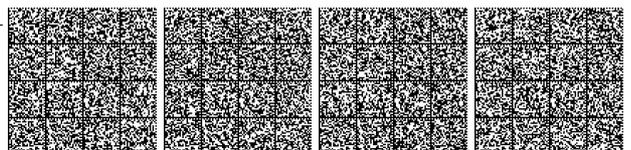
Determina:

È accertato il mancato funzionamento nel giorno 21 maggio 2012 dell'Ufficio Provinciale di Ferrara causa terremoto.

Il presente provvedimento verrà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Bologna, 31 maggio 2012

Il direttore regionale: BELFIORE

12A06727

AGENZIA ITALIANA DEL FARMACO

DETERMINAZIONE 4 giugno 2012.

Regime di rimborsabilità e prezzo a seguito di nuove indicazioni terapeutiche del medicinale per uso umano Roactemra (tocilizumab). (Determinazione n. 413/2012).

RoActemra è indicato per il trattamento dell'artrite idiopatica giovanile sistemica (AIGs) attiva in pazienti di età uguale o superiore ai 2 anni che non abbiano risposto adeguatamente a precedente terapia con farmaci anti-infiammatori non steroidi (FANS) e corticosteroidi sistemici. RoActemra può essere somministrato in monoterapia (in caso di intolleranza a metotressato (MTX) o quando il trattamento con MTX risulti inappropriato) o in associazione con MTX.

IL DIRETTORE GENERALE

Visti gli articoli 8 e 9 del decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300;

Visto l'art. 48 del decreto legge 30 settembre 2003 n. 269, convertito nella legge 24 novembre 2003, n. 326, che istituisce l'Agenzia Italiana del Farmaco;

Visto il decreto del Ministro della salute di concerto con i Ministri della funzione pubblica e dell'economia e finanze in data 20 settembre 2004, n.245 recante norme sull'organizzazione ed il funzionamento dell'Agenzia Italiana del Farmaco, a norma del comma 13 dell'art. 48 sopra citato;

Visto il decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165;

Vista la legge 15 luglio 2002, n. 145;

Visto il decreto del Ministro della Salute dell'8 novembre 2011, registrato dall'Ufficio Centrale del Bilancio al Registro "Visti Semplici", Foglio n. 1282, in data 14 novembre 2011, con cui è stato nominato Direttore Generale dell'Agenzia italiana del farmaco il Prof. Luca Pani, a decorrere dal 16 novembre 2011;

Visto il Regolamento di organizzazione, di amministrazione e dell'ordinamento del personale dell'Agenzia italiana del farmaco, pubblicato sulla *Gazzetta Ufficiale* – Serie Generale n. 254 del 31 ottobre 2009;

Vista la legge 24 dicembre 1993, n. 537, concernente "Interventi correttivi di finanza pubblica" con particolare riferimento all'art. 8;

Visto l'art. 1, comma 41, della legge 23 dicembre 1996, n. 662;

Vista la legge 14 dicembre 2000, n. 376, recante "Disciplina della tutela sanitaria delle attività sportive e della lotta contro il doping";

Visto l'art. 48, comma 33, legge 24 novembre 2003, n. 326, che dispone la negoziazione del prezzo per i prodotti rimborsati dal S.S.N. tra Agenzia e titolari di autorizzazioni;

Visto l'art. 5 della legge 222/2007 pubblicata sulla *Gazzetta Ufficiale* n. 279 del 30 novembre 2007;

Visto il decreto legislativo 8 aprile 2003, n. 95, concernente l'attuazione della direttiva 2000/38/CE e l'introduzione di un elenco di farmaci da sottoporre a monitoraggio intensivo;

Visto il decreto legislativo 24 aprile 2006, n. 219, pubblicato sulla *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana n. 142 del 21 giugno 2006, concernente l'attuazione della Direttiva 2001/83/CE (e successive direttive di modifica) relativa ad un codice comunitario concernenti i medicinali per uso umano nonché della direttiva 2003/94/CE;

Vista la delibera CIPE del 1° febbraio 2001;

Visto il Regolamento n. 726/2004/CE;

Vista la determinazione 29 ottobre 2004 "Note AIFA 2004 (Revisione delle note CUF)", pubblicata nel supplemento ordinario alla *Gazzetta Ufficiale* n. 259 del 4 novembre 2004 e successive modificazioni;

Vista la determinazione AIFA del 3 luglio 2006 pubblicata sulla *Gazzetta Ufficiale*, Serie Generale n. 156 del 7 luglio 2006;

Vista la determinazione AIFA del 27 settembre 2006 pubblicata sulla *Gazzetta Ufficiale*, Serie Generale n. 227, del 29 settembre 2006 concernente "Manovra per il governo della spesa farmaceutica convenzionata e non convenzionata";

Vista la domanda con la quale la ditta Roche S.P.A. rappresentante per l'Italia della ditta Roche Registration Limited ha chiesto la classificazione, ai fini della rimborsabilità;

Visto il parere della Commissione Consultiva Tecnico - Scientifica nella seduta del 13 settembre 2011;

Visto il parere del Comitato Prezzi e Rimborso nella seduta del 20 febbraio 2012;

Vista la deliberazione n. 12 in data 15 marzo 2012 del Consiglio di Amministrazione dell'AIFA adottata su proposta del Direttore Generale;

Determina:

Art. 1.

Classificazione ai fini della rimborsabilità

Le nuove indicazioni terapeutiche:

RoActemra è indicato per il trattamento dell'artrite idiopatica giovanile sistemica (AIGs) attiva in pazienti di età uguale o superiore ai 2 anni che non abbiano risposto adeguatamente a precedente terapia con farmaci anti-infiammatori non steroidi (FANS) e corticosteroidi sistemici. RoAtemra può essere somministrato in monoterapia (in caso di intolleranza a metotressato (MTX) o quando il trattamento con MTX risulti inappropriato) o in associazione con MTX.

del medicinale ROACTEMRA (tocilizumab), nelle confezioni già autorizzate, sono rimborsate come segue:

Sconto obbligatorio alle strutture pubbliche sul prezzo Ex Factory come da condizioni negoziali.

Tetto di spesa sull'Ex Factory separato per l'indicazione pediatrica: € 1 (uno) milione.

Il contratto si rinnova alle medesime condizioni qualora una delle parti non faccia pervenire all'altra almeno novanta giorni prima della scadenza naturale del contratto, una proposta di modifica delle condizioni; fino alla conclusione del procedimento resta operativo l'accordo precedente. Ai fini della determinazione dell'importo dell'eventuale sfondamento il calcolo dello stesso verrà determinato sui consumi e in base al fatturato (al netto di eventuale Payback) trasmessi attraverso il flusso della tracciabilità per i canali Ospedaliero e Diretta e DPC, ed il flusso OSMED per la Convenzionata. È fatto, comunque, obbligo alle Aziende di fornire semestralmente i dati di vendita relativi ai prodotti soggetti al vincolo del tetto e il relativo trend dei consumi nel periodo considerato, segnalando, nel caso, eventuali sfondamenti anche prima della scadenza contrattuale. Ai fini del monitoraggio del tetto di spesa, il periodo di riferimento, per i prodotti già commercializzati avrà inizio dal mese della pubblicazione del provvedimento in *G.U.*, mentre, per i prodotti di nuova autorizzazione, dal mese di inizio dell'effettiva commercializzazione.

Rimangono inalterate le condizioni negoziali già autorizzate.

Il prodotto sarà inserito nel registro di Monitoraggio dei Farmaci Biologici in fase di definizione.

Art. 2.

Classificazione ai fini della fornitura

La classificazione ai fini della fornitura del medicinale Roactemra (tocilizumab) è la seguente:

medicinale soggetto a prescrizione medica limitativa, vendibile al pubblico su prescrizione di centri ospedalieri o di specialisti – reumatologo, internista (RRL).

Art. 3.

Farmacovigilanza

Il presente medicinale è inserito nell'elenco dei farmaci sottoposti a monitoraggio intensivo delle sospette reazioni avverse di cui al decreto del 21 novembre 2003 (GU 01/12/2003) e successivi aggiornamenti; al termine della fase di monitoraggio intensivo vi sarà la rimozione del medicinale dal suddetto elenco.

Art. 4.

Disposizioni finali

La presente determinazione ha effetto dal giorno successivo alla sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana, e sarà notificata alla società titolare dell'autorizzazione all'immissione in commercio.

Roma, 4 giugno 2012

Il direttore generale: PANI

12A06728

ESTRATTI, SUNTI E COMUNICATI

AGENZIA ITALIANA DEL FARMACO

Modificazione dell'autorizzazione all'immissione in commercio del medicinale «Floralac»

Estratto determinazione V&A /763 del 29 maggio 2012

Specialità medicinale: FLORALAC.

Confezioni:

037052014/M - «670 mg / ml soluzione orale» flacone in vetro da 100 ml;

037052026/M - «670 mg / ml soluzione orale» flacone in vetro da 200 ml;

037052038/M - «670 mg / ml soluzione orale» flacone in vetro da 500 ml;

037052040/M - «670 mg / ml soluzione orale» flacone in vetro da 1000 ml;

037052053/M - «670 mg / ml soluzione orale» flacone in PET da 100 ml;

037052065/M - «670 mg / ml soluzione orale» flacone in PET da 200 ml;

037052077/M - «670 mg / ml soluzione orale» flacone in PET da 500 ml;

037052089/M - «670 mg / ml soluzione orale» flacone in PET da 1000 ml.

Titolare AIC: Dorom S.r.l.

N. Procedura Mutuo Riconoscimento:

T/H/0152/001/R/001;

AT/H/0152/001/II/009.

Tipo di Modifica: rinnovo autorizzazione.

Modifica apportata: È autorizzata la modifica del Riassunto delle Caratteristiche del Prodotto alle sezioni 4.3 e 4.4 e corrispondenti paragrafi del Foglio Illustrativo e delle Etichette. Ulteriori modifiche apportate a seguito della procedura di rinnovo europeo. Gli stampati corretti ed approvati sono allegati alla determinazione.

In ottemperanza all'art. 80, commi 1 e 3 del decreto legislativo 24 aprile 2006, n. 219 e s.m.i. il foglio illustrativo e le etichette devono essere redatti in lingua italiana e limitatamente ai medicinali in commercio nella provincia di Bolzano, anche in lingua tedesca.

Il Titolare dell'AIC che intende avvalersi dell'uso complementare di lingue estere, deve darne preventiva comunicazione all'AIFA e tenere a disposizione la traduzione giurata dei testi in lingua tedesca e/o in altra lingua estera.

In caso di inosservanza delle disposizioni sull'etichettatura e sul foglio illustrativo si applicano le sanzioni di cui all'art. 82 del suddetto decreto legislativo.

I lotti già prodotti, non possono più essere dispensati al pubblico a decorrere dal 180° giorno successivo a quello della pubblicazione della presente determinazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

L'autorizzazione all'immissione in commercio della specialità medicinale FLORALAC, è rinnovata con durata illimitata dalla data del rinnovo europeo 29/03/2010.

Trascorso il suddetto termine non potranno più essere dispensate al pubblico confezioni che non rechino le modifiche indicate dalla presente determinazione.

La presente determinazione entra in vigore il giorno successivo alla sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

12A06797

Modificazione dell'autorizzazione all'immissione in commercio del medicinale per uso umano «Felodipina Ratiopharm»

Estratto determinazione V&A /764 del 29 maggio 2012

Specialità medicinale: FELODIPINA RATIOPHARM.

Confezioni:

038527014/M - «5 mg compresse a rilascio prolungato» 14 compresse in blister PVC/PE/PVDC/AL

038527026/M - «5 mg compresse a rilascio prolungato» 28 compresse in blister PVC/PE/PVDC/AL

038527038/M - «5 mg compresse a rilascio prolungato» 30 compresse in blister PVC/PE/PVDC/AL

038527040/M - «5 mg compresse a rilascio prolungato» 50 compresse in blister PVC/PE/PVDC/AL

038527053/M - «10 mg compresse a rilascio prolungato» 14 compresse in blister PVC/PE/PVDC/AL

038527065/M - «10 mg compresse a rilascio prolungato» 28 compresse in blister PVC/PE/PVDC/AL

038527077/M - «10 mg compresse a rilascio prolungato» 30 compresse in blister PVC/PE/PVDC/AL

038527089/M - «10 mg compresse a rilascio prolungato» 50 compresse in blister PVC/PE/PVDC/AL.

Titolare AIC: Ratiopharm GMBH.

N. Procedura Mutuo Riconoscimento:

NL/H/1273/001-002/R/001;

NL/H/1273/001-002/1A/009;

NL/H/1273/001-002/1B/012.

Tipo di modifica: rinnovo autorizzazione.

Modifica apportata: È autorizzata la modifica del Riassunto delle Caratteristiche del Prodotto alle sezioni 4.2, 4.3, 4.4, 4.5, 4.6, 4.7, 4.8, 4.9 e 5.2 e corrispondenti paragrafi del Foglio Illustrativo e delle Etichette . Ulteriori modifiche apportate a seguito della procedura di mutuo europeo. Gli stampati corretti ed approvati sono allegati alla determinazione.

In ottemperanza all'art. 80, commi 1 e 3 del decreto legislativo 24 aprile 2006, n. 219 e s.m.i. il foglio illustrativo e le etichette devono essere redatti in lingua italiana e limitatamente ai medicinali in commercio nella provincia di Bolzano, anche in lingua tedesca.

Il Titolare dell'AIC che intende avvalersi dell'uso complementare di lingue estere, deve darne preventiva comunicazione all'AIFA e tenere a disposizione la traduzione giurata dei testi in lingua tedesca e/o in altra lingua estera.

In caso di inosservanza delle disposizioni sull'etichettatura e sul foglio illustrativo si applicano le sanzioni di cui all'art. 82 del suddetto decreto legislativo.

I lotti già prodotti, non possono più essere dispensati al pubblico a decorrere dal 120° giorno successivo a quello della pubblicazione della presente determinazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Trascorso il suddetto termine non potranno più essere dispensate al pubblico confezioni che non rechino le modifiche indicate dalla presente determinazione.

La presente determinazione entra in vigore il giorno successivo alla sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

12A06798

Modificazione dell'autorizzazione all'immissione in commercio del medicinale «Rixil».

Estratto determinazione V&A /768 del 29 maggio 2012

Specialità medicinale: RIXIL

Confezioni:

034776031/M - "80 mg compresse rivestite con film" 14 compresse in blister calendario PVC/PE/PVDC/AL

034776043/M - "80 mg compresse rivestite con film" 28 compresse in blister calendario PVC/PE/PVDC/AL

034776056/M - "80 mg compresse rivestite con film" 56 compresse in blister calendario PVC/PE/PVDC/AL

034776068/M - "80 mg compresse rivestite con film " 98 compresse in blister calendario PVC/PE/PVDC/AL

034776070/M - "80 mg compresse rivestite con film" 280 compresse in blister calendario PVC/PE/PVDC/AL

034776082/M - "160 mg compresse rivestite con film" 14 compresse in blister calendario PVC/PE/PVDC/AL

034776094/M - "160 mg compresse rivestite con film" 28 compresse in blister calendario PVC/PE/PVDC/AL

034776106/M - "160 mg compresse rivestite con film" 56 compresse in blister calendario PVC/PE/PVD/AL

034776118/M - "160 mg compresse rivestite con film" 98 compresse in blister calendario PVC/PE/PVD/AL

034776120/M - "160 mg compresse rivestite con film " 280 compresse in blister calendario PVC/PE/PVDC/AL

034776132/M - "40 mg compresse rivestite con film" 14 compresse in blister calendario PVC/PE/PVDC/AL

034776144/M - "40 mg compresse rivestite con film" 28 compresse in blister calendario PVC/PE/PVDC/AL

034776157/M - "40 mg compresse rivestite con film" 280 (20x14) compresse in blister calendario PVC/PE/PVDC/AL

034776169/M - "40 mg compresse rivestite con film" 280 (10x28) compresse in blister calendario PVC/PE/PVDC/AL

034776171/M - "40 mg compresse rivestite con film" 56x1 compresse in blister PVC/PE/PVDC/AL

034776183/M - "40 mg compresse rivestite con film" 98x1 compresse in blister PVC/PE/PVDC/AL

034776195/M - "40 mg compresse rivestite con film" 280x1 compresse in blister PVC/PE/PVDC/AL

034776207/M - "40 mg compresse rivestite con film" 14 compresse in blister calendario PVC/PVDC/AL

034776219/M - "40 mg compresse rivestite con film" 28 compresse in blister calendario PVC/PVDC/AL

034776221/M - "40 mg compresse rivestite con film" 280 (20x14) compresse in blister calendario PVC/PVDC/AL

034776233/M - "40 mg compresse rivestite con film" 280 (10x28) compresse in blister calendario PVC/PVDC/AL

034776245/M - "40 mg compresse rivestite con film" 56x1 compresse in blister PVC/PVDC/AL

034776258/M - "40 mg compresse rivestite con film" 98x1 compresse in blister PVC/PVDC/AL

034776260/M - "40 mg compresse rivestite con film" 280x1 compresse in blister PVC/PVDC/AL

034776272/M - "320 mg compresse rivestite con film" 7 compresse in blister PVC/PVDC/AL

034776284/M - "320 mg compresse rivestite con film" 14 compresse in blister calendario PVC/PVDC/AL

034776296/M - "320 mg compresse rivestite con film" 28 compresse in blister calendario PVC/PVDC/AL

034776308/M - "320 mg compresse rivestite con film" 56 compresse in blister calendario PVC/PVDC/AL

034776310/M - "320 mg compresse rivestite con film" 98 compresse in blister calendario PVC/PVDC/AL

034776322/M - "320 mg compresse rivestite con film" 280 compresse in blister calendario PVC/PVDC/AL
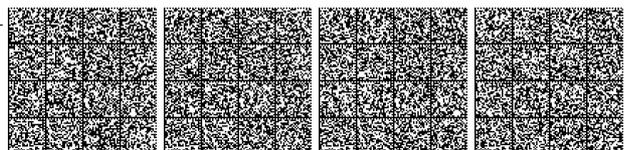
034776334/M - “320 mg compresse rivestite con film” 56x1 compresse in blister PVC/PVDC/AL

034776346/M - “320 mg compresse rivestite con film” 98x1 compresse in blister PVC/PVDC/AL

034776359/M - “320 mg compresse rivestite con film” 280x1 compresse in blister PVC/PVDC/AL

Titolare AIC: Sandoz S.P.A.

N. Procedura mutuo riconoscimento:

SE/H/0407/001-004/R/002

SE/H/0407/001-004/1B/084

Tipo di modifica: Rinnovo autorizzazione

Modifica apportata: È autorizzata la modifica del Riassunto delle Caratteristiche del Prodotto alla sezione 4.4 e corrispondenti paragrafi del Foglio Illustrativo e delle Etichette. Ulteriori modifiche apportate con a seguito della procedura di rinnovo europeo. Gli stampati corretti ed approvati sono allegati alla determinazione.

In ottemperanza all’art. 80 commi 1 e 3 del decreto legislativo 24 aprile 2006, n. 219 e s.m.i. il foglio illustrativo e le etichette devono essere redatti in lingua italiana e limitatamente ai medicinali in commercio nella provincia di Bolzano, anche in lingua tedesca.

Il Titolare dell’AIC che intende avvalersi dell’uso complementare di lingue estere, deve darne preventiva comunicazione all’AIFA e tenere a disposizione la traduzione giurata dei testi in lingua tedesca e/o in altra lingua estera.

In caso di inosservanza delle disposizioni sull’etichettatura e sul foglio illustrativo si applicano le sanzioni di cui all’art. 82 del suddetto decreto legislativo.

I lotti già prodotti, non possono più essere dispensati al pubblico a decorrere dal 180° giorno successivo a quello della pubblicazione della presente determinazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Trascorso il suddetto termine non potranno più essere dispensate al pubblico confezioni che non rechino le modifiche indicate dalla presente determinazione.

La presente determinazione entra in vigore il giorno successivo alla sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

12A06799

Revoca, su rinuncia, dell’autorizzazione all’immissione in commercio di alcune confezioni del medicinale per uso umano «Setrilan».

Con la determinazione n. aRM - 85/2012-7001 del 28 maggio 2012 è stata revocata,ai sensi dell’art. 38, comma 9, del decreto legislativo 24 aprile 2006, n. 219, su rinuncia del titolare Essex Italia S.R.L l’autorizzazione all’immissione in commercio del sottoelencato medicinale, nelle confezioni indicate:

Medicinale: SETRILAN

Confezione: 028583019

Descrizione: “6 mg compresse” 14 compresse

Medicinale: SETRILAN

Confezione: 028583021

Descrizione: “3 mg compresse” 28 compresse

Medicinale: SETRILAN

Confezione: 028583033

Descrizione: “6 mg compresse” 28 compresse

Il titolare dell’autorizzazione all’immissione in commercio è autorizzato allo smaltimento delle scorte del medicinale entro 180 giorni dalla pubblicazione della presente determinazione.

12A06800

Revoca, su rinuncia, dell’autorizzazione all’immissione in commercio di alcune confezioni del medicinale per uso umano «Clarover».

Con la determinazione n. aRM - 92/2012-114 del 28 maggio 2012 è stata revocata,ai sensi dell’art. 38, comma 9, del decreto legislativo 24 aprile 2006, n. 219, su rinuncia del titolare Novartis Farma S.P.A., l’autorizzazione all’immissione in commercio del sottoelencato medicinale, nelle confezioni indicate:

Medicinale: CLAROVER

Confezione: 033589021

Descrizione: “Monodose” 20 monodose 0,4 ml

Medicinale: CLAROVER

Confezione: 033589019

Descrizione: 1 flacone 10 ml

12A06801

AUTORITÀ PER LA VIGILANZA SUI CONTRATTI PUBBLICI DI LAVORI, SERVIZI E FORNITURE

Rilevazione degli appalti che rispettano i criteri di sostenibilità ambientale (Green Public Procurement-GPP).

L’Autorità di vigilanza per i contratti pubblici di lavori, servizi e forniture:

vista la comunicazione della Commissione europea COM (2003) 302 «Politica integrata dei prodotti - sviluppare il concetto di ciclo di vita ambientale» parte integrante della strategia comunitaria per lo sviluppo sostenibile, tesa a ridurre l’impatto ambientale dei prodotti lungo l’intero ciclo di vita;

visto l’art. 1, commi 1126 e seguenti della legge finanziaria per il 2007 (legge n. 296 del 27 dicembre 2006) che prevede l’attuazione di un Piano d’azione per la sostenibilità ambientale dei consumi nella pubblica amministrazione (PAN *GPP)* a cura del Ministero dell’ambiente e della tutela del territorio e del mare;

visto il punto 3.6 del Piano d’azione per la sostenibilità ambientale dei consumi nella pubblica amministrazione (PAN *GPP)* concordato tra Ministero dell’ambiente, Ministero dell’economia e delle finanze e il Ministero dello sviluppo economico, adottato con decreto interministeriale dell’11 aprile 2008 e pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* - serie generale - n. 107 dell’8 maggio 2008, che indica le categorie merceologiche rientranti nei settori prioritari di intervento per il GPP;

visto il punto 4 del Piano d’azione per la sostenibilità ambientale dei consumi nella pubblica amministrazione (PAN *GPP)* sopra richiamato, che individua tra gli obiettivi nazionali il raggiungimento della quota minima del 30% di regioni, province, città metropolitane e comuni con oltre 15.000 abitanti che adottino procedure di acquisto conformi ai criteri ambientali minimi;

visto il punto 7 del Piano d’azione per la sostenibilità ambientale dei consumi nella pubblica amministrazione (PAN *GPP)* sopra richiamato, che prevede un monitoraggio annuale relativo al grado di raggiungimento degli obiettivi;

vista la comunicazione della Commissione europea sul GPP, COM (2008) 400 «Appalti pubblici per un ambiente migliore» per favorire un utilizzo sostenibile delle risorse naturali e delle materie prime;

visto il decreto del 12 ottobre 2009 del Ministero dell’ambiente e della tutela del territorio e del mare con il quale sono stati definiti i criteri ambientali minimi, relativi a prodotti «ammendanti» e «carta in risme»;

visto il decreto del 22 febbraio 2011 del Ministero dell’ambiente e della tutela del territorio e del mare con il quale sono stati definiti i criteri ambientali minimi, relativi ai prodotti «tessili», «arredi per ufficio», «illuminazione pubblica» e «apparecchiature informatiche»;

visto il decreto del 25 luglio 2011 del Ministero dell’ambiente e della tutela del territorio e del mare con il quale sono stati definiti i criteri ambientali minimi, relativi ai prodotti «serramenti», «forniture di derrate alimentari» e «servizi di ristorazione»;

visto il decreto del 7 marzo 2012 del Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare con il quale sono stati definiti i criteri ambientali minimi, relativi all'affidamento dei servizi energetici per gli edifici: «servizio di illuminazione e forza motrice» e «servizio di riscaldamento/raffrescamento»;

vista la nota dell'Autorità del 23 luglio 2010 con la quale, in considerazione delle specifiche competenze attribuite all'Autorità è stata avviata la cooperazione tra Autorità e Ministero dell'ambiente, attraverso la partecipazione al tavolo permanente di consultazione sul GPP;

considerato il livello di dettaglio delle informazioni richieste dal Ministero dell'ambiente, in parte già raccolte dall'Autorità con il Sistema informativo di monitoraggio gare (SIMOG).

Comunica che, nelle more dell'implementazione del sistema SIMOG e dell'adeguamento del sistema di rilevazione delle informazioni riguardanti la fase esecutiva del contratto, le stazioni appaltanti sono tenute a comunicare le informazioni rientranti nell'ambito di applicazione del decreto 7 marzo 2012 del Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, tramite collegamento disponibile sul sito dell'Autorità http://www.avcp.it, Area Servizi, per le procedure di affidamento iniziate dal 1° gennaio 2012.

Si precisa che l'invio delle nuove comunicazioni è obbligatorio per gli affidamenti soggetti all'acquisizione del codice CIG. I nuovi obblighi di comunicazione riguardano informazioni aggiuntive rispetto a quelle previste dal codice dei contratti già inviate.

Il presidente: SANTORO

Depositato presso la Segreteria del Consiglio in data 12 giugno 2012
Il segretario: ESPOSITO

12A06835

ISTITUTO NAZIONALE DI STATISTICA

Indice dei prezzi al consumo per le famiglie di operai e impiegati, relativi al mese di maggio 2012, che si pubblicano ai sensi dell'art. 81 della legge 27 luglio 1978, n. 392 (Disciplina delle locazioni di immobili urbani), ed ai sensi dell'art. 54 della legge del 27 dicembre 1997, n. 449 (Misure per la stabilizzazione della finanza pubblica).

Gli indici dei prezzi al consumo per le famiglie di operai e impiegati relativi ai singoli mesi del 2011 e 2012 e le loro variazioni rispetto agli indici relativi al corrispondente mese dell'anno precedente e di due anni precedenti risultano:

ANNI e MESI	INDICI (Base 2010=100)	Variazioni percentuali rispetto al corrispondente periodo	
		dell' anno precedente	di due anni precedenti
2011 Maggio	102,5	2,6	4,2
Giugno	102,6	2,7	4,1
Luglio	102,9	2,7	4,4
Agosto	103,2	2,8	4,3
Settembre	103,2	3,0	4,6
Ottobre	103,6	3,2	5,0
Novembre	103,7	3,2	5,0
Dicembre	104,0	3,2	5,1
Media	*102,7*		
2012 Gennaio	104,4	3,2	5,4
Febbraio	104,8	3,3	5,6
Marzo	105,2	3,2	5,8
Aprile	105,7	3,2	5,9
Maggio	105,6	3,0	5,8

12A06845

MINISTERO DELL'AMBIENTE E DELLA TUTELA DEL TERRITORIO E DEL MARE

Esclusione dalla procedura di valutazione di impatto ambientale del progetto di nuova collocazione delle turbine di picco previste nel progetto della centrale termoelettrica di Ostiglia.

Con provvedimento direttoriale n. DVA-2012-0013865 dell'8 giugno 2012 è stato escluso dalla procedura di valutazione di impatto ambientale il progetto di nuova collocazione delle turbine di picco previste nel progetto della centrale termoelettrica di Ostiglia (MN) di cui al decreto DVA-DEC-2010-0000964 del 13 dicembre 2010, presentato dalla società E.ON Italia S.p.A. con sede in via Andrea Doria n. 41/G, 00192 Roma.

Il testo integrale della citata determinazione direttoriale è disponibile sul sito del Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare: «http://www.va.minambiente.it/provvedimenti/provvedimentivas-via/elencoverificaassoggettabilitavia.aspx»; detta determinazione direttoriale può essere impugnata dinanzi al TAR entro 60 giorni, o, con ricorso al Capo dello Stato, entro 120 giorni a decorrere dalla data della pubblicazione del presente estratto nella *Gazzetta Ufficiale*.

12A06883

MINISTERO DELLA DIFESA

Passaggio dal demanio al patrimonio dello Stato di alcuni immobili siti nel comune di Taipana

Con decreto interdirettoriale n. 46/2/5/2012 del 23 febbraio 2012 è stato disposto il passaggio dalla categoria dei beni del demanio pubblico militare a quella dei beni patrimoniali dello Stato delle ex opere difensive site nel comune di Taipana (Udine), riportate nel Catasto del comune censuario medesimo al foglio n. 15, mappali numeri 464 e 465, foglio n. 31, mappali numeri 235-236-238-239-240-241-242-243-244-245-246-247 e 248, foglio n. 33, mappali numeri 277-278-279-280-281-282-283-285-286-287 e 288, foglio n. 34, mappali numeri 163-164-165 e 167, foglio n. 45, mappali n. D-E e F, per una superficie complessiva di mq 33.155, intestate al demanio pubblico dello Stato, ramo Difesa esercito.

12A06843

Passaggio dal demanio al patrimonio dello Stato di alcuni immobili siti nel comune di Ligosullo

Con decreto interdirettoriale n. 47/2/5/2012 del 23 febbraio 2012 è stato disposto il passaggio dalla categoria dei beni del demanio pubblico militare a quella dei beni patrimoniali dello Stato dell'immobile denominato ex fortificazione permanente «Stua di Ramaz», sito nel comune di Ligosullo (Udine), riportato nel Catasto del comune censuario medesimo al foglio n. 2, mappali numeri 43-44 e 45, foglio n. 3, mappale n. 34, per una superficie complessiva di mq 72.150, intestato al demanio pubblico dello Stato, Difesa esercito.

12A06844

MINISTERO DEL LAVORO E DELLE POLITICHE SOCIALI

Approvazione delle delibere n. 497/11/DI e n. 33/12/DIST adottate dal Consiglio di amministrazione della cassa nazionale di previdenza ed assistenza dei dottori commercialisti, rispettivamente in data 21 dicembre 2011 e 22 marzo 2012.

Con ministeriale n. 36/0008661/MA004.A007/COM-L-105-107 del 29 maggio 2012, sono state approvate, di concerto con il Ministero dell'economia e delle finanze, le seguenti delibere adottate dal consiglio di amministrazione della Cassa nazionale di previdenza ed assistenza dei dottori commercialisti, rispettivamente, in data 21 dicembre 2011 e 22 marzo 2012:

n. 497/11/DI, concernente contributo di maternità: conguaglio 2010;

n. 33/12/DIST, concernente contributo di maternità: conguaglio 2011.

12A06776

Approvazione delle delibere n. 50/2010 e n. 50/2011 adottate dal Consiglio di amministrazione dell'ente nazionale di previdenza ed assistenza dei medici e degli odontoiatri, rispettivamente in data 29 ottobre 2010 e 14 ottobre 2011.

Con ministeriale n. 36/0008858/MA004.A007/MED-L-79-81 del 31 maggio 2012 sono state approvate, di concerto con il Ministero dell'economia e delle finanze, le delibere n. 50/2010 del 29 ottobre 2012 e n. 50/2011 del 14 ottobre 2011, adottate dal consiglio di amministrazione dell'Ente nazionale di previdenza ed assistenza dei medici e degli odontoiatri (ENPAM), concernenti, rispettivamente, determinazione del contributo di maternità per l'anno 2011 e determinazione del contributo di maternità per l'anno 2012.

12A06777

Approvazione della delibera n. 5 adottata dal Consiglio di indirizzo dell'Opera nazionale assistenza orfani sanitari italiani in data 17 marzo 2012.

Con ministeriale n. 36/0008539/MA004.A007/OSI-L-70 del 25 maggio 2012 è stata approvata, di concerto con il Ministero dell'economia e delle finanze, la delibera n. 5 adottata dal Consiglio di indirizzo dell'Opera nazionale assistenza orfani sanitari italiani (ONAOSI) in data 17 marzo 2012, recante: «Approvazione Regolamento su prestazioni e servizi ai soggetti di cui all'articolo 2, comma 3, dello Statuto».

12A06778

Approvazione della delibera n. 3 adottata dal Consiglio di indirizzo dell'Opera nazionale assistenza orfani sanitari italiani in data 17 marzo 2012.

Con ministeriale n. 36/0008538/MA004.A007/OSI-L-66 del 25 maggio 2012 è stata approvata, di concerto con il Ministero dell'economia e delle finanze, la delibera n. 3 adottata dal Consiglio di indirizzo dell'Opera nazionale assistenza orfani sanitari italiani (ONAOSI) in data 17 marzo 2012, recante: «Approvazione del Regolamento su prestazioni servizi o organizzazione della Fondazione».

12A06779

Approvazione della delibera n. 26/12/DI adottata dal Consiglio di amministrazione della Cassa nazionale di previdenza ed assistenza dei dottori commercialisti in data 23 febbraio 2012.

Con ministeriale n. 36/0008657/MA004.A007/COM-L-106 del 29 maggio 2012 è stata approvata, di concerto con il Ministero dell'economia e delle finanze, la delibera n. 26/12/DI, con cui il Consiglio di amministrazione della Cassa nazionale di previdenza ed assistenza dei dottori commercialisti in data 23 febbraio 2012, ha adottato la tabella dei coefficienti di rivalutazione dei redditi ai sensi dell'art. 15 della legge 29 gennaio 1986, n. 21, cui rinvia l'art. 10, comma 9, del «Regolamento di disciplina del regime previdenziale», per le pensioni aventi decorrenza nell'anno 2012.

12A06780

MINISTERO DELLE INFRASTRUTTURE E DEI TRASPORTI

Passaggio dal demanio al patrimonio dello Stato di un'area di mq. 290, ubicata nel Comune di Formia

Con decreto del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti di concerto con la Agenzia del demanio in data 23 marzo 2012, registrato alla Corte dei conti - Ufficio controllo atti Ministero delle infrastrutture e dei trasporti e Ministero dell'ambiente, della tutela del territorio e del mare, nel registro n. 4, foglio n. 340 in data 18 maggio 2012, è stata dismessa dal pubblico demanio marittimo e trasferita ai beni patrimoniali dello Stato l'area di mq 290, ubicata nel comune di Formia (Latina), in località Lungomare della Repubblica, riportata nel nuovo catasto terreni del medesimo comune, al foglio di mappa n. 21, identificata con la particella n. 1569 ed indicata con apposita colorazione in risalto nelle planimetrie che sono parti integranti del decreto stesso.

12A06836

MINISTERO DELLE POLITICHE AGRICOLE ALIMENTARI E FORESTALI

Rinnovo del Comitato nazionale per la certificazione, di cui all'art. 3 del decreto 24 luglio 2003

Con decreto ministeriale 9 maggio 2012 del Sig. Ministro, è stata rinnovata la composizione del Comitato nazionale per la certificazione di cui all'art. 3 del decreto ministeriale 24 luglio 2003 recante Organizzazione del servizio nazionale di certificazione volontaria del materiale di propagazione vegetale delle piante da frutto.

La nuova composizione prevede: Dr. Maurizio Desantis (Presidente) e Dr.ssa Marina Barba in rappresentanza del Ministero; Dr.ssa Anna Rosa Babini, Dr. Claudio Cantini, Dr.ssa Stefania De Pascale e Dr. Stefano Endrizzi come esperti, nominati rispettivamente da Emilia-Romagna, Toscana, Campania e Provincia autonoma di Bolzano; Dr. Giovanni Zanini, Dr. Antonio Guario e Dr. Carlo Frausin in qualità di rappresentanti regionali di Veneto, Puglia e Friuli Venezia Giulia; Dr. Lorenzo Berra e Dr. Roberto Savini Rappresentanti organizzazioni interprofessionali (CIVI-Italia) ed il Prof. Vito Nicola Savino in rappresentanza delle organizzazioni professionali agricole.

12A06726

REGIONE TOSCANA

Approvazione dell'ordinanza n. 39 del 17 maggio 2012

Il presidente della Regione Toscana nominato commissario delegato ai sensi dell'art. 5 legge n. 225/1992 con ordinanza del Presidente del Consiglio dei Ministri n. 3974 del 5 novembre 2011, in relazione allo stato di emergenza dichiarato con DPCM del 28 ottobre 2011 per le avversità atmosferiche che il 25 ottobre 2011 che hanno interessato la provincia di Massa Carrara, in particolare la zona della Lunigiana.

Rende noto:

che con propria ordinanza n. 39 del 17 maggio 2012 ha provveduto ad affidare il servizio di indagini geognostiche per gli interventi ex O.P.C.M. 3974/2011 - O.P.G.R. 3/2012 R2-13 «ripristino difese di sponda in destra fosso Civiglia in località Masero di Terrarossa in comune di Licciana Nardi (MS)» e R2-14 «rispristino dissesto a valle della strada comunale di Teglia - Castagnetoli e ripristino viabilità comunale per la frazione Serola in comune di Pontremoli (MS)»;

che l'ordinanza è disponibile sul sito web http://web.rete.toscana.it/attinew/ della Regione Toscana, sotto il link «atti del presidente» e sul Bollettino Ufficiale della Regione Toscana n. 26 del 30 maggio 2012 parte prima.

12A06730

ALFONSO ANDRIANI, *redattore*
DELIA CHIARA, *vice redattore*

(WI-GU-2012-GU1-142) Roma, 2012 - Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato S.p.A. - S.
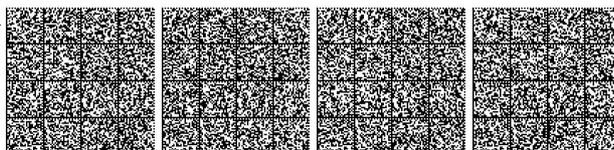
MODALITÀ PER LA VENDITA

La «Gazzetta Ufficiale» e tutte le altre pubblicazioni dell'Istituto sono in vendita al pubblico:

- **presso l'Agenzia dell'Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato S.p.A. in ROMA, piazza G. Verdi, 1 - 00198 Roma ☎ 06-85082147**
- **presso le librerie concessionarie riportate nell'elenco consultabile sui siti www.ipzs.it e www.gazzettaufficiale.it.**

L'Istituto conserva per la vendita le Gazzette degli ultimi 4 anni fino ad esaurimento. Le richieste per corrispondenza potranno essere inviate a:

Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato
Direzione Marketing e Vendite
Via Salaria, 1027
00138 Roma
fax: 06-8508-3466
e-mail: informazioni@gazzettaufficiale.it

avendo cura di specificare nell'ordine, oltre al fascicolo di GU richiesto, l'indirizzo di spedizione e di fatturazione (se diverso) ed indicando i dati fiscali (codice fiscale e partita IVA, se titolari) obbligatori secondo il DL 223/2007. L'importo della fornitura, maggiorato di un contributo per le spese di spedizione, sarà versato in contanti alla ricezione.
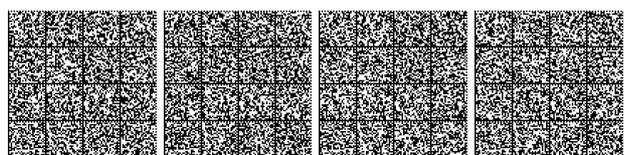
GAZZETTA UFFICIALE
DELLA REPUBBLICA ITALIANA

CANONI DI ABBONAMENTO (salvo conguaglio)
validi a partire dal 1° GENNAIO 2012

GAZZETTA UFFICIALE - PARTE I (legislativa)

		CANONE DI ABBONAMENTO	
Tipo A	Abbonamento ai fascicoli della serie generale, inclusi tutti i supplementi ordinari:		
	*(di cui spese di spedizione € 257,04)**	- annuale	€ **438,00**
	*(di cui spese di spedizione € 128,52)**	- semestrale	€ **239,00**
Tipo B	Abbonamento ai fascicoli della serie speciale destinata agli atti dei giudizi davanti alla Corte Costituzionale:		
	*(di cui spese di spedizione € 19,29)**	- annuale	€ **68,00**
	*(di cui spese di spedizione € 9,64)**	- semestrale	€ **43,00**
Tipo C	Abbonamento ai fascicoli della serie speciale destinata agli atti della UE:		
	*(di cui spese di spedizione € 41,27)**	- annuale	€ **168,00**
	*(di cui spese di spedizione € 20,63)**	- semestrale	€ **91,00**
Tipo D	Abbonamento ai fascicoli della serie destinata alle leggi e regolamenti regionali:		
	*(di cui spese di spedizione € 15,31)**	- annuale	€ **65,00**
	*(di cui spese di spedizione € 7,65)**	- semestrale	€ **40,00**
Tipo E	Abbonamento ai fascicoli della serie speciale destinata ai concorsi indetti dallo Stato e dalle altre pubbliche amministrazioni:		
	*(di cui spese di spedizione € 50,02)**	- annuale	€ **167,00**
	*(di cui spese di spedizione € 25,01)**	- semestrale	€ **90,00**
Tipo F	Abbonamento ai fascicoli della serie generale, inclusi tutti i supplementi ordinari, e dai fascicoli delle quattro serie speciali:		
	*(di cui spese di spedizione € 383,93)**	- annuale	€ **819,00**
	*(di cui spese di spedizione € 191,46)**	- semestrale	€ **431,00**

N.B.: L'abbonamento alla GURI tipo A ed F comprende gli indici mensili

CONTO RIASSUNTIVO DEL TESORO

Abbonamento annuo (incluse spese di spedizione) € **56,00**

PREZZI DI VENDITA A FASCICOLI
(Oltre le spese di spedizione)

Prezzi di vendita:		
	serie generale	€ 1,00
	serie speciali (escluso concorsi), ogni 16 pagine o frazione	€ 1,00
	fascicolo serie speciale, *concorsi*, prezzo unico	€ 1,50
	supplementi (ordinari e straordinari), ogni 16 pagine o frazione	€ 1,00
	fascicolo Conto Riassuntivo del Tesoro, prezzo unico	€ 6,00

I.V.A. 4% a carico dell'Editore

PARTE I - 5ª SERIE SPECIALE - CONTRATTI ED APPALTI

*(di cui spese di spedizione € 128,06)**	- annuale	€ **300,00**
*(di cui spese di spedizione € 73,81)**	- semestrale	€ **165,00**

GAZZETTA UFFICIALE - PARTE II

*(di cui spese di spedizione € 39,73)**	- annuale	€ **86,00**
*(di cui spese di spedizione € 20,77)**	- semestrale	€ **55,00**

Prezzo di vendita di un fascicolo, ogni 16 pagine o frazione (oltre le spese di spedizione) € 1,00 (€ 0,83+ IVA)

Sulle pubblicazioni della 5° Serie Speciale e della Parte II viene imposta I.V.A. al 21%.

RACCOLTA UFFICIALE DEGLI ATTI NORMATIVI

Abbonamento annuo	€ **190,00**
Abbonamento annuo per regioni, province e comuni - SCONTO 5%	€ **180,50**
Volume separato (oltre le spese di spedizione)	€ 18,00

I.V.A. 4% a carico dell'Editore

Per l'estero i prezzi di vendita (in abbonamento ed a fascicoli separati) anche per le annate arretrate, compresi i fascicoli dei supplementi ordinari e straordinari, devono intendersi raddoppiati. Per il territorio nazionale i prezzi di vendita dei fascicoli separati, compresi i supplementi ordinari e straordinari, relativi anche ad anni precedenti, devono intendersi raddoppiati. Per intere annate è raddoppiato il prezzo dell'abbonamento in corso. Le spese di spedizione relative alle richieste di invio per corrispondenza di singoli fascicoli, vengono stabilite, di volta in volta, in base alle copie richieste. Eventuali fascicoli non recapitati potrannno essere forniti gratuitamente entro 60 giorni dalla data di pubblicazione del fascicolo. Oltre tale periodo questi potranno essere forniti soltanto a pagamento.

N.B. - La spedizione dei fascicoli inizierà entro 15 giorni dall'attivazione da parte dell'Ufficio Abbonamenti Gazzetta Ufficiale.

RESTANO CONFERMATI GLI SCONTI COMMERCIALI APPLICATI AI SOLI COSTI DI ABBONAMENTO

* tariffe postali di cui alla Legge 27 febbraio 2004, n. 46 (G.U. n. 48/2004) per soggetti iscritti al R.O.C.